

Milano, 6 Marzo 1991

Circolare Tecnica 10/91

Oggetto: In allegato trasmettiamo l'analisi dei contratti di factoring elaborata dalla Commissione Tecnico-Legale - Sottocommissione Contrattualistica

Distribuzione:	BAI	DOTT. RATTI - DOTT.SSA PRETI
	BARCLAYS	DOTT. VINCENT - DOTT.SSA PEREGO
	BN	DOTT. SPAGNOLETTI - AVV. GEBBIA
	CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI - AVV. BERTOLI
	CENTRO	DIREZIONE GENERALE
		AVV. DEL FRATE - DOTT.SSA FRATI
	COMIT	DOTT. GHIDONI - DOTT. BRUSCIA
	CREDIT	DOTT. LOCONSOLE - DOTT. FOTI
	DESIO	RAG. BARBIERI - AVV. SODDU
	FACTOR IND.	RAG. REALI - DOTT.SSA CIVARDI
	FACTORIT	DOTT. FILIPPI - DOTT. CEREDA
	FIN-ECO	RAG. FACCHETTI - DOTT. PERNIGOTTO
	FINROMA	DOTT. VAZZA - DOTT. ERERA
	GENERAL	RAG. CASAMASSIMA - AVV. MAZZEO
	IFTITALIA	AVV. SCIUME' - DOTT. MUSSO -
		SIG. NANNETTI - DOTT. CALLIGARO
		RAG. TRUFFELLI
	MEDIO	DOTT. TANSINI - DOTT. SACCHI
	MONTE PASCHI	DOTT. STANGHELLINI
	SANPAOLO	SIG. HAIM - DOTT.SSA FERRO MILONE
	SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
	SIFIND	DOTT. FURLOTTI - DOTT. CREMA
		DOTT. BOTTINO
	SPEI	DOTT. LUZZATTO - DOTT. BERSANTI
	SUD	DOTT. GRECO - DOTT. MANUTI
	AVV. G. DE NOVA	

Presidenza e Segreteria:
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 7704217

Sede legale:
Via dalla Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159



COMMISSIONE TECNICO-LEGALE
Sottocommissione contrattualistica

ANALISI DEI CONTRATTI DI FACTORING

Febbraio 1991

*Presidenza e Segreteria:
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 7704217*

*Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI*

Codice Fiscale 97067880159

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	Pag. 4
ANALISI DEI CONTRATTI	Pag. 6
A. TIPO DI CONTRATTO	Pag. 6
B. FORMALIZZAZIONE E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA DATA CERTA	Pag. 8
C. ASPETTI GENERALI	Pag. 9
I. La cessione nei contratti di factoring	Pag. 9
C.1. Esclusiva	
C.2. Globalità	
C.3. Disponibilità dei crediti	
II. Obblighi del fornitore	Pag. 11
C.4. Comunicazione - Informazione - Consenso ad ispezioni	
C.5. Condizioni di vendita	
C.6. Sconti e abbuoni	
C.7. Sconti non autorizzati	
C.8. Restituzione di merci	
III. C.9. Compensazione	Pag. 12
IV. Scioglimento	Pag. 13
C.10. Durata e recesso	
C.11. Risoluzione	

D.	GESTIONE DEI CREDITI	Pag. 16
	D.1. Comunicazione della cessione al debitore	
	D.2. Contabilizzazione dei crediti	
	D.3. Riscossione dei crediti e pagamento al fornitore	
	D.4. Mancata riscossione crediti accettati in cessione con rivalsa	
	D.5. Imputazione dei pagamenti	
	D.6. Spese legali	
E.	GARANZIA	Pag. 20
	E.1. Definizioni	
	E.2. Concessione della garanzia	
	E.3. Revoca	
	E.4. Decadenza	
	E.5. Sospensione	
	E.6. Inefficacia	
	E.7. Esclusione	
	E.8. Pagamento sotto garanzia	
F.	ANTICIPAZIONI	Pag. 25
	F.1. Versamento	
	F.2. Rimborso	
	F.3. Costi	
G.	CONDIZIONI PARTICOLARI	Pag. 27
	OSSERVAZIONI CONCLUSIVE	Pag. 29
	A L L E G A T O : SCHEMI CONTRATTI ESAMINATI	Pag. 34



NOTA INTRODUTTIVA

In considerazione dell' utilizzo di schemi contrattuali differenti da parte delle varie società di factoring, la Commissione Tecnico-Legale Assifact ha ritenuto di affidare ad una Sottocommissione l' incarico di studiare l' argomento.

La Sottocommissione è stata composta dai Signori: Perego, Loni, Frati, Laurito, Bruscia, Guggi, Foti, Ferro Milone, Sacchi, Buffa e si è avvalsa della consulenza del Prof. Giorgio De Nova.

Compito primario del gruppo di studio era il confronto dei diversi testi contrattuali adottati dalle società aderenti ad Assifact al fine di compiere una semplice ricognizione, senza giungere a proporre conclusioni definitive in merito alla stesura di norme contrattuali uniformi.

Sono stati esaminati i contratti disponibili alla data di inizio dei lavori della Sottocommissione (febbraio-marzo 1989) e cioè i moduli prodotti da BAI Factoring, Barclays Factoring, BN Factoring, CBI Factor, Centrofactoring, Comit Factoring, Credit Factoring, Sanpaolo Factoring (già Eurofactoring), Factorit, Finroma, Ifitalia, Mediofactoring, Monte Paschi Factor (già Prime Factor), Spei Factoring, unitamente al contratto Sud Factoring trasmesso nel Settembre 1989.

Si è ritenuto opportuno di non provvedere ad ulteriori inserimenti sia per non ritardare il lavoro, sia per la mancanza di sostanziali novità nei contratti adottati dalle nuove associate, essendo difatti ampiamente rappresentativi i contratti già presi in considerazione.

Allo scopo di agevolare il lavoro di raffronto delle singole clausole, è stato predisposto uno schema riassuntivo degli aspetti essenziali e sostanziali del rapporto di factoring. A tal fine, sono stati individuati i seguenti punti "chiave":

- A. Tipo di contratto
- B. Formalizzazione e modalità di acquisizione della data certa
- C. Aspetti generali (la cessione nei contratti di factoring: esclusiva, globalità, garanzie del Fornitore; gli obblighi del fornitore: condizioni di vendita, sconti e abbuoni, sconti non autorizzati, restituzioni di merci; compensazioni; scioglimento: durata e recesso, risoluzione)
- D. Gestione dei crediti (comunicazione della cessione al creditore, contabilizzazione del credito, riscossione dei crediti e pagamento al fornitore, mancata riscossione dei crediti accettati in cessione con rivalsa, imputazione dei pagamenti, spese legali)

- E. Garanzia (definizione, concessione della garanzia, revoca, decadenza, sospensione, inefficacia, esclusione, pagamento sotto garanzia)
- F. Anticipazioni (versamento, rimborso, costi)
- G. Condizioni particolari (commissioni, interessi di mora)
- H. Osservazioni

Sulla base del suddetto schema, si è provveduto in un primo tempo ad un preliminare esame analitico dei singoli contratti, per poi passare alla analisi in parallelo delle clausole o gruppi di clausole ricorrenti e tipiche, al fine di rintracciare le note uniformi o le eventuali discordanze.

Onde offrire a tutte le Associate un valido strumento di intervento, viene sintetizzato qui di seguito il lavoro di comparazione effettuato dalla Sottocommissione: i verbali delle riunioni della Sottocommissione sono stati rielaborati al fine di chiarire l'ambito/oggetto della voce esaminata e delle diverse soluzioni proposte dalle clausole dei vari contratti; per ogni punto esaminato sono state inoltre riassunte le osservazioni emerse nel corso della discussione.

Le considerazioni più significative sono state infine raccolte nel paragrafo conclusivo, che segnala anche i problemi rimasti senza una chiara soluzione e formula alcuni suggerimenti che la Sottocommissione intende portare all'attenzione delle Associate quale primo contributo ad una progressiva uniformità contrattuale.

La Sottocommissione ha esaminato i contratti alla luce del diritto vigente. Le considerazioni svolte potrebbero essere rimesse in discussione dall'eventuale approvazione del Disegno di Legge sull'"acquisto dei crediti di impresa".

Per maggiore facilità di consultazione si allegano i testi contrattuali esaminati corredati dai relativi schemi di sintesi.

ANALISI DEI CONTRATTI

A. TIPO DI CONTRATTO

DESCRIZIONE

Da un esame comparato dei contratti è emerso che gli stessi possono essere ricondotti a due tipi negoziali: i contratti a contenuto normativo e i contratti a contenuto traslativo. La ragione di tale distinzione va ricercata nel fatto che nel primo caso il trasferimento dei crediti in capo al cessionario è l'effetto di un negozio sorto tra le parti successivamente al contratto iniziale; nel secondo caso, è la conseguenza diretta dell'adesione al contratto ed opera al momento in cui sorge il credito.

La Commissione ha suddiviso i contratti dell'uno o dell'altro tipo principalmente in base alla presenza di "indizi" quali, ad esempio:

- la formula letterale usata in apertura di contratto ("si impegna a cedere" = contratto normativo; "cede" = traslativo);
- la presenza della doppia firma cedente - factor che ricorre solo nei contratti avente carattere normativo.

Su queste basi, è stato possibile classificare i contratti esaminati come segue:

CONTRATTI A CONTENUTO NORMATIVO: BAI Factoring
 BN Factoring
 Centrofactoring
 Credit Factoring
 Comit Factoring
 Factorit
 Finroma
 Ifitalia
 Mediofactoring

CONTRATTI A CONTENUTO TRASLATIVO: Barclays Factoring
 CBI Factor
 Spei Factoring
 Monte Paschi Factor
 Sanpaolo Factoring
 Sud Factoring

Quanto ai contratti Spei Factoring e Sud Factoring, la classificazione è fondata sulla sola presenza del termine "cede" anche se ambedue i contratti prevedono la doppia firma ed hanno struttura normativa.

OSSERVAZIONI

E' stato rilevato, alla stregua dell' esame comparativo svolto, che la diversità dell' impostazione contrattuale viene notevolmente stemperata sul piano pratico operativo.

Dall' analisi effettuata degli schemi adottati per le lettere di inizio rapporto, per le comunicazioni di cessione di crediti futuri, per i moduli di cessione emerge infatti una sostanziale uniformità.

B. FORMALIZZAZIONE E MODALITA' DI ACQUISIZIONE
DELLA DATA CERTA

DESCRIZIONE

Relativamente alla formalizzazione e alle modalità di acquisizione della data certa sui singoli contratti, va innanzitutto rilevato che tale requisito è indispensabile agli effetti dell'opponibilità del contratto di factoring e delle successive cessioni ai terzi tra i quali parte della giurisprudenza fa rientrare anche il Fallimento del cedente.

Molti dei contratti esaminati vengono stipulati a mezzo scambio di corrispondenza commerciale e la data certa si considera ottenuta tramite bollatura postale (ad esempio Sanpaolo Factoring, CBI Factor).

Altri contratti invece (ad esempio Comit, Ifitalia), vengono conclusi mediante sottoscrizione delle parti e conseguono il requisito della certezza della data mediante registrazione del contratto presso l'Ufficio del Registro.

Altri ancora (ad esempio Barclays, Monte Paschi Factor), conclusi mediante scambio di corrispondenza commerciale, conseguono il requisito in questione, oltre che con la bollatura postale, mediante la repertoriatura della lettera firmata dal cedente.

OSSERVAZIONI

Si è osservato che le modalità di acquisizione della data certa a mezzo bollatura postale o registrazione del contratto di factoring sono strettamente collegate con l'impostazione contrattuale. Tutti i contratti a contenuto traslativo sono infatti conclusi a mezzo scambio di corrispondenza commerciale e il requisito della certezza della data viene acquisito mediante bollatura postale o repertoriatura notarile. La ragione di tale modus operandi va ricercata nel fatto che se tali contratti venissero registrati, l'Ufficio del Registro applicherebbe l'imposta proporzionale sull'ammontare dei crediti ceduti, con un conseguente aumento dei costi dell'operazione di factoring che potrebbe disincentivare il ricorso al factoring da parte degli operatori economici.

C. ASPETTI GENERALI

DESCRIZIONE

Il complesso di clausole qui riunite regola i profili generali dell'accordo di factoring.

Al fine di facilitare la loro identificazione si è ritenuto opportuno raggruppare le clausole medesime sotto le tre seguenti rubriche: "Cessione nei contratti di factoring" (C.1. - C.2. - C.3.), "Obblighi del Fornitore" (C.4. - C.5. - C.6. - C.7. - C.8. - C.9.), e "Scioglimento" (C.10. - C.11.).

I. LA CESSIONE NEI CONTRATTI DI FACTORING

C.1. Esclusiva

Clausola che impone l'obbligo al cliente di non porre in essere con terzi ulteriori rapporti di factoring.

Tale clausola è presente in quasi tutti i contratti con eccezione di Credit Factoring e BAI Factoring, tra i contratti normativi, e Monte Paschi Factor tra quelli traslativi.

L'inadempienza del fornitore a tale obbligo è considerata causa di risoluzione del contratto dalla clausola risolutiva espressa ivi prevista.

C.2. Globalità

Clausola che impegna il fornitore ad offrire in cessione al Factor tutti i crediti vantati nei confronti dei debitori accettati dal Factor medesimo.

Tale impegno è presente in tutti i contratti esaminati.

C.3. Garanzie del Fornitore

Sotto tale voce sono raggruppate tutte le clausole relative alle varie garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti.

Tutti i contratti prevedono che il Fornitore si impegni a garantire l'esistenza (la fornitura è stata effettuata, il servizio reso), la cedibilità (il Fornitore è titolare del credito e non ha effettuato alcuna precedente cessione) dei crediti ceduti e l'inopponibilità di eccezioni da parte del debitore (compensazioni, contestazioni).

Tutti i contratti contengono la garanzia della solvenza del debitore da parte del Fornitore, con l' unica eccezione di Ifitalia, il cui contratto presuppone che di norma la cessione sia senza rivalsa.

OSSERVAZIONI

- C.1. Tutti i componenti della Sottocommissione sono concordi nel ritenere ormai generalmente disapplicata la clausola dell' esclusività. Nella normale operatività ci si limita difatti a richiedere al Fornitore di dichiarare l' esistenza di altri rapporti di factoring.
- C.2. In merito alla globalità, si rileva l' estrema differenza di significato che tale clausola assume nel contratto traslativo, piuttosto che in quello normativo.

Poiché il contratto traslativo ha un effetto immediato, la cessione globale ne amplia considerevolmente gli effetti: è dubbio tuttavia che il contratto traslativo consenta il trasferimento dei crediti derivanti da contratti stipulati successivamente.

La Sottocommissione sottolinea l' estrema rilevanza, nel contratto ad effetto traslativo, dell' indicazione dei crediti ceduti ai fini del trasferimento.

Nel particolare, ha sollevato perplessità la formulazione adottata nel contratto Sanpaolo Factoring in forza della quale il Fornitore cede i propri crediti presenti e futuri "derivanti da contratti di fornitura con i debitori ceduti". Con tale dizione si tende ad espandere l' area di intervento del contratto traslativo anche ai contratti di fornitura non ancora venuti ad esistenza e ciò laddove tutti gli altri contratti traslativi si limitano a parlare genericamente di tutti i crediti presenti e futuri.

- C.3. Se nel contratto di fornitura è previsto un divieto di cessione, la cessione non è opponibile al debitore che provi che il Factor conosceva il divieto (art. 1260, 2° comma, C.C.), e la garanzia del Fornitore nei confronti del cessionario sulla cedibilità dei crediti comporta soltanto una responsabilità del primo per il risarcimento dei danni.

II. OBBLIGHI DEL FORNITORE

C.4. Comunicazione - Informazione - Consenso ad ispezioni

Con queste clausole il Fornitore si impegna a comunicare al Factor informazioni sulla solvibilità e correttezza dei debitori ceduti.

Tutti i contratti prevedono tale impegno di comunicazione ed informazione.

I soli contratti normativi (ad esempio BN Factoring, Centrofactoring, Ifitalia, Mediofactoring) prevedono anche l'obbligo del Fornitore di sottoscrivere corrispondenza o altri atti necessari alla riscossione dei crediti. Nessun impegno del genere è invece richiesto dai contratti traslativi.

Con la clausola sulle ispezioni, il Fornitore si impegna a consentire controlli ed ispezioni del Factor sulle proprie scritture contabili.

Tutti i contratti, con la sola eccezione di Monte Paschi Factor, prevedono l'esercizio di tale facoltà da parte del Factor.

C.5. Condizioni di vendita

C.6. Sconti e abbuoni

C.7. Sconti non autorizzati

C.8. Restituzione di merci

Nei contratti esaminati tutti questi punti vengono generalmente trattati in un solo articolo.

Trattasi del divieto, per il Fornitore, di variare, successivamente alla cessione, le condizioni di pagamento dei crediti o di concedere sconti, abbuoni o restituzione di merci.

La clausola è prevista in tutti i contratti.

In molti contratti è inoltre previsto, a favore del Factor, un vincolo o pegno sulle merci eventualmente restituite dal debitore.

OSSERVAZIONI

C.4. Si rileva come la clausola riguardante il consenso alle ispezioni, formulata nel modo più ampio, possa creare problemi in sede



fallimentare, in particolare per quanto riguarda la conoscenza dello stato di insolvenza del Fornitore.

Tale articolo risulta peraltro disapplicato da quasi tutti i Factors: si ritiene pertanto di suggerirne l' eliminazione o, quanto meno, la sua trasformazione nella previsione di un obbligo del cedente a fornire copia anche autentica della documentazione contabile attinente ai crediti ceduti o comunque al rapporto di factoring.

- C.5.6.7.8. Si osserva come la previsione di un pegno sulle merci non sia idonea a costituire la garanzia sulle merci medesime in difetto della consegna al creditore.

III. C.9. COMPENSAZIONE

In materia di compensazione viene in considerazione l' art. 1252 C.C. il quale disciplina la compensazione c.d. volontaria per la quale non ricorrono cioè le condizioni previste per la compensazione legale e giudiziale (omogeneità, fungibilità, esigibilità e liquidità o pronta liquidità delle obbligazioni reciproche).

Tutti i contratti di factoring ad eccezione di CBI Factor e Credit Factoring, contengono una clausola che consente al Factor di compensare l' eventuale credito del cedente nei suoi confronti (rappresentato da una posizione con saldo avere) con debiti dello stesso cedente rinveniente da cessioni effettuate da terzi a favore del Factor o garantiti dal Factor a favore di terzi anche non ancora scaduti o non ancora liquidi.

Il contratto BAI prevede addirittura che il Factor possa utilizzare gli importi eventualmente disponibili a favore del Fornitore per effetto di eccedenza delle somme incassate rispetto ai versamenti anticipati a copertura globale o parziale di eventuali esposizioni debitorie nei confronti della Banca di America e di Italia, Bai Leasing S.p.A. o altre istituzioni finanziarie facenti capo alla Banca d' America e d' Italia o Deutsche Bank Ag.

OSSERVAZIONI

La clausola in esame ha notevole importanza in quanto trova frequente applicazione nella pratica ed ha una sua ragion d'essere nell' ampliamento della portata dell' art. 1252 C.C.

Suscita perplessità solo la formulazione eccessivamente ampia adottata da BAI.

Si rileva infine che la compensazione di cui alla presente clausola non deve essere confusa con la compensazione fra crediti e debiti dello stesso Fornitore che rientra invece nell'ambito delle modalità contabili di gestione dei crediti. La confusione potrebbe nascere dalla formulazione delle clausole in materia di contabilizzazione che in alcuni contratti sembrerebbero ipotizzare una compensazione fra debiti derivanti da versamenti anticipati e crediti ceduti.

IV. SCIoglimento

C.10. Durata e recesso

DESCRIZIONE

Al riguardo vengono in considerazione le clausole contrattuali che disciplinano la durata del rapporto di factoring e la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal contratto concluso.

In particolare i contratti esaminati si possono suddividere in contratti a tempo determinato ed a tempo indeterminato. Nel primo caso (CBI Factor), il contratto ha una durata annuale ed è rinnovabile per un ugual periodo in assenza di disdetta. Nel secondo caso (tutti gli altri), il contratto ha durata indeterminata ed è prevista la facoltà di recedere per entrambe le parti in qualunque momento.

OSSERVAZIONI

Per i contratti traslativi sorge il problema del contrasto fra la loro natura e la costruzione in termini di durata. In linea più generale si osserva inoltre che l'adozione di contratti con durata determinata non presenta alcun tipo di vantaggio concreto.

Anzi, qualora non sia espressamente previsto un termine entro il quale recedere e non vi sia inadempimento di una delle parti (cosa che legittimerebbe la controparte adempiente a richiedere la risoluzione del contratto), potrebbero sorgere delle difficoltà nel caso che una parte intenda recedere dal contratto prima della scadenza per ciò che concerne l'eventuale indennità di preavviso e la prova della giusta causa di recesso.

C.11. Risoluzione

DESCRIZIONE

Le clausole contrattuali che vengono in considerazione sono quelle che fanno riferimento alla risoluzione di diritto la quale opera - come noto - senza che vi sia un intervento del giudice.

In particolare tutti i contratti di factoring esaminati, ad eccezione di quello della BAI, prevedono clausole risolutive espresse (in virtù delle quali - cioè - la risoluzione avviene nel momento in cui la parte insoddisfatta dichiara che intende valersi della clausola stessa). In tali clausole la risoluzione viene prevista sia in caso di inadempimento del cedente sia - meno correttamente - al verificarsi di fatti modificativi della sua situazione patrimoniale (decreti ingiuntivi, procedure concorsuali, protesti, ecc.). Dall' esame comparato dei testi dei contratti adottati dai Factors, è emerso inoltre che non sussiste differenza alcuna tra la clausola risolutiva contenuta nei contratti a tempo determinato e quella prevista dai contratti a tempo indeterminato.

Per quanto concerne gli effetti dello scioglimento - nessun contratto distingue tra recesso e risoluzione - tutti i contratti stabiliscono che le condizioni contrattuali continuano a disciplinare le cessioni già accolte fino al loro incasso e che è dovuto dal cedente il rimborso per le anticipazioni ricevute.

Solo il contratto BAI Factoring prevede infine esplicitamente la retrocessione dei crediti in caso di cessazione del rapporto di factoring.

OSSERVAZIONI

E' stato innanzitutto rilevato che la clausola risolutiva espressa non deve essere ridotta a pura e semplice clausola di stile cioè ad una clausola redatta con generico riferimento alla violazione di una qualsiasi delle obbligazioni contenute nel contratto poiché in tale caso l' inadempimento non risolve, come ha sostenuto la Cassazione (23 maggio 1985 n. 3119), di diritto il contratto. Sarebbe quindi preferibile indicare solo precisi e gravi inadempimenti, evitando di citare fra le cause di risoluzione alcuni motivi tra i quali le modifiche delle condizioni patrimoniali del cedente, che per motivi di opportunità (confessione della conoscenza dello stato di insolvenza) non potranno mai essere in concreto utilizzate.

Si osserva inoltre come la portata della clausola risolutiva espressa sia di fatto ridotta dalla presenza di una possibilità di recesso senza obbligo di preavviso e di motivazione.

Si pone infine il problema se le clausole contrattuali, che prevedono rimangano ferme le cessioni anteriori allo scioglimento del contratto sottoponendole alla disciplina contrattuale (realizzando quindi una sorta di "ultrattività" del contratto disciolto), possano essere valide e conformi alla natura normativa o traslativa del contratto stesso.

D. GESTIONE DEI CREDITI

DESCRIZIONE

In questa voce vengono raccolti temi tra loro eterogenei ma che, sia pur in modo diverso, attengono tutti agli aspetti gestionali, operativi e contabili del rapporto di factoring.

D.1. Comunicazione della cessione al debitore

Tutti i contratti esaminati, con l'eccezione di quello della SPEI Factoring, prevedono un obbligo generale del cedente di portare il debitore a conoscenza dell'avvenuta cessione; nei contratti ad effetto traslativo (CBI Factor, Sanpaolo Factoring, Monte Paschi Factor e Sud Factoring) tale obbligo è riferito esplicitamente alla comunicazione dell'avvio del rapporto di factoring, mentre nei contratti a contenuto normativo l'obbligo è prevalentemente riferito alle singole cessioni, con l'eccezione della BAI Factoring che prevede espressamente sia la comunicazione dell'avvio del rapporto di factoring, sia la notifica delle singole cessioni.

Si segnala l'anomalia della formulazione adottata nel contratto della Comit Factoring laddove definisce l'accettazione della cessione da parte del debitore o la notifica a mezzo ufficiale giudiziario condizioni indispensabili per la validità giuridica della cessione (art. 7).

D.2. Contabilizzazione dei crediti

Sotto questa rubrica sono state raccolte le clausole contrattuali relative agli aspetti strettamente contabili del rapporto di factoring: come e dove vengono registrati i crediti ceduti, come e dove vengono registrati i versamenti anticipati e gli altri movimenti finanziari.

Va peraltro rilevato come solo i contratti di BAI Factoring, Comit Factoring e Credit Factoring contengano delle indicazioni sufficientemente precise in materia; tutti gli altri contratti si limitano a riferimenti estremamente generici alla registrazione in appositi conti delle reciproche partite di dare e avere sorte in dipendenza del rapporto di factoring, prevedendo l'approvazione automatica degli estratti conto decorso un certo periodo.

I contratti CBI Factor, Finroma, inoltre, prevedono la compensazione tra i saldi finanziari attivi e passivi degli eventuali diversi sottoconti intestati al cedente: tale clausola è tuttavia espressa in modo poco chiaro e può suggerire, ai non addetti ai

lavori, l'idea che si tratti di compensazione tra crediti ceduti ed anticipazioni concesse dal Factor, creando quindi confusione in una materia estremamente delicata in caso di fallimento del cedente.

D.3. Riscossione dei crediti e pagamento al Fornitore

Con questa espressione si intende indicare la determinazione del momento in cui il Fornitore ha diritto a ricevere dal Factor il corrispettivo dei crediti ceduti, inteso come controprestazione della cessione. Tale determinazione non è presente nei contratti BAI Factoring, Barclays, BN Factoring, Comit Factoring e Spei Factoring, mentre in tutti gli altri contratti tale momento è fatto coincidere con l'effettivo incasso del credito, nel caso di cessione con rivalsa, o con il termine convenzionale fissato per il pagamento sotto garanzia, nel caso di cessione senza rivalsa.

D.4. Mancata riscossione di crediti accettati in cessione con rivalsa

Quasi tutti i contratti prevedono esplicitamente, in caso di inadempimento di un debitore ceduto con rivalsa, l'obbligo del Fornitore di rimborsare i versamenti anticipati ottenuti dal Factor, nonché la deroga espressa al disposto del II° comma dello art. 1267 C.C. in merito alla preventiva escussione del debitore ceduto. Tale deroga è solo implicita nei contratti Credit Factoring ed Ifitalia.

Una soluzione diversa è stata adottata nei contratti della BAI Factoring e della Factorit che, invece di un obbligo di rimborso da parte del Fornitore, prevedono la facoltà del Factor rispettivamente di retrocedere il credito o di recedere dalla cessione: si rileva che l'eventuale esercizio di tale facoltà mette il Factor nella posizione di dover agire nei confronti di uno solo dei due soggetti (cedente e debitore) potenzialmente coobbligati nei suoi confronti.

D.5. Imputazione dei pagamenti

Con questa espressione abbiamo inteso indicare quella clausola, presente in tutti i contratti esaminati, che attribuisce al Factor la facoltà di imputare i pagamenti ricevuti dal debitore prima alla quota garantita e, solo ad avvenuta estinzione di questa, alla quota non garantita dei crediti ceduti senza rivalsa nei confronti di un determinato debitore.

In proposito si è ritenuto di osservare che il termine "imputazione" è probabilmente improprio in quanto ciò che è determinante per l'imputazione contabile del pagamento ad un determinati

credito è la sola dichiarazione del debitore, mentre il senso della clausola è solo quello di prevedere un meccanismo privilegiato di riduzione del rischio assunto dal Factor. Peraltro, in considerazione del fatto che tale previsione trova concreta applicazione solo in caso di revoca del plafond debitore, si rinvia alle osservazioni formulate nel capitolo relativo alla "Garanzia".

D.6. Spese legali

In questa voce abbiamo inteso rubricare le previsioni, contenute in taluni contratti, in merito all' attribuzione delle spese eventualmente sostenute dai Factors per il recupero forzoso del credito. Mentre taluni contratti (Barclays Factoring e Factorit) ne prevedono espressamente l' addebito al Fornitore, altri (CBI Factor e Sanpaolo Factoring) definiscono l' attività volta al recupero del credito una delle possibili prestazioni del Factor; in tale ultimo caso si ritiene che, salvo che sia espressamente convenuto uno specifico compenso per tale attività (Sanpaolo Factoring), non vi sia luogo per un addebito al cedente. Nella maggior parte dei contratti, comunque, non vi sono specifiche previsioni in merito e la prassi comunemente invalsa nei casi in cui viene fornito questo servizio è quella di richiedere l' autorizzazione del cedente per l' azione legale ed il relativo addebito delle spese nel caso di crediti ceduti con rivalsa: soluzione pratica, ma debole rispetto ad una impostazione volta a sostenere la proprietà dei crediti ceduti in capo al Factor.

OSSERVAZIONI

In considerazione dell' eterogeneità delle clausole riunite in questo capitolo si rinvia alle specifiche osservazioni già formulate a livello dei singoli gruppi di clausole, limitandosi a sottolineare, da un punto di vista generale, la vaghezza con cui sono trattati gli aspetti operativi e contabili nella maggior parte dei contratti esaminati. Tale vaghezza può essere comprensibile, e forse anche inevitabile, in relazione alle numerose varianti e sfaccettature operative che possono presentarsi anche a livello del singolo cliente, ma appare pericolosa quando riguarda le implicazioni contabili del rapporto di factoring, soprattutto in relazione all' importanza che le scritture contabili possono assumere in sede di contenzioso. Sarebbe quindi opportuno poter giungere ad una uniforme e chiara descrizione contrattuale delle registrazioni contabili reciproche tra Factor e Fornitore o, quantomeno, ad una chiara descrizione delle registrazioni operate dal Factor e della loro funzione, con particolare riguardo a tutti quei passaggi che possono richiamare l' istituto della compensazione.

E' altresì opportuno sottolineare - anche se questo eccede i compiti assegnati alla Commissione - la necessità di adottare schemi di documentazione contabile (estratti conto, trial balance o riepiloghi crediti, ecc.) di sicura leggibilità, al fine di evitare contestazioni sia in costanza di rapporto che in sede di contenzioso.

E. GARANZIA

DESCRIZIONE

Il complesso di clausole sulla garanzia regola le operazioni di factoring senza rivalsa nei confronti del Fornitore.

Soltanto BAI Factor prevede un contratto a parte per le operazioni senza rivalsa, mentre tutti gli altri includono le norme relative alla garanzia nelle ordinarie Condizioni Generali.

E.1. Definizione

In alcuni contratti si garantisce "l' insolvenza" (BAI Factoring, CBI Factor, Finroma, Sanpaolo Factoring) in altri "il mancato pagamento" (Barclays Factoring, BN Factor) in altri ancora la "solvibilità" o "solvenza" (Factorit, Spei Factoring). I rimanenti non contengono definizioni espresse.

E.2. Concessione

Tutti i contratti prevedono per le operazioni senza rivalsa la richiesta scritta del cedente e la relativa risposta scritta del Factor.

E.3. Revoca

Tutti i contratti prevedono la possibilità di revoca della garanzia da parte del Factor in qualsiasi momento, e l' effetto di cessazione della rotatività del plafond. Solo in caso di revoca di un plafond, inoltre, viene nella prassi applicata la facoltà, contenuta in tutti i contratti, di "imputazione dei pagamenti" prima alla parte accettata senza rivalsa e poi alla parte con rivalsa del credito (punto D.5.).

E.4. Decadenza

Tutti i contratti prevedono la decadenza della garanzia, con elenco dettagliato delle varie cause.

E.5. Sospensione

Per tutti i contratti le contestazioni commerciali sollevate dai debitori provocano la sospensione della garanzia. Le conseguenze sono però disciplinate in 3 modi diversi:



- sospensione fino alla definizione giudiziale della controversia con possibilità quindi anche di ripristino (Finroma, Credit Factoring, Monte Paschi Factor);
- Decadenza automatica decorso un periodo di tempo determinato (Centrofactoring, BAI Factoring, CBI Factor);
- Decadenza automatica immediata (tutti gli altri).

Da segnalare inoltre che i contratti Barclays e Monte Paschi Factor prevedono come caso di sospensione, oltre alla contestazione, l'ammissione del debitore alle procedure di Amministrazione Controllata e Amministrazione Straordinaria, per l'intera durata delle stesse.

E.6. Inefficacia

E.7. Esclusione

Tutti i contratti prevedono l'esclusione dalla garanzia di sconti, arrotondamenti e deduzioni di prezzo effettuate dal debitore all'atto del pagamento o d'accordo con il solo cedente. Sono parimenti esclusi i mancati pagamenti derivanti da cause di forza maggiore.

E.8. Pagamento sotto garanzia

Il pagamento sotto garanzia avviene ad un certo termine dalle scadenze dei crediti garantiti, e precisamente:

- 150 gg per CBI Factor, Factorit, Mediofactoring;
- 180 gg per Centrofactoring, Sanpaolo Factoring, Sud Factoring;
- 210 gg per BAI Factoring, Barclays Factoring, BN Factoring, Comit Factoring, Credit Factoring, Finroma, Ifitalia, Monte Paschi Factor;
- 360 gg per Spei Factoring.

A tale termine va aggiunto l'eventuale periodo medio di ritardo desunto da precedenti pagamenti di quel debitore (eccetto che per CBI Factor, Credit Factoring, Factorit, Finroma, Sud Factoring).

OSSERVAZIONI

Il complesso di clausole sulla garanzia contenuto nei contratti appare generalmente come un gruppo di norme sufficientemente ampio, ma non abbastanza sistematico e chiaro. In sede di nuova stesura delle clausole contrattuali sulla garanzia si propone di attenersi ai seguenti criteri:



1. Sostituzione della distinzione unanimemente utilizzata fra pro-solvendo e pro-soluto con quella terminologicamente più corretta fra cessioni con rivalsa e cessioni senza rivalsa, per evitare confusioni con il dettato dell' art. 1267 c.c.
2. Inclusione delle clausole relative alla garanzia nelle "condizioni generali", evitando di creare un contratto a parte.

L'adozione di un contratto separato per le operazioni senza rivalsa, pur presentando indubbi vantaggi in termini di chiarezza, può comportare significativi pericoli per la qualificazione giuridica del contratto di factoring. Si ritiene infatti che un contratto "misto" più facilmente possa essere qualificato come un contratto di vendita di crediti, mentre un contratto con rivalsa separato da ogni riferimento alle operazioni senza rivalsa, possa essere inteso come mandato.

Data la maggiore frequenza delle operazioni con rivalsa, il factoring potrebbe di conseguenza essere facilmente identificato con il mandato e, comunque si potrebbe aprire la strada ad una qualificazione diversa del contratto a seconda che si tratti di factoring con rivalsa e senza rivalsa (come ad esempio accade in Germania Federale).

3. Raggruppamento nell' ambito del contratto, di un complesso organico di clausole sulla garanzia così ordinato:

- a. Definizione

La garanzia copre il rischio del mancato pagamento da parte del debitore, fatte salve le cause di sospensione e di decadenza contrattualmente previste. Tale definizione appare la più consona alla sostanza della garanzia offerta dal Factor; infatti il termine "insolvenza" è troppo tecnico, potendo essere inteso nel senso di cui alla legge fallimentare, mentre i termini solvenza e mancato pagamento sono idonei ma vanno completati con il rinvio alle cause di sospensione e di decadenza.

- b. Concessione

La proposta di cessione di crediti senza rivalsa da parte del Fornitore e la relativa assunzione del rischio da parte del Factor (per la singola operazione o fino ad un limite di credito predeterminato) devono risultare ad atto scritto. E' opportuno utilizzare il termine "assunzione del rischio" invece di "approvazione" per evitare ambiguità.



c. Sospensione

Cause di sospensione della garanzia:

- contestazione da parte del debitore di tutte o parte delle merci e/o servizi forniti
- eccezione di compensazione sollevata dal debitore nei confronti del Fornitore.

d. Inefficacia/Esclusione

Sono esclusi dalla garanzia:

- gli sconti, arrotondamenti e riduzioni di prezzo effettuati dal debitore all'atto del pagamento o d'accordo con il solo cedente;
- i mancati pagamenti dovuti a cause di forza maggiore.

e. Decadenza

Cause di decadenza della garanzia:

- mancata risoluzione della causa di sospensione entro un periodo di tempo determinato;
- mancata cessione di tutti i crediti verso il debitore garantito;
- modifica unilaterale delle condizioni contrattuali di fornitura;
- altre violazioni contrattuali di una certa gravità da parte del cedente.

In linea di massima la decadenza conseguente alla sospensione della garanzia per contestazioni di carattere commerciale dovrebbe incidere sul solo credito cui la contestazione si riferisce.

Viceversa le violazioni contrattuali, a seconda della maggiore o minore gravità, potrebbero essere sanzionate anche con la decadenza dall'intero plafond o addirittura da tutti i plafonds concessi ad un certo Fornitore.

f. Revoca

La garanzia concessa dal Factor è valida fino a revoca. La revoca produce i seguenti effetti:

- esclusione di tutti i crediti relativi a spedizioni o consegne effettuate successivamente alla revoca;
- cessazione della rotatività del plafond
- possibilità di limitazione della quota di rischio a carico del Factor, in caso di crediti acquistati parte con rivalsa e parte senza rivalsa, considerando tutti i pagamenti ricevuti successivamente alla revoca come effettuati a copertura della parte di crediti senza rivalsa, fino a totale estinzione della stessa, indipendentemente dall'imputazione dichiarata dal debitore.

F. ANTICIPAZIONI

DESCRIZIONE

Tutti i vari contratti di factoring esaminati prevedono che, di norma, l'importo relativo ai crediti ceduti venga messo a disposizione del cedente alla data di incasso degli stessi, ma prevedono, comunque, per il cedente la facoltà di richiedere al Factor, che a propria discrezione può concederli, "versamenti anticipati" o genericamente "anticipazioni" sull'importo dei crediti prima dell'incasso dei crediti ceduti.

F.1. Versamento

I contratti a contenuto traslativo (CBI Factor, Barclays Factoring, Monte Paschi Factor, Sanpaolo Factoring, Sud Factoring) configurano il "versamento anticipato" discrezionale come parte del "prezzo" o del "corrispettivo" delle cessioni dei crediti.

Nei contratti a contenuto normativo, invece, la formulazione è di solito più generica ("versamenti anticipati a valere sui crediti ceduti") e manca una specifica individuazione della controprestazione del Factor.

Si differenziano da questa impostazione i contratti di Credit Factoring e Centrofactoring che, benché siano di tipo normativo, definiscono il "corrispettivo" come pari al valore nominale dei crediti ceduti.

F.2. Rimborso

La maggior parte dei contratti prevede per il cedente l'obbligo di rimborsare quanto ricevuto a titolo di versamento anticipato in caso di contestazioni sui crediti ceduti.

Tale obbligo è previsto anche in varie altre ipotesi, descritte più o meno dettagliatamente a seconda del singolo contratto, con una maggiore o minore discrezionalità del Factor nel richiedere la restituzione.

F.3. Costi

I contratti presi in esame prevedono, con definizioni diverse, fra i costi una commissione sui crediti ceduti e il tasso di interesse

OSSERVAZIONI

Dall' esame dei vari testi contrattuali (in particolare dei contratti normativi) è stato rilevato che le clausole riguardanti le "anticipazioni" o i "versamenti anticipati" sono piuttosto generiche senza la chiara indicazione di quale sia una controprestazione del Factor. Ciò potrebbe far sorgere dubbi sulla causa della cessione (se vendita, garanzia di un finanziamento oppure mandato). Si tratta indubbiamente di un punto in cui la scelta dei termini (prezzo corrispettivo, anticipazione) può avere conseguenze di notevole portata sulla qualificazione giuridica del contratto.

E' altrettanto importante sempre nella stessa ottica la chiara individuazione della controprestazione del Factor (pagamento del prezzo o del corrispettivo).

Per quanto riguarda le clausole contrattuali afferenti la facoltà per il Factor di richiedere il rimborso di quanto erogato, si osserva che anche in questi casi, come in diversi altri esaminati in precedenza, le differenze a livello contrattuale sono molto maggiori di quelle che si riscontrano a livello di prassi operativa; infatti spesso alle clausole più dettagliate e cautelative non corrispondono applicazioni concrete.

Anche in tema di "costi" si rileva l' importanza di adottare una terminologia coerente con la qualificazione del contratto.

E' da segnalare peraltro che se è logico che il pagamento anticipato di un prezzo comporta l' applicazione di un tasso di interesse, è invece molto più difficile giustificare l' addebito della commissione di factoring (che dovrebbe essere il costo di un servizio) su crediti che legalmente sono di proprietà del Factor.

Concludendo, è bene ribadire che nella regolamentazione di questa parte del rapporto di factoring le terminologie in uso assumono, più che in ogni altra, rilevanza determinante.

G. CONDIZIONI PARTICOLARI

DESCRIZIONE

Le c.d. "Condizioni Particolari" e cioè quelle condizioni dirette a definire nei dettagli i singoli rapporti di factoring, ancorché richiamate (in modo più o meno esplicito) nei "contratti base", sono contenute in una lettera integrativa che le varie società si fanno indirizzare dai clienti, contestualmente alla sottoscrizione dei contratti.

La loro finalità è quella di chiarire alcune pattuizioni contenute nelle "condizioni generali" nonché di regolare i rapporti fra cliente e Factor in fatto di compensi, commissioni, tassi, spese e oneri vari.

In linea generale il loro contenuto appare pressoché identico nelle varie formulazioni. Ad un più attento esame sono state tuttavia rilevate piccole differenze, che non alterano però il quadro generale e le finalità sopra delincate.

In alcuni casi, ad esempio, la lettera integrativa appare molto dettagliata ed articolata (Centrofactoring, Comit, Credit, Mediofactoring e Monte Paschi Factor). In altri casi invece la lettera si limita ad indicare il tasso e le commissioni generalmente applicati al rapporto (BAI Factoring, Barclays Factoring, CBI Factor, Ifitalia, Spei Factoring).

In due casi (Credit Factoring e Sanpaolo Factoring) infine viene segnalata anche l' entità del fido accordato al Cliente.

OSSERVAZIONI

La Sottocommissione si è soffermata su questi due ultimi casi, rilevando che una tale prassi, da considerarsi normale nell' attività bancaria, appare del tutto estranea alla logica del rapporto di factoring nel quale, come è noto, le anticipazioni sono considerate meramente facoltative.

La Sottocommissione suggerisce quindi alle Associate di fissare solo ai "fini interni" l' entità dell' affidamento e ciò anche per non creare pericolose aspettative e conseguenti pretese nella clientela.

Corretta e necessaria è apparsa invece la comunicazione al cliente dei limiti di affidamento del debitore ceduto nei casi di cessione senza rivalsa.

In tali casi sarebbe in teoria utile anche la comunicazione del termine di scadenza della garanzia, così da mettere il Factor in una posizione di maggior cautela nei casi di mutamento della situazione economica del ceduto.

La comunicazione di una scadenza comporterebbe inevitabilmente il problema della gestione dei rinnovi (con o senza variazioni del plafond), gestione per la quale è agevole prevedere che non sempre e non tutte le società di factoring siano adeguatamente organizzate.

Naturalmente in tutti i casi in cui venga indicato un termine di scadenza, sarà bene precisare che la garanzia è comunque soggetta a revoca al verificarsi delle ipotesi previste nelle condizioni generali.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

A conclusione dell' ampia analisi fin qui svolta sul contenuto dei testi contrattuali standard adottati da un campione largamente rappresentativo di società di factoring aderenti all' Associazione, esponiamo sinteticamente una serie di osservazioni e considerazioni - svolte nel corso del lavoro e solo in parte depositate nell' esposizione analitica che precede - suggerite dall' esame dei diversi testi contrattuali o emerse nel corso della discussione. Sottolineeremo quindi i problemi che sono emersi dal lavoro di analisi e che la discussione ha lasciato aperti, terminando con una serie di suggerimenti - di carattere prevalentemente pratico - che la Commissione ritiene essere un primo passo sulla strada di una progressiva uniformità contrattuale.

1. OSSERVAZIONI

La prima osservazione che dobbiamo formulare e che, nonostante sia stata rilevata l' esistenza di due diversi tipi di contratto - normativo e traslativo - tale differenza ha carattere marginale e non trova riscontro né nel contenuto complessivo delle clausole contrattuali (che, come si evince anche dalla lettura dell' analisi comparativa fin qui svolta, sono sostanzialmente uniformi), né nella concreta operatività delle diverse società, né nella modulistica operativa adottata da ciascuna di esse (che appare anzi estremamente uniforme), né nell' impostazione delle scritture contabili e dei bilanci, che appaiono invece del tutto indipendenti dal substrato contrattuale adottato. Anche le diverse conseguenze che possono discendere dall' adozione dell' uno o dell' altro tipo di contratto in caso di fallimento del cedente - e per le quali si rinvia al lavoro su "Factoring e fallimento del cedente", a cura della Commissione sulle Procedure Concorsuali - non devono essere sopravvalutate. Esse si riducono ad una diversa determinazione temporale della cessione di credito, che nel caso dei contratti ad effetto traslativo risale al momento in cui esso sorge, mentre in quelli normativi coincide con la data del singolo atto di cessione; differenza temporale nell' ordine dei giorni o delle settimane, quindi. La differenza risulta ulteriormente ridotta dalla circostanza che sussiste comunque la possibilità di operare con cessioni di crediti futuri anche nel quadro di contratti normativi, conseguendo il medesimo effetto di anticipazione temporale dell' efficacia della cessione.

Un'ulteriore osservazione che emerge dalla lettura dei testi contrattuali esaminati è che si tratta di schemi solitamente privi di una struttura ben definita, spesso poco chiari dal punto di

vista terminologico (si veda per esempio, quanto detto in merito alle clausole che regolano la garanzia del Factor sulla solvenza del debitore) ed il più delle volte poco precisi nella descrizione delle obbligazioni reciproche. Si tratta di difetti la cui principale conseguenza è di render problematica l'utilizzabilità del contratto in sede di giudizio, per le controversie interpretative che possono derivarne.

Si è infine rilevata la presenza, nella maggior parte dei testi contrattuali esaminati, di clausole ormai generalmente disapplicate (quella di esclusiva), di clausole superflue (il vincolo pignoratizio sulle merci restituite dal debitore), di importanza secondaria (la clausola risolutiva espressa in presenza di una facoltà di recesso incondizionato per ambedue le parti), di clausole la cui formulazione si presta ad interpretazioni pericolose in sede fallimentare (quella sulle ispezioni contabili, quella sulla compensazione tra i saldi di più sottoconti).

2. PROBLEMI

I problemi che l'esame comparato dei contratti e la successiva discussione hanno lasciato aperti, sono essenzialmente due: c'è un problema generale e di fondo, legato alla qualificazione del contratto di factoring, ed un problema specifico, caratteristico dei contratti di tipo traslativo, relativo alla costruzione del contratto in termini di durata ed alla determinabilità dei crediti ceduti.

Per quel che riguarda la qualificazione del contratto di factoring - cioè se la cessione di credito che ne sta alla base sia configurabile come vendita, se debba invece ritenersi un mandato camuffato da cessione, se debba inquadrarsi come garanzia a fronte di un finanziamento o se debba considerarsi unicamente un negozio strumentale alla realizzazione di un insieme complesso di finalità - nessun ausilio viene dall'esame dei testi contrattuali che sono, a questo proposito, estremamente vaghi, tanto che spesso si fatica a comprendere quale sia la controprestazione dovuta dal Factor per la cessione di credito operata a suo favore dal Fornitore. Il problema resta aperto anche quando venga esaminato sulla base dell'operatività delle società di factoring: a seconda che il rapporto con il Fornitore-cedente assuma prevalentemente finalità di smobilizzo, garanzia o gestione, la cessione viene ad essere interpretata come garanzia di un finanziamento, strumento sussidiario ad un contratto di natura essenzialmente assicurativa o strumento sostitutivo del mandato. Anche nel factoring senza rivalsa (pro soluto), che dovrebbe essere la fattispecie in cui più facilmente la cessione di credito si presenta come compravendita di crediti, la realtà operativa è ben lontana anche dalla cessione senza rivalsa disciplinata dal codice civile in

quanto il Factor non compra crediti di cui è garantita solo l' esistenza, ma fornisce una prestazione assicurativa complessa, caratterizzata dalla valutazione della solvibilità del debitore, dalla fissazione di una serie di limitazioni al proprio rischio, di carattere sia quantitativo (plafond) sia qualitativo (requisiti di approvabilità dei crediti) nonché dalla costituzione di una serie di obblighi e responsabilità a carico del Fornitore-cedente che eccedono largamente l' ambito della singola cessione.

Per quanto riguarda i problemi specifici collegati con l' adozione di contratti di tipo traslativo, peraltro in gran parte già esposti nel corso dell' esposizione precedente (punti C.2 e C.10), occorre rilevare che essi sono da ricondursi alla natura immediatamente traslativa del contratto, che implica quindi - nel quadro della normativa attuale - un'altrettanto immediata determinabilità dei crediti ceduti (l' indicazione dei debitori e dei crediti, ancorché futuri, deve essere contestuale alla sottoscrizione del contratto) e rende alquanto problematica la costruzione del contratto di factoring in termini di durata, in quanto il contratto produce immediatamente i suoi effetti. Questi problemi sono comunque inerenti al quadro normativo e potrebbero almeno in parte risolversi o con l' introduzione dell' istituto della cessione di crediti "in massa", prevista dal disegno di legge in materia di cessione dei crediti di impresa.

3. SUGGERIMENTI

In questa sede intendiamo inoltre fornire due tipi di indicazioni, che possano servire da guida per un futuro lavoro di omologazione dei contenuti dei contratti di factoring, anche a partire da una revisione di quelli esistenti, autonomamente condotta da ciascuna società:

- indicazioni generali di carattere metodologico;
- specifici suggerimenti che costituiscono una semplice sistematizzazione di quanto già rilevato nel corso della precedente esposizione analitica.

Le indicazioni di carattere generale possono ricondursi a tre temi principali:

- a. struttura del contratto: va razionalizzata, riordinando le clausole sulla base di una sequenza che abbia una sua evidenza logica (Ad esempio: oggetto del contratto, disciplina della cessione, obbligazioni del Fornitore, obbligazioni del Factor, modalità di contabilizzazione, durata, recesso, risoluzione).

- b. terminologia: sarebbe opportuno adottare una terminologia più chiara ed uniforme, soprattutto nelle clausole relative alla garanzia, sostituendo la distinzione "pro-soluto e pro-solvendo" con quella "cessioni senza rivalsa/con rivalsa" sostituendo il termine approvazione (riferito al plafond) con altro termine (quale "assunzione della garanzia del rischio del mancato pagamento") ed il termine "approvati" (riferito ai crediti) con altro termine (quale "garantiti").
- c. Contabilità: occorre esporre in maniera chiara e leggibile la impostazione contabile del rapporto di factoring, natura e funzione dei conti di finanziamento e dei partitari debitori; sarebbe inoltre opportuno predisporre delle istruzioni uniformi fra le società di factoring per le scritture contabili che il cedente deve effettuare in relazione al rapporto di factoring.

Per quel che riguarda i suggerimenti specifici, riteniamo si possano fornire le seguenti indicazioni:

- ripulire i testi contrattuali dalle clausole ormai disapplicate (per esempio l' esclusiva) o inapplicabili (pegno sulle merci);
- ridurre la portata della clausola relativa alle ispezioni contabili a quanto effettivamente necessario per la normale operatività, trasformandola in un obbligo del Fornitore di fornire copie ed estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di factoring;
- qualora si intenda mantenere in essere una clausola risolutiva espressa pur in presenza di una facoltà di recesso senza obbligo di preavviso e di motivazione, evitare di ridurla a semplice clausola di stile, vanificandone la portata, e quindi indicare poche e precise fattispecie di inadempimento; evitare, comunque di indicare come fattispecie lo stato di insolvenza del Fornitore che non costituisce, evidentemente, inadempimento ed in ogni caso non si presta ad utilizzo alcuno, dato il conseguente rischio di revocatoria in caso di fallimento;
- uniformare le clausole che regolano la garanzia della solvenza del debitore da parte del Factor, sulla base dello schema predisposto al precedente punto E. dello schema di riesposizione evitando, comunque l' uso di contratti diversi per operazioni con o senza rivalsa al fine di evitare indesiderate ripercussioni sul problema della qualificazione giuridica del contratto;

- prescindendo dalla soluzione del problema fondamentale della qualificazione del contratto di factoring indicare, almeno in via di principio, che a fronte delle cessioni di credito il Factor corrisponderà al cedente, all'atto dell'incasso o del pagamento sotto garanzia, un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti o del minore importo effettivamente pagato o dovuto dal debitore;
- evitare la formale comunicazione al Fornitore dell'entità del fido accordatogli, che rischia di attribuire valore contrattuale ad un elemento sostanzialmente estraneo alla logica del contratto di factoring.

Riteniamo che l'insieme del lavoro svolto e qui esposto possa già di per sé consentire un'opera di progressiva riconduzione ad uniformità dei contenuti contrattuali, anche a prescindere da un'eventuale iniziativa volta ad elaborare uno o più schemi contrattuali unitari, la cui opportunità si rimette alla valutazione del Consiglio Direttivo dell'Assifact.

Sarebbe senz'altro utile e più facilmente perseguibile una ulteriore uniformazione della modulistica operativa e contabile, che riteniamo opportuno suggerire.

ALLEGATO

SCHEVA CONTRATTO : BAI FACTORING

- A. TIPO DI CONTRATTO** : Normativo
- B. FORMALIZZAZIONE E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA DATA CERTA** : Scambio di corrispondenza commerciale e bollo postale raccomandata R.R.
- C. ASPETTI GENERALI**
- I. La cessione nei contratti di factoring**
- C.1. Esclusiva : Art. 1, 2° c. (obbligo di segnalazione di altri rapporti)
- C.2. Globalità : Art. 1, 4° c. (solo per debitori concordati)
- C.3. Disponibilità dei crediti : Art. 4, 1° e 2° c.
- II. Obblighi del fornitore**
- C.4. Comunicazione - Informazione - Consenso ad ispezioni : Art. 4, 8° e 9° c.
- C.5. Condizioni di vendita : Art. 4, 3° c.
- C.6. Sconti e abbuoni : Art. 4, 4° c.
- C.7. Sconti non autorizzati : Non previsti/ Art. 2, 2° c. punto 4 pro soluto
- C.8. Restituzione di merci : Art. 4, 4° c.
- III. C.9. Compensazione** : Art. 2, 6° c. (anche per esposizioni banche o soc. gruppo BAI)

IV. Scioglimento		
C.10. Durata e recesso	:	Indeterminata - Art. 6
C.11. Risoluzione	:	Art. 6 (Manca clausola risolutiva espressa)
D. GESTIONE DEI CREDITI		
D.1. Comunicazione della cessione al debitore	:	
D.2. Contabilizzazione dei crediti	:	Art. 2, 3° - 4° - 5° - 7° c.
D.3. Riscossione dei crediti e pagamento al fornitore	:	Art. 2, 1° c.
D.4. Mancata riscossione crediti accettati in cessione con rivalsa	:	Art. 2, 2° c.
D.5. Imputazione dei pagamenti	:	Non prevista /Art. 2.5 pro-soluto
D.6. Spese legali	:	Non previste
E. GARANZIA	:	Regolata da condizioni integrative a parte
E.1. Definizioni	:	Art. 1
E.2. Concessione della garanzia	:	Art. 2
E.3. Revoca	:	Art. 3
E.4. Decadenza	:	Art. 4, 4° c. - Art. 5
E.5. Sospensione (contestazioni del debitore)	:	Art. 4
E.6. Inefficacia	:	Non prevista
E.7. Esclusione	:	Art. 4, 2° c., punto 4
E.8. Pagamento sotto garanzia	:	Art. 6
F. ANTICIPAZIONI		
F.1. Versamento	:	Art. 3, 1° c.
F.2. Rimborso	:	Art. 3, 2° e 3° c.
F.3. Costi	:	Art. 5 - Art. 7 pro-soluto

G. CONDIZIONI PARTICOLARI

- : 1. Sono espressamente pattuiti i seguenti costi e spese - commissione di factoring
- commissione di garanzia
- tasso
- spese istruttoria
- spese di handling

2. Interessi di mora: Art. 6, 2° c.

H. OSSERVAZIONI

- : Pro soluto regolato da apposito contratto integrativo.
Compensazione volontaria anche con esposizione di Banche o altra società del gruppo BAI.

Spettabile
BAI FACTORING S.p.A.
VIA DI TOCQUEVILLE, 11
20154 MILANO

Data

Con riferimento alle intese intercorse, Vi comunichiamo che è intenzione della nostra Società, per il seguito denominata: "FORNITORE", stipulare con la Vostra Società, per il seguito denominata: "FACTOR", un contratto di factoring.

Il rapporto tra le nostre rispettive Società sarà regolato dalle seguenti "CONDIZIONI GENERALI DI FACTORING":

1. CESSIONE DEI CREDITI

- 1.1. Per l'esecuzione del rapporto di factoring, il FORNITORE cederà al FACTOR, che potrà accettare o meno a suo insindacabile giudizio, i crediti da esso vantati nei confronti di debitori residenti od aventi sede in Italia, in dipendenza di forniture di beni e/o prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio della propria impresa.
- 1.2. Il FORNITORE dichiara di aver segnalato al FACTOR l'esistenza, alla data di sottoscrizione delle presenti condizioni generali, di eventuali rapporti di factoring posti in essere con altre società di factoring e di aver comunicato al FACTOR i nominativi dei debitori ceduti a tali società. Il FORNITORE dovrà fornire al FACTOR ogni informazione e documentazione richiesta, necessaria per consentire al FACTOR stesso una completa ed adeguata valutazione della solvibilità e dell'affidabilità di ciascun debitore.
- 1.3. Il FACTOR si riserva di esprimere, a suo insindacabile giudizio, il proprio gradimento nei riguardi di ogni singolo debitore. Il FACTOR, nella sua assoluta discrezionalità, potrà successivamente revocare in qualsiasi momento il proprio gradimento, ferma restando in ogni caso l'avvenuta cessione dei crediti già registrati dal FACTOR nell'apposito "conto cessioni" di cui al successivo § 2.3.
- 1.4. Il FORNITORE dovrà immediatamente comunicare a mezzo di lettera raccomandata, ai debitori riguardo ai quali il FACTOR abbia espresso il proprio gradimento, che tutti i crediti presenti e futuri vantati dal FORNITORE nei loro confronti dovranno intendersi ceduti al FACTOR e che tutti i relativi pagamenti dovranno pertanto essere effettuati esclusivamente a favore del FACTOR stesso, con piena efficacia liberatoria. Con effetto da tale comunicazione, il FORNITORE non potrà più compiere alcun atto di disposizione dei crediti ceduti, né conferire a terzi alcun mandato all'incasso di detti crediti. Il FORNITORE dovrà altresì adoperarsi perché la comunicazione di cui sopra sia confermata per accettazione dai debitori ceduti, mediante invio al FACTOR di apposita lettera.
- 1.5. Il FORNITORE, entro e non oltre 45 giorni dalla data d'emissione delle relative fatture, dovrà notificare di volta in volta al debitore ceduto ed al FACTOR, mediante apposite lettere raccomandate, la cessione a favore del FACTOR di ogni singolo credito, con specifica indicazione degli estremi di ciascuna fattura. Il FORNITORE dovrà altresì adoperarsi affinché la cessione di ogni singolo credito venga confermata per accettazione dal debitore ceduto, mediante invio al FACTOR di apposita lettera.
- 1.6. Il FORNITORE fornirà al FACTOR tutti i documenti probatori ed accessori del credito, ivi compresi eventuali effetti cambiali o altri titoli, nonché i documenti relativi a privilegi, pegni o garanzie di qualsiasi tipo. Qualora le modalità di pagamento prevedessero l'emissione di ricevute bancarie, il FORNITORE autorizza il FACTOR ad emetterle ed a negoziarle per l'incasso. Il FORNITORE dovrà inoltre indicare esplicitamente su tutti gli originali e le copie delle fatture relative ai crediti ceduti che il pagamento dovrà essere effettuato in via esclusiva a favore del FACTOR, nella sua qualità di cessionario. Il FORNITORE si impegna infine a compiere quant'altro sarà necessario, e comunque tutto ciò che gli sarà richiesto dal FACTOR, per rendere efficace la cessione nei confronti del debitore e dei terzi e per facilitare l'incasso dei relativi crediti da parte del FACTOR.
- 1.7. La cessione dei crediti a favore del FACTOR si intende fatta "pro solvendo", ossia con il diritto di rivalsa da parte del FACTOR nei confronti del FORNITORE, il quale risponderà pertanto della solvibilità del debitore.

2. GESTIONE DEI CREDITI CEDUTI E CONTI PERIODICI

- 2.1. Il FACTOR svolgerà nell'interesse del FORNITORE un servizio di gestione dei crediti ceduti, curandone l'amministrazione e l'incasso.
- 2.2. Nel caso in cui il debitore non effettui il pagamento del credito alla scadenza, sarà cura del FACTOR attuare le usuali procedure di sollecito. Esaurite tali procedure, o qualora anche prima risulti che il debitore non intenda ovvero non sia in grado di effettuare il pagamento alla scadenza, il FACTOR si riserva la facoltà di retrocedere al FORNITORE i crediti che non fossero stati ancora incassati, entro 120 giorni dalla rispettiva scadenza. Il FORNITORE accetta fin d'ora la retrocessione di tali crediti, fermo restando il proprio obbligo di corrispondere al FACTOR le commissioni di factoring dovute sull'ammontare di tali crediti e di rimborsare al FACTOR ogni spesa sostenuta in relazione alla cessione ed alla gestione dei crediti stessi.
- 2.3. Il dettaglio dei crediti ceduti, con l'indicazione delle relative fatture, nonché i relativi incassi e le movimentazioni contabili che comportino variazioni nell'ammontare degli stessi, saranno registrati a cura del FACTOR in un apposito "conto cessioni" a nome del FORNITORE ed annotati nelle specifiche schede intestate ai singoli debitori. L'aggiornamento di tali dati sarà comunicato periodicamente al FORNITORE, attraverso l'invio di appositi tabulati.

- 2.4. Il FACTOR provvederà inoltre ad effettuare su uno speciale "conto cedente" intestato al FORNITORE le seguenti registrazioni:
- 2.4.1. in conto dare:
- versamenti a favore del FORNITORE ai sensi del successivo § 2.5
 - versamenti anticipati a favore del FORNITORE ai sensi del successivo § 3.1
 - interessi passivi sui versamenti anticipati
 - commissioni di factoring
 - spese e quant'altro spettante al FACTOR ai sensi delle presenti condizioni generali
- 2.4.2. in conto avere:
- importi incassati a fronte di crediti ceduti
- sarà cura del FACTOR effettuare la chiusura periodica del predetto conto e trasmettere il relativo estratto al FORNITORE.
- 2.5. Qualora dall'ultimo estratto del "conto cedente" intestato al FORNITORE dovesse risultare un saldo attivo a favore di quest'ultimo, il FORNITORE potrà chiedere al FACTOR il versamento di una somma di importo non superiore a quello di tale saldo, salvo quanto disposto al successivo § 2.6. Nessun interesse sarà comunque corrisposto al FORNITORE sul saldo attivo eventualmente risultante a suo credito sul "conto cedente".
- 2.6. Il FACTOR potrà utilizzare gli importi eventualmente disponibili a favore del FORNITORE per effetto di eccedenze delle somme incassate rispetto ai versamenti anticipati, al fine di estinguere in tutto od in parte, mediante compensazione ai sensi degli artt. 1243 - 1252 cod. civ., i crediti, anche se non scaduti, nei confronti del FORNITORE, ceduti al FACTOR nell'ambito di rapporti di factoring intercorrenti tra il FACTOR stesso ed altri fornitori, nonché utilizzare i predetti importi disponibili anche a copertura, totale o parziale di eventuali esposizioni debitorie nei confronti della Banca d'America e d'Italia S.p.A., Bai Leasing S.p.A. o altre istituzioni finanziarie facente capo alla Banca d'America e d'Italia o Deutsche Bank Ag.
- 2.7. Gli estratti conto e tutti i prospetti contabili inviati dal FACTOR al FORNITORE si intenderanno approvati da quest'ultimo, senza possibilità di sollevare alcuna obiezione, qualora il FORNITORE non abbia notificato al FACTOR eventuali contestazioni per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla data di spedizione dei documenti stessi.

3. VERSAMENTI ANTICIPATI A VALERE SUI CREDITI CEDUTI

- 3.1. A richiesta del FORNITORE ed in funzione dell'ammontare complessivo dei crediti ceduti al FACTOR dal FORNITORE stesso, il FACTOR potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre versamenti anticipati rispetto alla scadenza dei crediti, a valere sui crediti medesimi, nella misura che il FACTOR riterrà più opportuna.
- 3.2. Il FORNITORE si impegna a rimborsare immediatamente al FACTOR in qualsiasi momento i versamenti anticipati percepiti sui crediti ceduti, nonché i relativi interessi, commissioni, competenze, spese e quant'altro dovuto su semplice richiesta del FACTOR stesso, ed in particolare qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
- 3.2.1. il debitore non abbia effettuato il pagamento entro e non oltre 60 gg dalla scadenza del credito o lo abbia effettuato solo in parte;
- 3.2.2. il FACTOR, anche prima della scadenza del credito, venga a conoscenza che il debitore contesti l'esistenza del credito o che comunque non intenda o non sia in grado di effettuare il pagamento alla scadenza;
- 3.2.3. il credito si sia estinto ovvero il relativo ammontare si sia ridotto per effetto di storni, restituzioni di merci, riduzioni, abbuoni, sconti, arrotondamenti e simili;
- 3.2.4. il pagamento, già effettuato dal debitore, debba essere restituito, anche successivamente alla cessazione del rapporto di factoring, a seguito di azione revocatoria o per effetto della dichiarazione di nullità o dell'annullamento o della risoluzione del contratto di fornitura di beni o di prestazione di servizi;
- 3.2.5. il rapporto di factoring sia cessato per recesso di una delle parti ai sensi del successivo § 6.1.
- 3.3. In mancanza di rimborso immediato da parte del FORNITORE, il FACTOR si riserva la facoltà di intraprendere tutte le iniziative che riterrà opportune per la tutela dei propri interessi, quali la concessione al debitore di riduzioni, abbuoni o sconti, la stipulazione di transazioni con il debitore, la vendita a terzi di merci eventualmente restituite dal debitore, la promozione di qualsiasi azione stragiudiziale o giudiziale nei confronti del debitore e/o del FORNITORE, senza obbligo di preventiva escussione del debitore. Tutte le spese sostenute dal FACTOR a seguito di tali iniziative saranno a completo ed esclusivo carico del FORNITORE.

4. OBBLIGHI DEL FORNITORE

- 4.1. I contratti di fornitura di beni o di prestazione di servizi relativi ai crediti ceduti debbono essere regolati dalla legge italiana ed eseguiti nel rispetto delle norme fiscali vigenti. Essi non debbono contenere clausole che possano ledere gli interessi del FACTOR.
- 4.2. Il FORNITORE garantisce che tutti i crediti ceduti al FACTOR sono:
- 4.2.1. esistenti, certi e liquidi;
- 4.2.2. di spettanza esclusiva del FORNITORE al momento della cessione a favore del FACTOR;
- 4.2.3. liberamente ed interamente cedibili al momento della cessione a favore del FACTOR;
- 4.2.4. pienamente esigibili al momento della scadenza indicata nella relativa fattura;
- 4.2.5. liberi da qualsiasi vincolo o gravame;
- 4.2.6. non soggetti a compensazioni od a contestazioni di sorta da parte del debitore.
- 4.3. Il FORNITORE si impegna a non modificare, senza la preventiva ed espressa autorizzazione del FACTOR, i termini e le condizioni di fornitura dei beni o di prestazione dei servizi. Il FORNITORE è tenuto a segnalare al FACTOR, all'atto della cessione di ciascun credito, la pattuizione di eventuali clausole che possano limitare l'entità o l'esigibilità del credito, qualora dette clausole non risultino dalla relativa fattura ovvero dai contratti consegnati al FACTOR.
- 4.4. Il FORNITORE si impegna a non concedere, senza preventiva ed espressa autorizzazione del FACTOR, riduzioni di prezzo, sconti, abbuoni o dilazioni di pagamento rispetto agli importi dei crediti ed alle date di scadenza, quali risultanti dalle rispettive fatture. Il FORNITORE si impegna altresì a non autorizzare restituzioni di merci fornite. Resta comunque inteso che, qualora il debitore di propria iniziativa restituisse la merce fornita, quest'ultima dovrà essere immediatamente messa a disposizione del FACTOR.
- 4.5. Il FORNITORE si adopererà affinché i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dal debitore esclusivamente a favore del FACTOR, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso diretto degli stessi e trasmettendo immediatamente al FACTOR stesso importi, assegni, effetti od altri titoli, debitamente girati, erroneamente pervenuti.
- 4.6. Il FORNITORE garantisce di non avere alcun interesse, diretto o indiretto, nell'attività dei debitori ceduti al FACTOR e che tali debitori non hanno alcun interesse, diretto o indiretto, nell'attività del FORNITORE.
- 4.7. Il FORNITORE si impegna a segnalare al FACTOR l'instaurazione, successivamente alla data di sottoscrizione delle presenti condizioni generali, di eventuali rapporti con altre società di factoring, comunicando al FACTOR i nominativi dei debitori ceduti a tali società.
- 4.8. Il FORNITORE si impegna a prestare ogni assistenza per la tutela degli interessi del FACTOR ed a comunicare al FACTOR tutti i fatti e le notizie di cui fosse a conoscenza circa la solvibilità dei debitori ceduti e in genere ogni altro evento che possa incidere sulla posizione del FACTOR.
- 4.9. Il FACTOR avrà facoltà di eseguire, direttamente o a mezzo di persone di sua fiducia, accertamenti contabili ed amministrativi sui libri e le scritture contabili del FORNITORE, per tutto ciò che attiene al rapporto di factoring; il FACTOR viene sin d'ora autorizzato ad accedere a tutta la documentazione ed informazioni eventualmente già disponibili presso la Banca d'America e d'Italia S.p.A. Il FORNITORE dovrà inoltre mettere a disposizione del FACTOR qualsiasi documento od informazione richiesta.

5. COMPENSO PER I SERVIZI RESI DAL FACTOR

- 5.1. Quale compenso per i servizi resi dal FACTOR per la gestione, amministrazione ed incasso dei crediti ceduti, il FORNITORE corrisponderà al FACTOR una commissione calcolata percentualmente sull'ammontare dei crediti ceduti, nella misura pattuita.

- 5.2. Nell'ipotesi di versamenti anticipati, di cui al precedente § 3.1, il FORNITORE corrisponderà altresì al FACTOR su tali versamenti anticipati un interesse calcolato, al tasso stabilito, con decorrenza dalla data di ciascun versamento anticipato e fino all'effettivo pagamento del relativo credito da parte del debitore.
- All'atto dell'invio di ciascun estratto conto periodico, il FACTOR addebiterà al FORNITORE gli interessi maturati, mediante registrazione del relativo importo in conto dare sullo speciale "conto cedente" di cui al precedente § 2.4.
- Il FACTOR si riserva di modificare il tasso di interesse originariamente pattuito, in relazione alle variazioni intervenute nell'andamento del costo del denaro.
- 6.3. Il FORNITORE dovrà inoltre rimborsare al FACTOR tutte le spese relative agli atti di cessione, le spese bancarie, postali, di chiusura conto, ed ogni altra spesa sostenuta dal FACTOR per l'esecuzione del rapporto di factoring.

6. DURATA DEL RAPPORTO

- 6.1. Il rapporto di factoring è a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti ha tuttavia facoltà di recesso immediato, senza obbligo di motivazione e senza necessità di preavviso, con effetto dalla comunicazione data all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata.
- 6.2. A seguito della cessazione del rapporto di factoring, il FACTOR avrà facoltà di retrocedere al FORNITORE, che accetta fin d'ora tale retrocessione, tutti i crediti ceduti e non ancora incassati.
- Quest'ultimo resterà tuttavia obbligato a corrispondere al FACTOR le commissioni di factoring, le spese e quant'altro dovuto in relazione ai crediti retrocessi. All'atto della cessazione del rapporto di factoring, il FORNITORE dovrà inoltre restituire immediatamente al FACTOR gli eventuali versamenti anticipati percepiti ai sensi del precedente § 3.1., nonché gli interessi sino allora maturati sugli stessi, oltre a commissioni, competenze, spese e quant'altro dovuto. Il FACTOR effettuerà la chiusura finale del "conto cedente" di cui al precedente § 2.4 e corrisponderà al FORNITORE l'eventuale saldo attivo risultante a suo credito. Qualora, dalla chiusura finale del "conto cedente", risultasse un saldo passivo a debito del FORNITORE, quest'ultimo dovrà immediatamente corrispondere al FACTOR l'importo necessario ad estinguere la propria esposizione.
- In caso di ritardo nella corresponsione di tale importo, verranno applicati gli interessi di mora, nella misura prevista dal precedente § 5.2.
- Fino a quando il FORNITORE non avrà provveduto a corrispondere al FACTOR l'importo di cui sopra, il FACTOR potrà trattenere ogni pagamento successivamente incassato sino a totale estinzione di ogni sua ragione di credito verso il FORNITORE.

7. COMPETENZA FISCALE E GIUDIZIARIA

- 7.1. Le cessioni di credito effettuate in esecuzione del rapporto di factoring si intendono concluse a Milano a tutti gli effetti, ivi compresi quelli attinenti alla competenza fiscale.
- 7.2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed applicazione delle presenti condizioni generali, nonché di ogni atto o negozio posto in essere in esecuzione del rapporto di factoring, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

8. SPESE DI REGISTRAZIONE

Le eventuali spese di registrazione del presente atto, così come di ogni altro atto successivamente posto in essere in esecuzione del rapporto di factoring, saranno ad esclusivo carico del FORNITORE.

9. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

- 9.1. Ogni ulteriore negozio od atto, posto in essere dalle parti in esecuzione del rapporto di factoring, verrà ad integrare le disposizioni delle presenti condizioni generali.
- 9.2. Nessuna modificazione delle presenti condizioni generali sarà ritenuta efficace se non stipulata per iscritto e sottoscritta dalle parti.

Restiamo in attesa di una vostra conferma in segno di accettazione e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

IL FORNITORE

Il FORNITORE dichiara di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole: § 1.3 (facoltà del FACTOR di revocare il proprio gradimento), § 1.4 (indisponibilità dei crediti ceduti), § 2.2 (facoltà di retrocessione dei crediti ceduti), § 2.5 (mancata corresponsione di interessi), § 2.6 (compensazione), § 2.7 (approvazione estratti conto), § 3.2 (obbligo di rimborso immediato dei versamenti anticipati) § 3.3 (facoltà di tutela del FACTOR), § 4.1 (contenuto dei contratti di fornitura), § 4.3 (non modificabilità delle condizioni di fornitura), § 4.4 (limitazione delle facoltà del FORNITORE), § 5.3 (modifica del tasso di interesse), § 6.1 (facoltà di recesso), § 6.2 (retrocessione dei crediti ceduti e ritenzione dei pagamenti) e § 7.2 (foro competente).

IL FORNITORE

Spettabile
BAI FACTORING S.p.A.
 VIA DI TOCQUEVILLE, 11
 20154 MILANO

Data

Con riferimento alla nostra del relativamente alle "Condizioni Generali di Factoring". Vi comunichiamo che la stessa deve intendersi integrata dalle seguenti "CONDIZIONI DI FACTORING PER OPERAZIONI PRO-SOLUTO".

1. DEFINIZIONI

- 1.1. "Approvazione": indica l'assunzione da parte del FACTOR del rischio di mancato pagamento, totale o parziale, di crediti del FORNITORE nei confronti di un determinato debitore, ceduti al FACTOR nell'ambito del rapporto di factoring, sempre che il mancato pagamento sia dipeso unicamente dall'insolvenza del debitore.
- 1.2. "Debitore approvato": indica il debitore del FORNITORE nei confronti del quale il FACTOR abbia espresso la propria approvazione.
- 1.3. "Limite massimo di approvazione": indica l'estensione massima dell'efficacia dell'approvazione nei confronti di un determinato debitore approvato, ossia l'importo massimo complessivo dei crediti del FORNITORE verso quel debitore, esistenti in un medesimo istante, con riguardo ai quali il FACTOR accetta di assumersi il rischio di cui al precedente paragrafo 1.1.
- 1.4. "Credito approvato" o "Credito accolto pro-soluto": indica il credito del FORNITORE nei confronti di un debitore approvato, che rientri nel limite massimo di approvazione di cui al precedente paragrafo 1.3. e risponda ai requisiti di cui al successivo paragrafo 2.3.
- 1.5. "Quota di garanzia": indica, con riguardo a ciascun credito approvato, la misura in cui, in caso di insolvenza del debitore approvato, il rischio di mancato pagamento, totale o parziale, sarà a carico del FACTOR.
- 1.6. "Importo garantito": indica, con riguardo a ciascun credito approvato, l'importo che il FACTOR si impegna a versare al FORNITORE in caso di insolvenza del debitore.
- 1.7. "Credito non approvato" o "Credito accolto pro-solvendo": indica il credito per il quale il FACTOR non si assume il rischio del mancato pagamento da parte del debitore.

2. APPROVAZIONE

- 2.1. Il FORNITORE dovrà sottoporre all'approvazione del FACTOR tutti i propri debitori di cui al paragrafo 1.1. delle Condizioni Generali di Factoring, specificando per ciascuno di essi le modalità di fornitura e le condizioni di pagamento. La richiesta di approvazione dovrà essere effettuata, per ciascun debitore, mediante l'invio al FACTOR del modulo appositamente predisposto, debitamente compilato e sottoscritto dal FORNITORE, con l'indicazione del limite massimo di approvazione che si intende ottenere.
- 2.2. Il FACTOR potrà, a suo insindacabile giudizio, accordare ovvero rifiutare la propria approvazione, mediante restituzione al FORNITORE di copia debitamente compilata e sottoscritta del modulo di cui al precedente paragrafo 2.1. Nessun'altra comunicazione o dichiarazione, verbale o scritta, sarà riconosciuta idonea a tale scopo.
 - 2.2.1. In caso di approvazione, il FACTOR specificherà, per ciascun debitore approvato, il limite massimo di approvazione e, ove non diversamente specificato, la quota di garanzia si considererà pari al 100% dell'ammontare in linea capitale dei crediti approvati.
 - 2.2.2. Qualora la quota di garanzia sia determinata in misura diversa dal 100%, in caso di insolvenza del debitore, il rischio assunto dal FACTOR sarà stabilito con riferimento alla parte rimasta insoluta di ciascun credito approvato e sarà proporzionale alla percentuale stabilita e comunque non superiore all'importo del rischio massimo che il FACTOR si è dichiarato disposto ad assumere.
 Es.: limite di approvazione L. 100.000.000 al 50% - Rischio massimo FACTOR L. 50.000.000
 Caso A: saldo crediti ceduti 50.000.000
 (rischio Factor 25.000.000)

 Caso B: saldo crediti ceduti 100.000.000
 (rischio Factor 50.000.000)

 Caso C: saldo crediti ceduti 150.000.000
 (rischio Factor 50.000.000)

2.2.3. Gli effetti dell'approvazione decorreranno dalla data indicata nella risposta del FACTOR.

2.2.4. Resterà in ogni caso escluso dalla quota di garanzia quant'altro fosse dovuto dal debitore per risarcimento danni, interessi, spese o per qualsiasi altro titolo.

Rimarranno parimenti esclusi gli eventuali arrotondamenti, sconti, abbuoni, o deduzioni che il debitore effettui in sede di pagamento, ancorchè non autorizzato, a decurtazione del prezzo esposto in fattura. Qualora il FORNITORE contesti l'operato del debitore, troverà applicazione quanto previsto dal successivo paragrafo 4.1.

2.3. Saranno considerati crediti approvati i crediti del FORNITORE nei confronti di un debitore approvato che rientrino nel limite massimo di approvazione, sempre che detti crediti rispondano alle seguenti condizioni:

2.3.1. siano relativi a forniture di beni o prestazioni di servizi;

2.3.2. le relative fatture abbiano data di emissione pari o successiva alla data di decorrenza dell'approvazione;

2.3.3. le fatture stesse siano pervenute al FACTOR entro e non oltre 45 giorni dalla data della loro emissione;

2.3.4. i termini di pagamento indicati nelle fatture siano uguali o inferiori a quelli previsti con l'approvazione;

2.3.5. le modalità di pagamento siano di rischio uguale o inferiore a quello previsto con l'approvazione. A tal fine, si terrà conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta - ricevuta bancaria - tratta semplice o autorizzata - cessioni di portafoglio - tratta accettata o pagherà

2.4. Il limite massimo di approvazione ha carattere di "rotatività".

Una volta che lo stesso risulta interamente utilizzato, ogni successivo pagamento da parte del debitore approvato, relativo a crediti approvati, renderà nuovamente disponibile il limite massimo di approvazione per un importo corrispondente al pagamento effettuato.

L'efficacia dell'approvazione si estenderà pertanto automaticamente agli altri crediti del FORNITORE nei confronti del medesimo debitore approvato, in successione temporale, a partire dalla data più remota, purchè sempre entri il limite massimo di approvazione e subordinatamente alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.3.

2.5. Nei rapporti fra il FACTOR ed il FORNITORE, i pagamenti effettuati dal debitore approvato, ancorchè dallo stesso diversamente imputati, nonchè i recuperi comunque realizzati e quant'altro sia da portare a decurtazione dei crediti ceduti al FACTOR nell'ambito del rapporto di factoring, saranno innanzitutto imputati dal FACTOR, a sua esclusiva discrezione, a diminuzione dell'ammontare dei crediti approvati e soltanto una volta che questi siano stati totalmente estinti saranno imputati ai crediti ceduti "pro-solvendo" ai sensi del paragrafo 1.7. delle Condizioni Generali di Factoring.

2.6. Qualora la quota di garanzia sia determinata ai sensi del precedente paragrafo 2.2.2. e pertanto fissata in misura diversa dal 100%, qualunque pagamento totale o parziale ricevuto dal debitore sarà imputato a diminuzione dell'ammontare dei crediti approvati pro-quota secondo la percentuale stabilita.

3. REVOCA O RIDUZIONE DELL'APPROVAZIONE

3.1. Il FACTOR avrà facoltà, in qualsiasi momento ed a sua completa discrezione, di revocare l'approvazione ovvero di ridurre il limite massimo di approvazione o la quota di garanzia, dandone comunicazione al FORNITORE con qualsiasi mezzo idoneo, con effetto dalla data della comunicazione stessa.

Eventuali comunicazioni verbali avranno efficacia dal momento in cui verranno effettuate e saranno comunque sempre confermate per iscritto.

3.2. La revoca dell'approvazione farà cessare immediatamente il carattere di "rotatività" del limite massimo di approvazione.

All'atto della revoca, pertanto, i crediti ceduti al FACTOR nell'ambito del rapporto di factoring che eccedano il limite massimo di approvazione si considereranno definitivamente non approvati e quindi ceduti "pro-solvendo" ai sensi del paragrafo 1.7. delle Condizioni Generali di Factoring.

La revoca dell'approvazione tuttavia non impedirà, ove il limite massimo di approvazione risulti non completamente utilizzato, l'approvazione di altri crediti ceduti al FACTOR nell'ambito del rapporto di factoring, per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data della revoca stessa, sempre che tali crediti posseggano i requisiti di cui al precedente paragrafo 2.3. e la data di emissione delle relative fatture sia antecedente a quella di decorrenza della revoca dell'approvazione.

3.3. In caso di revoca dell'approvazione nei confronti di un determinato debitore, sino a che il debitore stesso non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti approvati esistenti alla data della revoca, il FORNITORE sarà obbligato a cedere al FACTOR "pro-solvendo", ai sensi del paragrafo 1.7. delle Condizioni Generali di Factoring, tutti i crediti relativi alle fatture emesse a carico del debitore successivamente alla revoca dell'approvazione e a non modificarne le modalità ed i termini di pagamento in senso sfavorevole al FACTOR rispetto alle modalità ed ai termini previsti per i crediti approvati.

I pagamenti effettuati dal debitore successivamente alla revoca dell'approvazione saranno innanzitutto imputati ai crediti approvati, secondo quanto disposto dal precedente paragrafo 2.5.

Qualora il FORNITORE non ottemperi all'obbligo previsto dal presente paragrafo, l'approvazione si intenderà come mai accordata e tutti i crediti ceduti al FACTOR nell'ambito del rapporto di factoring saranno pertanto considerati come non approvati.

4. SOSPENSIONE DELL'APPROVAZIONE

4.1. L'approvazione si intenderà sospesa e l'importo garantito non sarà versato al FORNITORE qualora il debitore approvato non adempia o dichiari di non voler adempiere, in tutto o in parte, all'obbligo di pagare un credito approvato, adducendo a motivo l'inesistenza o la inesigibilità del credito, l'inefficacia della cessione, la sussistenza di ragioni di compensazione nei confronti del FORNITORE, il rifiuto o la contestazione, anche parziali, delle merci o dei servizi oggetto della fornitura ovvero qualsiasi altro atto o fatto imputabile al FORNITORE.

4.2. Al verificarsi di una causa di sospensione dell'approvazione, il FACTOR potrà chiedere al FORNITORE il rimborso immediato di eventuali versamenti anticipati a valere su crediti approvati, concessi al FORNITORE ai sensi del paragrafo 3.1. delle Condizioni Generali di Factoring.

4.3. Qualora il FORNITORE e il debitore approvato, entro 90 giorni dalla scadenza del credito prevista in fattura, raggiungano un'amichevole composizione della controversia, l'approvazione riprenderà efficacia nei limiti dell'importo definitivamente concordato, subordinatamente alla corresponsione da parte del FORNITORE delle commissioni di factoring per il periodo di sospensione dell'approvazione.

4.4. Qualora l'amichevole composizione di cui al precedente paragrafo 4.3. non dovesse essere raggiunta entro il termine ivi indicato, l'approvazione si intenderà automaticamente decaduta.

5. DECADENZA DELL'APPROVAZIONE

5.1. Oltre che nel caso previsto dal precedente paragrafo 4.4., l'approvazione di un determinato debitore si intenderà altresì decaduta allorquando:

5.1.1. il FORNITORE non ottemperi all'obbligo di fornire in cessione tutti indistintamente i suoi crediti nei confronti del debitore;

5.1.2. il FORNITORE non sia in grado di fornire, a richiesta del FACTOR, la documentazione (ordine sottoscritto dall'acquirente, bolla di accompagnamento, ecc.) comprovante la regolarità della fornitura eseguita;

5.1.3. il FORNITORE modifichi, senza il preventivo consenso del FACTOR, una qualsiasi delle condizioni o modalità di fornitura previste nel modulo di cui al precedente paragrafo 2.1.;

5.1.4. il debitore non possa adempiere all'obbligo di pagamento a causa di provvedimenti dell'autorità governativa, moratoria legale, disposizioni valutarie, guerre, avvenimenti politici o militari, calamità naturali o qualunque altra causa di forza maggiore;

5.1.5. il FORNITORE non corrisponda le commissioni di factoring di cui al successivo paragrafo 7.1. entro il termine ivi indicato;

5.1.6. il FORNITORE non offra crediti in cessione al FACTOR per un periodo di 180 gg.

5.2. In caso di decadenza dell'approvazione, tutte le cessioni di crediti del FORNITORE nei confronti del debitore approvato si intenderanno fatte "pro-solvendo" ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 1.7. delle Condizioni Generali di Factoring. Il FORNITORE dovrà inoltre rimborsare immediatamente al FACTOR su semplice richiesta di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 3.2. delle Condizioni Generali di Factoring, gli eventuali versamenti anticipati a valere su crediti approvati percepiti anteriormente alla revoca dell'approvazione.

6. PAGAMENTO DEI CREDITI APPROVATI

6.1. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, di un credito approvato, dovuto ad insolvenza del debitore approvato, il FACTOR accrediterà al FORNITORE l'importo garantito, mediante registrazione in conto avere sullo speciale "conto cedente" di cui al paragrafo 2.4. delle Condizioni Generali di Factoring.

L'importo garantito sarà calcolato separatamente per ciascun credito approvato e sarà proporzionale alla quota di garanzia determinata ai sensi del precedente paragrafo 2.2.2. applicata alla parte del credito rimasta insoluta.

6.2. Il FACTOR accrediterà al FORNITORE l'importo garantito, entro 210 giorni decorrenti dalla data di scadenza del credito insoluto. Nell'ipotesi di abituale ritardo nei pagamenti da parte del debitore approvato, con effetto dalla data della comunicazione che il FACTOR abbia fatto in tal senso al FORNITORE, il termine entro cui il FACTOR dovrà accreditare al FORNITORE l'importo garantito sarà aumentato del periodo medio di ritardo. Tale periodo verrà desunto dalla media dei ritardi del debitore nel pagamento dei crediti approvati.

6.3. Qualora si verifichi una delle cause di sospensione dell'approvazione di cui al precedente paragrafo 4.1., il termine per l'accREDITAMENTO dell'importo garantito resterà sospeso e riprenderà a decorrere, nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 4.3., dalla data di definizione della controversia.

6.4. Qualora, successivamente all'accREDITAMENTO a favore del FORNITORE dell'importo garantito, dovesse risultare che il mancato pagamento non è dipeso dall'effettiva insolvenza del debitore, ma dal verificarsi di una delle cause di decadenza dell'approvazione di cui ai precedenti paragrafi 4.4. e 5.1., il FORNITORE sarà tenuto a rimborsare al FACTOR, su semplice richiesta di quest'ultimo, l'importo garantito, oltre agli interessi, nella misura stabilita ai sensi del paragrafo 5.2. delle Condizioni Generali di Factoring, ed alle spese, fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 5.2. per i casi di revoca dell'approvazione.

6.5. In caso di mancato pagamento di un credito approvato, dovuto ad insolvenza del debitore, l'importo garantito che il FACTOR sarà tenuto ad accreditare al FORNITORE ai sensi del precedente paragrafo 6.1., potrà essere compensato con l'esposizione del FORNITORE nei confronti del FACTOR per eventuali versamenti anticipati concessi ai sensi del paragrafo 3.1. delle Condizioni Generali di Factoring, anche a valere su crediti ceduti "pro-solvendo", nonchè per commissioni, interessi e spese.

7. COMPENSI DOVUTI AL FACTOR

7.1. Il FORNITORE dovrà corrispondere al FACTOR, quale corrispettivo dell'approvazione, commissioni calcolate percentualmente sull'ammontare dei crediti approvati, nella misura e secondo le modalità convenute fra le parti con apposito scambio di corrispondenza.

Tali Commissioni, oltre alle eventuali spese, dovranno essere corrisposte dal FORNITORE entro 30 giorni dalla data della relativa fattura emessa dal FACTOR.

Qualora un debitore approvato risulti moroso nel pagamento di un credito in parte approvato ed in parte non approvato, le spese sostenute dal FACTOR per il recupero del credito saranno ripartite nella stessa proporzione fra il FACTOR medesimo ed il FORNITORE.

7.2. Il percepimento da parte del FACTOR delle commissioni di cui al precedente paragrafo 7.1. non comporterà l'automatica approvazione dei crediti cui le stesse si riferiscono, essendo l'efficacia dell'approvazione sempre subordinata all'esistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.3.

7.3. Il verificarsi di una delle cause di decadenza dell'approvazione di cui ai precedenti paragrafi 4.4. e 5.1. non comporterà in nessun caso il diritto per il FORNITORE di ripetere quanto già corrisposto al FACTOR ai sensi del precedente paragrafo 7.1.

Restiamo in attesa di una vostra conferma in segno di accettazione e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

IL FORNITORE

Il FORNITORE dichiara di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole:

2.1. (obbligo del FORNITORE di sottoporre ad approvazione tutti i propri debitori), 2.5. (imputazione dei pagamenti del debitore), 2.6. (limitazione dell'importo sotto garanzia), 3.1. (facoltà del FACTOR di revocare o ridurre l'approvazione), 3.3. (obbligo del FORNITORE, in caso di revoca dell'approvazione, di cedere al FACTOR "pro-solvendo" tutti i crediti nei confronti del debitore), 4.1. (facoltà del FACTOR di sospendere l'approvazione), 4.2. e 5.2. (facoltà del FACTOR di richiedere il rimborso immediato di versamenti anticipati), 4.4. e 5.1. (decadenza dell'approvazione), 6.2. (facoltà del FACTOR di prolungare il termine di versamento dell'importo sotto garanzia), 6.4. (obbligo di rimborso del FORNITORE), 6.5. (facoltà di compensazione), 7.1. (ripartizione di spese) e 7.3. (divieto di ripetizione di quanto corrisposto dal FORNITORE).

IL FORNITORE

Spettabile
BAI FACTORING S.p.A.
Via di Tocqueville, 11
20154 MILANO

_____, li _____

Ci riferiamo alle intercorse intese e alla nostra lettera del _____, di cui la presente forma parte integrante, per confermarVi il nostro accordo sulle seguenti condizioni che Vi siete dichiarati disposti ad accordarci:

- **Compenso dovuto per il versamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti in lire:**

_____ % m.p. annuo, salvo modifiche in relazione alle variazioni del costo del denaro riflettenti l'andamento del mercato finanziario. La mancata contestazione, nel termine previsto dal contratto, degli estratti conto periodicamente inviatiVi, si intenderà quale Vostra approvazione anche con riguardo ad eventuali modifiche apportate al tasso d'interesse.

- **Commissione di factoring senza garanzia del buon fine dei crediti ceduti:**

_____ % calcolata sull'ammontare dei crediti ceduti relativi a fatture con data di scadenza massima non eccedente i _____ gg. dalla data di emissione; per le fatture con scadenza eccedenti tali termini ci sarà applicata una ulteriore commissione nella misura del _____ % per mese o frazione di mese fino alla data del loro effettivo pagamento, fermi restando i Vostri diritti in relazione all'art. 3.1 della predetta lettera del _____

- **Commissione di factoring con garanzia del buon fine dei crediti ceduti:**

_____ % calcolata alla fine di ogni mese, facendo inizio da quello di emissione delle singole fatture, sull'importo del saldo assicurato; eventuali titoli insoluti contribuiranno alla determinazione del predetto saldo contabile fin dalla data della loro effettiva registrazione;

N.B. il pagamento della predetta commissione non determinerà di per sè l'automatica garanzia dei crediti ceduti; gli stessi si intenderanno assistiti dalla Vostra garanzia solo se sorti con caratteristiche conformi a quelle da Voi accolte con modulo "Richiesta di approvazione di crediti" unico documento valido per tale attestazione.

- **Rapporti di factoring con garanzia dei crediti e senza il Vostro versamento anticipato a fronte degli stessi:**

Le commissioni di factoring di cui al punto precedente Vi saranno da noi pagate entro 20 gg. dalla data di ricevimento della Vostra contabile di addebito con rimessa di contante al Vostro indirizzo o mediante bonifico bancario sul Vostro c/c 23.000 presso Banca d'America o d'Italia sede Milano.

Prendiamo atto che qualora non ottemperassimo a tale nostro impegno nei termini predetti, la garanzia prestataci sui crediti in termini sarà priva di efficacia a tutti gli effetti;

- **Spese d'istruttoria:**

Lit. _____

- **Oneri accessori:**

Lit. _____ per fattura, oltre eventuali oneri bancari reclamateci.

Distinti saluti

(Timbro e firma del legale rappresentante)

SCHEMA CONTRATTO : BARCLAYS FACTORING

- A. TIPO DI CONTRATTO** : Patrimoniale/traslativo (Art. 1)
- B. FORMALIZZAZIONE E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA DATA CERTA** : Scambio di corrispondenza commerciale "in corso particolare"
- C. ASPETTI GENERALI**
- I. La cessione nei contratti di factoring**
- C.1. Esclusiva** : Art. 2, 1° c. : circoscritta ai debitori previamente individuati
- C.2. Globalità** : Art. 1, 1° c. : come per 1' esclusiva, vale per debitori previamente individuati
- C.3. Disponibilità dei crediti** : Art. 3
- II. Obblighi del fornitore**
- C.4. Comunicazione - Informazione** : Art. 2, 3° c.
- Consenso ad ispezioni** : Art. 13
- C.5. Condizioni di vendita** : Art. 5, 2° c.
- C.6. Sconti e abbuoni** : Art. 5, 2° c.
- C.7. Sconti non autorizzati** : Art. 4, 5° c.: come motivo di esclusione da eventuale garanzia
- C.8. Restituzione di merci** : Non previste espressamente. All' Art. 15 è prevista la facoltà del Factor e/o del suo corrispondente estero di far valere, fra gli altri, il diritto di "fermo delle merci in transito"
- III. C.9. Compensazione** : Art. 10 e Art. 12, u.c.

IV. Scioglimento

- C.10. Durata e recesso : Art. 11, 1° c. : a tempo indeterminato, con recesso senza preavviso ed obbligo di motivazione. Previsto il recesso, anche parziale, dalle cessioni di credito.
- C.11. Risoluzione : Art. 11, 3° c.

D. GESTIONE DEI CREDITI

- D.1. Comunicazione della cessione al debitore : Art. 9 e Art. 9, 2° c.
- D.2. Contabilizzazione dei crediti : Non se ne fa menzione
- D.3. Riscossione dei crediti e pagamento al fornitore : Art. 8
- D.4. Mancata riscossione crediti accettati in cessione con rivalsa : Art. 7, 2° c.
- D.5. Imputazione dei pagamenti : Art. 9, 2° c.
- D.6. Spese legali :

E. GARANZIA

- E.1. Definizioni : Non contemplato
- E.2. Concessione della garanzia : Art. 4, 2° c.
- E.3. Revoca : Art. 7, 3° c.
- E.4. Decadenza : Art. 7, 4° c.
- E.5. Sospensione (contestazioni del debitore) : Art. 7, 1° c.: prevista per il solo caso di Amministrazione Controllata e/o Straordinaria; contestazioni, reclami, ecc. del debitore provocano direttamente la decadenza della garanzia;
- E.6. Inefficacia : Art. 4, 5° c.
- E.7. Esclusione : Art. 4, 5° c.
- E.8. Pagamento sotto garanzia : Art. 7, 1° c.

F. ANTICIPAZIONI

- F.1. Versamento : Art. 8, 1° c.
- F.2. Rimborso : Art. 8, 1° c. e successivi
- F.3. Costi : Art. 6

G. CONDIZIONI PARTICOLARI

- : 1. Sono espressamente pattuiti i seguenti costi e spese - commissione sull' importo dei crediti ceduti: in misura percentuale secca all' atto della cessione e sull' importo eventualmente non pagato alla scadenza
- spese: per fattura (handling) e/o effetto oltre competenze reclamate
 - tasso d'interesse: comprensivi di ... giorni di valuta da indicare; non è indicata la capitalizzazione
2. Interessi di mora: nella lettera di condizioni particolari, nella misura di sei punti oltre il tasso di sconto in caso di mancato adempimento a quanto previsto all' Art. 8, 2° c. (rimborso versamenti anticipati).

H. OSSERVAZIONI

: -



BARCLAYS
Factoring

Barclays Factoring S.p.A. - BARFAC

Direzione Generale e Sede Legale: V.le Regina Giovanna, 29 - 20129 Milano - Tel. (02) 20591 - Tlx 333092 I
Filiali: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Milano, Padova, Roma, Torino

Cap. Soc. L. 10.000.000.000 int. vers. - Trib. MI N. 278925 Vol. 7159 Fasc. 25 - C.C.I.A.A. MI N. 1133483 - Cod. Fisc. N. 06087410582 - P. IVA 09051870153

RACCOMANDATA R.R.

Spettabile

li,

Oggetto: **Rapporto di factoring**

Abbiamo ricevuto la Vostra del _____ che per conferma, di seguito Vi trascriviamo integralmente:

Facciamo seguito agli accordi intercorsi per confermarVi, qui di seguito, le condizioni generali che regoleranno il rapporto di "factoring" con la Vostra società.

Per brevità, la nostra società sarà indicata dal termine FORNITORE mentre la Vostra società sarà indicata dal termine FACTOR.

1) Cessione dei crediti al FACTOR

Il FORNITORE cede al FACTOR tutti indistintamente i suoi crediti per forniture di beni/servizi nei confronti di ogni singolo debitore, dal FORNITORE preventivamente segnalato al FACTOR e da questi accolto.

È facoltà del FACTOR comunicare al FORNITORE in ogni tempo di non voler addivenire oltre alla cessione di crediti verso debitori che non risultassero più di suo gradimento.

2) Doveri ed obblighi del FORNITORE

Il FORNITORE si impegna a non contrarre con altri, senza il preventivo consenso scritto del FACTOR, rapporto di factoring continuativo od occasionale, e a non compiere alcun atto di disposizione a qualsivoglia titolo sui crediti verso i debitori accolti dal FACTOR né a procedere direttamente o tramite terzi alla riscossione dei crediti stessi, salvo speciali diversi accordi scritti con il FACTOR.

Il FORNITORE farà sì che tutti i contratti di fornitura di beni/servizi, da cui i crediti derivano, siano regolati dalla legge italiana ed eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali e non contengano clausole lesive degli interessi del FACTOR.

Il FORNITORE è obbligato a comunicare al FACTOR ogni fatto o circostanza a sua conoscenza circa la solvibilità dei debitori o che possa comunque influire sulla riscossione dei crediti o possa ritenersi comunque utile per la valutazione di gradimento dei debitori, e ciò sia prima che dopo la cessione del credito.

Il FORNITORE si impegna pure a sottoscrivere ogni atto che attesti l'avvenuta cessione a favore del FACTOR di ogni suo diritto sul credito e relative garanzie e accessori o che comunque possa ritenersi necessario o utile per il realizzo dei crediti ceduti e relative garanzie ed accessori e lo svolgimento di ogni opportuna azione giudiziale o stragiudiziale.

3) Garanzia dei crediti ceduti

In relazione a ciascun credito ceduto, il FORNITORE garantisce la esclusiva titolarità e piena disponibilità, la cedibilità e la liquidità del credito stesso, che il relativo importo gli è incontestabilmente dovuto dal debitore quale corrispettivo di forniture di beni/servizi, che detti beni, come pure gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegni o privilegi né vincolati in alcun modo a favore di terzi, nonché l'assenza di qualsiasi ragione creditoria opponibile in compensazione dal debitore.

4) Modalità della cessione

I crediti saranno ceduti al FACTOR "pro-solvendo", con diritto di rivalsa da parte dello stesso nei confronti del FORNITORE, secondo le modalità stabilite dal FACTOR.

Dietro specifica richiesta scritta del FORNITORE, da effettuarsi sull'apposito modulo intestato richiesta di approvazione di credito (C.A.R.), ed espressa approvazione del FACTOR, effettuata esclusivamente sul predetto modulo, le cessioni potranno aver luogo pro-soluto, ossia senza rivalsa nei confronti del FORNITORE, sempreché le cessioni siano accettate dal debitore, e ciò anche con carattere rotativo, sino ad un determinato importo massimo di garanzia, entro il quale il FACTOR assume il rischio di insolvenza, per ciascun debitore.

Carattere rotativo significa che, qualora l'esposizione del debitore eccedesse l'importo massimo di garanzia, ogni volta che avviene un pagamento da parte del debitore relativo a credito approvato senza rivalsa, si crea una disponibilità di garanzia per pari importo.

Conseguentemente i crediti precedentemente esclusi per mancanza di disponibilità verranno ad essere automaticamente coperti dalla garanzia di cui al pro-soluto a concorrenza della disponibilità creatasi. I crediti vengono coperti dalla garanzia in ordine cronologico di fatturazione.

Barclays

È comunque esclusa ogni garanzia del FACTOR per sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo operati dal debitore anche senza titolo, all'atto del pagamento e altresì, quando il credito sia in valuta, per oscillazioni di cambio o mutamenti dei rapporti di parità tra divise. La cessione "pro-soluto" sarà inefficace se la approvazione del FACTOR sarà data quando il debitore abbia già subito pignoramenti o sequestri ancora in essere o quando sia sottoposto a qualsivoglia procedura dovuta a insolvenza, ovvero istanza relativa a tale procedura sia pendente, ovvero il debitore risulti in stato di liquidazione.

Entro 30 giorni dalla data di emissione delle singole fatture il FORNITORE consegnerà al FACTOR copie delle stesse nonché tutti i documenti concernenti i relativi crediti e così tutti i documenti probatori e accessori del credito, ivi compresi gli eventuali effetti cambiari emessi, accettati o girati dal debitore nonché tutti i documenti relativi a privilegi, pegni, garanzie di qualunque tipo concernenti il credito e quelli comprovanti il corrispondente adempimento del contratto di fornitura di beni/servizi. La consegna di documenti dovrà essere accompagnata dalla girata, ogniqualvolta la girata sia possibile.

Della cessione del credito sarà data comunicazione al debitore nelle forme richieste dal FACTOR, a spese del FORNITORE, adoperandosi lo stesso altresì ad ottenerne l'accettazione. Inoltre le fatture relative ai crediti ceduti recheranno, di norma, la seguente clausola: "Il pagamento dell'importo di cui alla presente fattura, per essere valido e liberatorio, dovrà essere effettuato esclusivamente a favore della BARCLAYS FACTORING S.p.A. (o altro ente indicato dal Factor) cessionaria del relativo credito a cui dovrà essere data immediata notizia di eventuali reclami sulla fornitura".

5) Modalità di pagamento

Il FORNITORE si impegna a far sì che il pagamento dei crediti ceduti al FACTOR venga dal debitore effettuato esclusivamente al FACTOR stesso. In caso contrario, il FORNITORE è obbligato a rimettere immediatamente al FACTOR quanto pervenutogli a fronte dei crediti medesimi.

Il FORNITORE si impegna, inoltre, a non modificare le condizioni ed i termini di pagamento concordati con il debitore, né a concedere riduzioni di prezzo o autorizzare la restituzione di beni forniti, senza il preventivo consenso scritto del FACTOR.

6) Compensi

Quale corrispettivo per i servizi resi dal FACTOR, in relazione alla cessione, amministrazione e incasso dei crediti, il FORNITORE corrisponderà al FACTOR una commissione calcolata percentualmente sull'importo dei crediti cedutigli. Qualora si verifichi l'ipotesi del versamento anticipato di cui al successivo punto 8) il FORNITORE corrisponderà inoltre un compenso percentuale sulle somme versate anticipatamente, da calcolarsi per il periodo intercorrente fra la data dei versamenti anticipati e quella dell'avvenuto pagamento da parte del debitore (o, in difetto, del rimborso da parte del FORNITORE) e, nel caso di cessione "pro-soluto", quella prevista dal punto 7) I° comma.

7) Cessione "pro-soluto" - Mancato pagamento - Revoca dell'accettazione e decadenza dalla garanzia

In caso di mancato pagamento alla scadenza da parte del debitore, di credito ceduto "pro-soluto" il relativo ammontare verrà corrisposto al FORNITORE, salvo quanto previsto al punto 10, entro 210 giorni dalla data di scadenza del credito o dopo che sarà trascorso il più lungo periodo medio di ritardo determinato in base ai precedenti pagamenti del debitore, restando però inteso che il decorso dei detti periodi resterà sospeso per tutto il tempo della eventuale Amministrazione Straordinaria e/o Controllata del debitore.

L'ammontare dei crediti ceduti "pro-soluto" così corrisposto sarà dal FORNITORE rimborsato al FACTOR qualora dovesse risultare in qualsiasi momento che il mancato pagamento da parte del debitore sia dipeso dal verificarsi di quanto previsto alle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) di questo punto.

I pagamenti del debitore, i crediti nei confronti del quale siano stati ceduti parte con rivalsa e parte senza rivalsa, e i relativi recuperi comunque realizzati saranno imputati, come anche gli storni di fatture e le note di accredito, innanzitutto a copertura totale della parte senza rivalsa e quindi di quella con rivalsa.

È in facoltà del FACTOR revocare in tutto o in parte, in qualunque momento, l'approvazione di cui al punto 4. La revoca fa cessare automaticamente la rotatività. Pertanto, all'atto della revoca, i crediti eventualmente accolti in eccedenza al limite massimo dell'approvazione si considereranno definitivamente non approvati e quindi accettati pro-solvendo. Qualora invece l'importo delle cessioni allora in essere coperte dalla garanzia, fosse inferiore all'importo massimo di garanzia, a concorrenza di tale differenza saranno coperte dalla garanzia anche le cessioni degli eventuali crediti relativi a beni/servizi già consegnati/resi e fatturati alla data della revoca.

Restano convenzionalmente stabiliti quali casi di decadenza dalla garanzia di cui all'accettazione senza rivalsa i seguenti:

- a) quando il debitore rifiuti o contesti, totalmente o parzialmente, la fornitura o comunque adduca un inadempimento del FORNITORE verso di lui;
- b) quando il debitore opponga in compensazione un asserito credito nei confronti del FORNITORE;
- c) quando il debitore intraprenda o dichiari di voler intraprendere un'azione contro il FORNITORE;
- d) quando il FORNITORE, senza il consenso scritto del FACTOR, modifichi una qualsiasi delle condizioni previste nel contratto di fornitura;
- e) quando il mancato pagamento sia dovuto a fatto costituente forza maggiore o a provvedimenti che impediscono il pagamento del credito alla scadenza e con la moneta convenuta o a impedimenti di fatto o di diritto al trasferimento della valuta all'estero;
- f) quando il mancato pagamento del debitore dipenda in qualche modo da fatti, atti o comportamenti del FORNITORE;
- g) quando il credito non dovesse essere riconosciuto, nel suo intero ammontare, dagli organi della procedura concorsuale a carico del debitore;

h) quando si verifichi un fatto in contrasto con quanto previsto ai punti 1) 2) 3) 4) 5) 6).
In tali casi di decadenza le cessioni di credito saranno considerate "pro-solvendo" e cioè, ad ogni effetto, come accettate con rivalsa e quindi con tutte le conseguenze di cui alle presenti condizioni generali ed in particolare con le conseguenze di cui ai punti 8) e 11).

8) Versamenti anticipati e rimborsi

Su richiesta del FORNITORE, dell'ammontare dei crediti ceduti il FACTOR potrà, prima dell'incasso degli stessi, anticipare il versamento nella misura e nei tempi ritenuti più opportuni. I versamenti anticipati oltre competenze, interessi e accessori dovranno essere rimborsati in ogni caso di recesso o risoluzione di cui al punto 11) e, ancorché il recesso dalla cessione non abbia luogo, nei casi di cui allo stesso punto 11, 2° comma. Tale rimborso sarà dovuto anche senza la previa messa in mora o escussione del debitore ceduto, con esonero dalla osservanza della norma di cui all'art. 1267 cod. civ., 2° comma.

In difetto del rimborso richiesto, il FACTOR avrà facoltà di agire, anche contemporaneamente, sia verso il FORNITORE che verso il debitore assumendo tutte quelle iniziative (transazioni con il debitore, concessione di proroghe, vendita delle merci, ecc.) e promuovendo le azioni giudiziarie che riterrà opportune per la tutela dei suoi interessi.

Parimenti il FACTOR potrà rivalersi sul FORNITORE in ogni caso in cui il pagamento del debitore venisse assoggettato ad azione revocatoria o dovesse, per qualsiasi motivo, essere ritenuto invalido, nullo, non dovuto o comunque da restituire.

9) Conti clienti

Gli importi delle fatture relative ai crediti ceduti verranno immessi in un conto cessioni aperto a nome del FORNITORE. Gli importi dei versamenti anticipati di cui al punto 8) saranno registrati in "Dare" di un conto versamenti pure intestato al FORNITORE.

Se non altrimenti regolate, in "Dare" di detto conto verranno altresì registrate le competenze e le spese relative alle cessioni di credito nonché gli interessi che matureranno sul conto stesso; il tutto nella misura stabilita con separati accordi, nonché eventuali spese legali sostenute in relazione alle azioni promosse contro i debitori.

Mensilmente il FACTOR provvederà alla chiusura dei conti intestati al FORNITORE inviando allo stesso i relativi estratti. Tali estratti si intenderanno approvati trascorsi 20 giorni dalla data di spedizione degli stessi, qualora entro tale termine il FORNITORE non abbia fatto pervenire eventuali contestazioni per raccomandata.

10) Compensazione volontaria

Il FACTOR avrà diritto di trattenere e compensare le eventuali somme per il FORNITORE disponibili, con propri crediti nei confronti dello stesso di qualsiasi natura o moneta, anche se non scaduti o non ancora liquidi ed esigibili, ivi compresi crediti anche se non scaduti ricevuti in cessione da terzi o comunque garantiti a favore di terzi.

11) Durata - Recesso - Clausola risolutiva espressa

Il rapporto di factoring è a tempo indeterminato e ognuna delle parti potrà in qualsiasi momento e senza obbligo di alcun preavviso o motivazione recedere dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Il FACTOR potrà recedere dalla cessione di crediti qualora il debitore rifiuti o ritardi per qualsiasi motivo il pagamento alla scadenza, anche di uno solo di più crediti ceduti, o comunichi anche verbalmente al FACTOR che non intende o non può effettuare o rifiuti il riconoscimento del debito o subisca pignoramento o sequestri o sia sottoposto a qualsiasi procedura dovuta a insolvenza, ovvero istanza relativa a tale procedura sia pendente, ovvero il debitore risulti in stato di liquidazione, ovvero il FORNITORE sia inadempiente a quanto previsto ai punti 2), 3) e 4).

Il recesso potrà essere anche parziale.

Una volta presosi atto, senza eccezioni, da parte del FORNITORE del recesso, lo stesso potrà disporre del relativo credito, di cui il FACTOR gli restituirà i documenti.

Si conviene espressamente la risoluzione del rapporto nel caso di violazione di taluno degli obblighi al FORNITORE derivanti dal contenuto dei punti 1), 2), 5), 6) e 8), nel qual caso la risoluzione si verificherà di diritto quando il FACTOR avrà dichiarato con lettera raccomandata che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

12) Scioglimento del rapporto ed effetti

Lo scioglimento del rapporto di factoring per qualsiasi motivo si verifichi non avrà effetto con riguardo alle cessioni già stipulate che, pertanto, continueranno ad essere regolate dalle presenti condizioni e per le quali continueranno ad avere vigore tutte le obbligazioni e le garanzie assunte dal FORNITORE.

Ciò fino a che il FORNITORE non avrà integralmente rimborsato i versamenti anticipati effettuati oltre competenze, interessi ed accessori. Fino a quando tale rimborso non sarà avvenuto, il FACTOR compenserà integralmente ogni somma incassata con le sue ragioni di credito verso il FORNITORE anche con riguardo ai versamenti anticipati relativi ad altri crediti non ancora scaduti ed incassati.

13) Controlli del FACTOR

Il FACTOR potrà, in qualsiasi momento, esaminare o far esaminare da persona di sua fiducia le scritture contabili nonché qualunque registro e documentazione inerenti la azienda del FORNITORE, anche se non riguardanti posizioni creditorie, e trarne o richiederne copie ed estratti anche autentici.

14) Factoring all'esportazione

Il FACTOR è autorizzato a sostituire a sé, in tutto o in parte, nei diritti verso il debitore estero, anche mediante cessione degli stessi, un corrispondente estero di sua scelta, con impegno del FORNITORE a tenere indenne il FACTOR da ogni rivalsa di tale corrispondente relativamente ai suoi rapporti con il debitore.

15) Diritto di agire ed incassare

Il FACTOR e/o il suo corrispondente estero avranno il diritto di promuovere ogni azione per la riscossione del credito anche a nome del FORNITORE, nonché di far valere tutte le ragioni di garanzia sulla merce, di fermo delle merci in transito ed in genere i diritti del venditore non pagato sulla merce ed il diritto di girare per l'incasso le rimesse del debitore a nome del FORNITORE.

16) Foro convenzionale

Per tutte le controversie originate dal rapporto di factoring sarà esclusivamente competente il Foro di Milano salvo la facoltà per il FACTOR di adire ogni altro Foro competente.

17) Spese

Le eventuali spese relative alla presente, ad ogni successivo atto e ad ogni cessione, saranno ad esclusivo carico del FORNITORE.

18) Comunicazioni

Le comunicazioni e notificazioni anche di atti giudiziari saranno effettuate dal FACTOR al FORNITORE all'indirizzo indicato in calce o a diverso indirizzo che una parte avrà comunicato all'altra a mezzo lettera raccomandata.

Distinti saluti.

(firma del fornitore)

(indirizzo)

Approvazione specifica

Il FORNITORE dichiara, a tutti gli effetti e per quanto possa occorrere, di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

1 (obbligo di cessione di tutti i crediti verso uno stesso debitore; revoca della accettazione di singoli debitori); 2 (1° comma: esclusività del rapporto); 3 (titolarità, piena disponibilità, cedibilità e liquidità dei crediti); 5 (divieto di concedere modifiche delle condizioni di pagamento e dei prezzi o restituzione di beni forniti); 7 (3°, 4°, 5°, 6° comma: imputazione prioritaria degli incassi alla parte dei crediti accettata senza rivalsa; revoca totale o parziale dell'accettazione senza rivalsa; decadenza dalla garanzia di cui all'accettazione senza rivalsa e relative conseguenze); 8 (obbligo di rimborso dei versamenti anticipati ricevuti ed autorizzazione al FACTOR a transigere e concedere proroghe ed esonero del FACTOR dall'osservanza della norma di cui all'art. 1267 cod. civ., 2° comma); 9 (3° comma: tacita approvazione degli estratti inviati); 10 (compensazione volontaria); 11 (recesso dalla cessione; clausola risolutiva espressa); 12 (efficacia delle cessioni di credito sino ad integrale rimborso dei versamenti anticipati); 15 (diritto di agire e di incassare); 16 (foro competente).

(firma del fornitore)

(indirizzo)

Distinti saluti.

Barclays Factoring S.p.A. - BARFAC
Filiale di

SCHEMA CONTRATTO : EN FACTORING

- A. TIPO DI CONTRATTO : Normativo
- B. FORMALIZZAZIONE E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA DATA CERTA : Sottoscrizione di entrambe le parti
- C. ASPETTI GENERALI
 - I. La cessione nei contratti di factoring
 - C.1. Esclusiva : Art. 2, 1° c.
 - C.2. Globalità : Art. 1
 - C.3. Disponibilità dei crediti : Art. 3
 - II. Obblighi del fornitore
 - C.4. Comunicazione - Informazione : Art. 2, 3° c. - Art. 13
 - C.5. Consenso ad ispezioni : Art. 5, 2° c.
 - C.6. Condizioni di vendita : Art. 5, 2° c.
 - C.7. Sconti e abbuoni : Art. 4, 3° c.
 - C.8. Sconti non autorizzati : Art. 5, 2° c.
 - C.8. Restituzione di merci
 - III. C.9. Compensazione : Art. 10

IV. Scioglimento		
C.10. Durata e recesso	:	Indeterminata: Art. 11, 1° c.
C.11. Risoluzione	:	Art. 11, 2° e 3° c.
D. GESTIONE DEI CREDITI		
D.1. Comunicazione della cessione al debitore	:	
D.2. Contabilizzazione dei crediti	:	Art. 9
D.3. Riscossione dei crediti e pagamento al fornitore	:	Non previsti esplicitamente
D.4. Mancata riscossione crediti accettati in cessione con rivalsa	:	Art. 8, 2° c. - Art. 11, 2° c. (recesso parziale)
D.5. Imputazione dei pagamenti	:	Art. 7, 3° c.
D.6. Spese legali	:	Non previste.
E. GARANZIA		
E.1. Definizioni	:	Non prevista
E.2. Concessione della garanzia	:	Art. 4, 2° c.
E.3. Revoca	:	Art. 7, 4° c.
E.4. Decadenza	:	Art. 7, 5° c.
E.5. Sospensione (contestazioni del debitore)	:	Non prevista
E.6. Inefficacia	:	Art. 4, 3° c.
E.7. Esclusione	:	Art. 4, 3° c.
E.8. Pagamento sotto garanzia	:	Art. 7, 1° c.
F. ANTICIPAZIONI		
F.1. Versamento	:	Art. 8, 1° c.
F.2. Rimborso	:	Art. 8, 2° c.
F.3. Costi	:	Art. 6

G. CONDIZIONI PARTICOLARI

: 1. Sono espressamente pattuiti i seguenti costi e
spese - commissione di factoring
- spese di handling
- tasso
- percentuale finanziamento


2. Interessi di mora: non previsti

H. OSSERVAZIONI

: Prezzo della cessione non previsto esplicitamente

BN FACTORING SPA

80133 Napoli - Via dell'Incoronata 18
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03950260632
Iscr. Tribunale Napoli N. 3934/82
C.C.I.A.A. Napoli N. 345389



CONTRATTO DI FACTORING

Tra la BN FACTORING SPA - con sede legale in Napoli Via dell'Incoronata 18, di seguito brevemente denominata "FACTOR"

e la

denominazione :

indirizzo :

codice fiscale :

di seguito brevemente denominata "FORNITORE" si convengono le seguenti condizioni generali per le operazioni di factoring:

Art. 1
Cessione dei
crediti al FACTOR

Il FORNITORE è tenuto a cedere al FACTOR tutti indistintamente i suoi crediti per forniture di beni/servizi nei confronti di ogni singolo debitore, dal FORNITORE preventivamente segnalato al FACTOR e da questi accettato. E' facoltà del FACTOR comunicare al FORNITORE in ogni tempo di non voler addivenire oltre alla cessione di crediti verso debitore che non risultasse più di suo gradimento.

Art. 2
Doveri ed
obblighi del FORNITORE.

Il FORNITORE si impegna a non contrarre con altri, senza il preventivo consenso scritto del FACTOR, rapporto di factoring continuativo od occasionale, e a non compiere alcun atto di disposizione a qualsivoglia titolo sui crediti verso i debitori dal FACTOR accettati nè a procedere direttamente o tramite terzi alla riscossione dei crediti stessi, salvo speciali diversi accordi scritti con il FACTOR.

Il FORNITORE farà sì che tutti i contratti di fornitura di beni/servizi, da cui i crediti derivano, siano regolati dalla legge italiana ed eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali e non contengano clausole lesive degli interessi del FACTOR.

Il FORNITORE è obbligato a comunicare al FACTOR ogni fatto o circostanza a sua conoscenza circa la solvibilità dei debitori o che possa comunque influire sulla riscossione dei crediti o possa ritenersi comunque utile per la valutazione di gradimento dei debitori, e ciò sia prima che dopo la cessione del credito.

Il FORNITORE si impegna pure a sottoscrivere ogni atto che attesti l'avvenuta cessione a favore del FACTOR di ogni suo diritto sul credito e relative garanzie e accessori o che comunque possa ritenersi necessario o utile per il realizzo dei crediti ceduti e relative garanzie ed accessori e lo svolgimento di ogni opportuna azione giudiziale o stragiudiziale.

Art. 3
Garanzia dei
crediti ceduti

In relazione a ciascun credito ceduto, il FORNITORE garantisce la esclusiva titolarità e piena disponibilità, la cedibilità e la liquidità del credito stesso, che il relativo importo gli è incontestabilmente dovuto dal debitore quale corrispettivo di forniture di beni/servizi, che detti beni, come pure gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegni o privilegi nè vincolati in alcun modo a favore di terzi, nonchè l'assenza di qualsiasi ragione creditoria opponibile in compensazione dal debitore.

Art. 4
Modalità della cessione

I crediti saranno ceduti al FACTOR "pro solvendo", con diritto di rivalsa da parte dello stesso nei confronti del FORNITORE, secondo le modalità stabilite dal FACTOR.

Dietro specifica richiesta scritta del FORNITORE ed espressa accettazione per iscritto del FACTOR potranno essere ceduti crediti "pro soluto" e cioè senza rivalsa nei confronti del FORNITORE.

E' comunque esclusa ogni garanzia del FACTOR per sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo operati dal debitore, anche senza titolo, all'atto del pagamento e altresì, quando il credito sia in valuta, per oscillazioni di cambio o mutamenti dei rapporti di parità tra divise. La cessione "pro soluto" sarà inefficace se la accettazione del FACTOR sarà data quando il debitore abbia già subito pignoramenti o sequestri ancora in essere o quando sia sottoposto a qualsivoglia procedura dovuta a insolvenza ovvero istanza relativa a tale procedura sia pendente ovvero il debitore risulti in stato di liquidazione.

Entro 30 giorni dalla data di emissione delle singole fatture il FORNITORE consegnerà al FACTOR copie delle stesse nonché tutti i documenti concernenti i relativi crediti e così tutti i documenti probatori e accessori del credito, ivi compresi gli eventuali effetti cambiari emessi o girati dal debitore nonché tutti i documenti relativi a privilegi, pegni, garanzie di qualunque tipo concernenti il credito. La consegna di documenti dovrà essere accompagnata dalla girata, ogniqualvolta la girata sia possibile.

Della cessione del credito sarà data comunicazione al debitore nelle forme richieste dal FACTOR, a spese del FORNITORE, adoperandosi lo stesso altresì ad ottenerne il consenso. Inoltre le fatture relative ai crediti ceduti recheranno, di norma, la seguente clausola: "Il pagamento dell'importo di cui alla presente fattura, per essere valido e liberatorio, dovrà essere effettuato esclusivamente a favore della BN FACTORING SPA cessionaria del relativo credito.

Alla stessa BN FACTORING SPA - dovrà essere data immediata notizia di eventuali reclami sulla fornitura".

Art. 5
Modalità di pagamento

Il FORNITORE si impegna a far sì che il pagamento dei crediti ceduti al FACTOR venga dal debitore effettuato esclusivamente al FACTOR stesso. In caso contrario, il FORNITORE è obbligato a rimettere immediatamente al FACTOR quanto pervenutogli a fronte dei crediti medesimi.

Il FORNITORE si impegna, inoltre, a non modificare le condizioni ed i termini di pagamento concordati con il debitore, nè a concedere riduzioni di prezzo o autorizzare la restituzione di beni forniti, senza il preventivo consenso scritto del FACTOR.

**Art. 6
Compensi**

Quale corrispettivo per i servizi resi dal FACTOR, in relazione alla cessione, amministrazione e incasso dei crediti, il FORNITORE corrisponderà al FACTOR una commissione calcolata percentualmente sull'importo dei crediti cedutigli.
Qualora si verifichi l'ipotesi del versamento anticipato di cui al successivo art. 8), il FORNITORE corrisponderà inoltre un compenso percentuale, in ragione d'anno, sulle somme versate anticipatamente da calcolarsi per il periodo intercorrente fra la data dei versamenti anticipati e quella dell'avvenuto pagamento da parte del debitore (o, in difetto, del rimborso da parte del FORNITORE) e, nel caso di cessione "pro soluto", quella prevista dall'art. 7) 1° comma.

**Art. 7
Cessione "pro soluto"
Mancato pagamento
Revoca dell'accettazione
e decadenza dalla garanzia.**

In caso di mancato pagamento alla scadenza da parte del debitore di credito ceduto "pro soluto" il relativo ammontare verrà riconosciuto al FORNITORE, salvo quanto previsto all'art. 10, entro 210 giorni dalla data di scadenza del credito o dopo che sarà trascorso il più lungo periodo medio di ritardo determinato in base ai precedenti pagamenti del debitore.
L'ammontare dei crediti ceduti "pro soluto" così riconosciuto sarà dal FORNITORE rimborsato al FACTOR qualora dovesse risultare in qualsiasi momento che il mancato pagamento da parte del debitore sia dipeso dal verificarsi di quanto previsto alle lettere a) b) c) d) e) f) g) di questo articolo.
I pagamenti del debitore, crediti nei confronti del quale siano stati ceduti parte con rivalsa e parte senza rivalsa, e i relativi recuperi comunque realizzati saranno imputati anzitutto a copertura totale della parte accettata senza rivalsa e quindi di quella accettata con rivalsa.
E' in facoltà del FACTOR revocare in tutto o in parte l'accettazione con riguardo alla cessione "pro soluto" in qualunque momento purchè la relativa dichiarazione pervenga al FORNITORE anteriormente all'esecuzione della fornitura.
Restano convenzionalmente stabiliti quali casi di decadenza dalla garanzia di cui all'accettazione senza rivalsa i seguenti:

- a) quando il debitore rifiuti o contesti, totalmente o parzialmente, la fornitura o comunque adduca un inadempimento del FORNITORE verso di lui;
 - b) quando il debitore opponga in compensazione un asserito credito nei confronti del FORNITORE;
 - c) quando il debitore intraprenda o dichiari di voler intraprendere un'azione contro il FORNITORE;
 - d) quando il FORNITORE, senza il consenso scritto del FACTOR, modifichi una qualsiasi delle condizioni previste nel contratto di fornitura;
 - e) quando il mancato pagamento sia dovuto a fatto costituente forza maggiore o a provvedimenti che impediscono il pagamento del credito alla scadenza e con la moneta convenuta o a impedimenti di fatto o di diritto al trasferimento della valuta all'estero;
 - f) quando il mancato pagamento del debitore dipenda in qualche modo da fatti, atti o comportamenti del FORNITORE;
 - g) quando il credito non dovesse essere riconosciuto, nel suo intero ammontare, dagli organi della procedura concorsuale a carico del debitore;
 - h) quando si verifichi un fatto in contrasto con quanto previsto agli artt. 2) 3) 4) 5) 6).
- In tali casi di decadenza le cessioni di credito saranno considerate "pro solvendo" e cioè, ad ogni effetto, come accettate con rivalsa e quindi con tutte le conseguenze di cui alle presenti condizioni generali ed in particolare con le conseguenze di cui agli artt. 8) e 11).

**Art. 8
Versamenti anticipati
e rimborsi**

Su richiesta del FORNITORE, dell'ammontare dei crediti ceduti il FACTOR potrà, prima dell'incasso degli stessi, anticipare il versamento nella misura e nei tempi ritenuti più opportuni. I versamenti anticipati oltre competenze, interessi e accessori dovranno essere rimborsati in ogni caso di recesso o risoluzione di cui all'art. 11) e, ancorchè il recesso dalla cessione non abbia luogo, nei casi di cui allo stesso art. 11, 2° comma. Tale rimborso sarà dovuto anche senza la previa messa in mora o escussione del debitore ceduto, con esonero dalla osservanza della norma di cui all'art. 1267 cod. civ., 2° comma.
In difetto del rimborso richiesto, il FACTOR avrà facoltà di agire, anche contemporaneamente, sia verso il FORNITORE che verso il debitore assumendo tutte quelle iniziative (transazioni con il debitore, concessione di proroghe, vendita delle merci, ecc.) e promuovendo le azioni giudiziarie che riterrà opportune per la tutela dei suoi interessi.
Parimenti il FACTOR potrà rivalersi sul FORNITORE in ogni caso in cui il pagamento del debitore venisse assoggettato ad azione revocatoria o dovesse, per qualsiasi motivo, essere ritenuto invalido, nullo, non dovuto o comunque da restituire.

**Art. 9
Conti clienti**

Gli importi delle fatture relative ai crediti ceduti verranno immessi in un conto cessioni aperto a nome del FORNITORE. Gli importi dei versamenti anticipati di cui all'art. 8) saranno registrati in "Dare" di un conto versamenti pure intestato al FORNITORE.
Se non altrimenti regolate, in "Dare" di detto conto verranno altresì registrate le competenze e le spese relative alle cessioni di credito nonché gli interessi che matureranno sul conto stesso; il tutto nella misura stabilita con separati accordi.
Mensilmente il FACTOR provvederà alla chiusura dei conti intestati al FORNITORE inviando allo stesso i relativi estratti. Tali estratti si intenderanno approvati trascorsi 20 giorni dalla data di spedizione degli stessi, qualora entro tale termine il FORNITORE non abbia fatto pervenire eventuali contestazioni per raccomandata.

Art. 10
Compensazione volontaria

Il FACTOR avrà diritto di trattenere e compensare le eventuali somme per il FORNITORE disponibili, con propri crediti nei confronti dello stesso di qualsiasi natura o moneta, anche se non scaduti o non ancora liquidi ed esigibili, ivi compresi crediti anche se non scaduti accettati in cessione da terzi o comunque garantiti a favore di terzi.

Art. 11
Durata - Recesso
Clausola risolutiva
espressa

Il rapporto di factoring è a tempo indeterminato e ognuna delle parti potrà in qualsiasi momento e senza obbligo di alcun preavviso o motivazione recedere dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Il FACTOR potrà recedere dalla cessione di crediti qualora il debitore rifiuti o ritardi per qualsiasi motivo il pagamento alla scadenza o comunichi anche verbalmente al FACTOR che non intende o non può effettuare o rifiuti il riconoscimento del debito o subisca pignoramenti o sequestri o sia sottoposto a qualsiasi procedura dovuta a insolvenza ovvero istanza relativa a tale procedura sia pendente ovvero il debitore risulti in stato di liquidazione ovvero il FORNITORE sia inadempiente a quanto previsto agli artt. 2), 3) e 4).

Il recesso potrà essere anche parziale.

Una volta presosi atto, senza eccezioni, da parte del FORNITORE del recesso, lo stesso potrà disporre del relativo credito, di cui il FACTOR gli restituirà i documenti.

Si conviene espressamente la risoluzione del rapporto nel caso di violazione di taluno degli obblighi al FORNITORE derivanti dal contenuto degli artt. 1), 2), 5), 6) e 8), nel qual caso la risoluzione si verificherà di diritto quando il FACTOR avrà dichiarato con lettera raccomandata che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Art. 12
Scioglimento del
rapporto ed effetti

Lo scioglimento del rapporto di factoring per qualsiasi motivo si verifichi non avrà effetto con riguardo alle cessioni già stipulate che, pertanto, continueranno ad essere regolate dalle presenti condizioni e per le quali continueranno ad avere vigore tutte le obbligazioni e le garanzie assunte dal FORNITORE.

Ciò fino a che il FORNITORE non avrà integralmente rimborsato i versamenti anticipati effettuati oltre competenze interessi ed accessori. Fino a quando tale rimborso non sarà avvenuto, il FACTOR compenserà integralmente ogni somma incassata con le sue ragioni di credito verso il FORNITORE anche con riguardo ai versamenti anticipati relativi ad altri crediti non ancora scaduti ed incassati.

Art. 13
Controlli del FACTOR

Il FACTOR potrà, in qualsiasi momento, esaminare o far esaminare da persona di sua fiducia le scritture contabili nonché qualunque registro e documentazione inerenti la azienda del FORNITORE, anche se non riguardanti posizioni creditorie, e trarne copie ed estratti anche autentici.

Art. 14
Factoring all'esportazione

Il FACTOR è autorizzato a sostituire a sè, in tutto o in parte, nei diritti verso il debitore estero, anche mediante cessione degli stessi, un corrispondente estero di sua scelta, con impegno del FORNITORE a tenerlo indenne da ogni rivalsa di tale corrispondente relativamente ai suoi rapporti con il debitore.

Art. 15
Foro convenzionale

Per tutte le controversie originate dal rapporto di factoring sarà competente il Foro di Napoli, salvo la facoltà per il FACTOR di adire ogni altro Foro competente.

Art. 16
Spese del contratto

Le spese di registrazione del presente atto, di ogni altro successivo e di ogni cessione, saranno ad esclusivo carico del FORNITORE.

Firma del FACTOR

Firma del FORNITORE

BN FACTORING SPA

Approvazione
specificata

Il FORNITORE dichiara, a tutti gli effetti e per quanto possa occorrere, di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole del presente contratto: 1 (obbligo di cessione di tutti i crediti verso uno stesso debitore; revoca della accettazione di singoli debitori); 2 (1° comma: esclusività del rapporto); 3 (titolarità, piena disponibilità, cedibilità e liquidità dei crediti); 5 (divieto di concedere modifiche delle condizioni di pagamento e dei prezzi o restituzione di beni forniti); 7 (3°, 4°, 5°, 6° comma: imputazione prioritaria degli incassi alla parte dei crediti accettata senza rivalsa; revoca totale o parziale dell'accettazione senza rivalsa; decadenza dalla garanzia di cui all'accettazione senza rivalsa e relative conseguenze); 8 (obbligo di rimborso dei versamenti anticipati ricevuti ed esonero del FACTOR dall'osservanza della norma di cui all'art. 1267 cod. civ. 2° comma); 9 (3° comma: tacita approvazione degli estratti inviati); 10 (compensazione volontaria); 11 (recesso dalla cessione; clausola risolutiva espressa); 12 (efficacia delle cessioni di credito sino ad integrale rimborso dei versamenti anticipati); 15 (foro competente).

Firma del FORNITORE

SCHEMA CONTRATTO : C.B.I. Factor

- A. TIPO DI CONTRATTO** : Patrimoniale/traslativo
- B. FORMALIZZAZIONE E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA DATA CERTA** : Corrispondenza commerciale - data?
- C. ASPETTI GENERALI**
- I. La cessione nei contratti di factoring**
- C.1. Esclusiva : Art. 4
 - C.2. Globalità : Art. 2, 1° c. - Art. 1
 - C.3. Disponibilità dei crediti : Art. 9
- II. Obblighi del fornitore**
- C.4. Comunicazione - Informazione - Consenso ad ispezioni : Art. 10
 - C.5. Condizioni di vendita : Art. 5
 - C.6. Sconti e abbuoni : Art. 6
 - C.7. Sconti non autorizzati : Art. 18, 1° e 2° c.
 - C.8. Restituzione di merci : Art. 6 - Art. 12
- III. C.9. Compensazione** : Art. 19, 2° c.

IV. Scioglimento		
C.10. Durata e recesso	:	Annuale con rinnovo tacito salvo disdetta: Art. 20, 1° c.
C.11. Risoluzione	:	Art. 20, 2° e 3° c.
D. GESTIONE DEI CREDITI		
D.1. Comunicazione della cessione al debitore	:	Art. 19
D.2. Contabilizzazione dei crediti	:	Art. 16
D.3. Riscossione dei crediti e pagamento al fornitore	:	Art. 17, 2° c.
D.4. Mancata riscossione crediti accettati in cessione con rivalsa	:	Art. 13, 5° c.
D.5. Imputazione dei pagamenti	:	Non previste.
D.6. Spese legali	:	
E. GARANZIA		
E.1. Definizioni	:	Parte generale
E.2. Concessione della garanzia	:	Art. 13, 1° c.
E.3. Revoca	:	Art. 14, 1° c.
E.4. Decadenza	:	Art. 14, 2° c.
E.5. Sospensione (contestazioni del debitore)	:	Art. 13, 3° c.
E.6. Inefficacia	:	Non previsto
E.7. Esclusione	:	Art. 18, 2° c.
E.8. Pagamento sotto garanzia	:	Art. 16, 2° c. b).
F. ANTICIPAZIONI		
F.1. Versamento	:	Art. 2, 3° c. - Art. 17, 1° c.
F.2. Rimborso	:	Art. 17, 2° e 3° c.
F.3. Costi	:	Art. 15

G. CONDIZIONI PARTICOLARI

- : 1. Sono espressamente pattuiti i seguenti costi e spese - commissione di factoring e plus
- commissione di garanzia
- tasso
- spese di istruttoria
- spese di informazione
- handling

2. Interessi di mora: non previsti

H. OSSERVAZIONI

- : Previsione di tasso particolare in tutti i casi di risoluzione per inadempimento

Spettabile
C.B.I. FACTOR S.p.A.
 Compagnia di Banche Italiane per il factoring
 C.so Matteotti, 12
 20121 MILANO

Facciamo seguito ai contatti intercorsi per confermarVi il nostro accordo affinché il rapporto di Factoring tra VV.SS. e la nostra Società sia regolato dalle seguenti Condizioni Generali di Contratto di Factoring:

SOMMARIO

- 1) Oggetto del contratto
- 2) Prestazioni della CBI Factor
- 3) Acquisto dei crediti da parte della CBI Factor
- 4) Esclusiva a favore della CBI Factor
- 5) Condizioni di vendita del Fornitore
- 6) Sconti, abbuoni, transazioni, ecc., da parte del Fornitore
- 7) Documenti probatori del credito
- 8) Comunicazione agli Acquirenti del trasferimento dei crediti alla CBI Factor
- 9) Garanzia dell'esistenza dei crediti e della solvibilità degli Acquirenti.
- 10) Obblighi di comunicazione e di informazione a carico del Fornitore
- 11) Pagamenti effettuati direttamente al Fornitore
- 12) Merci restituite o non accettate dall'Acquirente
- 13) Approvazione dei crediti e garanzia della solvibilità degli Acquirenti
- 14) Revoca, decadenza, sospensione dell'approvazione
- 15) Compensi dovuti alla CBI Factor
- 16) Pagamento del corrispettivo dei crediti da parte della CBI Factor
- 17) Versamento anticipato del corrispettivo dei crediti - rimborsi alla CBI Factor
- 18) Sconti, deduzioni, abbuoni non autorizzati
- 19) Registrazione in conto dei debiti e crediti tra Fornitore e CBI Factor
- 20) Durata del contratto - Recasso - Rioluzione
- 21) Effetti dello scioglimento del contratto
- 22) Foro competente
- 23) Spese di registrazione

DEFINIZIONI

CBI Factor: Indica la Compagnia di Banche Italiane per il factoring S.p.A.;

Fornitore: indica l'impresa cliente della CBI Factor, cioè la controparte del contratto di factoring;

Acquirenti: sono i debitori ceduti, coloro cioè che acquistano i beni o i servizi prodotti dal Fornitore;

Crediti d'impresa: sono i crediti del Fornitore derivanti dalla fornitura di beni o dalla prestazione di servizi da parte del Fornitore ai propri Acquirenti;

Crediti non approvati: sono i crediti d'impresa per i quali il rischio di insolvenza degli Acquirenti è a carico del Fornitore;

Crediti approvati: sono quelli rispetto ai quali la CBI Factor garantisce la solvibilità degli Acquirenti;

Corrispettivo dei crediti: è la somma dovuta dalla CBI Factor come controprestazione dei crediti d'impresa acquistati in cessione dal Fornitore.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Con la firma del presente contratto di Factoring il Fornitore cede alla CBI Factor i crediti presenti e futuri derivanti da forniture di beni o prestazioni di servizi ai propri Acquirenti, secondo le condizioni e i limiti previsti dagli articoli seguenti.

2. PRESTAZIONI DELLA CBI FACTOR

- I - La CBI Factor acquista tutti i crediti verso gli Acquirenti che non abbia espressamente rifiutato.
- II - Nell'ambito della propria organizzazione la CBI Factor svolge, per i crediti acquistati, un servizio di contabilizzazione, riscossione ed eventuale contenzioso, tenendo in particolare considerazione l'interesse del Fornitore a mantenere buoni rapporti con i propri Acquirenti.
- III - La CBI Factor potrà, a sua discrezione e su richiesta del Fornitore, effettuare versamenti anticipati del corrispettivo dei crediti rispetto alla loro scadenza, alle condizioni indicate nell' art. 17.
- IV - Per i crediti approvati, inoltre, la CBI Factor assumerà in tutto o in parte il rischio dell'insolvenza degli Acquirenti secondo le previsioni stabilite nell'art. 13.

3. ACQUISTO DEI CREDITI DA PARTE DELLA CBI FACTOR

- I - A norma dell'art. 1263 del codice civile, la CBI Factor acquista i crediti con tutti i privilegi, le garanzie personali e reali e con tutti gli altri accessori. Se ai crediti sono connessi effetti cambiari o altri titoli, rispetto ad essi varranno, sia nei confronti del Fornitore che degli Acquirenti e di ogni loro coobbligato, le norme allora in vigore tra le aziende di credito italiane per i servizi di incasso, di accettazione e sconto degli effetti.
- II - Ai crediti per i quali la CBI Factor assumerà, nei confronti dei terzi, la veste di mandataria all'incasso per conto del Fornitore, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme previste nel presente contratto, fermi restando gli effetti della cessione limitatamente ai rapporti interni tra CBI Factor e Fornitore.
- III - La CBI Factor è comunque autorizzata a ricevere i pagamenti di tutti i crediti d'impresa del Fornitore, anche se non sono stati da essa acquistati ed è manlevata da ogni relativa responsabilità, ivi compresa l'eventuale revocatoria dei pagamenti da essa ricevuti. In ogni caso è facoltà della CBI Factor portare detti pagamenti a compensazione di suoi crediti verso il Fornitore.

4. ESCLUSIVA A FAVORE DELLA CBI FACTOR

Il Fornitore non potrà cedere ad altri i crediti per forniture di beni o prestazioni di servizi, né costituire su di essi diritti di pegno o di usufrutto o altri vincoli, né dare ad altri mandato all'incasso senza il preventivo consenso scritto della CBI Factor.

5. CONDIZIONI DI VENDITA DEL FORNITORE

Il Fornitore non potrà modificare con gli Acquirenti le condizioni di vendita senza il consenso scritto della CBI Factor. Al riguardo la CBI Factor, da parte sua, terrà in particolare considerazione l'interesse del Fornitore a mantenere positivi rapporti con i propri Acquirenti.

6. SCONTI, ABBUONI, TRANSAZIONI ECC. DA PARTE DEL FORNITORE

Il Fornitore non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzioni di merce, transazioni con gli Acquirenti senza il consenso scritto della CBI Factor. Anche in questo caso la CBI Factor è tenuta a valutare con particolare attenzione l'interesse del Fornitore a mantenere positivi rapporti con i propri Acquirenti.

7. DOCUMENTI PROBATORI DEL CREDITO

I - Il Fornitore invierà alla CBI Factor entro trenta giorni dalla loro emissione, copia delle fatture, copia degli ordini, e dei documenti relativi alla spedizione delle merci o alla prestazione dei servizi, tutti i documenti accessori del credito, quali eventuali titoli opportunamente girati alla CBI Factor, e quant'altro dovesse essere richiesto dalla CBI Factor a documentazione del credito.

II - Le fatture dovranno indicare con precisione le condizioni di pagamento convenute con gli Acquirenti ed essere in tutto conformi alle forniture effettuate.

8. COMUNICAZIONE AGLI ACQUIRENTI DEL TRASFERIMENTO DEI CREDITI ALLA CBI FACTOR

I - Il Fornitore comunicherà agli Acquirenti su appositi moduli, predisposti dalla CBI Factor, la stipulazione dell'accordo di Factoring con l'indicazione espressa che, a seguito di tale accordo, l'Acquirente sarà tenuto a pagare i debiti per le forniture esclusivamente alla CBI Factor, con la conseguenza che i pagamenti relativi avranno efficacia liberatoria solo se effettuati alla stessa CBI Factor. Analoghe indicazioni saranno contenute sulle fatture relative alle specifiche forniture. Sulle fatture stesse verrà, inoltre, indicato che ogni reclamo o eccezione va comunicato tempestivamente anche alla CBI Factor.

II - Il Fornitore si adopererà perché gli Acquirenti accettino il trasferimento alla CBI Factor dei crediti di impresa nella forma richiesta.

9. GARANZIA DELL'ESISTENZA DEI CREDITI E DELLA SOLVIBILITÀ DEGLI ACQUIRENTI

I - Il Fornitore garantisce, per tutti i crediti ceduti, una volta venuti ad esistenza e documentati nella relativa fattura, che:

- a) essi corrispondono a forniture di beni o prestazioni di servizi effettivamente e regolarmente eseguite;
- b) gli appartengono in piena proprietà e sono cedibili;
- c) sono esigibili alla scadenza;
- d) il debitore acquirente non può opporre altri crediti in compensazione, né sollevare qualunque altra eccezione;
- e) i beni oggetto della fornitura non sono gravati da pegni o privilegi, né vincolati in alcun modo a favore di terzi.

II - Il fornitore garantisce, inoltre, la solvibilità degli Acquirenti, salvo che per i crediti approvati a norma dell'art. 13 del presente contratto, e si assume il rischio dell'eventuale revoca dei pagamenti effettuati direttamente dagli Acquirenti o da qualunque altro terzo.

10. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE A CARICO DEL FORNITORE

I - Il Fornitore comunicherà senza indugio alla CBI Factor tutte le informazioni, i fatti, i documenti a sua conoscenza o a conoscenza dei suoi agenti: a) che riguardano il peggioramento della situazione economico-finanziaria degli Acquirenti; b) che possono incidere sull'esistenza, la validità o l'ammontare del credito; c) che possono comportare decadenza o sospensione dall'approvazione secondo le previsioni dell'art. 14.

II - Il Fornitore metterà a disposizione della CBI Factor le registrazioni contabili e qualunque altro documento o informazione che la CBI Factor possa richiedere per accertare la sua situazione economico-finanziaria e tutto quanto è connesso alle operazioni commerciali. La CBI Factor tratterà le informazioni così ottenute con la massima discrezione e nello spirito di collaborazione che caratterizza il rapporto di Factoring.

11. PAGAMENTI EFFETTUATI DIRETTAMENTE AL FORNITORE

Se l'Acquirente ha pagato al Fornitore anziché alla CBI Factor l'importo dei crediti, il Fornitore dovrà trasmettere immediatamente alla CBI Factor le somme ricevute o gli eventuali titoli o altri valori, astenendosi da ogni negoziazione, salvo autorizzazione scritta dalla CBI Factor.

12. MERCI RESTITUITE O NON ACCETTATE DALL'ACQUIRENTE

I - Nell'ipotesi in cui l'Acquirente restituisca le merci o si rifiuti comunque di prenderle in consegna, le merci stesse si intendono fin d'ora costituite in pegno a favore della CBI Factor, a garanzia del pagamento già da questa effettuato in rapporto al credito sorto dalla specifica fornitura.

II - Pertanto, la CBI Factor è autorizzata a porre in essere qualunque atto necessario o utile a tutelare i propri interessi e a realizzare l'indicato pegno, ivi compresi il ritiro delle merci presso l'Acquirente, il loro deposito presso terzi, la determinazione del prezzo e le modalità della relativa vendita, l'imputazione del prezzo realizzato dalla vendita a decurtazione del credito vantato verso il Fornitore dalla CBI Factor e quant'altro necessario, il tutto a spese del Fornitore che dà fin d'ora per rato e valido quanto operato dalla CBI Factor. Il Fornitore, da parte sua, è tenuto a prestare tutta la collaborazione necessaria a realizzare la tutela degli interessi della CBI Factor, secondo quanto innanzi indicato.

13. APPROVAZIONE DEI CREDITI E GARANZIA DELLA SOLVIBILITÀ DEGLI ACQUIRENTI

I - Se il Fornitore richiede che la CBI Factor assuma, in tutto o in parte, il rischio dell'insolvenza di suoi Acquirenti, dovrà compilare un apposito modulo predisposto dalla CBI Factor e fornire le informazioni richieste. La CBI Factor restituirà il modulo apponendovi:

a) l'importo massimo approvato, cioè entro il quale essa correrà il rischio di insolvenza per ciascun Acquirente; b) la data di approvazione. Il citato modulo è l'unico documento che attesta l'approvazione dei crediti: nessun altro documento sarà, pertanto, ritenuto valido a tale scopo.

II - Si considereranno approvati i crediti documentati da fatture emesse dalla data indicata nel modulo di approvazione in poi, nei limiti della somma stabilita nello stesso modulo. Saranno quindi coperte dalla garanzia, in ordine cronologico, le fatture emesse dalla data di approvazione in poi. I crediti documentati da fatture anteriori a tale data non si considereranno approvati, salvo espresso consenso scritto della CBI Factor.

III - L'importo massimo della garanzia per ciascun Acquirente ha carattere rotativo, salvo diverso accordo scritto delle parti. Pertanto, se il plafond viene esaurito ma nel frattempo intervengono, da parte dell'acquirente, dei pagamenti relativi a fatture approvate, saranno considerate coperte dalla garanzia, per pari importo, le fatture immediatamente successive.

IV - La rotatività dell'importo massimo entro il quale la CBI Factor garantisce la solvibilità degli Acquirenti resterà sospesa in caso di sospensione dell'approvazione di cui all'art. 14 e decadrà con la revoca o la decadenza dell'approvazione previste dall'art. 14.

V - Tutti i pagamenti, comunque effettuati dagli Acquirenti o da terzi e indipendentemente da quanto da essi dichiarato, saranno imputati anzitutto alla parte approvata del credito o, coltando dopo che questa sia stata totalmente estinta, si imputeranno alla parte non approvata.

VI - Qualora il credito verso un determinato Acquirente risulti in parte approvato e in parte non approvato, le spese sostenute dalla CBI Factor nell'agire contro l'Acquirente moroso saranno considerate a carico della CBI Factor medesima in proporzione alla parte approvata di detto credito.

14. REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELL'APPROVAZIONE

I - In rapporto alle singole forniture l'approvazione potrà essere revocata in tutto o in parte dalla CBI Factor in ogni momento prima della spedizione della merce o della prestazione del servizio. In caso di spedizione della merce o di prestazione del servizio parziali, l'approvazione relativa alla parte residua potrà essere revocata in tutto o parte dalla CBI Factor, in ogni momento precedente alla spedizione o prestazione residua.

II - L'approvazione decadrà automaticamente con efficacia retroattiva nei seguenti casi:

- a) se il Fornitore modifichi anche una sola delle condizioni previste nel contratto di fornitura senza il consenso scritto della CBI Factor;
- b) se il Fornitore non effettui il pagamento alla CBI Factor della commissione relativa all'approvazione, entro 20 giorni dalla data di invio del documento di addebito da parte della stessa CBI Factor;

- c) in caso di inesistenza totale o parziale del credito approvato e in ogni altro caso di violazione da parte del Fornitore di uno degli obblighi previsti dagli articoli 4, 7, 9, 10 del presente contratto;
- d) qualora l'Acquirente, alla data di approvazione del credito, sia sottoposto a pignoramenti, sequestri od azioni esecutive, ovvero ad una qualunque procedura concorsuale, ivi inclusa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, o sia stata presentata istanza per una di tali procedure, ovvero si trovi in stato di liquidazione;
- e) nel caso l'Acquirente non paghi a causa di un provvedimento dell'autorità governativa, moratoria legale, disposizioni valutarie, guerre, avvenimenti politici o militari, calamità naturali o qualunque altra causa di forza maggiore.

III - L'approvazione resterà sospesa in caso di contestazioni da parte dell'Acquirente relative all'esecuzione della fornitura o comunque di tali da incidere sull'esistenza o sull'efficacia del credito e sul relativo ammontare. La sospensione durerà per un periodo massimo di novanta giorni dalla scadenza del credito: decorso tale periodo senza che l'Acquirente abbia rinunciato alla contestazione, l'approvazione decadrà automaticamente con efficacia retroattiva per la parte contestata, salvo che si sia iniziata azione giudiziaria contro l'Acquirente. In questa ultima ipotesi la sospensione della garanzia si protrarrà fino alla sentenza definitiva che conclude l'azione giudiziaria. Se la sentenza confermerà la fondatezza della contestazione, l'approvazione del credito da parte della CBI Factor decadrà automaticamente con efficacia retroattiva; in caso contrario, la CBI Factor corrisponderà al Fornitore l'importo approvato per cui è risultata infondata la contestazione.

15. COMPENSI DOVUTI ALLA CBI FACTOR

- I - Il Fornitore pagherà alla CBI Factor, per i servizi da questa resi, commissioni e spese come concordato.
- II - Per i versamenti anticipati del corrispettivo dei crediti di cui all'art. 17 è dovuto un compenso ulteriore fino al momento in cui l'Acquirente effettua il pagamento, secondo quanto stabilito dalle parti.
- III - Il Fornitore dovrà corrispondere le commissioni, le spese e i compensi di cui sopra entro 20 giorni dalla data di invio del documento di addebito da parte della CBI Factor.

16. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEI CREDITI DA PARTE DELLA CBI FACTOR

- I - Ammontare del corrispettivo dovuto dalla CBI Factor è: per i crediti non approvati, l'importo pagato dall'Acquirente e, per i crediti approvati, l'importo effettivamente dovuto dalla CBI Factor in forza della garanzia prestata in base agli articoli 13, 14, 18, del presente contratto, meno, in un caso e nell'altro, i compensi e i rimborsi spese dovuti alla CBI Factor per i servizi prestati, e ogni altro credito vantato verso il Fornitore dalla CBI Factor medesima.
- II - La CBI Factor pagherà il corrispettivo indicato al comma precedente:
 - a) se si tratta di crediti non approvati, quando l'Acquirente abbia effettuato il pagamento;
 - b) se si tratta di crediti approvati, entro 150 giorni dalla loro scadenza, salvo il disposto dell'art. 14.

17. VERSAMENTO ANTICIPATO DEL CORRISPETTIVO DEI CREDITI-RIMBORSI ALLA CBI FACTOR

- I - La CBI Factor ha facoltà, se richiesta dal Fornitore, di anticipare, rispetto alla scadenza dei crediti, nella misura ritenuta opportuna, il corrispettivo di cui all'art. 16.
- II - Gli anticipi così effettuati dovranno essere rimborsati alla CBI Factor entro 10 giorni dalla relativa richiesta, quando il credito risulti inesistente o viziato, ovvero l'Acquirente, non paghi alla scadenza o comunque contesti la merce, e in ogni caso di scioglimento a norma dell'art. 20 del presente contratto, anche senza la preventiva escussione dell'Acquirente, con esonero da tutti gli oneri previsti dal secondo comma dell'art. 1267 del codice civile. In caso di mancato totale rimborso entro il citato termine di 10 giorni, la CBI Factor potrà assumere tutte le iniziative giudiziali e stragiudiziali che riterrà più opportune per il recupero di ogni suo credito, sia nei confronti dell'Acquirente o chi per esso, che del Fornitore, dei suoi garanti o dei terzi aventi causa. Identica procedura verrà seguita anche per gli anticipi relativi ai crediti approvati, salvo l'obbligo a carico della CBI Factor di cui all'art. 16 II comma, punto B.
- III - Se, successivamente al pagamento da parte della CBI Factor del corrispettivo relativo a crediti approvati, emergono fatti che comportano la decadenza e la sospensione dall'approvazione ai sensi dell'art. 14, il Fornitore sarà tenuto a rimborsare entro 10 giorni dalla richiesta della CBI Factor le somme percepite, oltre interessi e spese e quant'altro dovuto.

18. SCONTI, DEDUZIONI, ABBUONI NON AUTORIZZATI

- I - La CBI Factor, nel ricevere i pagamenti da parte degli Acquirenti, ha facoltà di accogliere sia per i crediti non approvati che per quelli approvati, senza possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, gli sconti, le deduzioni, gli abbuoni da questo non autorizzati, fino ad un ammontare massimo del 5% dell'importo nominale dei singoli crediti e per un massimo di lire cinquecentomila per ogni credito.
- II - Sia per i crediti non approvati che per quelli approvati è in facoltà del Fornitore, chiedere alla CBI Factor, entro 20 giorni dalla ricezione del documento contabile che evidenzia tali sconti, deduzioni e abbuoni, che agisca contro l'Acquirente per la riscossione di tali ulteriori somme a spese del Fornitore stesso. Per tali sconti, deduzioni, abbuoni non autorizzati, se relativi a crediti approvati, resta in ogni caso esclusa la garanzia della CBI Factor di cui all'art. 13.
- III - In ogni caso, fermo restando che la CBI Factor è tenuta a gestire il credito acquistato con diligenza ed oculatezza, nello spirito di collaborazione che caratterizza il rapporto di Factoring, il Fornitore riconosce alla CBI Factor la facoltà di assumere nei confronti dell'Acquirente moroso, le iniziative che la stessa CBI Factor riterrà più opportune, ivi comprese dilazioni e transazioni, dando il Fornitore fino d'ora per rato e valido quanto da esso operato e non operato.

19. REGISTRAZIONE IN CONTO DEI DEBITI E CREDITI TRA FORNITORE E CBI FACTOR

- I - Le reciproche ragioni di debito e credito tra Fornitore e CBI Factor verranno registrate in conti, presso la CBI Factor, tenuti conformemente alle presenti condizioni.
- II - È espressamente convenuto che tali debiti e crediti liquidi sono connessi e si compensano tra loro.
- III - La CBI Factor invierà periodicamente al Fornitore la documentazione relativa ai suddetti conti, che evidenzierà le fatture caricate, gli incassi pervenuti e gli altri movimenti contabili ed amministrativi svolti. Tali documenti si intenderanno approvati, se il Fornitore non farà pervenire alla CBI Factor le sue osservazioni entro 20 giorni dalla loro ricezione.

20. DURATA DEL CONTRATTO RECESSO-RISOLUZIONE

- I - Il presente contratto ha la durata di un anno dalla sua sottoscrizione e s'intenderà automaticamente rinnovato per un uguale periodo e così di seguito, a meno che una delle parti dichiarerà di voler recedere. La dichiarazione di recesso deve essere spedita alla controparte con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.
- II - La CBI Factor potrà risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore non abbia adempiuto ad uno degli obblighi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17 (n. II, III).
- III - Il contratto di Factoring si risolverà invece automaticamente nel caso in cui il Fornitore abbia subito azioni esecutive, sequestri, pignoramenti, protesti, ovvero sia stata per esso presentata istanza di ammissione ad una procedura concorsuale, ivi compresa l'amministrazione controllata o straordinaria, ovvero se la sua impresa sia in liquidazione, ovvero siano notevolmente ridotte le sue garanzie patrimoniali.

21. EFFETTI DELLO SCIoglimento DEL CONTRATTO

Lo scioglimento del contratto di Factoring non pregiudica l'acquisto, da parte della CBI Factor, dei crediti già sorti al momento del suo verificarsi. Per i crediti approvati, inoltre, tutte le approvazioni si intenderanno automaticamente decadute, a norma dell'art. 14, se lo scioglimento è dovuto a risoluzione sia automatica che su istanza della CBI Factor. L'approvazione, invece, non viene meno se lo scioglimento del contratto è dovuto al recesso di una delle parti, sempre che i crediti approvati siano già sorti a seguito della spedizione della merce o della prestazione di servizio.

22. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'applicazione del presente contratto sarà competente esclusivo il foro di Milano.

23. SPESE DI REGISTRAZIONE

Le eventuali spese di registrazione relative al presente contratto ed alla sua esecuzione sono a carico del Fornitore.

Il Fornitore dichiara di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1341 e 1342, le seguenti clausole: 1) cessione alla CBI Factor di tutti i crediti verso i singoli Acquirenti; 2) la CBI Factor quale mandataria all'incasso è autorizzata a ricevere i pagamenti relativi a crediti non acquistati e a compensarli; 3) esclusiva a favore della CBI Factor; 4) modifica delle condizioni di vendita del Fornitore; 5) concessione da parte del Fornitore agli Acquirenti di sconti, dilazioni, abbuoni, transazioni, ecc.; 6) Comma II (garanzia della solvibilità degli Acquirenti); 7) obblighi di comunicazione e di informazione alla CBI Factor; 8) pegno a favore della CBI Factor su merci restituite o non accettate dall'Acquirente; 9) imputazione dei pagamenti prima alla parte approvata del credito; 10) revoca, decadenza, sospensione dell'approvazione; 11) rimborso del versamento anticipato del corrispettivo dei crediti; 12) sconti, deduzioni, abbuoni non autorizzati dal Fornitore - dilazioni di pagamento e transazioni; 13) approvazione tacita degli estratti conto inviati dalla CBI Factor; 14) recesso, risoluzione del contratto; 15) effetti dello scioglimento del contratto; 16) deroga alla competenza.

In attesa di Vs. cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

Ci riferiamo alle intercorse intese e alla nostra lettera del _____, di cui la presente forma parte integrante, per confermarVi il nostro accordo sulle seguenti condizioni che Vi siete dichiarati disposti ad accordarci:

- **Compenso dovuto per il versamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti in lire** : _____ % m.p. annuo, salvo modifiche in relazione alle variazioni del costo del denaro riflettenti l'andamento del mercato finanziario;
In caso di risoluzione contrattuale di cui all'art. 20 comma 2 contratto: (qualora C.B.I. Factor abbia anticipato rispetto alla scadenza dei crediti il corrispettivo di cui all'art. 16 del contratto), dalla data di risoluzione e sino al saldo definitivo l'esposizione finanziaria del cedente, generata dalla anticipazione verrà automaticamente gravata di 7 punti oltre il tasso ufficiale di sconto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte del factor.

- **Commissione di factoring senza garanzia del buon fine dei crediti ceduti** : _____ % calcolata sull'ammontare dei crediti ceduti relativi a fatture con data di scadenza massima non eccedente i _____ gg. dalla data di emissione; per le fatture con scadenze eccedenti tali termini ci sarà applicata una ulteriore commissione nella misura del _____ % per mese o frazione di mese fino alla data del loro effettivo pagamento, fermi restando i Vostri diritti in relazione all'art. 17 della predetta lettera del _____.

- **Commissione di factoring con garanzia del buon fine dei crediti ceduti** : _____ % calcolata alla fine di ogni mese, facendo inizio da quello di emissione delle singole fatture, sull'importo del saldo assicurato; eventuali titoli insoluti contribuiranno alla determinazione del predetto saldo contabile fin dalla data di scadenza, prescindendo quindi dalla data della loro effettiva registrazione;
N.B. Il pagamento della predetta commissione non determinerà di per sè l'automatica garanzia dei crediti ceduti; gli stessi si intenderanno assistiti dalla Vostra garanzia solo se sorti con caratteristiche conformi a quelle da Voi accolte con il modulo "Richiesta di approvazione di crediti" unico documento valido per tale attestazione.

- **Rapporti di factoring con garanzia dei crediti e senza il Vostro versamento anticipato a fronte degli stessi** : Le commissioni di factoring di cui al punto precedente Vi saranno da noi pagate entro 20 gg. dalla data di ricevimento della Vostra contabile di addebito con rimessa di contante al Vostro indirizzo o mediante bonifico bancario sul Vostro c/c _____ presso Istbank - Milano.
Prendiamo atto che qualora non ottemperassimo a tale nostro impegno nei termini predetti, la garanzia prestataci sui crediti in termini sarà priva di efficacia a tutti gli effetti;

- **Spese d'istruttoria** : Lit. _____

- **Spese di informazione** : Lit. _____ per ogni debitore che Vi sottoporremo in cessione, quale concorso nelle spese di cui alle note informative allo stesso offerente.

- **Oneri accessori** : Lit. _____ per fattura, oltre eventuali oneri bancari reclamatici.

Distinti saluti

(Timbro e firma del legale rappresentante)

SCHEMA CONTRATTO : CENTROFACTORIZING

- A. TIPO DI CONTRATTO** : Normativo
- B. FORMALIZZAZIONE E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA DATA CERTA** : Scambio di corrispondenza commerciale
- C. ASPETTI GENERALI**
- I. La cessione nei contratti di factoring**
- C.1. Esclusiva : Art. 1, 7° c.
 - C.2. Globalità : Art. 1, 1° c.
 - C.3. Disponibilità dei crediti : Art. 1, 4° c.
- II. Obblighi del fornitore**
- C.4. Comunicazione - Informazione : Art. 9, 1°- 2°- 3°- 4° c.
 - Consenso ad ispezioni : Art. 1, 8° c.
 - C.5. Condizioni di vendita : Art. 1, 8° c. autorizzati dal Factor
 - C.6. Sconti e abbuoni : Art. 1, 8°c. vietati
 - C.7. Sconti non autorizzati : Art. 1, 8° c.
 - C.8. Restituzione di merci : Art. 1, 8° c.
- III. C.9. Compensazione** : Art. 13

IV. Scioglimento		
C.10. Durata e recesso	:	Indeterminata: Art. 13
C.11. Risoluzione	:	Art. 14
D. GESTIONE DEI CREDITI		
D.1. Comunicazione della cessione al debitore	:	Art. 3, 1° c.
D.2. Contabilizzazione dei crediti	:	
D.3. Riscossione dei crediti e pagamento al fornitore	:	Art. 3, 2°- 3° c.
D.4. Mancata riscossione crediti accettati in cessione con rivalsa	:	Art. 6, 7° c.
D.5. Impartazione dei pagamenti	:	Art. 12
D.6. Spese legali	:	Art. 6
E. GARANZIA		
E.1. Definizioni	:	Art. 1, 2° c.
E.2. Concessione della garanzia	:	Art. 1, 3° c.
E.3. Revoca	:	Art. 2, 2° c.
E.4. Decadenza	:	Art. 11
E.5. Sospensione (contestazioni del debitore)	:	Art. 11, 1° c.
E.6. Inefficacia	:	Non prevista
E.7. Esclusione	:	Art. 3, ultimo c.
E.8. Pagamento sotto garanzia	:	Art. 3, 3° c.
F. ANTICIPAZIONI		
F.1. Versamento	:	Art. 4, 1° c.
F.2. Rimborso	:	Art. 6, 1° c.
F.3. Costi	:	Art. 3, 1° c.

G. CONDIZIONI PARTICOLARI

: 1. Sono espressamente pattuiti i seguenti costi e
spese - commissione fissa
- spese e bolli

2. Interessi di mora

H. OSSERVAZIONI

: -

CENTRO FACTORING S.p.A.

CAPITALE SOCIALE L. 10 MILIARDI

R.I. 30510 - FIRENZE - C.C.I.A.A. 247915 FIRENZE

CODICE FISCALE: 01435900582

PARTITA IVA: 03069140485

Via S. Caterina d'Alessandria, 32/34

50129 FIRENZE

Vi diamo atto di aver ricevuto la Vostra lettera il cui contenuto trascriviamo integralmente qui di seguito:

Secondo gli accordi presi potremo con Voi effettuare operazioni di « factoring » alle seguenti condizioni generali:

1) Siamo tenuti a cederVi, nella loro totalità, ove non diversamente pattuito, i crediti derivanti dalle attività che svolgiamo, non appena siano sorti, salva Vs. accettazione. Per conseguire tale effetto Ve li offriremo irrevocabilmente.

La cessione di ogni credito, o di una sua parte, potrà effettuarsi « salvo buon fine », cioè con Vs. diritto di rivalsa verso di noi in difetto di pagamento (cessione « pro solvendo ») fin dalla prima mora del debitore; ovvero senza tale clausola e, conseguentemente, senza Vostro diritto di rivalsa (cessione « pro soluto »). A tal fine utilizzeremo, nell'offrirVi le cessioni, gli appositi moduli, per le diverse ipotesi, da Voi forniti, inviandovi riempiti compiutamente e secondo verità, accompagnati dai necessari o richiesti allegati. Non sarà valida altra forma di offerta.

La Vostra accettazione, senza precisazioni in proposito, varrà come accettazione « pro solvendo », per noi valida e vincolante anche se la proposta sia stata formulata con clausola « pro soluto ».

Vi garantiamo fin d'ora la nostra esclusiva titolarità dei crediti, la loro disponibilità e cedibilità, nonché la loro liquidità, contestabilità e l'assenza di ragioni creditorie opponibili in compensazione dal debitore.

Gli stessi crediti, come ogni negozio o fatto che vi si colleghi, saranno conformi alle disposizioni sia nazionali che internazionali, anche se portate da accordi, e non potranno essere in pregiudizio della Vostra attività di « factoring », limitandola o condizionandola.

Vi assicuriamo altresì come nessuna eccezione potrà sollevare il debitore, mentre, per parte nostra, nei termini dovuti, adempiremo alle obbligazioni nascenti dai negozi all'origine dei crediti; nessuna condizione, inoltre, come nessun vincolo o diritto di terzi (per pignoramenti, sequestri, privilegi ecc.) graverà o sarà costituito, neppure dopo la cessione, su di essi, sulla prestazione da noi dovuta o comunque su quanto ne formi oggetto. Non potremo perciò offrirVi crediti verso debitori in stato di fallimento o che abbiano avanzato domande di concordato preventivo, di amministrazione controllata, o comunque soggetti a procedure concorsuali o in stato di insolvenza.

Consegue altresì il nostro obbligo a non contrarre con altri rapporti di « factoring », a non disporre a titolo diverso dei crediti e a non consentire che altri lo faccia; nonché il divieto, per noi, di procedere direttamente o tramite terzi alla loro riscossione, in contrasto con le presenti regole.

Analogamente, salvo Vostro consenso, non avremo potere di modificare le condizioni e i termini di pagamento concordati con il debitore, nemmeno sotto forma di riduzione prezzo; così come non potremo accettare la restituzione di merce o disporre nulla riguardo ad essa, se non con il Vs. consenso.

Sarà nostra facoltà sottoporVi per l'accettazione « pro soluto » anche i crediti che possano conseguire da contratti ancora da concludere affinché su di essi Vi esprimiate in via preventiva.

2) La nostra offerta di cessione si intenderà da Voi accettata ove non ci comuniciate per iscritto la Vostra contraria decisione a riguardo. Potrete determinare, nell'ambito delle convenzioni fra noi vigenti, particolari condizioni della Vostra accettazione, ove si differenziassero da quelle in via generale già previste, e la eventuale messa a disposizione di anticipi, dandocene comunicazione, senza necessità, quindi, di nostro ulteriore successivo consenso.

L'accettazione, comunque dovesse considerarsi prestata, potrà essere sempre da Voi revocata, a Vostro insindacabile giudizio, con comunicazione scritta anche a mezzo telex o telegramma, con efficacia immediata, meno che per i crediti da Voi accettati « senza rivalsa » (cessione « pro soluto ») e per i quali sia già stata eseguita la controprestazione (consegna di merce, esecuzione servizi ecc.) dovuta al debitore.

3) Annoterete a ns. favore, in un conto speciale che aprirete a ns. nome, il corrispettivo delle varie cessioni accettate, consistente nell'importo di ogni credito al netto dei Vs. rimborsi e compensi per le attività e per gli anticipi che effettuerete, come concordato a parte.

Tali annotazioni a nostro favore rispecchieranno altresì, con le modalità di seguito previste, le Vs. determinazioni sugli anticipi da accordarci; esse avranno, però, natura puramente contabile e comunque senza disponibilità da parte nostra, salvo quanto appresso indicato. Le cifre relative, nelle cessioni « pro solvendo », potranno considerarsi, anche sostanzialmente, definitivi accrediti, solo se e quando il corrispondente debito sia stato saldato, poiché solo a quel momento esse ci saranno dovute.

Anche per quanto riguarda le cessioni da Voi accettate « pro soluto » (senza rivalsa) varranno per il definitivo accredito a ns. favore, le stesse regole, ove il pagamento del debito avvenga alla scadenza. Diversamente l'accredito definitivo avrà luogo entro gg. 180 dalla scadenza o nel termine maggiore normalmente richiesto per l'incasso, se in precedenza determinato.

Resta comunque inteso che l'importo eventualmente da Voi già accreditato dovrà esserVi interamente e immediatamente da noi restituito qualora il credito non dovesse essere riconosciuto valido, nella sua totalità, dagli organi della procedura concorsuale a carico del debitore ovvero se dovesse in qualsiasi momento risultare che il mancato pagamento da parte del debitore sia derivato dal verificarsi di uno dei fatti previsti dall'art. 11 sub b a c.

Rimarranno comunque a nostro carico, e potrete addebitarceli, ogni trattenuta o arrotondamento di lieve entità, conformi a prassi, che venissero operati dal debitore.

4) Sul corrispettivi delle cessioni potrete effettuare anticipazioni, nella misura e nei tempi che riterrete, annotando per tale effetto, sul nostro conto speciale le diverse date di valuta alle quali le somme saranno per noi disponibili. Annoterete con valuta immediata (intendendosi con ciò quella del giorno lavorativo successivo all'annotazione) la parte di corrispettivo che, a titolo di acconto, potrete a quella data rendere disponibile a nostro favore; il residuo importo lo annoterete « a valuta maturata » intendendosi, con ciò, che esso sarà messo a nostra disposizione con una valuta da calcolare sulla scadenza del debito, secondo i criteri previsti dall'accordo interbancario per l'accredito di effetti « in c/c salvo buon fine » da aversi per qui richiamato e trascritto.

Qualora non venissero da noi richieste immediate anticipazioni, ovvero non intendeste concederle, l'intero corrispettivo della cessione verrà annotato a « valuta maturata » nel modo sopra indicato.

Ogni decisione sugli anticipi e sulle valute ora previsti, al pari di ogni altra condizione circa la cessione, sarà presa unicamente e insindacabilmente da Voi in relazione alle caratteristiche del credito e alla situazione del conto speciale, nel rispetto di ogni pattuizione generale e particolare concordata. Esse avranno tra noi immediato vigore, senza bisogno di nostra adesione specifica.

Allorquando varie cessioni siano accettate contemporaneamente, dopo aver stabilito gli anticipi da accordare per ciascuna di esse, potrete annotare due sole cifre con due correlative valute complessive per l'intero gruppo: la prima di esse,

con valuta immediata, assommerà le parti del corrispettivo che avrete deciso di anticiparci immediatamente; la seconda, comprendente tutte le restanti parti, sarà a nostra disposizione con una valuta da calcolarsi mediamente in base alle «valute maturate» attribuite ai singoli crediti ceduti.

Consegue perciò che noi potremo normalmente disporre, alle corrispondenti date, delle somme che risulteranno a nostro favore nel conto speciale, al netto di ogni voce di addebito a nostro carico. Precisiamo comunque che ogni determinazione riferita o riferibile agli anticipi da Voi presi potrà essere revocata o modificata unilateralmente in qualunque momento a Vs. insindacabile giudizio, con comunicazione anche verbale. Tutti gli anticipi, oltre le spese e le Vostre competenze, dovranno esserVi da noi rimborsati in ogni caso di recesso o risoluzione del rapporto di «factoring».

Verserete le somme disponibili a nostro favore presso l'Istituto bancario che potremo di volta in volta segnalarVi; ovvero, in difetto di tale indicazione potrete versarle presso l'Istituto che Vi indichiamo fin d'ora a parte. Tali somme per il periodo di giacenza presso di Voi saranno comunque per noi infruttifere.

5) In occasione di ogni cessione o gruppo di cessioni accettate. Invierete altresì una distinta dalla quale risultino, l'indicazione dei singoli crediti accettati «pro soluto» o «pro solvendo», con o senza anticipo, e l'ammontare complessivo della cifra annotata nel conto speciale a nostro favore, ripartita nelle date di valuta stabilite, al netto dei Vostri compensi, rimborsi ed oneri fiscali.

Sul conto speciale potrete altresì addebitarci, con effetto sostanziale immediato, ogni Vs. spettanza o rimborso di qualunque genere, anche se in precedenza omissi, ovvero maturati od occasionati successivamente alla accettazione delle cessioni alle quali possano riferirsi.

Per ogni registrazione in conto ci invierete un estratto dal quale la stessa risulti. La registrazione si intenderà approvata, in difetto di contestazione, per raccomandata, nei venti giorni dalla sua comunicazione.

Ci farete inoltre rimessa periodica di un estratto del nostro conto speciale, fermo restando quanto detto circa la natura delle annotazioni a nostro favore. Anche esso per le partite che non fossero già state approvate o contestate, si intenderà approvato in difetto di contestazione, per raccomandata, nei venti giorni dal suo invio.

6) Qualora il credito ceduto con Vostro diritto di rivalsa, resti parzialmente o totalmente insoluto alla sua scadenza, potrete con o senza nostra richiesta, concedere una proroga per il suo pagamento, fermi, in ogni caso, i Vostri maggiori diritti a compenso verso di noi in ragione della dilazione. Ovvero potrete, qualora non preferiate prima agire contro il debitore, rivalerVi immediatamente su di noi, qualunque sia il motivo, anche di forza maggiore o caso fortuito, del mancato o ritardato pagamento, senza Vostro obbligo di messa in mora del debitore stesso o di alcun altro adempimento: ci addebiterete perciò nel conto speciale con effetto sostanziale immediato, quanto rimasto scoperto per capitale, per Vostri compensi, eventuali indennità di mora, per spese di qualsiasi natura, giudiziale o stragiudiziale, da Voi sostenute per rivoigerVi od agire contro il debitore o altri coobbligati, per oneri anche fiscali incontrati, ed ogni altro accessorio.

Se le disponibilità di conto a quella data, come sopra determinate e previo ogni altro addebito, non offrissero margine per coprire quanto dovuto, effettueremo il rimborso a pareggio. In difetto di nostro pagamento nei 10 giorni dalla data della Vostra lettera con cui ci annunzierete il sospenso, potrete addebitarci gli interessi di mora, in misura pari al prime rate medio come rilevato dall'ABI, in quel momento in vigore, maggiorato di 5 punti, rapportato ad ogni giorno di mora.

Inoltre, in difetto del rimborso richiesto, avrete facoltà di agire, anche contemporaneamente, sia verso di noi che verso il debitore, nonché potrete transigere con questo la pendenza, fare stralci, concedere proroghe, disporre a qualunque titolo, se possibile, dei beni oggetto del nostro negozio con il debitore o che possano garantire il credito.

Resterà fermo in questi ultimi e consimili casi il Vostro diritto a ripetere da noi ogni residua somma che da noi o dal debitore Vi fosse dovuta, per capitale, e per le altre voci già nel 1° comma richiamate.

Avrete facoltà di rivalerVi verso di noi anche quando sia prevedibile il mancato pagamento ovvero, ricorrendone gli estremi, dopo aver stragiudizialmente contestato al debitore, e senza risultato, la sua decadenza dal termine per l'art. 1186 Cod. Civ. o per qualsiasi altro titolo.

Del pari potrete esercitare tale diritto anche successivamente in ogni tempo ed ipotesi, senza decaderne fino alla estinzione del debito. Con regole e conseguenze eguali, potrete rivalerVi su di noi in ogni caso in cui il pagamento del debitore venisse in seguito assoggettato a revocatoria, o comunque dovesse essere ritenuto invalido, nullo, non dovuto, e per ciò, o per altro qualsiasi motivo, da restituire. Come infine potrete addebitarci le somme ed accessori conseguenti ad anticipi a noi fatti su cessioni per le quali a norma di contratto avete deciso di revocare, sospendere le Vostre accettazioni o modificarne le condizioni.

Le cessioni dei crediti per i quali sia stata da Voi esercitata positivamente la rivalsa, potranno essere risolte, salvo le eccezioni in questo atto previste. In tal caso potremo disporre dei crediti stessi (restando Voi tenuti a nostre spese ogni documentazione e consenso necessari) e sarà solo nostra facoltà farne oggetto di nuova specifica offerta di cessione a favore Vostro.

7) Ogni qual volta si verificasse una nostra situazione debitoria verso di Voi, per addebiti nel conto speciale per qualunque titolo, saremo tenuti verso di Voi ai compensi ed agli interessi nella misura concordata.

8) Per quanto possa occorrere precisiamo che attraverso la presente regolamentazione si vuole esplicitamente escludere l'applicabilità di ogni norma dettata per ipotesi che, seppure diverse, possano avere relazione, anche indiretta, con quelle previste. In particolare ci riferiamo a quelle fattispecie legislative che condizionano l'esercizio dei diritti verso il cedente a determinati adempimenti da parte del cessionario, al rispetto di termini ecc. (come quella prevista ex 1267 u.c. Codice Civile ed in ogni altra ipotesi richiamabile).

9) Restiamo obbligati a darVi, anche di nostra iniziativa, ogni notizia di rilievo circa la solvibilità dei debitori, nonché circa ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, istanza giudiziale o stragiudiziale, e ciò sia prima che dopo la cessione del credito. Parimenti, e sempre in ogni fase, sottoscriveremo ogni atto che attesti la avvenuta cessione di ogni nostro diritto sul credito, sulle sue garanzie, su quanto oggetto di nostra prestazione verso il debitore o qualunque altro comunque utile per il realizzo del credito; sempre a tali fini Vi consegneremo copie autentiche dei nostri registri ed ogni documentazione a nostre mani o di cui potessimo ottenere la disponibilità. Restiamo inoltre tenuti a fare quanto in nostro potere perché ogni credito sia cautelato, e ciò, se del caso, su beni di pertinenza del debitore da noi o da chiunque altro detenuti. Le eventuali incroci restituite resteranno nella Vostra esclusiva disponibilità, con spese di deposito e conservazione a nostro carico.

Ovvero, a Vostra richiesta ed eventualmente nei Vostri nomi, saremo noi stessi tenuti a promuovere ogni opportuna e diligente azione verso il debitore insolvente, riferendoVi al riguardo, e sempre riservato ogni Vostro diritto di rivalsa.

Per ogni effetto connesso con il rapporto oggi costituito, diamo pieno consenso a che esaminiate presso di noi o dovunque, direttamente o a mezzo di Vostro fiduciario, qualunque scrittura, registro e documentazione inerente la nostra azienda anche se non riguardanti posizioni creditorie.

Ed in genere, indipendentemente da tali ipotesi da considerare esemplificative, confermiamo il nostro obbligo a cooperare con Voi, in ogni fase, per tutelare i Vostri interessi.

10) Ci presteremo a quanto necessario, secondo le Vostre indicazioni, per rendere operanti le cessioni rispetto ai singoli debitori, sia ottenendo il consenso di questi, sia, anche Vostro tramite, dando loro notizia della cessione, eventualmente a mezzo Ufficiale Giudiziario; in ogni ipotesi a nostre spese e firmando gli atti che ci chiederete.

A questo fine faremo anche stampigliare sulle fatture riferenti ai crediti ceduti la seguente dicitura, o qualunque altra analoga che ci indicherete: «Il pagamento di questa fattura, per conseguire effetto liberatorio, dovrà essere effettuato unicamente a favore del Centro Factoring S.p.A. - Via S. Caterina d'Alessandria, 32-34 Firenze, cessionario del credito».

Ci adopereremo perché i crediti siano incassati unicamente da Voi; ed in caso diverso Vi rimetteremo immediatamente denaro e titoli che per qualunque motivo ci fossero pervenuti a fronte degli stessi.

11) Verificandosi taluna delle ipotesi più oltre elencate sub a, b, c avrete insindacabile potere:

l) di revocare o di sospendere nella sua efficacia la Vostra accettazione anche riguardo alle cessioni « senza rivalsa » (« pro soluto »);

ll) ovvero, ed a Vostra scelta, qualora si tratti di cessioni « senza rivalsa » (cessioni « pro soluto ») a modifica della presa di decisione, avrete potere di considerare i crediti come accettati « con rivalsa » (cessioni « pro solvendo »).

Quanto sopra nei seguenti casi:

a) Qualora non venisse da noi osservato alcuno degli obblighi o dello regolo a noi facenti carico in forza del presente o successivi accordi (ci riferiamo al dovere di far dichiarazioni complete e veritiere, di offrirVi la totalità dei crediti promessi, nonché, in via esemplificativa, ad ogni altra regola derivante dalla clausola 1, come quelle riguardanti, tra l'altro, la titolarità e incontestabilità dei crediti offerti, il rispetto ed il mantenimento da parte nostra delle condizioni contrattuali pattuite con il debitore, la conformità dei negozi alle norme vigenti, la libertà dei crediti da pignoramenti e vincoli di sorta, la situazione economica del debitore, la assenza di domande per concordato preventivo o amministrazione controllata ecc., o comunque quando con la cessione non siano stati trasferiti i privilegi e le garanzie del credito ecc.);

b) Ovvero qualora il debitore rifiutasse il pagamento per ragioni riguardanti la prestazione dovutagli, o il suo oggetto, o un nostro inadempimento verso di lui; ovvero perché pretenda dedurre in compensazione un asserito credito nei ns. confronti, oppure intraprenda o dichiari di voler intraprendere un'azione contro di noi.

c) Infine in ogni caso in cui il mancato pagamento, già verificatosi o previsto per fatti certi, sia comunque dipeso da fatti, atti o comportamenti nostri.

Verrà meno infine solo la validità della clausola « senza rivalsa », come nelle ipotesi sub ll), qualora il mancato pagamento sia dovuto a fatto costituente forza maggiore (ad esempio guerra, fatti insurrezionali, eventi catastrofici, pubbliche calamità, moratoria generale ecc.) o comunque per impedimenti al trasferimento della valuta dall'estero, o per provvedimenti di natura politica che impediscano il pagamento del credito alla scadenza e con la moneta convenuta; rischi tutti che, intendiamo assumerci.

In tutti tali casi annoterete nel nostro conto speciale, con effetto sostanziale immediato, i conseguenti addebiti e valute con le modalità e con gli effetti a nostro carico già previsti nella clausola n. 6.

E' fatto salvo ogni Vostro diritto, qualora, nelle ipotesi sopra considerate, sia ravvisabile una inadempienza che, a Vostro giudizio, possa dar luogo alla risoluzione del rapporto di « factoring » tra noi costituito.

12) Resta convenuto nei nostri rapporti, che ogni pagamento effettuato dal debitore, qualunque dichiarazione lo abbia accompagnato, potrà venire da Voi imputato a copertura dei crediti, o di loro parti, che siano stati accettati « pro soluto » e cioè « senza rivalsa », prima che a quelli, verso lo stesso debitore, accettati « pro solvendo ».

13) Per quanto necessario, si precisa che potrete compensare, in qualunque momento, i Vostri debiti, di qualunque genere o scadenza, verso di noi, con i nostri debiti di qualsiasi natura o moneta anche se futuri, non scaduti, sottoposti a condizione, non ancora liquidi ed esigibili. Così come in ogni momento, potrete trattenere, a garanzia dei Vostri crediti anche futuri o non ancora liquidi ed esigibili, le eventuali somme per noi disponibili, ovvero potrete, sempre a garanzia di ogni altro credito, considerare e trattenere nella Vostra titolarità qualunque credito ceduto, anche se per esso foste già stati soddisfatti rivolgendovi verso di noi.

14) Ognuna delle due parti potrà recedere dal rapporto di « factoring » significando all'altra tale suo intendimento, in qualsiasi momento e senza preavviso o motivazione, mediante lettera raccomandata.

15) In aggiunta alle ipotesi generali di risoluzione per inadempienza previste dal Cod. Civ. a favore di entrambe le parti, avrete facoltà di determinare la risoluzione « ipso jure » del rapporto ex art. 1456 C.C., mediante Vostra dichiarazione da farci pervenire per raccomandata, in caso di violazione di taluno degli obblighi a noi derivanti dal contenuto degli artt. 1, 6, 9 e 10. Potrete altresì considerare risolto il contratto di factoring, dandocene notizia con Vostra dichiarazione per raccomandata, qualora venissero emessi nei nostri confronti provvedimenti giudiziari, anche non esecutivi, di condanna al pagamento di somma; ovvero in caso di protesti nei nostri confronti, di emissione da parte nostra di assegni senza copertura, procedure esecutive o cautelari a nostro carico, di istanze per dichiarazioni di fallimento, per concordato, per amministrazione controllata, o per ogni altra procedura concorsuale; o, infine, in caso di nostra messa in liquidazione. In tal caso, la risoluzione avrà effetto dalla data in cui ciascuno di tali fatti si sia verificato.

Resta comunque impregiudicata ogni diversa facoltà di legge.

16) Nonostante lo scioglimento del rapporto di factoring, comunque determinato, potrete mantenere ancora operanti le sue regole, con opportuna Vostra comunicazione, rispetto alle cessioni offerte, ma non ancora da Voi accettate: resterete perciò in tal caso facoltizzati a manifestare per queste la Vostra accettazione.

Dopo lo scioglimento, le cessioni accettate saranno regolate sempre dalle presenti condizioni generali finché non Vi avremo integralmente rimborsato, per capitale, interessi e accessori, a norma dell'art. 4, tutti gli anticipi concessi a nostro favore: potrete trattenere incassi e crediti sino a quando non sarà avvenuto il totale rimborso.

17) Per ogni controversia che potesse sorgere tra le parti a seguito del rapporto regolato con il presente atto, o con atti integrativi o modificativi successivi, sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze, con rinuncia espressa ad ogni altro Foro.

18) Le spese di registrazione del presente atto, di ogni altro successivo e di ogni cessione, nonché di ogni onere fiscale che colpisce le varie operazioni attraverso le quali troverà esecuzione il presente ed ogni conseguenziale accordo, faranno carico a noi.

19) Le modalità circa la contabilizzazione delle varie partite e la liquidazione degli anticipi potranno anche essere diverse, se lo riterrete, da quelle previste nelle condizioni generali sopra risultanti con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 5 ed ogni altro connesso.

..... ll f.to

Dichiariamo, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. di approvare specificatamente le seguenti clausole delle sopra estese condizioni generali.

Artt. 1, 2 e 4 (totalità crediti da cedere e loro disponibilità, divieto cessioni a terzi o di contrarre rapporti similari; divieto incasso crediti; accettazione tacita Vs. condizioni ed anticipazioni; revoca Vs. accettazione; divieto disporre merce e modificare condizioni pattuite col debitore); **artt. 3 e 5** (natura annotazioni conto speciale: termini per contestazioni); **artt. 6 e 8** (mora debitore e Vostra rivalsa immediata o successiva); **art. 9** (rilascio copie ed esame documenti; nostro inizio azioni); **art. 11** (revoca o modifica accettazioni anche « pro soluto »); **art. 12** (imputazione pagamenti a crediti « pro soluto »); **art. 13** (facoltà di compensazione o di trattenere crediti in garanzia); **art. 15** (clausola risolutiva espressa); **art. 16** (accettazione delle cessioni dopo lo scioglimento del rapporto); **art. 17** (foro esclusivo competente); **art. 18** (oneri fiscali).

..... ll f.to

D'accordo sul contenuto della medesima inviamo distinti saluti.

..... ll **CENTRO FACTORING S.p.A.**

CONDIZIONI PARTICOLARI

ENTRO FACTORING S.p.A.

via S. Caterina d'Alessandria 32/34

50129 FIRENZE FI

In conclusione delle trattative corse ed a conferma delle intese raggiunte, concordiamo con Voi che il rapporto di factoring con Voi instaurato, regolato dalle Condizioni Generali di cui la presente costituisce parte integrante, ad ogni effetto trovi esecuzione, alle seguenti condizioni particolari:

Termine massimo per il pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti accettati senza rivalsa: giorni dalla scadenza del credito ceduto

Percentuale massima dell'anticipo per ogni credito ceduto:%

Gli eventuali anticipi di corrispettivo delle cessioni medesime ci verranno riconosciuti al netto di:

a) commissione fissa sull'ammontare nominale di tutti i crediti ceduti verso nominativi gestiti per:

- solo incasso + I.V.A.
- incasso e anticipazione..... + I.V.A.
- + I.V.A.

b) fisso per ogni singola scadenza di fattura e nota di credito

L..... + I.V.A.

c) per pagamenti a mezzo ricevuta bancaria/RID

giorni banca

rivalsa commissioni di incasso nella misura di L..... + I.V.A.

rimborso spese bolli + I.V.A.

Compenso per anticipazioni in misura corrispondente ad un tasso annuo del.....% variabile in relazione alle oscillazioni del costo del denaro riflettenti l'andamento del mercato finanziario, con capitalizzazione trimestrale, salvo chiusura anticipata del conto speciale per l'esercizio della Vostra facoltà di rivalsa.

Trasferimenti:

. ci verranno accreditati presso

. sul c/c n°

.....

.....

CONDIZIONI PARTICOLARI

Spettabile

Mittente

CENTRO FACTORING S.p.A.

Via S. Caterina d'Alessandria, 32/34

50129 FIRENZE

A conclusione delle trattative corse ed a conferma delle intese raggiunte concordiamo con Voi che il rapporto di factoring, che abbiamo con Voi instaurato, e regolato dalle Condizioni Generali pattuite con separato atto in data _____ registrato a _____ il _____ al n. _____, trovi esecuzione, per quanto di seguito specificato, alle seguenti Condizioni Particolari, ferme restando tutte le precedenti pattuizioni corse.

- 1) Termine massimo per il pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti accettati senza rivalsa: _____ giorni dalla scadenza del credito ceduto.
2) Percentuale massima dell'anticipo, al lordo dei compensi dovuti, per ogni credito ceduto: _____%.
3) Il corrispettivo delle cessioni e/o gli eventuali anticipi di corrispettivo delle cessioni medesime ci verranno riconosciuti al netto di:
a - compenso per anticipazioni in misura corrispondente ad un tasso annuo del _____%;
b - commissione fissa sull'ammontare nominale di tutti i crediti ceduti verso nominativi gestiti per:
solo incasso _____ + I.V.A.
Incasso e garanzia _____ + I.V.A.
_____ + I.V.A.
c - fisso per ogni singola scadenza di fattura e nota di credito: L. _____ + I.V.A.
d - per pagamenti a mezzo ricevuta bancaria:
giorni banca _____
rivalsa commissioni d'incasso nella misura di L. _____ + I.V.A.
rimborso spese bolli + I.V.A.
4) Compenso per il protrarsi delle anticipazioni in misura corrispondente ad un tasso annuo del _____%.
5) Interesse di mora: _____‰ al giorno.
6) Trasferimenti:
- ci verranno accreditati presso _____ sul c/c n. _____
- giorni valuta n. _____ lavorativi.

(G.) Mod. D-514 - 1500 - 9-1984

SCHEMA CONTRATTO : COMIT FACTORING

- A. TIPO DI CONTRATTO** : Normativo
- B. FORMALIZZAZIONE E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA DATA CERTA** : Sottoscrizione di entrambi i contraenti sia del modulo di condizioni generali che di quello di condizioni particolari.
Non risultano le modalità di acquisizione della data certa, anche se consta che Comit Factoring suole far repertoriare ogni corrispondenza e/o atto
- C. ASPETTI GENERALI**
- I. La cessione nei contratti di factoring**
- C.1. Esclusiva** : Art. 2 e Art. , u.c. : è prevista un'enunciazione di carattere generale (Art. 2, circoscritta però ai soli "nominativi prescelti" (Art. 3, u.c.)
- C.2. Globalità** : Art. 3, 1° - 2° - 3° c.: anche qui vi è un'enunciazione di carattere generale ("tutta la sua clientela"), suscettibile però di limitazioni di carattere soggettivo (Art. 3, 3° c.) ed oggettivo (Art. 4, 2° c.)
- C.3. Disponibilità dei crediti** : Art. 5, 1° c. e Art. 4, 1°c.
- II. Obblighi del fornitore**
- C.4. Comunicazione - Informazione - Consenso ad ispezioni** : Art. 5, u.c. e Art. 8, 3° - 4° - 5° - 6° c.
- C.5. Condizioni di vendita** : Art. 6
- C.6. Sconti e abbuoni** : Art. 6
- C.7. Sconti non autorizzati** : Non previsti
- C.8. Restituzione di merci** : Non previste in modo esplicito; all' Art. 12, 5°c., tra le iniziative che il Factor si riserva di assumere in caso di mancato rimborso dei versamenti anticipati da parte del cedente, è prevista la "vendita delle merci a terzi".
- III. C.9. Compensazione** : Art. 13 e Art. 18, 3° c.

IV. Scioglimento

C.10. Durata e recesso

: Art. 16: durata annuale, con rinnovo automatico in assenza di disdetta con preavviso di tre mesi

C.11. Risoluzione

: Art. 17

D. GESTIONE DEI CREDITI

D.1. Comunicazione della cessione al debitore

: Art. 14 e Art. 15

D.2. Contabilizzazione dei crediti

D.3. Riscossione dei crediti e pagamento al fornitore

: Art. 14, 4° c. punto c): "I pagamenti che verranno effettuati dai debitori verranno registrati in avere del conto liquidazione per l' effettivo importo incassato"

D.4. Mancata riscossione crediti accettati in cessione con rivalsa

: Art. 12, 4° c.

D.5. Imputazione dei pagamenti

: Art. 10, u.c.

D.6. Spese legali

: Non previste

E. GARANZIA

E.1. Definizioni

: Non contemplata

E.2. Concessione della garanzia

: Art. 10, 1° - 2° - 3° - 4° - 5° c.

E.3. Revoca

: Art. 3, 4° c.: la facoltà di revoca è contemplata in un articolo che precede quelli in cui viene disciplinata la "garanzia" (Art. 10) e concerne la facoltà del Factor di non volersi più rendere cessionario di crediti a carico di nominativi inizialmente prescelti ai sensi dell' Art. 3, 3° c. (V. "globalità"), indipendentemente dalla forma pro solvendo o pro soluto della cessione; sembrerebbe quindi che allo stesso art. 3, 4° c., il termine "approvazione" venga utilizzato come sinonimo di "accettazione" anziché nell' accezione tradizionale di concessione della garanzia.
Art. 10, 6° c., punto 3 da "a" ad "h" ed Art. 10, 7° c.

E.4. Decadenza

: Non prevista

E.5. Sospensione (contestazioni del debitore)

: Non prevista

E.6. Inefficacia

: Non prevista

E.7. Esclusione

: Non prevista

E.8. Pagamento sotto garanzia

: Art. 10, 6° c. punto 2

F. ANTICIPAZIONI

F.1. Versamento
F.2. Rimborso
F.3. Costi

: Art. 12, 1° e 2° c.
: Art. 12, 3° - 4° - 5° e u.c.
: Non menzionati direttamente; all' Art. 19 si parla delle "condizioni particolari" da pattuire separatamente.

G. CONDIZIONI PARTICOLARI

: 1. Sono espressamente pattuiti i seguenti costi e spese - commissione percentuale sull' importo dei crediti ceduti
- importo fisso (handling) per ogni fattura
- tasso d'interesse sulle anticipazioni non è indicata la capitalizzazione) comprensivo di ... giorni di valuta
- commissioni e spese reclamate da banche

H. OSSERVAZIONI

: 2. Interessi di mora : non previsti

: -



CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING

Il rapporto di factoring tra:

Comit Factoring S.p.A. con sede in Milano, Via Achille Mauri, 6

e

.....
.....
sarà regolato dalle norme contenute nelle seguenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 1 - Significato di particolari espressioni

- a) «Factor» indica — oltre alla Comit Factoring S.p.A. — anche i factors ad essa collegati e di cui la Comit Factoring S.p.A. si avvale per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
- b) «Cessione di credito» sta ad indicare il negozio giuridico con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario: in questo caso il «Factor») un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
- c) «Cessione di credito senza rivalsa» (cessio pro soluto) si ha quando il cedente garantisce soltanto l'esistenza del credito ma non anche la solvenza del debitore ceduto. Per questo tipo di cessione si fa espresso riferimento alle norme contenute nell'art. 10 del presente contratto.
- d) «Cessione di credito con rivalsa» (cessio pro solvendo) si ha quando il cedente garantisce anche la solvenza del debitore, con la conseguenza che esso cedente è liberato solo ed in quanto il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.

ARTICOLO 2

Il cedente non potrà porre in essere con terzi altri rapporti di factoring né occasionali né continuativi e non potrà conferire a terzi alcun mandato a riscuotere quei crediti che ha ceduto al Factor né compiere alcun atto di disposizione dei crediti stessi.

ARTICOLO 3

Il cedente dovrà sottoporre al Factor l'elenco completo di tutta la sua clientela indicando per ciascun nominativo l'ammontare dell'esposizione in essere e di quella mediamente futura.

Inoltre — durante lo svolgimento del rapporto di factoring — dovrà comunicare tempestivamente al Factor l'acquisizione di eventuale nuova clientela.

Il Factor comunicherà, anche solo verbalmente, al cedente l'elenco di quei nominativi a carico dei quali — a suo insindacabile giudizio — sarà disposto ad accettare la cessione del credito.

Sarà, però, in piena ed inderogabile facoltà del Factor di revocare in qualsiasi momento l'approvazione come sopra data per quei nominativi che non risultassero più di suo gradimento: salvo per i crediti già accettati in cessione, sempreché la consegna delle merci o la prestazione dei servizi al debitore ceduto fosse già avvenuta.

Il cedente si impegna a non cedere ad altri i crediti a carico dei nominativi prescelti fintantoché duri il rapporto di factoring o previo precisi accordi col Factor.

ARTICOLO 4

I crediti che verranno ceduti al «Factor» dovranno derivare da transazioni di natura prettamente commerciale o da prestazioni di servizi.

Saranno tassativamente esclusi dalla cessione i crediti derivanti da vendite condizionate, da consegne di merci in deposito e da fatturazioni provvisorie o proforma.

ARTICOLO 5

Con la formale cessione di un credito il cedente garantisce — assumendo illimitata responsabilità in merito e rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito —:

- che il credito ceduto è vero e reale ed esigibile a scadenza;
- che lo stesso si riferisce a forniture o prestazioni di servizi effettivamente eseguite;
- che gli appartiene in piena proprietà e disponibilità in quanto non sequestrato, né pignorato, né soggetto ad altri vincoli;
- che il debitore ceduto non ha crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, del credito ceduto.

Il Factor è autorizzato di pieno diritto ed in ogni momento a verificare presso il debitore ceduto l'esistenza dei crediti che gli sono stati ceduti.

In qualsiasi momento il Factor — direttamente o a mezzo di speciali incaricati — potrà effettuare opportuni controlli sulla azienda e sulle scritture contabili del cedente, anche non attinenti ai crediti offerti in cessione o già ceduti, e potrà trarre copie ed estratti anche autentici dei documenti o scritture che riterrà di acquisire ai suoi atti.

ARTICOLO 6

Il cedente non potrà modificare in alcun modo — senza il consenso del Factor — le condizioni di vendita che sono alla base del credito ceduto. In particolare non potrà concedere proroghe sui termini di pagamento fissati.

Il cedente inoltre si impegna a non concedere — senza il predetto consenso — riduzioni di prezzo né autorizzare restituzioni di merci a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 7

Affinché la cessione di credito diventi giuridicamente operante è indispensabile (art. 1264 1° comma del Codice Civile):

a) o che la cessione stessa sia accettata dal debitore ceduto. In questo caso il cedente si impegna a prestare la sua opera per ottenere la citata accettazione.

b) o che la cessione sia notificata al debitore ceduto a mezzo Ufficiale Giudiziario. E' in facoltà del cedente di scegliere la procedura che preferisce.

Il Factor comunque si riserva in ogni momento la facoltà — anche senza interpellare previamente il cedente — di notificare al debitore ceduto l'avvenuta cessione a mezzo Ufficiale Giudiziario.

Le cessioni di credito verso le Pubbliche Amministrazioni sono regolate dalle norme contenute nelle leggi e nei decreti sulla « amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ».

ARTICOLO 8

Il cedente si impegna a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti al Factor vengano effettuati solamente al Factor stesso, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso diretto.

Nel caso il debitore dovesse effettuare erroneamente pagamenti a mani del cedente, quest'ultimo è obbligato a trasmettere subito al Factor il relativo importo o titoli, debitamente girati, o i valori pervenutigli, astenendosi dai negoziarli.

Inoltre il cedente è tenuto a collaborare in ogni modo col Factor per salvaguardarne gli interessi.

A richiesta del Factor, il cedente dovrà stipulare gli atti e firmare le lettere e i documenti necessari ed utili al Factor per incassare i crediti ceduti e le somme accessorie.

Egli inoltre dovrà rilasciare le dichiarazioni e consegnare i documenti costitutivi e probatori che verranno richiesti dal Factor relativamente ai crediti ceduti, al titolo degli stessi ed alle eventuali garanzie che li assistono.

Il cedente è tenuto a comunicare al Factor tutti i fatti e le notizie di cui fosse venuto a conoscenza prima e dopo la avvenuta cessione dei crediti, circa la solvibilità dei debitori ceduti, l'esigibilità dei crediti e/o ogni fatto o evento che potesse influire sulla loro riscossione.

ARTICOLO 9

Salva diversa espressa pattuizione, tutte le cessioni di credito si intendono accettate dal « Factor » « con rivalsa », ossia con garanzia da parte del cedente della solvenza del debitore.

A questo proposito il cedente esonera il Factor dall'osservanza della norma di cui al secondo comma dell'art. 1267 codice civile che pone a carico del cessionario l'onere di iniziare o di proseguire con diligenza le istanze contro il debitore ceduto per la realizzazione del credito.

ARTICOLO 10

Su specifica richiesta scritta del cedente il Factor potrà accogliere cessioni di credito « senza rivalsa ».

In questo caso il « Factor » — a suo insindacabile giudizio — fisserà — dandone comunicazione scritta al cedente — per ciascun debitore ceduto sottoposto al suo preventivo esame un massimale di garanzia (o linea di credito) dando allo stesso una scadenza fissa ben determinata.

Soltanto entro tale limite e tale scadenza sarà operante la garanzia prestata dal « Factor ».

Qualora l'ammontare della cessione o delle cessioni di credito a carico di uno stesso debitore ceduto dovesse superare il massimale fissato si conviene che la parte eccedente sarà accolta con rivalsa.

Si intende che sempre e solo durante la validità del massimale come sopra indicato anche la parte eccedente accolta con rivalsa potrà essere considerata senza rivalsa qualora nel frattempo il debitore ceduto avesse provveduto a pagamenti di ammontare tale da ricostituire adeguata capienza nel massimale fissato.

Per queste operazioni valgono le seguenti norme:

1) Le cessioni di credito per le quali il « Factor » avrà deciso di operare « senza rivalsa » dovranno essere accompagnate dalla accettazione da parte del debitore ceduto o da istruzioni scritte del cedente di effettuare la notifica dell'avvenuta cessione a mezzo Ufficiale Giudiziario.

2) Nel caso il debitore ceduto non pagasse a scadenza al Factor l'ammontare del credito ad esso ceduto il Factor riconoscerà al cedente l'importo del credito stesso, dedotti gli interessi, commissioni, accessori e, in ogni modo, qualunque credito, anche se non liquido ed esigibile, che il Factor vantasse in qualunque momento verso il cedente, entro 210 (duecentodieci) giorni o 180 (centottanta) giorni se si tratterà di credito a carico di debitore ceduto estero, dalla scadenza del credito o dopo che sarà trascorso il più lungo periodo medio di ritardo, desunto dai precedenti pagamenti del debitore ceduto.

3) La clausola « senza rivalsa » e cioè la garanzia di pagamento prestata dal Factor si intenderà automaticamente e senza eccezione alcuna decaduta e priva di ogni e qualsiasi effetto al verificarsi di uno dei seguenti fatti:

a) qualora il debitore ceduto rifiutasse o contestasse, in tutto o in parte, le merci o i servizi o comunque adducesse un'inadempienza del cedente;

b) qualora il debitore ceduto opponesse in compensazione un suo credito verso il cedente;

c) qualora il debitore ceduto intraprendesse o dichiarasse di intraprendere una azione legale contro il cedente;

d) qualora il cedente — senza il consenso del Factor — modificasse in qualsiasi modo anche una sola delle condizioni previste dal contratto di fornitura stipulato con il debitore ceduto e riportate in fattura;

e) qualora il mancato pagamento da parte del debitore ceduto derivasse da causa di forza maggiore o, nel caso di credito verso debitori ceduti esteri, qualora particolari situazioni di fatto o di diritto impedissero il trasferimento dei fondi;

f) qualora il debitore ceduto trattenesse all'atto del pagamento — anche senza titolo — somme a fronte di oscillazioni di cambio o di modificazione di rapporti di parità tra divise;

g) qualora il credito non dovesse essere riconosciuto valido, nel suo intero ammontare, dagli organi della procedura consuale a carico del ceduto;

h) qualora si verificasse un fatto in contrasto con quanto previsto dagli artt. 2-3-5-6-8-11.

Resta pertanto inteso che al decadere della garanzia contenuta nella clausola « senza rivalsa » le cessioni di credito che fruiscono di tale garanzia verranno considerate a tutti gli effetti come accettate dal Factor con rivalsa.

Nel caso che una cessione di credito fosse accettata dal Factor in parte « senza rivalsa » ed in parte « con rivalsa » resta inteso che i pagamenti effettuati dal debitore ceduto saranno imputati anzitutto a diminuzione della parte accettata « senza rivalsa » e dopo che tale parte sarà stata interamente coperta, alla parte accettata « con rivalsa ».

ARTICOLO 11

All'atto della cessione del credito il cedente dovrà consegnare al Factor:

a) l'originale ed una copia delle fatture.

Sull'originale dovrà essere apposta una dicitura che rammenti al debitore ceduto che il credito relativo alla fattura è stato ceduto al Factor e che, pertanto, il pagamento per essere liberatorio, dovrà essere effettuato soltanto al Factor stesso.

L'originale della fattura sarà spedito al debitore ceduto direttamente dal Factor.

b) Le tratte, le accettazioni e gli effetti diretti eventualmente previsti, con girata in bianco od a favore del Factor.

c) Le bolle di consegna delle merci e tutti gli altri documenti relativi al credito ceduto ivi compresi quelli concernenti la spedizione e trasporto delle merci stesse, valutarli e doganali idonei per lo svincolo e scarico del bene.

Inoltre, nel caso le modalità di pagamento prevedessero l'emissione di ricevute bancarie, il cedente autorizza già sind'ora il « Factor » ad emettere le ricevute stesse a favore del « Factor » medesimo ed a mandarle all'incasso.

ARTICOLO 12

Su richiesta del cedente il Factor potrà a suo insindacabile giudizio, effettuare allo stesso versamenti anticipati sull'ammontare dei crediti ceduti. Questa facilitazione concessa al cedente avrà comunque sempre validità a revoca.

Sono esclusi dagli anticipi i crediti derivanti dalla fatturazione di « campionature ».

Gli anticipati versamenti di cui sopra non potranno mai essere pari all'ammontare dei crediti ceduti.

Il cedente sarà tenuto però a rimborsare indilatamente al Factor gli anticipati versamenti di cui sopra — oltre interessi, commissioni ed accessori —;

1) nel caso che il debitore ceduto non avesse effettuato il relativo pagamento o comunicasse anche solo verbalmente che non intende o non può effettuarlo;

2) in ogni caso di recesso o risoluzione del rapporto di factoring a norma degli artt. 16-17.

Se il cedente non provvederà al rimborso entro 20 giorni dalla richiesta del Factor questi potrà assumere tutte quelle iniziative (traneazioni con il debitore, concessioni di riduzioni di prezzo, vendite delle merci a terzi, costituzione di diritti di garanzia sulle medesime, ecc.) e promuovere tutte quelle azioni giudiziarie, anche solidalmente nei confronti del cedente e del debitore ceduto, che, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportune per la tutela dei propri interessi.

Per quanto riguarda gli anticipati versamenti sull'ammontare di crediti la cui cessione è stata accolta dal Factor « senza rivalsa » si fa espresso riferimento alle norme di cui al precedente art. 10.

ARTICOLO 13

Nel caso in cui il Factor diventasse debitore verso il suo cedente in dipendenza di pagamenti pervenuti dai debitori ceduti, e nel contempo risultasse creditore nei confronti dello stesso cedente in forza di crediti, anche se non scaduti, accettati in cessione o comunque garantiti a favore di terzi, potrà sempre in ogni caso trattenere le somme come sopra dovute al cedente per l'estinzione, anche anticipata, dei crediti ceduti o garantiti, operandosi in tal modo la compensazione volontaria di cui all'art. 1252 del Codice Civile.

ARTICOLO 14

Gli importi delle fatture relative ai crediti ceduti verranno « immessi » in un « conto cessioni » aperto a nome del cedente.

In contropartita detti importi verranno registrati « a carico » dei singoli debitori ceduti in apposite schede a loro intestate.

Gli importi che verranno versati o bonificati dal Factor al Cedente a termini dell'art. 12, saranno dal Factor registrati in « Dare » di un « Conto Liquidazione » pure intestato al Cedente. In Dare di detto conto verranno altresì registrate le commissioni e le spese relative alle cessioni di credito nonché gli interessi che matureranno sul conto stesso: il tutto nella misura fissata nelle Condizioni Particolari di cui è cenno all'art. 19.

I pagamenti che verranno effettuati dai debitori ceduti a saldo delle loro singole posizioni debitorie verranno registrati:

- a) « a scarico » nelle schede di cui sopra intestate ai debitori ceduti stessi;
- b) nell'« esaurito » del « conto cessioni » del cedente per l'ammontare facciale delle fatture;
- c) in « avere » del « conto liquidazione » per l'effettivo importo incassato.

Ne consegue in tal modo che in questo conto affluirà la differenza (art. 12) inizialmente esistente tra l'importo versato al cedente quale anticipo sui crediti ceduti e l'ammontare effettivo dei crediti stessi, al netto di eventuali arrotondamenti, sconti, ecc., operati dal debitore ceduto.

ARTICOLO 15

Il Factor procederà alla chiusura mensile dei conti di cui all'art. 14 inviandone per raccomandata una copia al cedente.

Detti conti si intenderanno approvati — senza eccezioni di sorta — se il Factor non avrà ricevuto eventuali contestazioni da parte del cliente per raccomandata entro 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione dei conti stessi.

ARTICOLO 16

Il rapporto di factoring derivante dalla conclusione del presente contratto ha la durata di un anno dalla data della sua registrazione.

Esso si intenderà automaticamente rinnovato per un uguale periodo e così di seguito nel caso di mancata disdetta di una delle parti.

Tale disdetta dovrà essere data per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto.

ARTICOLO 17

Il Factor, in ogni tempo e senza preavviso, potrà risolvere, con semplice comunicazione per lettera raccomandata, il rapporto di factoring nella ipotesi di inadempimento ed inosservanza di uno solo degli obblighi posti dal presente contratto a carico del cedente, in modo particolare degli obblighi risultanti dagli artt. 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 11.

Il rapporto di factoring si intenderà comunque automaticamente risolto — con comunicazione al cedente con raccomandata — nel caso in cui al cedente fossero notificati decreti ingiuntivi o il cedente stesso si trovasse colpito da protesti, pignoramenti, sequestri di ogni tipo, o venisse presentata nei suoi riguardi istanza di amministrazione controllata, concordato, fallimento, altro procedimento concorsuale di qualsiasi tipo; o la sua ditta fosse posta in liquidazione.

Si intenderà pure risolto nel caso il cedente non pagasse, entro 20 giorni dalla notifica, la somma indicata in un atto di precetto fondato su una sentenza di condanna o su un qualsiasi provvedimento giudiziale definitivo o provvisorio.

ARTICOLO 18

Lo scioglimento del Rapporto di Factoring ai sensi degli articoli di cui alle presenti Condizioni Generali non comporterà la risoluzione delle singole cessioni di credito già accettate dal Factor: esse continueranno ad essere regolate dalle presenti Condizioni Generali e per le stesse continueranno ad avere vigore tutte le obbligazioni e le garanzie assunte dal cedente e da eventuali suoi garanti.

Ciò fintantoché non saranno stati dal cedente stesso integralmente rimborsati i versamenti anticipati effettuati a suo favore dal Factor e figuranti in Dare nel suo « Conto Liquidazione » per capitale, interessi ed accessori.

Fino a quando tale rimborso non sarà avvenuto, il Factor compenserà integralmente ogni somma incassata con le proprie ragioni di credito vantate verso il cedente in forza di tutti i versamenti anticipati, ancorché relativi ad altri crediti ceduti non ancora scaduti ed incassati.

In caso di scioglimento del rapporto, tutte le proposte di cessione di credito non ancora accettate dal Factor si intenderanno automaticamente decadute.

ARTICOLO 19

Per quanto riguarda le condizioni che il « Factor » applicherà per lo svolgimento delle operazioni a lui richieste dal cedente le parti fanno espresso riferimento alle « Condizioni particolari » sottoscritte in altro atto ma che si intendono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 20

Le cessioni di credito si intenderanno concluse a Milano a tutti gli effetti ivi compresi quelli della competenza fiscale e giudiziaria.

Per tutte le controversie relative alle presenti Condizioni Generali nonché alle conseguenti cessioni di credito e alle condizioni particolari a parte sottoscritte è competente il Foro di Milano.

Ogni eventuale spesa di registrazione del presente atto come dei singoli atti di cessione di credito sarà a carico esclusivamente del cedente.

Il Cedente
(Timbro e Firma)

Il Cessionario
(Timbro e Firma)

Il sottoscritto dichiara, a tutti gli effetti, di accettare specificamente ai sensi dell'art. 1341° 2 comma Codice Civile, i seguenti articoli delle presenti "Condizioni Generali":

- art. 2 (esclusività del rapporto e piena disponibilità dei crediti ceduti per il Factor);
- art. 3 (accettazione e revoca dell'approvazione);
- art. 6 (immodificabilità delle condizioni di vendita e dei prezzi);
- art. 8 (obbligo di trasmettere ogni incasso diretto e di consegnare i documenti relativi ai crediti ceduti);
- art. 9 (esonero del Factor dall'osservanza della norma di cui al 2° comma dell'art. 1267 Cod. Civ.);
- art. 10 (modalità di pagamento al cedente, decadenza dalla cessione « senza rivalsa » ed imputazione degli incassi alla parte del credito ceduto « senza rivalsa »);
- art. 11 (obbligo di consegna dei documenti relativi ai crediti ceduti);
- art. 12 (obbligo di rimborso degli anticipi ricevuti);
- art. 13 (compensazione volontaria);
- art. 15 (approvazione del conto);
- art. 17 (risoluzione del contratto);
- art. 18 (validità delle cessioni di credito fino all'integrale rimborso dei versamenti anticipati);
- art. 20 (foro convenzionale).

Il Cedente
(timbro e firma)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LE OPERAZIONI DI FACTORING

La Comit Factoring S.p.A. con sede in Milano, Via Achille Mauri, 6

e

.....

.....

con riferimento alle « Condizioni Generali per le future operazioni di Factoring » sottoscritte in data odierna di cui la presente si intende ad ogni effetto parte integrante convengono quanto appresso:

- 1°) Sull'importo dei crediti che verranno ceduti, il Factor applicherà una commissione del % più un costo di Lit. per ciascuna delle fatture relative ai crediti di cui sopra.

- 2°) Sulle anticipazioni effettuate dal Factor verrà applicato un tasso minimo di interesse del % annuo.
Il Factor si riserva di modificare tale tasso in base alle variazioni del tasso a sua volta praticato al Factor da primaria Banca.

- 3°) Il Factor sulle anticipazioni effettuate al cedente conteggerà gli interessi comprensivi di giorni di valuta a fine di ogni mese addebitandone l'ammontare nel « Conto Liquidazione » del cedente di cui all'art. 14 delle già richiamate « Condizioni Generali per le future operazioni di Factoring ».

- 4°) Il Factor si riserva la facoltà di addebitare nel « Conto Liquidazione » tutte le commissioni e spese reclamate dalle Banche in relazione ai servizi richiesti nell'interesse del Cliente.

Co. 1

Valute che verranno applicate dal Factor sulle operazioni di factoring

a) Addebiti In conto liquidazione a carico del cedente:

- se l'anticipazione sarà effettuata dal Factor a mezzo assegno: valuta della data della lettera di trasmissione dell'assegno;
- se l'anticipazione sarà effettuata a mezzo bonifico bancario: valuta della data della lettera d'istruzione alla banca per il bonifico stesso.

b) Accrediti In conto liquidazione a fronte versamenti effettuati dai debitori ceduti:

— DEBITORI CEDUTI NAZIONALI

- se il versamento verrà effettuato dal debitore ceduto a mezzo bonifico bancario la valuta sarà quella del primo giorno non festivo successivo al giorno di valuta fissato nella contabile di accredito della Banca del Factor;
- se il versamento verrà effettuato a mezzo assegni il Factor applicherà la valuta prevista dalle condizioni bancarie per il versamento degli stessi in banca.

— DEBITORI CEDUTI ESTERI

- se il versamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario in divisa o lire estere la valuta sarà quella del primo giorno non festivo successivo al giorno di valuta applicato dalla banca per l'accredito al Factor dell'importo della divisa negoziata;
- se il versamento verrà effettuato con assegno sull'estero la valuta sarà quella del quinto giorno successivo al giorno di valuta applicato dalla banca per l'accredito al Factor dell'importo negoziato.

Pagamenti da parte del debitore ceduto contro pagherò cambiario, tratta accettata, tratta non accettata, ricevuta bancaria, titoli che d'ora innanzi verranno denominati effetti.

Nei casi in cui il regolamento delle fatture sia stato concordato contro effetti, il cedente:

- dovrà consegnare gli effetti stessi al Factor almeno 30 giorni prima della loro scadenza;
- il giudizio sulla regolarità formale degli effetti presentati dal cedente è lasciato insindacabilmente al Factor;
- il Factor registrerà ogni decade l'importo degli effetti scaduti, con valuta 20 giorni dopo la scadenza, nel « Conto Liquidazione ».

La registrazione di cui sopra verrà effettuata con la clausola del « salvo buon fine », cioè con la precisa riserva da parte del Factor di effettuarne lo storno qualora lo effetto o gli effetti ritornassero insoluti e/o protestati;

- il Factor addebiterà il cedente di tutte le spese e commissioni sue e reclamate per l'incasso, i protesti, gli insoluti e gli eventuali richiami degli effetti.

Percentuale di finanziamento

In base all'art. 12 delle « Condizioni generali per le future operazioni di factoring » gli anticipati versamenti che il Factor potrà effettuare al cedente a valere sull'ammontare dei crediti ceduti non potranno mai essere pari all'importo dei crediti stessi ceduti.

Pertanto si stabilisce ora che lo scarto a favore del Factor non dovrà mai essere inferiore al %.

Nel caso detto scarto dovesse scendere per qualsiasi motivo a percentuale inferiore il cedente, su semplice richiesta del Factor, dovrà provvedere immediatamente a ricostituire con contante lo scarto stesso.

Registrazione della lettera di cessione

Nel caso in cui si rendesse necessaria tale registrazione, dovendo il Factor iniziare un'azione legale contro un debitore ceduto con o senza rivalsa, il cedente sarà addebitato del costo della stessa.

Notifica al debitore ceduto

Nel caso in cui il debitore ceduto non dia la propria accettazione alla cessione del credito ed il Factor proceda alla regolare notifica della cessione stessa, il cedente è tenuto al rimborso delle spese relative.

Il Cedente
(Timbro e firma)

Il Cessionario
(Timbro e firma)

SCHEMA CONTRATTO : CREDIT FACTORING

- A. TIPO DI CONTRATTO** : Normativo
- B. FORMALIZZAZIONE E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA DATA CERTA** : Sottoscrizione di entrambe le parti ed invio "in corso particolare" (in qualche raro caso registrazione)
- C. ASPETTI GENERALI**
- I. La cessione nei contratti di factoring**
- C.1. Esclusiva : Non prevista
 - C.2. Globalità : Art. 2, 1° c.: solo per debitori concordati
 - C.3. Disponibilità dei crediti : Art. 4, 1° c.
- II. Obblighi del fornitore**
- C.4. Comunicazione - Informazione - Consenso ad ispezioni : Art. 5 e Art. 19, 3° c.
 - C.5. Condizioni di vendita : Non previste
 - C.6. Sconti e abbuoni : Art. 16
 - C.7. Sconti non autorizzati : Non previsti
 - C.8. Restituzione di merci : Non previste
- III. C.9. Compensazione** : Art. 15

IV. Scioglimento

C.10. Durata e recesso : Art. 17; indeterminata
 C.11. Risoluzione : Art. 18

D. GESTIONE DEI CREDITI

D.1. Comunicazione della cessione al debitore :
 D.2. Contabilizzazione dei crediti : Art. 11
 D.3. Riscossione dei crediti e pagamento al :
 fornitore : Art. 16, 1° c.
 D.4. Mancata riscossione crediti accettati in :
 cessione con rivalsa : Art. 8
 D.5. Imputazione dei pagamenti : Art. 14, 1° c.
 D.6. Spese legali : Art. 2, u.c. (Collab. giudiziaria)

E. GARANZIA

E.1. Definizioni : Art. 1 d)
 E.2. Concessione della garanzia : Art. 3 a) 1° e 2° c.) e b) (1° e 2° c.)
 E.3. Revoca : Art. 3 a) 3°- 4°- 5° c. e b) 3°- 7 - 8°- 9°- 10°-
 11° c.
 E.4. Decadenza : Art. 9. 2° e 3° c. - Art. 4, 2° c.
 E.5. Sospensione (contestazioni del debitore) : Art. 9, 2° c.
 E.6. Inefficacia : Art. 2, 8° c.
 E.7. Esclusione : Art. 6, 3° c.
 E.8. Pagamento sotto garanzia : Art. 7, 1° c.

F. ANTICIPAZIONI

F.1. Versamento : Art. 6, 2° c.
 F.2. Rimborso : Art. 8 e 9 u.c.
 F.3. Costi : Art. 10

G. CONDIZIONI PARTICOLARI

- : 1. Sono espressamente pattuiti i seguenti costi e spese - tasso
- commissione di factoring
- commissione e spese per effetto e gg. di valuta
- % di finanziamento
- elenco debitori

2. Interessi di mora : non previsti

H. OSSERVAZIONI

- : L' Art. 12 prevede il trasferimento ogni mese degli scarti come obbligo del factor.
In tutte le ipotesi di rimborso da parte del cedente è previsto l' obbligo di retrocessione da parte del factor.

Ns. rif.

Vs. rif.

Data

Egregi Signori.

Oggetto:

CONTRATTO DI FACTORING CON CESSIONE DI CREDITI

La presente illustra le condizioni alle quali siamo disponibili ad offrirVi il nostro servizio in oggetto. Il contenuto della presente, dopo la Vostra approvazione nei modi di cui in appresso costituirà l'oggetto del contratto che regolerà i rapporti fra di noi.

Nessun'altra prestazione, oltre a quelle espressamente previste nel presente contratto, può essere dal cedente pretesa dal Factor.

ARTICOLO 1

- a) "Factor" indica la CREDIT FACTORING INTERNATIONAL S.p.A. SOCIETÀ PER IL FACTORING INTERNAZIONALE - Milano;
- b) "cedente" indica
- c) "debitore" indica la persona fisica o giuridica, Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione, che sia tenuta ad effettuare il pagamento in relazione ai crediti ceduti al Factor;



- d) "cessione di credito" indica il negozio giuridico con il quale il cedente trasferisce al Factor un credito vantato verso un terzo (debitore); essa si intenderà "senza rivalsa" (pro soluto), qualora si riferisca a crediti approvati dal Factor ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 3. Viceversa la cessione si intenderà "con rivalsa" (pro solvendo), quando si riferisca a crediti che non abbiano formato oggetto di approvazione da parte del Factor; in tale caso, il cedente risponde della solvenza del debitore ed, in genere, del realizzo del credito ceduto, nel senso che il cedente sarà liberato solo con l'incasso del credito ceduto.

ARTICOLO 2

Il cedente è tenuto a cedere al Factor i crediti originati da forniture effettuate o da effettuarsi o da servizi prestati o da prestarsi entro il territorio della Repubblica Italiana, o comunque sorti in dipendenza della attività del cedente, ivi inclusi/esclusi quelli già in essere alla data di stipula del presente contratto, in relazione ai debitori preventivamente segnalati al Factor e da questi accettati, e comunque non ancora scaduti al momento dell'offerta di cessione.

Il cedente sottoporrà le cessioni al Factor entro e non oltre 30 giorni dalla data di spedizione della merce o, comunque, di emissione della relativa fattura, utilizzando all'uopo gli appositi moduli forniti dal Factor.

Ogni cessione dovrà intendersi come offerta irrevocabile di cessione da parte del cedente dei crediti ivi contenuti, salva sempre, limitatamente ai crediti non preventivamente approvati in uno dei modi di cui al successivo articolo 3, la facoltà del Factor di scegliere quelli dei quali rendersi cessionario.

L'offerta di cessione si intenderà accettata dal Factor in relazione a tutti i crediti in essa contenuti per i quali il Factor non l'abbia espressamente riacusata.

Le cessioni dovranno essere effettuate utilizzando i moduli forniti dal Factor; tali moduli dovranno essere riempiti in ogni loro parte ed essere sottoscritti dal/i legale/i rappresentante/i del cedente.

Ad ogni cessione il cedente dovrà unire:

- copia della fattura che risulti essere copia conforme di quella inviata al debitore, emessa e datata non prima della data di spedizione della merce e/o prestazione dei servizi.

Su tutte le fatture cedute, il cedente dovrà indicare in modo chiaro i termini di pagamento pattuiti, precisando in particolare se trattasi di pagamento posticipato semplice o se trattasi di pagamento contro tratta, pagherò o ricevuta bancaria.

Su tutte le fatture cedute il cedente provvederà ad apporre un avviso di cessione secondo testo fornito dal Factor.

- le tratte, accettazioni e gli effetti con girata in bianco e/o a favore del Factor, nonchè le ricevute bancarie debitamente compilate e bollate, che il

Factor provvederà a mandare all'incasso dopo avervi apposto la propria sottoscrizione.

Il Factor potrà inoltre richiedere, in qualsiasi momento, che gli sia consegnata direttamente, anziché al/i debitore/i, l'originale di ogni fattura o nota di credito, che il Factor stesso provvederà a spese del cedente a trasmettere al/i debitore/i.

Allo stesso modo, il Factor potrà in ogni momento richiedere al cedente la documentazione comprovante l'ordine, la spedizione e la consegna delle merci oppure la prestazione dei servizi oggetto della/e fattura/e. La mancata consegna da parte del cedente di tale documentazione provocherà l'inefficacia della eventuale approvazione data dal Factor con le conseguenze previste per tale ipotesi.

Il Factor potrà richiedere al cedente la più ampia collaborazione anche giudiziaria per il recupero dei crediti ceduti.

ARTICOLO 3

- a) Il cedente potrà richiedere al Factor l'approvazione dei crediti che è tenuto a cedere a norma del presente contratto, utilizzando all'uopo gli appositi moduli di "Richiesta di approvazione di credito" (SOA), debitamente riempiti e sottoscritti.

Il Factor concederà in tutto o in parte ovvero rifiuterà l'approvazione dandone comunicazione scritta al cedente. La forma scritta è prevista per la validità dell'approvazione, ai sensi dell'art. 1352 c.c., cosicché nessun'altra forma di approvazione sarà da ritenersi valida.

Il Factor potrà revocare in tutto o in parte l'approvazione concessa, prima della spedizione della merce al debitore o prima dell'inizio della prestazione dei servizi, dandone comunicazione al cedente.

La revoca si intenderà efficace dalla data di comunicazione fattane, di norma per iscritto, dal Factor al cedente.

La revoca, totale o parziale, dell'approvazione non avrà tuttavia efficacia nei confronti dei crediti già accolti in cessione ed approvati, qualora la consegna delle merci o la prestazione dei servizi abbia già avuto luogo.

- b) In alternativa a quanto previsto al precedente punto a), il cedente potrà richiedere al Factor una approvazione per singoli nominativi e sino a concorrenza di un determinato importo (limite di credito), utilizzando gli appositi moduli di "Richiesta di limite di credito" debitamente riempiti e sottoscritti.

Il Factor approverà in tutto o in parte ovvero rifiuterà il limite di credito richiesto, dandone comunicazione scritta al cedente. La forma scritta è prevista per la validità dell'approvazione, ai sensi dell'art. 1352 c.c., cosicché nessun'altra forma di approvazione sarà da ritenersi valida.

Detto limite decorrerà dalla data della comunicazione della sua concessione nei termini di cui al comma precedente e sarà valido sino a revoca.

Salvo diversa pattuizione, i crediti sorti antecedentemente alla data di concessione del limite non saranno quindi da considerarsi approvati ai fini del presente contratto.

Il limite di credito avrà inoltre carattere rotativo con la conseguenza che, qualora il limite risulti totalmente utilizzato, gli incassi ottenuti dai debitori a pagamento di crediti ceduti ed approvati, renderanno nuovamente capiente tale limite per pari importo.

Ne consegue che i crediti sino ad allora non approvati, in quanto eccedenti il limite di credito approvato, si trasformeranno automaticamente da non approvati in approvati, sino a concorrenza del limite approvato e purchè relativi a fatture recanti data di emissione pari o successiva alla data di approvazione del limite stesso, entro il quale troveranno capienza in successione cronologica a partire dalla fattura recante data di emissione più vecchia.

Il Factor potrà revocare in tutto o in parte il limite di credito concesso. Tale revoca si intenderà efficace dalla data di comunicazione fattane, di norma per iscritto, dal Factor al cedente.

La revoca totale o parziale del limite di credito non avrà tuttavia efficacia nei confronti dei crediti già accolti in cessione ed approvati, purchè la consegna delle merci o la prestazione dei servizi abbia già avuto luogo.

La revoca di un limite di credito ne fa automaticamente cessare il carattere di rotatività.

Ne consegue che, all'atto della revoca del limite di credito, i crediti ceduti che risultino eccedere l'ammontare di tale limite saranno considerati come definitivamente non approvati.

Qualora tuttavia il limite di credito risultasse, all'atto della sua revoca, totalmente o parzialmente inutilizzato, il Factor potrà accogliere in cessione e considerare approvati crediti per un ammontare complessivo pari alla parte non utilizzata del limite stesso a condizione che tali crediti siano relativi a fatture recanti data di emissione pari o successiva a quella di concessione del limite, ma antecedente a quella di decorrenza della revoca di tale limite, e che le merci o i servizi siano rispettivamente fornite o prestati alla data di emissione della fattura.

ARTICOLO 4

In relazione ai crediti ceduti, il cedente garantisce, assumendone responsabilità illimitata e rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione in proposito, che:

- il credito è vero, reale ed esigibile e deriva da una fornitura di merci e/o prestazione di servizi realmente avvenuta ed effettuata in buona fede;
- le merci ed i servizi in questione sono conformi a quanto previsto dai contratti in forza dei quali furono rispettivamente fornite o prestati;
- nessun debitore ha crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti;
- il cedente è assoluto e legittimo titolare dei crediti e questi sono legalmente

- trasferibili al Factor;
- nessun credito ceduto al Factor è stato o sarà ceduto o in qualche modo trasferito ad altri e che nessun vincolo, privilegio od altro onere grava o graverà a qualsiasi titolo su detti crediti;
- tutti i suoi crediti nei confronti di ogni singolo debitore hanno formato e formeranno oggetto di cessione al Factor;
- le fatture relative ai crediti ceduti al Factor recano sull'originale e sulle copie l'avviso di cessione sottoscritto dal cedente ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 2.

Qualora, in relazione ad un qualsiasi credito ceduto al Factor, dovesse rivelarsi insussistente una delle predette condizioni, l'eventuale approvazione data dal Factor in uno dei modi di cui al precedente articolo 3 dovrà considerarsi a tutti gli effetti come mai concessa e le relative cessioni si intenderanno sin dall'inizio accolte dal Factor "con rivalsa" (pro solvendo), con le conseguenze previste al successivo articolo 9.

ARTICOLO 5

Le cessioni di credito saranno comunicate al debitore anche con comunicazione A.R. a firma del Factor e del cedente.

Di norma, il Factor provvederà a richiedere al debitore l'accettazione scritta delle cessioni di credito poste in essere.

E' tuttavia facoltà del Factor non richiedere l'accettazione scritta del/i debitore/i e rendere efficace la cessione con mezzi equipollenti.

L'esercizio di tale alternativa da parte del Factor potrà risultare, esclusa ogni altra forma, solo dall'erogazione degli importi di cui al successivo articolo 6.

Le comunicazioni delle cessioni e l'accettazione del debitore saranno effettuate con le forme e mediante l'utilizzazione dei modelli disposti a suo insindacabile giudizio dal Factor.

ARTICOLO 6

Il corrispettivo delle cessioni perfezionate ai sensi del precedente art. 2 sarà di norma rappresentato da un importo pari al valore nominale delle cessioni stesse. Tale corrispettivo sarà di norma messo dal Factor a disposizione del cedente ad avvenuto incasso dei crediti oggetto di cessione.

Prima di tale data e qualora il cedente lo richieda, il Factor potrà effettuare in favore del cedente versamenti anticipati di tale corrispettivo nella misura massima comunicata dal Factor al cedente con lettera a parte.

E' in ogni caso esclusa ogni garanzia del Factor a fronte di sconti arrotondamenti, abbuoni che il debitore, anche senza titolo, dovesse trattenere all'atto del pagamento.

ARTICOLO 7

Nel caso in cui un debitore non dia corso al pagamento dei crediti ceduti, il Factor provvederà a riconoscere al cedente il corrispettivo di quelli che siano da considerare approvati ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 3, trascorsi 210 giorni dalla data di scadenza degli stessi.

Il Factor non sarà tuttavia tenuto a riconoscere alcun corrispettivo ai sensi del comma precedente, nel caso in cui il mancato pagamento sia dovuto ad uno dei fatti previsti al successivo articolo 9 al cui verificarsi consegue la decadenza dell'approvazione precedentemente concessa.

Nel caso in cui il credito non fosse riconosciuto in sede giudiziale, ovvero dovesse in qualsiasi momento risultare che il mancato pagamento da parte del debitore è dipeso dal verificarsi di uno dei fatti previsti al citato articolo 9, il cedente sarà tenuto, ogni eccezione rimossa, a rimborsare immediatamente al Factor il corrispettivo ricevuto ai sensi del 1° comma del presente articolo.

ARTICOLO 8

Nel caso in cui un debitore non dia corso al pagamento o si presume che non intenda o non possa effettuarlo, dei crediti che non siano da considerare approvati in uno dei modi di cui al precedente articolo 3, è facoltà insindacabile del Factor richiedere al cedente in qualsiasi momento il rimborso immediato dei versamenti anticipati, erogati ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 6, nonché delle commissioni, interessi e spese relative, di cui al successivo articolo 10.

Qualora il cedente non provveda al rimborso di cui al comma precedente entro 15 giorni dalla data della richiesta del Factor, sarà facoltà insindacabile di quest'ultimo dar corso a tutte le iniziative (transazioni con il debitore, concessioni di riduzioni di prezzo o di ulteriori dilazioni di pagamento, vendita delle merci a terzi ecc.) e promuovere nei confronti del cedente e/o del debitore tutte le azioni giudiziarie, che, a suo insindacabile giudizio, il Factor riterrà necessarie per la tutela dei propri interessi.

All'atto dell'adempimento da parte del cedente dell'obbligo di cui al 1° comma del presente articolo, il Factor provvederà a ricedere il credito, totalmente o parzialmente, al cedente, che ne riacquisterà la disponibilità.

ARTICOLO 9

Nel caso in cui il debitore non dia corso al pagamento dei crediti che siano da considerare approvati in uno dei modi previsti al precedente articolo 3, il cedente non sarà di norma tenuto a rimborsare al Factor i versamenti anticipati ricevuti ai sensi del precedente articolo 6.

L'approvazione data dal Factor in uno dei modi previsti al precedente articolo 3 si intenderà peraltro decaduta al verificarsi di uno dei seguenti fatti:

- qualora un debitore rifiuti o contesti in tutto o in parte le merci e/o i servizi ricevuti dal cedente e/o comunque adduca una inadempienza del cedente, e/o in relazione a quanto precede intraprenda e/o dichiari di voler intraprendere un'azione legale contro il cedente.

In caso di contestazioni e/o reclami relativi ai crediti ceduti al Factor, quest'ultimo, pur non essendovi legalmente obbligato, provvederà a darne notizia al cedente, che entro 30 giorni dovrà comunicare per iscritto al Factor se intende accettare o meno la contestazione e/o il reclamo.

Qualora il cedente accetti la contestazione e/o il reclamo, l'approvazione si intenderà definitivamente decaduta ed il credito non approvato.

Qualora il cedente non accetti la contestazione e/o il reclamo, ferma restando la decadenza dell'approvazione, dovrà provvedere entro i predetti 30 giorni a trasmettere al factor la documentazione necessaria all'azione legale nei confronti del debitore.

Le spese legali saranno a carico del cedente ma il Factor provvederà a rimborsarle nella misura in cui verranno recuperate dal debitore soccombente.

In caso di soccombenza del cedente, l'approvazione si intenderà definitivamente decaduta ed il credito non approvato.

In caso di soccombenza del debitore, l'approvazione tenuta in sospenso si intenderà ripristinata ed il computo del periodo di cui all'art. 7, 1° comma, riprenderà dalla data della sentenza.

Qualora il cedente non dia nei tempi e nei termini sopra indicati alcuna risposta alla notizia della contestazione e/o reclamo fornitagli dal Factor, l'approvazione si intenderà definitivamente decaduta ed il credito non approvato, salvo che il debitore non comunichi al factor entro lo stesso termine di rinunciare alla contestazione e/o reclamo;

- qualora il mancato pagamento da parte del debitore dipenda in qualche modo da atto o comportamento del cedente;

- qualora il cedente modifichi, senza il consenso del factor, una qualsiasi delle condizioni contrattuali di fornitura, previste negli accordi fra cedente e debitore e segnalate al factor all'atto della richiesta di approvazione di cui al precedente articolo 3 e/o poste dal factor a condizione dell'approvazione stessa;

- qualora il mancato pagamento da parte del debitore dipenda da cause di forza maggiore;

- qualora venga in qualsiasi momento a mancare una delle garanzie previste al precedente articolo 4.

A seguito della decadenza dell'approvazione, le relative cessioni si intenderanno sin dall'inizio accolte dal factor "con rivalsa" (pro solvendo).

Conseguentemente, il factor non sarà tenuto, in caso di mancato pagamento da parte del debitore, a dar corso al riconoscimento del corrispettivo ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 7, mentre il cedente sarà dal canto suo, ogni eccezione rimossa, tenuto a rimborsare immediatamente al factor i versamenti anticipati ricevuti ai sensi del precedente articolo 6, oltre commissioni, interessi e spese relative.

ARTICOLO 10

A corrispettivo dei servizi prestati, il Factor percepirà dal cedente una commissione stabilita nella misura comunicata con lettera a parte. Sui saldi debitori del Conto Cedente, il Factor percepirà inoltre un interesse stabilito nella misura comunicata con lettera a parte. La misura della commissione e dell'interesse di cui ai due precedenti comma potrà essere unilateralmente variata dal factor in qualsiasi momento, con decorrenza della data di comunicazione fattene al cedente.

ARTICOLO 11

Tutte le partite di dare e avere che sorgeranno in relazione al presente contratto verranno annotate dal factor in un Estratto Conto suddiviso nelle due seguenti parti:

- Conto Cedente, sul quale saranno addebitati i versamenti anticipati effettuati dal factor al cedente ai sensi del precedente art. 6, 2° comma nonché gli interessi e le commissioni inerenti percepite ai sensi del precedente art. 10 e ogni altra ragione di credito nei confronti del cedente; ed accreditato il corrispettivo di cui al precedente art. 6, 1° comma.
- Conto Debitori, sul quale verranno annotate le posizioni e i movimenti in ordine ad ogni singolo debitore - contraddistinto quest'ultimo da un codice alfanumerico - connessi alle fatture cedute.

Il factor provvederà a chiudere i conti alla fine di ogni mese e ne invierà estratto al cedente.

Trascorsi 40 giorni dalla data dell'invio degli estratti conto senza che sia pervenuto al factor per iscritto un reclamo specificato, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

ARTICOLO 12

Sarà cura del factor, di norma alla fine di ogni mese, determinare e trasferire al cedente l'entità della disponibilità liquida rappresentata dalla differenza tra gli importi incassati dai debitori e gli importi versati anticipatamente ai sensi del precedente art. 6, 2° comma, maggiorati dei relativi interessi e commissioni di servizio di cui al precedente articolo 10.

ARTICOLO 13

Fermo restando che il debitore che abbia accettato la cessione o al quale la stessa sia stata notificata o che di essa sia a conoscenza o al quale comunque sia opponibile, non è liberato da pagamenti eseguiti a favore del cedente, si conviene che nei rapporti tra Factor e cedente i pagamenti riscossi da

C. 10/1

quest'ultimo si intendono ricevuti fiduciariamente e dovranno comunque essere immediatamente trasmessi al Factor essendo tassativamente esclusa la compensazione a favore del cedente a norma dell'art. 1246 c.c.

Il cedente si impegna ad astenersi in ogni caso dallo svolgere qualsiasi iniziativa tendente all'incasso diretto dei crediti ceduti.

ARTICOLO 14

Nei rapporti tra cedente e Factor è facoltà discrezionale di quest'ultimo, esclusa e rinunciata qualsiasi eccezione da parte del cedente, considerare i pagamenti ricevuti dai debitori a saldo totale o parziale della parte del credito accolto dal Factor stesso "senza rivalsa". E ciò indipendentemente dall'indicazione fatta dal debitore circa i crediti oggetto del pagamento.

In relazione ai crediti ceduti che non siano da considerare approvati ai sensi del presente contratto è altresì facoltà del Factor dilazionare, transigere o anche abbandonare i crediti stessi con il solo obbligo di portare il cedente a conoscenza dei termini relativi. Resta sempre in facoltà del cedente di comunicare al Factor per raccomandata A.R. che dovrà pervenire entro dieci giorni dalla suddetta comunicazione il proprio dissenso, previa però la restituzione al Factor dei versamenti anticipati ricevuti a fronte del credito ceduto oltre alle spese dal Factor stesso incontrate. In tal caso, e sempre che il suddetto rimborso sia avvenuto, il Factor provvederà a ritrasferire il credito al cedente.

ARTICOLO 15

Resta contrattualmente inteso che il Factor sarà autorizzato a trattenersi - rinunciata qualsiasi eccezione del cedente - gli eventuali importi che gli venissero trasmessi dai debitori a qualsiasi titolo, e particolarmente in relazione al pagamento di fatture che non siano state oggetto di cessione al Factor, a compensazione di ogni suo credito nei confronti del cedente.

ARTICOLO 16

Il cedente è impegnato ad informare immediatamente il Factor delle eventuali emissioni di Note di Credito e a rimmettergliene copia. In tale circostanza il cedente è contestualmente impegnato - rinunciata fin da ora ogni eccezione - a rimborsare al Factor i versamenti anticipati ottenuti al momento della cessione della fattura in misura proporzionale all'importo oggetto della Nota di Credito emessa. Detto rimborso dovrà avvenire contestualmente alla comunicazione al Factor dell'emissione della Nota di Credito.

ARTICOLO 17

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone

preavviso di 15 (quindici) giorni mediante raccomandata A.R.

ARTICOLO 18

Semprechè il Factor dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola risolutiva, il contratto si risolverà di diritto a norma dell'art.1456 c.c. nei seguenti casi:

- 1) qualora il cedente divenisse insolvente, venisse posto in liquidazione, assoggettato a procedura concorsuale o ad amministrazione controllata o cessasse l'attività;
- 2) qualora un qualsiasi terzo, che ha prestato garanzia personale o reale per le obbligazioni assunte dal cedente, si trovi nelle condizioni previste al precedente punto 1) o ritiri le garanzie prestate;
- 3) qualora il cedente si rendesse gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte a termini del presente contratto ed in particolare:
 - a) inosservanza degli obblighi di cui al punto 4;
 - b) emissione di note di credito non comunicate al Factor e mancato rimborso delle quote di anticipo relativo alle note di credito stesse di cui all'articolo 16;
 - c) mancato rimborso delle somme previste dall'articolo 8;
 - d) in caso di incasso, di tentativo di incasso di cessione a terzi da parte del cedente di crediti già ceduti al Factor;
 - e) mancato tempestivo rispetto degli obblighi del cedente di cui all'articolo 2.

In caso di risoluzione per i motivi indicati al precedente punto 3) del presente articolo, il cedente sarà tenuto anche al risarcimento dei danni provocati al Factor.

Lo scioglimento del rapporto per i motivi indicati nel presente articolo e per il recesso di cui all'articolo 17 non influirà sulle cessioni già perfezionate che continueranno ad essere regolate alle condizioni di cui al presente contratto sino alla loro estinzione.

Il Factor si riserva tuttavia la facoltà di richiedere al cedente di riacquistare la disponibilità di tutti i crediti precedentemente accolti in cessione ed ancora in essere, previo rimborso di quanto dovuto al Factor.

Qualora un credito di cui il cedente abbia riacquistato la disponibilità ai sensi del comma precedente sia un credito precedentemente approvato dal Factor e nel termine di 90 giorni dalla scadenza il cedente dimostri che il suo mancato pagamento è dovuto unicamente all'incapacità finanziaria del debitore, il Factor provvederà a riconoscerne il corrispettivo al cedente ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, 1° comma.

ARTICOLO 19

A richiesta del Factor il cedente prenderà, a sue spese, tutti quei provvedimenti

e quelle iniziative ritenute necessarie per la tutela degli interessi del Factor derivanti dal contratto di factoring, ivi compreso il diritto eventuale di fermare le merci in viaggio e di rivenderle.

Nel caso di rivendita, preventivamente autorizzata dal Factor, delle merci relative a crediti approvati, il ricavo della rivendita delle merci incassato dal cedente dovrà essere corrisposto al Factor a regolamento del credito originariamente ceduto.

E' a discrezione del Factor di richiedere in ogni momento al cedente sia i libri sociali e contabili, per quanto abbiano attinenza al rapporto di factoring, che una copia di ogni bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, non appena tali documenti saranno disponibili. Sarà inoltre facoltà del Factor richiedere al cedente che i Sindaci forniscano quelle ulteriori notizie ritenute necessarie.

ARTICOLO 20

Le cessioni si intenderanno concluse a Milano a tutti gli effetti, ivi compresi quelli della competenza fiscale o giudiziaria.

Per tutte le controversie relative al presente contratto ed alle conseguenti cessioni di credito è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Ogni eventuale spesa di registrazione del presente atto e dei singoli atti di cessione di crediti sarà a carico esclusivamente del cedente.

ARTICOLO 21

Ogni modificazione ai patti della presente proposta dovrà risultare da atto scritto.

L'accettazione od apparente accettazione di eventuali deroghe ad uno qualsiasi degli obblighi derivanti al cedente dal presente contratto, e delle successive modifiche, non potrà essere interpretata come una rinuncia definitiva del Factor nè come un consenso a successive analoghe deroghe da parte del cedente.

Sarà cura del cedente tenere in ogni momento informato il Factor di notizie che gli giungano a conoscenza e che modifichino la situazione, l'indirizzo e l'affidabilità di qualsiasi debitore al quale lo stesso fornisca merci o servizi a credito. Il cedente dovrà altresì aderire ad ogni ragionevole richiesta proveniente dal Factor di assistenza dell'incasso dei crediti ceduti.

Separatamente e contestualmente all'accettazione della presente il cedente provvederà, a conferire allo stesso una procura che includerà specificamente il potere di girare anche a favore del Factor assegni o titoli di pagamento emessi all'ordine del cedente.

A richiesta del Factor ed in ogni momento, il cedente dovrà rilasciare eventuale altra procura dello stesso tenore con autentica notarile.

ARTICOLO 22

Onde consentire la formazione del contratto di cui alla presente proposta il cedente è pregato di voler confermare al Factor la Sua accettazione della presente offerta, ritornandola allo stesso dopo un'attenta Sua lettura debitamente firmata e datata, anche relativamente alle clausole previste dall'art. 1341 c.c.

Distinti saluti.

CREDIT FACTORING INTERNATIONAL SPA
SOCIETA' PER IL FACTORING INTERNAZIONALE

Dichiariamo di accettare la Vostra offerta nei termini di cui sopra.

Data

Firma

Dichiariamo di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile i seguenti articoli del presente contratto che, articolo per articolo, abbiamo attentamente letto e valutato:

- Art. 1: Responsabilità del cedente in ordine alla solvenza del debitore, salva espressa approvazione del Factor.
- Art. 2: (Globalità dell'impegno di cessione e) irrevocabilità dell'offerta di cessione.
- Art. 3: Facoltà del Factor di revocare l'approvazione o il limite di credito concesso.
- Art. 4: Rinuncia del cedente ad apporre eccezioni.
- Art. 7: Esclusione dell'operatività dell'approvazione.
- Art. 9: Decadenza dell'approvazione.
- Art. 10: Facoltà del Factor di variare unilateralmente la misura della commissione e dell'interesse.
- Art. 14: Libertà di imputazione, da parte del Factor, dei pagamenti ricevuti dai debitori.
- Art. 15: Facoltà del Factor di trattenere, a compensazione di ogni suo credito verso il cedente, qualsiasi pagamento effettuato da debitori, anche per fatture non oggetto di cessione.
- Art. 17: Facoltà di recesso.
- Art. 18: Clausola risolutiva.
- Art. 19: Foro esclusivo.

Data

Firma

Ns. rif.

Vs. rif.

Data

Oggetto: CONTRATTO DI FACTORING CON CESSIONE DI CREDITI

In relazione a quanto sopra si intendono operanti, a ricezione da parte nostra di copia della presente da VV.SS. sottoscritta per accettazione, le seguenti ulteriori pattuizioni:

ARTICOLO 1

(punto d) Tutte le cessioni di credito perfezionate in base al presente contratto si intendono accettate dal Factor "con rivalsa" (pro solvendo).

ARTICOLO 2 Il Factor si dichiara disponibile ad accettare cessioni di crediti rappresentate da fatture emesse dal cedente a carico di:

ARTICOLO 6

(1° comma) Qualora il regolamento dei crediti oggetto di cessione venga effettuato contro ritiro di effetti da parte dei debitori, il Factor accrediterà tali importi al Conto Cedente, sotto riserva di buon fine, con valuta il giorno successivo alla scadenza degli effetti.

(2° comma) Il Factor potrà effettuare su richiesta del cedente, versamenti anticipati del corrispettivo di cui al 1° comma nella misura del % dei crediti ricevuti in cessione ed accettati sino a concorrenza di un importo globale massimo di Lit. .
Il cedente si impegna a mantenere lo scarto sopra



stabilito, per tutta la durata del rapporto di factoring, tra l'ammontare dei crediti in essere ed il saldo debitore del Conto Cedente ed a versare immediatamente le somme necessarie a ripristinare tale scarto, qualora lo stesso dovesse per qualsiasi ragione subire diminuzioni.

ARTICOLO 10 Il Factor percepirà, mediante addebito sul Conto Cedente, una commissione a corrispettivo dei servizi prestati, pari allo calcolata sull'ammontare dei crediti ricevuti in cessione e un interesse annuo nella misura del calcolato sui saldi debitori del Conto Cedente.

Per ogni effetto accolto in cessione, il Factor addebiterà al Conto Cedente l'importo di Lit. a titolo di commissione di incasso oltre eventuali altre spese reclamate da banche.

Distinti saluti.

CREDIT FACTORING INTERNATIONAL SPA
SOCIETA' PER IL FACTORING INTERNAZIONALE

SCHEMA CONTRATTO : EUROFACTURING

- A. TIPO DI CONTRATTO** : Ad effetto traslativo, l' individuazione dei creditori ceduti viene rinviata a separati elenchi
- B. FORMALIZZAZIONE E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA DATA CERTA** : Scambio di corrispondenza
- C. ASPETTI GENERALI**
- I. La cessione nei contratti di factoring**
- C.1. Esclusiva : SI Art. 8/8
 - C.2. Globalità : SI Art. 2/1
 - C.3. Disponibilità dei crediti : Art. 8/1
- II. Obblighi del fornitore**
- C.4. Comunicazione - Informazione - Consenso ad ispezioni : Art. 8/2, 8/4, 8/9
 - C.5. Condizioni di vendita : Art. 8/5
 - C.6. Sconti e abbuoni : Art. 8/5
 - C.7. Sconti non autorizzati : Non previsti
 - C.8. Restituzione di merci : Art. 8/7 : costituzione in pegno delle merci
- III. C.9. Compensazione** : Art. 3/2 e Art. 9

IV. Scioglimento

C.10. Durata e recesso : Art. 13: indeterminata
 C.11. Risoluzione : Art. 11

D. GESTIONE DEI CREDITI

D.1. Comunicazione della cessione al debitore :
 D.2. Contabilizzazione analitica : è controprestazione del Factor - Art. 2/4
 D.3. Riscossione dei crediti e pagamento al
 fornitore : All' atto dell' incasso. Art. 3/1, 3/2
 D.4. Mancata riscossione crediti accettati in
 cessione con rivalsa : Art. 8/10 (8/1 per deroga art. 1267 c.c.c.)
 D.5. Imputazione dei pagamenti : Art. 10
 D.6. Spese legali : Non previsto

E. GARANZIA

E.1. Definizioni : Art. 1
 E.2. Concessione della garanzia : Art. 6
 E.3. Revoca : Art. 7
 E.4. Decadenza : Art. 7
 E.5. Sospensione (contestazioni del debitore) : Non prevista
 E.6. Inefficacia : Art. 7 lettera e)
 E.7. Esclusione : Art. 6/3
 E.8. Pagamento sotto garanzia : Art. 6/3

F. ANTICIPAZIONI

F.1. Versamento : Art. 2/4
 F.2. Rimborso : Art. 8/10
 F.3. Costi : Art. 3/2 prevede commissioni e recupero spese

G. CONDIZIONI PARTICOLARI

: 1. Sono espressamente pattuiti i seguenti costi e
spese - commissioni
- interessi
- recupero spese

2. Interessi di mora : non previsti nei confronti
del cedente

H. OSSERVAZIONI

: E' previsto che la spedizione delle fatture
originali venga effettuata dal Factor (Art. 4/2).
Appare inoltre singolarmente onerosa la previsione di
formalizzare la garanzia della solvenza da parte del
Fornitore con il rilascio di garanzie "anche reali"
(art. 8/7).

SPETTABILE:

Eurofactoring S.p.A.
Via Campana 36
10125 Torino

Facendo seguito alle intese intercorse, ci dichiariamo d'accordo che il contratto di factoring sia disciplinato dalle seguenti "Condizioni generali" oltreché da eventuali separate pattuizioni da considerarsi, a tutti gli effetti, come parti integranti e sostanziali di detto contratto.

Definizioni

Art. 1

Le parti concordano di dare alle espressioni che seguono, contenute nel presente contratto e nelle separate pattuizioni, il significato qui di fianco riportato.

Factor: indicherà l'Eurofactoring S.p.A. Esso potrà altresì essere riferito ad altre Società italiane o straniere corrispondenti, consociate o affiliate dell'Eurofactoring S.p.A. per l'espletamento delle attività previste dallo statuto sociale.

Fornitore: indicherà l'impresa cliente del factor.

Debitore ceduto: indicherà qualsiasi persona fisica o giuridica italiana o straniera, privata o pubblica, che sia tenuta ad effettuare un pagamento al fornitore a causa di contratti relativi al trasferimento di beni o alla prestazione di servizi (qui di seguito - per brevità - indicati come "contratti di fornitura").

Crediti di impresa: indicherà la globalità dei crediti vantati dal fornitore nei confronti del debitore ceduto a causa di "contratti di fornitura".

Crediti approvati: indicherà i crediti di impresa ceduti per i quali il factor assume, a determinate condizioni, il rischio dell'eventuale insolvenza del debitore ceduto senza rivalersi sul fornitore (cessione pro-soluto).

Crediti acquistati pro-solvendo: indicherà i crediti di impresa ceduti per i quali il factor non assume il rischio di insolvenza del debitore ceduto (cessione pro-solvendo).

Crediti non fattorizzabili: indicherà i crediti di impresa dei quali il factor non intenda rendersi cessionario né pro-soluto né pro-solvendo.

Oggetto del contratto di factoring

Art. 2

2/1 Con la stipula del presente contratto di factoring il fornitore cede al factor, che acquista, oltre i propri crediti di impresa presenti anche quelli futuri, derivanti da contratti di fornitura con i debitori ceduti individuati in separati elenchi. Non si considerano ceduti i crediti non fattorizzabili ed in particolare quelli derivanti da contratti di fornitura condizionati o aventi per oggetto merci in deposito o rappresentati unicamente da fatture provvisorie o pro-forma.

2/2 Per effetto della cessione dei crediti di cui sopra, il factor gestirà gli stessi rivolgendosi al debitore ceduto a proprio esclusivo nome ed interesse.

I crediti saranno, pertanto, riscossi dal factor "iure proprio" ed entreranno di diritto nella sua disponibilità.

2/3 I crediti vengono acquistati con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori ivi compresi gli effetti cambiari o altri titoli ai quali si applicheranno anche nei confronti dei terzi le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti.

2/4 Sono controprestazioni del factor a fronte dell'acquisto dei crediti:

- l'effettuazione di servizi di gestione, contabilizzazione, riscossione dei crediti ceduti;

- l'esecuzione di eventuali versamenti anticipati sul prezzo rispetto alle scadenze dei crediti ceduti, nella misura ed alle condizioni che verranno comunicate dal factor al fornitore per la loro accettazione;

- l'assunzione, a sua completa discrezione, del rischio della eventuale insolvenza del debitore ceduto, nei limiti ed alle condizioni risultanti dalle presenti "Condizioni generali" e da separate pattuizioni.

Obblighi del factor

Art. 3

3/1 Per i crediti acquistati pro-solvendo, il factor dovrà corrispondere al fornitore il prezzo, pari al valore nominale del credito sotto deduzione delle somme di cui all'art. 3/2, dopo aver incassato i crediti dal debitore ceduto ed al netto degli eventuali versamenti anticipati effettuati.

3/2 Le somme che il factor accrediterà al fornitore dovranno essere corrisposte al netto delle commissioni di factoring, dei rimborsi spese, nella misura ed alle condizioni che saranno determinate in separate pattuizioni (oneri tutti che il fornitore riconosce dovuti al factor) e di eventuali crediti (ancorché non esigibili) vantati a qualsiasi titolo dal factor nei confronti del fornitore.

3/3 A fronte della cessione dei crediti di impresa il factor si impegna, ove richiesto ed alle condizioni da pattuirsi, a mettere a disposizione del fornitore altri servizi connessi, quali, ad esempio, le informazioni commerciali sui potenziali clienti italiani e stranieri del fornitore medesimo e il recupero dei crediti ceduti.

3/4 Il factor, nella gestione e nel recupero dei crediti ad esso ceduti, terrà nel debito conto gli interessi del fornitore a mantenere buoni rapporti commerciali con la clientela, nei limiti in cui ciò non pregiudichi le proprie ragioni di credito.

Comunicazione del contratto di factoring

Art. 4

4/1 Il fornitore si obbliga a portare a conoscenza del debitore ceduto la stipulazione del contratto di factoring con i criteri e le modalità indicati dal factor ed a procurare al factor le accettazioni delle cessioni dei crediti da parte dei singoli debitori ceduti. Su ciascuna fattura relativa ai crediti ceduti verrà apposta la seguente dicitura (o altra analoga): "Il pagamento della somma complessiva indicata nella presente fattura produrrà effetti liberatori per voi soltanto se effettuato esclusivamente a favore della "Eurofactoring S.p.A." con sede in Torino, Via Campana 36, in quanto il nostro credito verso di Voi è stato ceduto alla predetta società per effetto del contratto di factoring a Voi precedentemente comunicato.

L'Eurofactoring S.p.A. dovrà essere tempestivamente avvisata da Voi di ogni reclamo o eccezione che possano essere sollevati sull'esecuzione del contratto che è titolo per l'emissione della presente fattura".

4/2 La spedizione dell'originale delle fatture al debitore ceduto dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata R.R. a cura del factor, fatti salvi diversi accordi.

Documentazione dei crediti ceduti

Art. 5

- 5/1 In relazione ai singoli crediti ceduti, il fornitore dovrà trasmettere al factor, unitamente agli originali da spedire al debitore ceduto, copia delle fatture accompagnate dagli ordini, dalle conferme di ordini, dai documenti di spedizione delle merci, dai documenti accessori del credito e da quant'altro fosse ritenuto dal factor necessario o semplicemente utile a documentare il credito.
- 5/2 Qualora a fronte dei crediti ceduti siano stati emessi titoli di credito di qualsiasi natura gli stessi dovranno essere girati e/o consegnati al factor.

Crediti approvati

Art. 6

- 6/1 Il fornitore potrà richiedere al factor, su apposito modulo predisposto da quest'ultimo ed avente efficacia probatoria esclusiva, di assumere il rischio dell'eventuale insolvenza del debitore ceduto.
In tal caso il factor restituirà il predetto modulo con l'indicazione, tra l'altro, dell'approvazione o meno, dell'importo approvato e della data di approvazione, intendendosi come approvati anche i crediti documentati da fatture con data di emissione successiva a quella di approvazione, nei limiti dell'importo massimo approvato per ogni singolo debitore ceduto.
- 6/2 In caso di inadempimento alla scadenza, da parte del debitore ceduto, dei crediti approvati, il factor dovrà corrispondere al fornitore l'importo accreditandoglielo, al netto degli eventuali versamenti anticipati effettuati, nel momento in cui il pagamento entrerà nella disponibilità del factor.
- 6/3 Il factor sarà tuttavia tenuto a corrispondere al fornitore l'importo del credito nella misura concordata indipendentemente dall'incasso dello stesso nei confronti del debitore ceduto, allorché l'inadempimento del debitore ceduto relativamente ai crediti approvati dipenda da:
- A) insolvenza di diritto:
- a) per effetto di dichiarazione di fallimento del debitore ceduto o di ammissione dello stesso a procedura di concordato preventivo, oppure
 - b) per effetto di conclusione di un concordato extra giudiziale opponibile dal debitore ceduto a tutti i suoi creditori.
- In tali ipotesi il pagamento del credito da parte del factor avverrà trascorsi 60 gg. dal riconoscimento incontestabile del credito in capo al factor da parte dei competenti organi delle procedure concorsuali sopra indicate.
- B) insolvenza di fatto:
- a) quale conseguenza della decorrenza di 180 giorni dalla data di scadenza originaria o prorogata del credito approvato, oppure
 - b) quale conseguenza dell'accertamento per atto di sequestro, di pignoramento o di analogo atto di pubblico ufficiale, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive di valore non trascurabile in rapporto alle spese da sostenere per procedere all'azione esecutiva;
- l'inadempimento da parte del debitore ceduto non comporterà assunzione di rischio a carico del factor, in deroga a qualsiasi altra pattuizione, allorché l'evento dipenda da stato di guerra (dichiarata o no), di ostilità e loro conseguenze, da rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari ed inoltre da eventi catastrofici di origine naturale, nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive;
 - il factor potrà ritenersi sciolto dall'assunzione di rischio allorché, nell'esercizio dell'attività del fornitore, intervengano atti o fatti tali da comportare un aggravamento od una trasformazione del rischio originariamente assunto.
 - l'ammissione del debitore ceduto alla procedura di "amministrazione controllata" o di "amministrazione straordinaria" non concretizza l'ipotesi di "insolvenza di fatto" di cui sopra e non comporta per il factor assunzione di rischio.

Revoca e decadenza dell'approvazione

Art. 7

- L'approvazione dei crediti ceduti potrà essere revocata in tutto o in parte, dal factor ed in qualsiasi momento purché anteriormente alla spedizione delle merci o alla prestazione dei servizi oggetto del contratto di fornitura.
Nei seguenti casi si verificherà con efficacia retroattiva, la decadenza automatica della approvazione:
- a) modifica del contratto di fornitura senza l'assenso scritto del factor;
 - b) contestazioni da parte del debitore ceduto sull'esistenza del credito ceduto o sul suo ammontare;

- c) inosservanza da parte del fornitore degli obblighi nascenti dal presente contratto;
- d) mancato pagamento da parte del debitore ceduto per cause di forza maggiore;
- e) elevazione di protesti, proposizione di azioni cautelari od esecutive, presentazione di istanze di ammissione ad una procedura concorsuale, ivi compresa l'amministrazione controllata o straordinaria, contro il debitore ceduto ovvero la deliberazione di messa in liquidazione dell'impresa del debitore ceduto, purché gli eventi di cui alla presente lettera e) si siano verificati prima o contestualmente alla data di approvazione.

Obblighi del fornitore

Art. 8

- 8/1 Relativamente a ciascun credito ceduto venuto ad esistenza, il fornitore garantisce rinunciando a far valere ora per allora qualsiasi eccezione:
- a) l'esistenza, l'esclusiva titolarità, la liquidità, l'esigibilità alla scadenza, l'incontestabilità, in particolare l'inesistenza di eccezioni del debitore ceduto sulla validità, efficacia ed esatto adempimento del contratto di fornitura;
 - b) l'inesistenza di pegni, privilegi, vincoli di qualsiasi natura a favore di terzi su quanto è oggetto del contratto di fornitura;
 - c) la solvibilità del debitore ceduto salvo che per i crediti approvati con esonero per il factor dagli oneri di cui al secondo comma dell'art. 1267 c.c.;
 - d) la corrispondenza tra crediti ceduti e le prestazioni rese nel contratto di fornitura;
 - e) l'inopponibilità da parte del debitore ceduto di crediti in compensazione verso il fornitore;
 - f) l'esatto e puntuale adempimento del contratto di fornitura che dovrà essere stipulato in piena osservanza della vigente normativa italiana ed internazionale senza contenere clausole o condizioni lesive o limitative dell'attività del factor.
- 8/2 Il fornitore si obbliga, per tutta la durata del contratto di factoring, a prestare la sua collaborazione al factor per tutelarne gli interessi.
In particolare il fornitore è tenuto, anche di sua iniziativa, a fornire ogni notizia sulla solvibilità del debitore ceduto e sull'esistenza del credito ceduto, a rilasciare dichiarazioni e a sottoscrivere documenti relativi a crediti ceduti che venissero richiesti dal factor.
- 8/3 Il fornitore è obbligato a far sì che i pagamenti relativi al credito ceduto vengano effettuati direttamente ed esclusivamente al factor astenendosi sia dall'incasso diretto sia dal conferire mandati a terzi alla riscossione dei crediti, fatti salvi accordi scritti con il factor.
Nel caso in cui il debitore ceduto effettui i pagamenti relativi al credito ceduto anziché al factor al fornitore, quest'ultimo è obbligato a trasmettere al factor con la massima tempestività le somme, i titoli, i valori ricevuti, astenendosi dal negoziarli, salvi diversi accordi scritti con il factor.
- 8/4 Il fornitore autorizza il factor, per tutta la durata del contratto di factoring, ad eseguire o a far eseguire tutti i controlli sulle proprie scritture contabili, sui registri, sui libri aziendali e societari ricavandone, se del caso, copie ed estratti anche autentici.
- 8/5 Il fornitore si obbliga a non modificare, senza il preventivo assenso del factor, le clausole che disciplinano il contratto di fornitura; in particolare non potrà concedere o accettare dilazioni di pagamento, autorizzare riduzioni di prezzo e restituzioni di merci, procedere a transazioni con il debitore ceduto.
- 8/6 Il fornitore si obbliga a non cedere a terzi i crediti ceduti al factor.
- 8/7 Il fornitore si obbliga a rilasciare eventuali garanzie anche reali che il factor dovesse richiedere per il soddisfacimento integrale del credito ceduto in qualunque momento della durata del contratto.
In particolare, nel caso in cui il debitore ceduto rifiuti di prendere in consegna o restituisca le merci oggetto del contratto di fornitura, dette merci si intendono costituite in pegno a favore del factor che, sin d'ora, è autorizzato a porre in essere quanto necessario o utile per l'attuazione della garanzia.
- 8/8 Il fornitore si obbliga, per tutta la durata del presente contratto, a non stipulare contratti con terzi, senza il preventivo assenso scritto del factor.
- 8/9 Il fornitore si obbliga, relativamente ai crediti approvati, a segnalare al factor, al più presto, comunque nei trenta giorni da quello in cui ne abbia avuto conoscenza, le modifiche di ragione sociale del debitore ceduto, le interruzioni o cessazioni di attività ed ogni altro atto o fatto che possano modificare sostanzialmente la valutazione del rischio assunto dal factor, l'apprez-

zamento sulla solvibilità del debitore ceduto, o comunque costituire minaccia di danno.

- 8/10 Qualora il factor abbia effettuato versamenti anticipati sul prezzo e si verifichi anche una soltanto delle seguenti ipotesi:
- inesistenza del credito ceduto o vizi dello stesso,
 - contestazioni sul contratto di fornitura da parte del debitore ceduto,
 - mancato pagamento da parte del debitore ceduto (esclusa l'ipotesi di crediti approvati),
 - risoluzione del contratto di factoring,
 - il fornitore, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, dovrà rimborsare al factor le somme anticipate, oltre agli interessi commerciali, eventuali commissioni e rimborsi spese entro 5 giorni da apposita richiesta scritta, restando inteso che, decorso infruttuosamente tale termine, il factor potrà agire indifferentemente nei confronti del fornitore, di eventuali garanti di quest'ultimo, di altri terzi aventi causa nonché del debitore ceduto, in quanto possibile.

Conti intestati al fornitore

Art. 9

- 9/1 Le reciproche posizioni debitorie e creditorie del fornitore e del factor dovranno risultare da appositi conti intestati al fornitore tenuti presso il factor e disciplinati da specifiche pattuizioni fra le parti.
È espressamente convenuta la compensazione tra i suddetti debiti e crediti liquidi.
- 9/2 La modulistica contabile predisposta dal factor, deve intendersi esatta ed approvata allorché il fornitore entro 15 giorni dalla data di spedizione della medesima non sollevi contestazioni scritte al factor.

Imputazione dei pagamenti

Art. 10

Qualsiasi pagamento effettuato da ogni singolo debitore ceduto sarà imputato dal factor innanzitutto a pagamento dei crediti approvati e, dopo che il loro ammontare sia stato interamente coperto, a pagamento dei crediti acquistati pro-solvendo.

Risoluzione del contratto di factoring

Art. 11

- 11/1 Il presente contratto di factoring è risolto di diritto:
- se ed in quanto contro il fornitore vengano levati protesti o vengano proposte azioni cautelari od esecutive;
 - se vengano presentate istanze di ammissione ad una procedura concorsuale, ivi comprese l'amministrazione controllata e straordinaria, che riguardino il fornitore;

- se l'impresa del fornitore sia stata messa in stato di liquidazione;
 - se il fornitore è inadempiente all'obbligo di garantire l'esistenza, l'esclusiva titolarità, la liquidità, l'esigibilità alla scadenza (tranne che per i crediti approvati), l'incontestabilità, in particolare l'inesistenza di eccezioni del debitore ceduto sulla validità, efficacia ed esatto adempimento del contratto di fornitura.
- Il mancato adempimento del fornitore anche ad una soltanto delle obbligazioni nascenti a suo carico dal contratto di factoring o da separate pattuizioni è causa di risoluzione del contratto di factoring.
- 11/2 In tutti i casi di risoluzione del presente contratto di factoring, il fornitore che abbia ricevuto versamenti anticipati dovrà rimborsarli con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 8/10.

Effetti dello scioglimento del contratto di factoring

Art. 12

Lo scioglimento per qualunque causa del contratto di factoring non sarà produttivo di effetti nei confronti dei crediti acquistati dal factor (ivi compresi quelli approvati) per i quali si sia verificato l'effetto traslativo: essi continueranno ad essere disciplinati dal presente contratto e dalle separate pattuizioni e nei loro confronti avranno efficacia le obbligazioni assunte dal fornitore e le garanzie prestate dal medesimo o da terzi.

Durata del contratto di factoring

Art. 13

Il contratto di factoring ha durata indeterminata salvo che una delle due parti, a mezzo lettera raccomandata, comunichi all'altra con un preavviso di almeno tre mesi la sua volontà di recedere.

Foro competente

Art. 14

Si conviene tra le parti che per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto di factoring sarà competente esclusivo il Foro di Torino.

In particolare le cessioni di credito si intenderanno concluse a Torino ad ogni effetto fiscale o giudiziario.

Spese

Art. 15

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, in particolare l'eventuale registrazione, sono a totale ed esclusivo carico del fornitore.

IL FORNITORE

TIMBRO E FIRMA

Il fornitore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c. c. i seguenti articoli delle "Condizioni Generali" del contratto di factoring: Art. 2/1 (cessione globale dei crediti); Art. 4 (obbligo di comunicazione del contratto); Art. 5 (obbligo di trasmissione di documentazione relativa ai crediti ceduti); Art. 6 (approvazione dei crediti); Art. 7 (revoca e decadenza dell'approvazione); Art. 8/1 (obblighi di garanzia - esonero dall'osservanza del secondo comma dell'art. 1267 c. c.); Art. 8/2 (obbligo di collaborazione e di informativa); Art. 8/4 (autorizzazione all'esecuzione di controlli); Art. 8/7 (pegno su merci); Art. 8/8 (esclusiva); Art. 8/10 (obbligo di rimborso delle somme anticipate); Art. 9 (compensazione volontaria); Art. 10 (imputazione pagamenti); Art. 11 (risoluzione del contratto); Art. 12 (effetti dello scioglimento); Art. 14 (deroga alla competenza territoriale).

IL FORNITORE

TIMBRO E FIRMA

Nell'attesa di Vostro riscontro scritto porgiamo distinti saluti.

IL FORNITORE

TIMBRO E FIRMA

AFFRANCARE

SPETTABILE:

EUROFACTORING S.p.A.
Via Campana 36

10125 Torino TO

EUR FACT^{ORING} RING

Eurofactoring S.p.A.
Capitale Sociale: 10.000.000.000 i.v.
Sede legale: Via Campana 36
10125 Torino
Partita IVA 03945580011

Telefono: (011) 65 75 65/6/7/8 (ric. aut.)
Telex: 212074 Eurfac I
Fac-simile: (011) 6692563
Tribunale Torino n. 4544/81
CCIAA Torino 601595

SPETTABILE _____

VIA _____

CAP _____

CITTA' _____

Facendo seguito alla stipulazione del contratto di factoring ed alle successive intese intercorse, Vi comunichiamo che, a fronte dell'acquisto pro solvendo pro soluto di crediti rivenienti da contratti di fornitura con nominativi italiani/esteri di nostro gradimento (_____)

detto rapporto di factoring - quanto al servizio di riscossione e di incasso dei crediti ceduti - sarà regolato dalle seguenti condizioni:

- commissione da percepire all'atto della presentazione delle fatture sull'ammontare dei crediti ceduti pari al: _____ %
- recupero delle spese: L. _____ per fattura oltre alle spese bancarie reclamateci;
L. _____ per tenuta c/c;
L. _____ per spese postali, telefoniche, ecc.

Detti oneri, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono assoggettati ad I.V.A.

Nell'ambito del rapporto di factoring suddetto, Vi comunichiamo inoltre che, a seguito di Vostra richiesta, la nostra Società ha deliberato:

Pertanto i versamenti anticipati saranno assoggettati alle seguenti condizioni di tasso d'interesse, salvo modificazioni del costo della provvista in dipendenza dell'andamento del mercato finanziario.

Detti interessi, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono esenti da I.V.A.

Il finanziamento di cui sopra è assistito dalle seguenti garanzie:

Vi invitiamo a prendere nota che detti versamenti anticipati non potranno superare la percentuale del _____ % del valore nominale dei crediti ceduti anticipabili, con scarto a favore della nostra Società non inferiore al _____ %.

Pertanto sarà Vostro obbligo, per tutta la durata del rapporto di factoring, mantenere lo scarto tra l'ammontare dei crediti ceduti e quello dei versamenti anticipati, provvedendo a reintegrare immediatamente, ove necessario, lo scarto suddetto, fermo restando che una Vostra eventuale inadempienza potrà essere causa di risoluzione del rapporto di factoring.

Tutti i movimenti contabili che si verificheranno in relazione al rapporto di factoring Vi saranno comunicati a mezzo di estratto conto con chiusura mensile.

Restiamo in attesa di un Vostro riscontro scritto, in segno di accettazione della presente, mediante restituzione di copia della stessa debitamente sottoscritta dai Vostri competenti organi.

Distinti saluti.

Torino, li _____

EUR
FACT^{ORING} RING

SCHEMA CONTRATTO : FACTORIT

- A. TIPO DI CONTRATTO** : Normativo
- B. FORMALIZZAZIONE E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA DATA CERTA** : Scambio di corrispondenza commerciale
- C. ASPETTI GENERALI**
- I. La cessione nei contratti di factoring**
- C.1. Esclusiva : SI Art. 1, 3° c.
 - C.2. Globalità : SI Art. 1, 1° c.
 - C.3. Disponibilità dei crediti : NO Art. 2, 1° c.
- II. Obblighi del fornitore**
- C.4. Comunicazione - Informazione - Consenso ad ispezioni : Art. 2, 4° c.
 - C.5. Condizioni di vendita : Art. 2, 6° c.
 - C.6. Sconti e abbuoni : Art. 2, 6° c.
 - C.7. Sconti non autorizzati : Art. 2, 6° c. : vietati
 - C.8. Restituzione di merci : Art. 2, 6° c. : a disposizione del factor
- III. C.9. Compensazione** : Lettera integrativa, Art. 5

IV. Scioglimento		
C.10. Durata e recesso	:	Art. 13
C.11. Risoluzione	:	Art. 14, 1° c.
D. GESTIONE DEI CREDITI		
D.1. Comunicazione della cessione al debitore	:	Art. 11, 1° c.
D.2. Contabilizzazione	:	Art. 11, 1° c.
D.3. Riscossione dei crediti e pagamento al fornitore	:	Art. 6, 3° c.
D.4. Mancata riscossione crediti accettati in cessione con rivalsa	:	Art. 9, 1° c.
D.5. Imputazione dei pagamenti	:	Art. 8, 4° c.
D.6. Spese legali	:	Lettera integrativa, Art. 3
E. GARANZIA		
E.1. Definizioni	:	Non esiste
E.2. Concessione della garanzia	:	Art. 3, 1° c. - Art. 4, 1° e 2° c.
E.3. Revoca	:	Art. 5, 1° e 2° c.
E.4. Decadenza	:	Art. 5, 4° c.
E.5. Sospensione (contestazioni del debitore)	:	Art. 4, 4° c.
E.6. Inefficacia	:	Art. 4, 2° c.
E.7. Esclusione	:	Art. 4, 4° c.
E.8. Pagamento sotto garanzia	:	Art. 6, 4° c.
F. ANTICIPAZIONI		
F.1. Versamento	:	Art. 7, 1° c.
F.2. Rimborso	:	Art. 7, 3° c.
F.3. Costi	:	Art. 6, 2° c.

G. CONDIZIONI PARTICOLARI

: 1. Sono espressamente pattuiti i seguenti costi e
spese - spese bancarie, lettera integrativa
Art. 3

2. Interessi di mora :

H. OSSERVAZIONI

: -

ostro riferimento Segr: CB/gl

ostro riferimento

Spettabile

ilano.

Raccomandata a mano

Condizioni Generali per le future operazioni di factoring

Ci pregiamo comunicarVi che è stata accolta la Vostra domanda di avviare un rapporto di factoring con la nostra società e, pertanto, Vi specifichiamo le norme che regoleranno tale rapporto tra la nostra società (qui di seguito denominata Factor) e la Vostra (qui di seguito denominata Fornitore):

1. Cessione dei crediti al Factor

(I) Il Fornitore sarà tenuto ad informare il Factor di tutti i propri crediti derivanti dalla fornitura di beni o servizi nei confronti della propria clientela ed a cedergli tutti i crediti che il Factor stesso chiederà o accetterà di acquistare.

(II) Si intenderanno accettati dal Factor, e quindi ad esso ceduti, tutti i crediti per i quali il Fornitore abbia indirizzato al Factor lettera di cessione senza che il Factor abbia espressamente riacusato la cessione.

(III) Il Fornitore non potrà cedere ad altri i propri crediti derivanti dalla fornitura di beni o servizi o dare mandato per il loro incasso, ove l'acquisto non sia stato previamente riacusato dal Factor.

(IV) Per effetto della cessione, spetteranno al Factor i privilegi, i pegni ed in genere le garanzie a favore del Fornitore sulla merce oggetto della fornitura.

2. Doveri del Fornitore cedente

(I) Il Fornitore dovrà consegnare al Factor tutti i documenti probatori ed accessori del credito, ivi compresi gli eventuali effetti cambiari emessi o girati dal debitore ceduto, entro trenta giorni dall'esecuzione della fornitura.

./.

Entro lo stesso termine il Fornitore dovrà consegnare al Factor tutti i documenti relativi a privilegi, pegni, garanzie di qualunque tipo concernenti il credito. La consegna dei documenti dovrà essere accompagnata dalla girata del Fornitore, ogniqualvolta la girata sia possibile ed il Factor ne faccia richiesta.

(II) Il Fornitore sarà tenuto ad eseguire tutte le formalità richieste dal Factor sia per portare la cessione a conoscenza del debitore e di terzi, sia per consentire al Factor le azioni giudiziali e stragiudiziali da questi ritenute opportune a tutela del credito ceduto.

(III) Il Fornitore sarà tenuto a trasmettere immediatamente al Factor, anche senza che il Factor ne faccia espressa richiesta e senza possibilità di opporre eccezione, le somme eventualmente ricevute a saldo totale o parziale di crediti ceduti.

(IV) Il Fornitore sarà tenuto a consentire al Factor tutte le ispezioni amministrative e contabili che questo gli richiederà.

(V) Il Fornitore sarà tenuto a comunicare al Factor tutte le notizie in suo possesso circa la solvibilità dei debitori ceduti, le modifiche della loro ragione sociale o della loro ditta, le interruzioni, cessazioni e modificazioni della loro attività, i cambiamenti intervenuti nella loro compagine sociale o nella titolarità dell'azienda, pignoramenti, sequestri e procedimenti concorsuali a loro carico o in genere ogni altro fatto che possa modificare sostanzialmente la valutazione dei rischi assunti dal Factor.

(VI) Il Fornitore non potrà concedere riduzioni di prezzo o proroghe per il pagamento dei crediti ceduti, né autorizzare restituzioni di merce a qualsiasi titolo, senza il consenso del Factor. In caso di restituzione di merce ad iniziativa del debitore, il Fornitore sarà tenuto a mettere la merce a disposizione del Factor.

3. Garanzia di solvibilità del debitore ceduto

(I) Il Fornitore sarà garante della solvibilità del debitore ogniqualvolta il Factor non abbia approvato ai sensi del successivo punto 4 il credito ceduto.

(II) In tutti i casi, nei quali opera la garanzia prevista dal precedente comma, il Fornitore terrà indenne il Factor anche da ogni azione revocatoria proposta contro i pagamenti del debitore.

4. Approvazione dei crediti ceduti

(I) Si considerano approvati soltanto i crediti per i quali:

a) il Fornitore abbia chiesto l'approvazione compilando un apposito modulo fornito dal Factor, intitolato "richiesta di approvazione di credito";

b) il Factor abbia consegnato al Fornitore una copia della richiesta di approvazione, dopo avervi annotato la propria risposta positiva.

(II) L'approvazione sarà inefficace, qualora il Fornitore non abbia stipulato con il debitore i patti indicati nella richiesta di approvazione prevista dal comma (I) sub a) o nel documento previsto dal comma (I) sub b) in ordine all'oggetto della fornitura, ai tempi delle consegne, ai tempi ed alla moneta dei pagamenti e in genere alla disciplina del credito ceduto ed alla prestazione dalla quale il credito ha origine.

(III) L'approvazione sarà inefficace se compiuta quando il debitore ceduto aveva già subito pignoramenti o sequestri attualmente in essere, ovvero quando il debitore ceduto era sottoposto a fallimento o ad altra procedura determinata da insolvenza ovvero quando le istanze di apertura di tali procedimenti erano già state proposte nei suoi confronti.

(IV) Nonostante l'approvazione del credito, il Factor non assumerà il rischio inerente a inadempimenti del debitore ceduto dovuti a divieti di trasferimenti di valuta, moratorie disposte dalla legge o da norme ad essa equiparabili, scioperi, sommosse, catastrofi, guerre, avvenimenti politici o militari di qualunque tipo e in genere cause di forza maggiore. Nei casi previsti dal presente comma l'efficacia della approvazione sarà sospesa durante il perdurare dell'impedimento, salvo quanto previsto nel punto 5, comma IV sub c.

(V) Nonostante l'approvazione del credito, il Factor non assumerà l'onere di sconti o abbuoni praticati dal debitore, nè il rischio inerente alla variazione dei cambi.

(VI) L'approvazione potrà essere anche parziale.

(VII) L'approvazione potrà essere data dal Factor, invece che per singoli crediti, sino a concorrenza di un determinato ammontare. In tal caso i crediti approvati saranno quelli portati dalle fatture con scadenza anteriore, sino a concorrenza dell'importo per il quale l'approvazione è stata concessa.

5. Revoca e decadenza dell'approvazione

(I) L'approvazione potrà essere revocata dal Factor in qualunque momento, purchè la dichiarazione di revoca pervenga al Fornitore quando esso non ha ancora eseguito la fornitura.

(II) La revoca dell'approvazione sarà efficace anche se pervenuta al Fornitore dopo la consegna della merce a spedizionieri o vettori, purchè sia ancora possibile impedire la consegna al debitore ceduto.

(III) Nel caso previsto dal precedente comma il Fornitore dovrà, se richiesto dal Factor, compiere tutti gli atti necessari ad impedire la consegna al debitore ceduto. Il Factor potrà compiere atti volti ad impedire la consegna anche direttamente, senza necessità di previo consenso del Fornitore.

(IV) L'approvazione decadrà di diritto:

a) qualora si verificano le condizioni previste dal punto 10 per il recesso dalla cessione del credito ancorchè il recesso dalla cessione non abbia luogo;

b) qualora, dopo l'approvazione, il rapporto tra il Fornitore e il debitore ceduto subisca delle modifiche nei patti indicati dal punto 4, comma (II);

c) qualora il pagamento del debitore sia impedito da fatti indicati nel punto 4 comma (IV) per un lasso di tempo superiore a 60 giorni dalla scadenza del credito.

6. Prezzo delle cessioni di credito

(I) Il prezzo delle cessioni di credito sarà pari al valore nominale dei crediti ceduti, dedotto il compenso dovuto al Factor.

(II) Il compenso dovuto al Factor sarà stabilito con separato accordo tra il Fornitore ed il Factor.

(III) Il Factor pagherà il prezzo dei crediti non approvati ai sensi del punto 4, dopo l'incasso dai debitori ceduti.

(IV) Il Factor pagherà il prezzo dei crediti approvati ai sensi del punto 4 dopo l'incasso, e comunque non oltre 150 giorni dalla data della loro scadenza.

7. Pagamento anticipato del prezzo delle cessioni

(I) Il Factor avrà la facoltà di anticipare in tutto o in parte il pagamento del prezzo delle cessioni, rispetto alle scadenze indicate nel punto 6 (III) e (IV).

(II) Nel caso di pagamento anticipato ai sensi del precedente comma, il prezzo pagato dal Factor sarà decurtato di uno sconto, il cui importo sarà fissato con separato accordo tra il Fornitore ed il Factor.

(III) Qualora si verificano le condizioni previste dai punti 9 e 10 per il recesso della cessione del credito, il Fornitore dovrà restituire

entro 15 giorni al Factor il prezzo ricevuto in anticipo, ancorché il recesso dalla cessione non abbia luogo.

(IV) Il Factor potrà chiedere la restituzione prevista nel precedente comma anche senza la previa escussione del debitore ceduto, con esonero anche da tutti gli oneri previsti dall'art. 1267, 2° comma, C.C.

8. Ritardato incasso dei crediti ceduti

7000A?
(I) Ove i debitori ceduti non paghino il Factor alla scadenza, e il prezzo delle cessioni sia stato pagato dal Factor in anticipo ai sensi del punto 7, il Fornitore dovrà corrispondere un compenso aggiuntivo commisurato al ritardo dei debitori.

(II) Qualora il ritardato pagamento da parte del debitore ceduto riguardi un credito approvato ai sensi del punto 4, il lasso di tempo sul quale è calcolato il compenso previsto nel precedente comma non potrà superare i 150 giorni, sempre che non si verifichi uno dei casi previsti dal punto 5 (IV).

(III) L'entità del compenso previsto nei precedenti comma sarà stabilito tra il Fornitore e il Factor con separato accordo. In mancanza di diversa pattuizione, tale compenso sarà calcolato sulla base del prezzo pagato in anticipo dal Factor, e sarà pari allo sconto previsto dal punto 7 (II).

(IV) Qualora il Factor abbia approvato i crediti ceduti solo in parte o sino a concorrenza di un determinato importo, gli incassi dai debitori saranno imputati dal Factor alla parte non approvata del credito o ai crediti non approvati soltanto dopo integrale copertura della parte approvata o dei crediti approvati.

(V) La disposizione relativa all'imputazione dei pagamenti contenuta nel precedente comma (IV) si applica anche agli accrediti compiuti dal fornitore a favore del debitore ceduto, qualunque sia la ragione degli stessi accrediti e qualunque siano le forniture cui essi si riferiscano.

9. Recesso dalla cessione di crediti non approvati

(I) Il Factor potrà recedere dalla cessione di crediti non approvati qualora alla scadenza il debitore ceduto rifiuti o ritardi per qualsiasi motivo il pagamento al Factor.

(II) Il Factor potrà recedere dalla cessione di crediti non approvati in qualunque momento anteriore al pagamento da parte del debitore ceduto, qualora:

a) il debitore ceduto rifiuti di compiere il riconoscimento del debito chiesto dal Factor;

b) il debitore ceduto subisca pignoramenti o sequestri, ovvero sia sottoposto a fallimento o altra procedura dovuta a insolvenza, ovvero pendano nei suoi confronti le istanze relative a tali procedimenti, ovvero ponga la sua impresa in liquidazione;

c) il Fornitore sia inadempiente a quanto previsto dal punto 2.

(III) Il Factor potrà recedere dalla cessione di crediti non approvati dopo il pagamento da parte del debitore ceduto, qualora il debitore ceduto pretenda la restituzione di quanto pagato, ovvero delle pretese di restituzione o revoca del pagamento siano avanzate a qualsiasi titolo da terzi.

(IV) Nel caso di recesso ai sensi del precedente comma il Fornitore sarà tenuto a restituire il prezzo pagato dal Factor entro 15 giorni, con interessi dalla data del pagamento.

Il saggio di interessi sarà pari a quello fissato per lo sconto previsto dal punto 7 (II).

(V) Il recesso previsto nel presente articolo potrà essere anche parziale.

(VI) Dopo che il Fornitore avrà preso atto del recesso del Factor senza sollevare eccezioni, il Factor restituirà al Fornitore i documenti relativi al credito ed alle garanzie che lo assistono e compirà, su richiesta del Fornitore, gli adempimenti necessari affinché il Fornitore possa continuare in proprio le azioni eventualmente intraprese.

10. Recesso dalla cessione di crediti approvati

(I) Il Factor potrà recedere dalla cessione di crediti approvati qualora il debitore rifiuti o ritardi il pagamento al Factor adducendo l'inesistenza del credito o il suo avvenuto pignoramento, ovvero muova contestazioni relative alla fornitura ricevuta, ovvero sollevi eccezioni di compensazione, ovvero contesti la cedibilità del credito.

(II) Il Factor potrà recedere dalla cessione di crediti approvati in qualunque momento anteriore al pagamento da parte del debitore ceduto nei casi previsti dal punto 9 comma (II) sub a) e sub c).

(III) Il Factor potrà recedere dalla cessione di crediti approvati anche dopo il pagamento da parte del debitore ceduto, nei casi previsti dal punto 9 comma (III), ad eccezione dell'ipotesi in cui la restituzione sia chiesta nell'ambito di procedure concorsuali a carico del debitore.

Il recesso avrà gli effetti previsti dal punto 9 comma (IV).

(IV) Al recesso previsto nel presente punto si applicano le disposizioni del punto 9 comma (V) e (VI).

11. Conti periodici

- (I) Periodicamente il Factor invierà al Fornitore:
- a) un estratto conto relativo ai debitori ceduti, con l'indicazione dell'importo dovuto da ciascun debitore alla data portata dal documento;
 - b) un estratto conto relativo alla situazione di dare ed avere tra le parti alla data portata dal documento.
- (II) Gli estratti conto previsti nel precedente comma si intenderanno tacitamente approvati dal Fornitore che non sollevi contestazioni specifiche entro 15 giorni dalla loro ricezione.
- (III) La tacita approvazione prevista nel precedente comma avrà luogo per tutti gli estratti conto ed in generale per tutti i prospetti contabili che il Factor ritenga di inviare al Fornitore in aggiunta a quanto previsto nel comma (I).
- (IV) Qualora dall'estratto conto previsto nel comma (I) sub b) risulti un importo a credito del Factor, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor la relativa somma entro 15 giorni dalla ricezione.

12. Durata degli accordi sui compensi, sconti, interessi dovuti al Factor

- (I) Gli accordi previsti dal punto 6 (II), punto 7 (II) e punto 8 (III) potranno essere disdettati dal Factor in qualunque momento, con lettera raccomandata contenente le nuove condizioni proposte.
- (II) La disdetta prevista nel precedente comma sarà efficace per tutti i crediti derivanti da forniture eseguite successivamente alla sua ricezione da parte del Fornitore.
- (III) Le nuove condizioni, proposte dal Factor con la lettera di disdetta, si avranno per tacitamente approvate dal Fornitore che non receda dal contratto.

13. Durata del rapporto e recesso

- (I) Il rapporto sorto dal presente contratto è a tempo indeterminato ed ognuna delle parti può recedere in qualunque momento con lettera raccomandata.
- (II) Il recesso non pregiudica le cessioni già stipulate, salvo che si tratti di cessione di crediti futuri ed i crediti non siano sorti.

Il Factor avrà tuttavia diritto di pretendere la restituzione degli importi corrisposti in anticipo come prezzo delle cessioni di crediti non approvati quando i crediti non siano ancora stati soddisfatti dai debitori ceduti.

14. Inadempimenti del Fornitore

(I) L'inadempimento del Fornitore a quanto previsto nel punto 1 comma (I), e (III), punto 2, punto 7 comma (III), punto 9 comma (IV), punto 10 comma (III), punto 11 comma (IV) risolve di diritto il rapporto di factoring, salvo che il Factor non si astenga dal valersi della risoluzione.

(II) La risoluzione prevista nel precedente comma produce, non appena il Factor abbia dichiarato di avvalersene, la risoluzione di tutte le cessioni in essere, con gli effetti previsti dai punti 9 e 10 e la decadenza di ogni approvazione di crediti ceduti.

15. Factoring all'esportazione

(I) Il Fornitore prende atto che nell'ipotesi di factoring all'esportazione il Factor potrà cedere i crediti da esso acquistati ad un Factor estero di propria scelta, ed autorizza sin da ora il Factor a sostituire o affiancare a sè il Factor estero, in tutto o in parte, nei diritti nascenti verso il debitore ceduto.

(II) Nell'ipotesi di factoring all'esportazione il Factor estero potrà revocare l'approvazione del credito con dichiarazione diretta al Fornitore, nonchè compiere direttamente nei confronti del Fornitore e di terzi quanto previsto dal punto 5 comma (III). La revoca dell'approvazione compiuta dal Factor estero con dichiarazione al Fornitore avrà il valore di revoca dell'approvazione anche nei rapporti tra il Fornitore e il Factor, con applicazione di quanto previsto nel punto 5 comma (I), (II) e (III).

(III) Nell'ipotesi di factoring all'esportazione il Fornitore dovrà tenere il Factor indenne da ogni rivalsa del Factor estero originata dai rapporti di quest'ultimo con il debitore ceduto.

16. Foro competente

La competenza per eventuali liti derivanti dal presente rapporto sarà del Foro di Milano.

17. Registrazione della presente scrittura in caso d'uso

Le spese relative alla eventuale registrazione della presente scrittura sono a carico del Fornitore.

Vi preghiamo, in caso di accettazione ed in segno di pieno accordo, di voler trascrivere su Vostra carta intestata il testo della presente che vorrete quindi restituirci debitamente sottoscritta e di voler sottoscrivere per approvazione alcune clausole contrattuali, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma C.C.

Distinti saluti.

FACTORIT S.p.A.
Società di factoring delle Banche Popolari Italiane

Spettabile
FACTORIT S.p.A.
Società di factoring delle
Banche Popolari Italiane
C.so Europa, 13
20122 MILANO MI

Con riferimento agli accordi contrattuali perfezionati con Vostra del e nostra del, resta inteso quanto segue:

1. Sull'importo dei crediti ceduteVi tratterrete, a titolo di compenso, un importo pari al% (.....) calcolato sul loro valore nominale.
2. Il prezzo delle cessioni che ci pagherete in via anticipata, ai sensi del punto ... delle Condizioni Generali per le future operazioni di factoring, sarà scontato di un tasso annuo corrispondente all'applicazione del% (.....) liquidato in via posticipata, alla fine di ogni mese, salvo variazioni in relazione al costo della provvista.
3. Saranno a nostro carico tutte le spese da Voi sostenute per l'eventuale registrazione delle cessioni e le notificazioni da Voi compiute ai debitori ceduti, le spese bancarie reclamate dal sistema e connesse all'operazione, nonché quelle - per quanto concerne le cessioni di crediti non approvati - relative alle iniziative legali ed in genere gli oneri connessi alla tutela dei diritti di codesta società quale cessionaria dei crediti.
4. Sull'importo che ci addebiterete ai sensi del paragrafo 1 e sugli importi che ci addebiterete per spese decorreranno interessi nella medesima misura e modalità di cui al punto 2.
5. Qualora, nel corso del rapporto, Vi vengano da noi ceduti dei crediti all'unico fine di fruire dei Vostri servizi di incasso e della garanzia della Vostra approvazione, Vi corrisponderemo la Vostra commissione entro 15 giorni dal ricevimento della Vostra fattura. In caso di mancato pagamento della commissione entro il termine di cui sopra, la Vostra approvazione si avrà per decaduta di diritto. Vi autorizziamo, comunque, a compensare le Vostre ragioni di credito nei nostri confronti con quanto eventualmente dovutoci a titolo di pagamento del prezzo delle cessioni di credito perfezionate.
6. Per quanto non previsto nelle Condizioni Generali per le future operazioni di factoring e nella presente avranno tra noi valore gli usi bancari, avendo codesta società i diritti attribuiti dagli usi medesimi agli Istituti di Credito.

.....
(Timbro e firma del Fornitore Cedente)

SCHEMA CONTRATTO : FINROMA

- A. TIPO DI CONTRATTO : Normativo
- B. FORMALIZZAZIONE E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA DATA CERTA : Scambio di corrispondenza commerciale
- C. ASPETTI GENERALI
 - I. La cessione nei contratti di factoring
 - C.1. Esclusiva : SI Art. 8/8
 - C.2. Globalità : SI
 - C.3. Disponibilità dei crediti : Art. 8/1 lett. a) b)
 - II. Obblighi del fornitore
 - C.4. Comunicazione - Informazione - Consenso ad ispezioni : Art. 4/1, 8/2, 8/4
 - C.5. Condizioni di vendita : Art. 8/5
 - C.6. Sconti e abbuoni : Art. 8/5
 - C.7. Sconti non autorizzati : Art. 8/5
 - C.8. Restituzione di merci : Art. 8/5
 - III. C.9. Compensazione : Art. 10

IV. Scioglimento

- C.10. Durata e recesso : Art. 14 e Art. 12/2
- C.11. Risoluzione : Art. 12

D. GESTIONE DEI CREDITI

- D.1. Comunicazione della cessione al debitore : Art. 10
- D.2. Contabilizzazione : Art. 3/2
- D.3. Riscossione dei crediti e pagamento al fornitore : Art. 8/1
- D.4. Mancata riscossione crediti accettati in cessione con rivalsa : Art. 11
- D.5. Imputazione dei pagamenti : Non è prevista alcuna pattuizione specifica
- D.6. Spese legali

E. GARANZIA

- E.1. Definizioni : Art. 1
- E.2. Concessione della garanzia : Art. 6
- E.3. Revoca : Art. 7
- E.4. Decadenza : Art. 7
- E.5. Sospensione (contestazioni del debitore) : Art. 7 lett. a) - b) - c) - d) - e)
- E.6. Inefficacia : Non prevista
- E.7. Esclusione : Art. 1
- E.8. Pagamento sotto garanzia : Art. 3/3

F. ANTICIPAZIONI

- F.1. Versamento : Art. 3/1
- F.2. Rimborso : Art. 8/9
- F.3. Costi : Art. 3/1

G. CONDIZIONI PARTICOLARI

- : 1. Sono espressamente pattuiti i seguenti costi e
spese - commissione fissa: non prevista in
 contratto
 - spese e bolli: non previsti in
 contratto

2. Interessi di mora : Art. 9

H. OSSERVAZIONI

: -



Spett.le
FINROMA - Finanziaria Roma S.p.A.
Via Leone Dehon, 71
00165 ROMA

CONDIZIONI GENERALI per le future operazioni di factoring

Facciamo seguito alle Intese Intercorse per confermarVi che il contratto di factoring con la Vostra Società sarà disciplinato dalle seguenti «Condizioni Generali», oltreché da eventuali separate pattuizioni da considerarsi, a tutti gli effetti, come parti integranti e sostanziali di detto contratto.

Definizioni

Art. 1

Le parti concordano di dare alle espressioni che seguono, contenute nel presente contratto e nelle separate pattuizioni, il significato qui di fianco riportato.

Factor: Indicherà la FINROMA. Esso potrà altresì essere riferito () alle Società italiane o straniere corrispondenti, consociate o affiliate della FINROMA per l'espletamento delle attività previste dallo statuto sociale.

Fornitore o cedente: Indicherà l'impresa cliente del factor.

Debitore o ceduto: Indicherà qualsiasi persona fisica o giuridica, italiana o straniera, privata o pubblica, che sia tenuta ad effettuare un pagamento al fornitore a causa di contratti relativi al trasferimento di beni o alla prestazione di servizi (qui di seguito - per brevità - indicati come «contratti di fornitura»).

Crediti di impresa: Indicherà la globalità dei crediti vantati dal fornitore nei confronti del debitore ceduto a causa di «contratti di fornitura».

Crediti approvati: Indicherà i crediti di impresa ceduti per i quali il factor assume il rischio dell'eventuale insolvenza del debitore ceduto senza rivalersi sul fornitore (cessione pro soluto).

Crediti non approvati: Indicherà i crediti di impresa ceduti per i quali il factor non assume il rischio di insolvenza del debitore ceduto (cessione pro solvendo).

Crediti non fattorizzabili: Indicherà i crediti di impresa dei quali il factor non intende rendersi cessionario né pro soluto né pro solvendo.

Oggetto del contratto di factoring

Art. 2

Nell'ambito del presente contratto potranno essere posti in essere i vari negozi giuridici previsti negli articoli seguenti e in altri documenti che derogano specificatamente agli stessi. In particolare la FINROMA si renderà cessionaria dei crediti di impresa del cedente, in via esclusiva salvo patti contrari scritti, allo scopo di amministrarli contabilmente, gestirne le problematiche di incasso, fornendo ove necessario, nei limiti e con le modalità appresso indicate, garanzia sulla solvibilità del debitore e anticipazioni finanziarie in tutto o in parte.

Obblighi del factor

Art. 3

3/1 Il factor, quale cessionario, si obbliga a favore del fornitore ad effettuare in via principale:

— servizi di gestione, contabilizzazione, riscossione dei crediti ceduti;

ed in via sussidiaria:

— versamenti anticipati di somme rispetto alle scadenze dei crediti ceduti, a richiesta del fornitore, nella misura ed alle condizioni che verranno determinate dal factor, a suo giudizio.

3/2 Per i crediti accolti pro solvendo, il factor dovrà corrispondere al fornitore l'importo pagato dal debitore ceduto, accreditandoglielo nel momento in cui il pagamento entrerà nella propria disponibilità.

3/3 Per i crediti approvati, il factor dovrà corrispondere al fornitore l'importo nel limite massimo comunicato al sensi del successivo articolo 8, accreditandoglielo nel momento in cui il pagamento entrerà nella propria disponibilità ovvero - in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto - entro 210 giorni dalla loro scadenza.

3/4 Qualora siano stati effettuati versamenti anticipati, di cui all'art. 3/1, sia per i crediti accolti pro solvendo, sia per i crediti approvati, le somme che il factor dovrà corrispondere al fornitore saranno equivamente quelle accedenti tali versamenti anticipati.

3/5 Le somme che il factor accrediterà al fornitore, ai sensi dei precedenti articoli 3/2 - 3/3 - 3/4, dovranno essere corrisposte al netto degli interessi, nell'ipotesi di eventuali versamenti anticipati, delle commissioni di factoring, del rimborso spese, nella misura ed alle condizioni che saranno determinate in separate pattuizioni (oneri tutti che il fornitore ricolloca dovuti al factor) e di eventuali crediti (ancorché non esigibili) vantati a qualsiasi titolo dal factor nei confronti del fornitore.

3/6 A fronte della cessione dei crediti di impresa di cui all'articolo 2, il factor si impegna, ove richiesto ed alle condizioni da pattuiri, a mettere a disposizione del fornitore altri servizi connessi, quali, ad esempio, le informazioni commerciali sui potenziali clienti italiani o stranieri del fornitore medesimo e il recupero dei crediti ceduti.

3/7 Il factor, nella gestione e nel recupero dei crediti ad esso ceduti, terrà nel debito conto gli interessi del fornitore a mantenere buoni rapporti commerciali con i propri clienti, nei limiti in cui ciò non pregiudichi le sue ragioni di credito.

Comunicazioni del contratto di factoring

Art. 4

4/1 Il fornitore si obbliga a portare a conoscenza del debitore ceduto la stipulazione del contratto di factoring con i criteri e le modalità indicati dal factor. Al fine di rendere efficace la cessione dei crediti nei confronti dei singoli debitori ceduti il fornitore dovrà provvedere, altresì, ad apporre su ciascuna fattura relativa ai crediti ceduti la seguente dicitura (o altra analogo che venisse comunicata): «Il pagamento dovrà essere disposto a favore di FINROMA - Finanziaria Roma S.p.A. - Via Leone Dehon, 71 - 00165 ROMA - cui è stato ceduto il credito».

4/2 La spedizione dell'originale delle fatture al debitore ceduto dovrà essere tributata e mazzuata secondo la data A.R. a cura del factor; fatti salvi diversi accordi.

Documentazione del credito

Art. 5

5/1 In relazione ai singoli crediti ceduti, il fornitore dovrà trasmettere al factor, unitamente all'originale da spedire al debitore ceduto, copia delle fatture accompagnate dagli ordini, dalle conferme di ordini, dai documenti di spedizione delle merci e dai documenti accessori del credito e da quanto altro fosse ritenuto dal factor necessario o semplicemente utile a documentare il credito.

5/2 Qualora a fronte dei crediti ceduti siano stati emessi titoli di credito di qualsiasi natura, gli stessi dovranno essere girati e/o consegnati al factor.

Crediti approvati**Art. 6**

Il fornitore potrà richiedere al factor, su apposito modulo predisposto da quest'ultimo ed avente efficacia probatoria esclusiva, di assumere il rischio dell'eventuale insolvenza del debitore ceduto.

In tal caso il factor restituirà il predetto modulo con l'indicazione, tra l'altro, dell'approvazione o meno, dell'importo approvato e della data di approvazione, intendendosi come approvati anche i crediti documentati da fatture con data di emissione successiva a quella di approvazione, nei limiti dell'importo massimo approvato per ogni singolo debitore ceduto.

Al modulo dovrà essere allegato il contratto di fornitura, se esiste.

Revoca e decadenza dell'approvazione**Art. 7**

In caso di mancato pagamento da parte del debitore, il fornitore non dovrà rimborsare al factor le somme da questi eventualmente corrispostegli a titolo di versamento anticipato sulla parte approvata del credito.

L'approvazione si considererà peraltro sospesa:

- quando il mancato pagamento del debitore dipenda in qualche modo da atto o comportamento del fornitore;
- quando il debitore rifiuti o contesti, in tutto o in parte, le merci o i servizi o comunque adduca una inadempimento del fornitore;
- quando il debitore eccepisca l'esistenza di un credito da compensare con un suo debito;
- quando il debitore intraprenda, o dichiari di voler intraprendere, un'azione contro il fornitore.

L'approvazione riprenderà efficacia nei limiti dell'importo originario o del minor importo riconosciuto, se entro 60 giorni dalla scadenza del credito debitore e fornitore avranno raggiunto una amichevole composizione della controversia, oppure se e quando, il diritto del fornitore a ricevere il pagamento sarà stato definitivamente accertato dal giudice.

L'approvazione si considererà anche sospesa per:

- ammissione del debitore alla procedura di «amministrazione controllata» o «amministrazione straordinaria», fermo restando che l'approvazione riprenderà la sua efficacia all'atto della chiusura della procedura.

L'approvazione si considererà decaduta come mai concessa nei seguenti casi:

- definizione a favore del debitore delle cause che ne avevano provocato la sospensione (punti a, b, c, d);
- modificazione da parte del fornitore e senza il consenso del factor delle condizioni contrattuali di fornitura che avevano permesso l'approvazione del credito senza rivalsa;
- mancato pagamento da parte del debitore per cause di forza maggiore o nel caso di crediti verso debitori esteri, per particolari situazioni di fatto o di diritto che impediscano il trasferimento dei fondi;
- violazione da parte del fornitore dell'obbligo di cedere tutti i suoi crediti nei confronti di ogni singolo debitore, compresi i crediti preesistenti alla data di approvazione e non ancora incassati;
- elevazione di protesti, proposizione di azioni cautelari od esecutive, presentazione di istanza di ammissione ad una procedura concorsuale contro il debitore ceduto, o deliberazione di messa in liquidazione dell'impresa del debitore ceduto, purché gli eventi di cui alla presente lettera f) si siano verificati in un momento antecedente o contestuale alla data di approvazione.

Nei casi sopra indicati, le relative cessazioni di credito saranno considerate «pro solvendo», e cioè, ad ogni effetto, come non approvate, con tutte le conseguenze previste nelle presenti Condizioni Generali e, in particolare, nel successivo articolo 8 per quanto riguarda l'obbligo di rimborso del versamenti anticipati eventualmente disposti dal factor a favore del fornitore.

Obblighi del fornitore**Art. 8**

Il fornitore si impegna a non cedere ad altri i crediti a carico dei nominali prescelti e si obbliga a cederli a FINROMA entro massimo 30 gg. dalla data in cui sono sorti.

8/1 Relativamente a ciascun credito ceduto venuto ad esistenza, il fornitore garantisce rinunciando a far valere ora per allora qualsiasi eccezione:

- l'esistenza, l'esclusiva titolarità, la liquidità, l'esigibilità alla scadenza, l'incontestabilità, in particolare l'esistenza di eccezioni del debitore ceduto sulla validità, efficacia ed esatto adempimento del contratto di fornitura;
- l'esistenza di pegni, privilegi, vincoli di qualsiasi natura a favore di terzi su quanto è oggetto del contratto di fornitura;
- la solvibilità del debitore ceduto salvo che per i crediti approvati;
- la corrispondenza fra crediti ceduti e le prestazioni rese nel contratto di fornitura;
- l'inopponibilità da parte del debitore ceduto di crediti in compensazione verso il fornitore;
- l'esatto e puntuale adempimento del contratto di fornitura che dovrà essere stipulato in piena osservanza della vigente normativa italiana ed internazionale senza contenere clausole o condizioni lesive o limitative dell'attività del factor. Con riferimento alla garanzia di cui sopra al punto b), il fornitore esonera espressamente il factor dagli oneri posti dal secondo comma dell'art. 1267 Codice Civile.

8/2 Il fornitore si obbliga, per tutta la durata del contratto di factoring, a prestare la sua collaborazione al factor per tutelarne gli interessi.

In particolare il fornitore è tenuto, anche di sua iniziativa, a fornire ogni notizia sulla solvibilità del debitore ceduto e sulla esistenza del credito ceduto, a rilasciare dichiarazioni e a sottoscrivere documenti relativi a crediti ceduti che venissero richiesti dal factor.

8/3 Il fornitore è obbligato a far sì che i pagamenti relativi ai crediti ceduti vengano effettuati direttamente ed espiatamente al factor, astenendosi sia dal inoltrare diretti sia dal conferire mandati a terzi alla riscossione dei crediti, fatti salvi accordi scritti diversi con il factor.

Nel caso in cui il debitore ceduto effettui i pagamenti relativi al credito ceduto anziché al factor, al fornitore, quest'ultimo è obbligato a trasmettere al factor con la massima tempestività le somme, i titoli, i valori ricevuti, astenendosi dai negoziati, salvi diversi accordi scritti con il factor.

8/4 Il fornitore autorizza il factor, per tutta la durata del contratto di factoring, ad eseguire o a far eseguire tutti i controlli sulle proprie scritture contabili, sui registri, sui libri aziendali e societari, ricavandone, se del caso, copie ed estratti anche autentici.

8/5 Il fornitore si obbliga a non modificare, senza il preventivo assenso del factor, le condizioni disciplinate dal contratto di fornitura; in particolare non potrà concedere od accettare dilazioni di pagamento, autorizzare riduzioni di prezzo o restituzione di merci, procedere a transazioni con il debitore ceduto.

8/6 Il fornitore si obbliga a non cedere a terzi i crediti ceduti.

8/7 Il fornitore si obbliga a rilasciare eventuali garanzie anche reali che il factor dovesse richiedere per il soddisfacimento integrale del proprio credito in qualunque momento della durata del contratto.

In particolare, nel caso in cui il debitore ceduto rifiuti di prendere in consegna o restituire le merci oggetto del contratto di fornitura, dette merci si intendono costituite in pegno a favore del factor che, sin d'ora, è autorizzato a porre in essere quanto necessario o utile per l'attuazione della garanzia.

8/8 Il fornitore si obbliga, per tutta la durata del presente contratto, a non stipulare contratti di factoring con terzi, senza il preventivo assenso scritto del factor.

8/9 Qualora il factor abbia effettuato versamenti anticipati di cui all'art. 3/1 e al verticillo anche una scottata delle seguenti ipotesi:

- inesistenza del credito ceduto o vizi dello stesso;
- contestazioni sul contratto di fornitura da parte del debitore ceduto;
- mancato pagamento da parte del debitore ceduto (ecclusa l'ipotesi di crediti approvati di cui all'art. 6);
- risoluzione di contratto di factoring.

Il fornitore, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto, dovrà rimborsare al factor le somme anticipate, oltre agli interessi convenzionali, eventuali commissioni e rimborsi spese entro 15 giorni dalla data della richiesta, restano intesi che decorso inutilmente tale termine, il factor potrà addebitare gli interessi di mora ed ogni differenza.

temente nei confronti del fornitore, di eventuali garanti di quest'ultimo, di altri terzi aventi causa nonché del debitore ceduto, in quanto possibile.

Interessi di mora

Art. 9

Il fornitore nei casi previsti dall'art. 8/9 dovrà rimborsare gli interessi di mora calcolati nella misura degli interessi convenzionali convenuti, maggiorati di quattro punti.

Conti intestati al fornitore

Art. 10

10/1 Le reciproche posizioni debitorie e creditrici del fornitore e del factor dovranno risultare da appositi conti intestati al fornitore tenuti presso il factor e disciplinati da specifiche pattuizioni fra le parti.

È espressamente convenuta la compensazione tra i suddetti debiti e crediti liquidi, comprese le posizioni debitorie del fornitore per crediti ceduti al factor da terzi.

10/2 La modulistica contabile predisposta dal factor deve intendersi esatta ed approvata allorché il fornitore entro 15 giorni dalla data di spedizione della medesima non sollevi contestazioni scritte al factor.

Imputazione dei pagamenti

Art. 11

Qualsiasi pagamento effettuato da ogni singolo debitore ceduto sarà imputato dal factor innanzitutto a pagamento dei crediti approvati e, dopo che il loro ammontare sia stato interamente coperto, a pagamento dei crediti acquisiti pro solvendo.

Risoluzione del contratto di factoring

Art. 12

12/1 Il presente contratto di factoring potrà essere risolto dal factor:

- se ed in quanto contro il fornitore vengano levati protesti o vengano proposte azioni cautelari od esecutive;
- se vengano presentate istanze di ammissione ad una procedura concorsuale, ivi comprese l'amministrazione controllata e straordinaria, che riguardino il fornitore;
- se l'impresa del fornitore sia stata messa in stato di liquidazione;
- se il fornitore non adempia anche ad una soltanto delle obbligazioni nascenti a suo carico dal contratto di factoring o da separate pattuizioni.

12/2 In tutti i casi di risoluzione o di recesso del presente contratto di factoring, il fornitore che abbia ricevuto versamenti anticipati dovrà rimborsarli con le modalità e nei termini previsti dall'art. 8/9.

Effetti dello scioglimento del contratto di factoring

Art. 13

Lo scioglimento per qualunque causa del contratto di factoring non sarà produttivo di effetti nei confronti dei crediti acquisiti dal factor (ivi compresi quelli approvati) per i quali si sia verificato l'effetto traslativo; essi continueranno ad essere disciplinati dal presente contratto e dalle separate pattuizioni e nei loro confronti avranno efficacia le obbligazioni assunte dal fornitore e le garanzie prestate dal medesimo o da terzi.

Durata del contratto di factoring

Art. 14

Il contratto di factoring ha la durata annuale a far epoca dalla data di stipulazione e si intenderà tacitamente rinnovato per l'anno successivo e così di seguito, salvo che una delle parti, a mezzo lettera raccomandata, comunichi all'altra almeno tre mesi prima della scadenza del contratto la sua volontà di recedere.

Foro competente

Art. 15

Si conviene tra le parti che per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto di factoring sarà competente esclusivo il Foro di Roma.

In particolare le cessioni di credito si intenderanno concluse a Roma ad ogni effetto fiscale o giudiziario.

Spese

Art. 16

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, in particolare l'eventuale registrazione, sono a totale ed esclusivo carico del fornitore.

IL FORNITORE

Timbro e Firma

Il fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, i seguenti articoli delle «Condizioni Generali» del contratto di factoring: Art. 2 (cessione globale dei crediti); Art. 4 (obbligo di comunicazione del contratto); Art. 5 (obbligo di trasmissione di documentazione relativa ai crediti ceduti); Art. 6 (approvazione dei crediti); Art. 7 (revoca e decadenza della approvazione); Art. 8/1 (obblighi di garanzia - esonero dall'osservanza del secondo comma dell'art. 1267 Codice Civile); Art. 8/2 (obbligo di collaborazione e di informativa); Art. 8/4 (autorizzazione all'esecuzione di controlli); Art. 8/7 (pegno su merci); Art. 8/8 (esclusiva); Art. 8/9 (obbligo di rimborso delle somme anticipate); Art. 9 (interessi di mora); Art. 10 (compensazione volontaria); Art. 11 (imputazione pagamenti); Art. 12 (risoluzione del contratto); Art. 13 (effetti dello scioglimento); Art. 15 (deroga alla competenza territoriale).

IL FORNITORE

Timbro e Firma

SCHEMA CONTRATTO : IFITALIA

A. TIPO DI CONTRATTO	:	Normativo
B. FORMALIZZAZIONE E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA DATA CERTA	:	Sottoscrizione di entrambe le parti e registrazione
C. ASPETTI GENERALI		
I. La cessione nei contratti di factoring		
C.1. Esclusiva	:	Art. 2, 1° c.
C.2. Globalità	:	Art. 4
C.3. Disponibilità dei crediti	:	Art. 11
II. Obblighi del fornitore		
C.4. Comunicazione - Informazione - Consenso ad ispezioni	:	Art. 16 e Art. 17
C.5. Condizioni di vendita	:	Non previste
C.6. Sconti e abbuoni	:	Art. 8, 3° c.
C.7. Sconti non autorizzati	:	Art. 5, 2° c.
C.8. Restituzione di merci	:	Art. 8, 3° c.
III. C.9. Compensazione	:	Art. 15

IV. Scioglimento		
C.10. Durata e recesso	:	Art. 18: indeterminata
C.11. Risoluzione	:	Art. 19
D. GESTIONE DEI CREDITI		
D.1. Comunicazione della cessione al debitore	:	
D.2. Contabilizzazione	:	Art. 10
D.3. Riscossione dei crediti e pagamento al fornitore	:	Art. 6, 1° e 2° c.
D.4. Mancata riscossione crediti accettati in cessione con rivallea	:	Art. 13
D.5. Imputazione dei pagamenti	:	Art. 12
D.6. Spese legali	:	Non previste
E. GARANZIA		
E.1. Definizioni	:	Art. 1
E.2. Concessione della garanzia	:	Art. 3, 1° e 2° c. e Art. 5, 1° c.
E.3. Revoca	:	Art. 3, 3° e 4° c.
E.4. Decadenza	:	Art. 14, 2° c.
E.5. Sospensione (contestazioni del debitore)	:	Non prevista
E.6. Inefficacia	:	Non prevista
E.7. Esclusione	:	Art. 5, 2° c.
E.8. Pagamento sotto garanzia	:	Art. 6, 2° c.
F. ANTICIPAZIONI		
F.1. Versamento	:	Art. 7, 1° c.
F.2. Rimborso	:	Art. 13
F.3. Costi	:	Art. 9

G. CONDIZIONI PARTICOLARI

: 1. Sono espressamente pattuiti i seguenti costi e
spese - commissione factoring
- spese tenuta conto e postali
- tasso e capitalizzazione

2. Interessi di mora : Non previsti

H. OSSERVAZIONI

: -

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S. P. A.

CONDIZIONI GENERALI per le future operazioni di Factoring

Il rapporto di factoring tra l'INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.p.A. con sede legale in Roma e Direzione Amministrativa in Milano, e la

con sede legale in

qui di seguito indicata come il « Fornitore », sarà regolato dalle norme contenute nelle presenti Condizioni Generali:

ARTICOLO 1 — Le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:

- « Factor » indicherà, oltre all'International Factors Italia, anche il Factor estero o la Società corrispondente di cui l'International Factors Italia si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;
- « Rapporto di factoring » indicherà il rapporto derivante dal contratto stipulato tra il Factor ed il Fornitore, nell'ambito del quale vengono posti in essere i vari negozi giuridici previsti nelle presenti Condizioni Generali e in altri documenti che derogano specificatamente alle stesse;
- « Contratti di Fornitura » indicherà i contratti di compra-vendita o di fornitura stipulati tra il Fornitore e il Debitore, in base ai quali il Fornitore trasferisce o fornisce, o si obbliga a trasferire o fornire, a titolo oneroso, merci o servizi al Debitore;
- « Debitore » indicherà la persona fisica o giuridica — italiana o straniera — che sia tenuta ad effettuare un pagamento al fornitore in relazione a contratti relativi a consegna di merci o prestazioni di servizi;
- « Credito » indicherà il diritto del Fornitore di ricevere dal Debitore il pagamento del prezzo delle merci vendute, o dei servizi prestati, nonché il potere di richiedere tale pagamento ed eventualmente di agire per ottenerlo;
- « Cessione » indicherà il negozio mediante il quale il Fornitore cederà i crediti al « Factor »;
- « Ammontare della cessione » indicherà quanto il Factor dovrà incassare dal Debitore in forza della cessione di credito da parte del Fornitore;
- « Parte Approvata del Credito » indicherà quella parte del credito — o anche il 100 % dello stesso — che il Factor accetterà pro soluto;
- « Parte non Approvata del Credito » indicherà quella parte del credito — o anche il 100 % dello stesso — che il Factor accetterà pro solvendo.

ARTICOLO 2 — Il Fornitore non potrà porre in essere con terzi altri rapporti di Factoring, né continuativi né occasionali, e non potrà conferire a terzi alcun mandato a riscuotere quei crediti che egli abbia ceduto al Factor, né compiere alcun atto di disposizione dei crediti stessi.

Il Fornitore dovrà far sì che tutti i contratti di Fornitura siano regolati dalla legge italiana, vengano eseguiti nel rispetto delle norme valutarie e doganali e non contengano clausole lesive degli interessi del Factor.

ARTICOLO 3 — Il Fornitore dovrà sottoporre all'approvazione preventiva del Factor tutti i crediti derivanti dai Contratti di Fornitura già conclusi, inviando al Factor, per ciascuna fornitura o blocco di forniture, l'apposito modulo « Richiesta d'Approvazione di Credito », contenente anche le modalità di fornitura, debitamente riempito e sottoscritto.

Il Factor accetterà, rifiuterà o limiterà la propria approvazione soltanto mediante restituzione di una copia del predetto modulo, debitamente completata e firmata. Nessun'altra comunicazione o dichiarazione, anche scritta, sarà ritenuta valida.

Il Factor potrà ridurre o revocare, in qualsiasi momento, la propria approvazione di credito, dandone notizia al Fornitore con qualsiasi mezzo idoneo. Eventuali comunicazioni verbali avranno efficacia dal momento in cui verranno effettuate e, saranno, comunque, sempre confermate per iscritto.

La riduzione o la revoca dell'approvazione non avrà tuttavia efficacia per i crediti già accettati in cessione dal Factor e approvati, sempreché la consegna delle merci o la prestazione dei servizi al debitore sia già avvenuta.

ARTICOLO 4 — Il Fornitore dovrà offrire in cessione al Factor entro e non oltre 30 giorni dalla data di spedizione della merce, tutti indistintamente i suoi crediti nei confronti di ogni singolo Debitore.

Le cessioni accettate dal Factor saranno comunicate al Debitore mediante l'invio per raccomandata dell'apposito modulo firmato dal Fornitore.

Il Factor potrà accettare, a suo insindacabile giudizio, le proposte di cessione di crediti del Fornitore quand'anche le medesime non siano state sottoposte alla sua approvazione preventiva, ai sensi del precedente art. 3.

ARTICOLO 5 — Il Factor determinerà all'atto dell'accettazione della cessione la « Parte Approvata » e quella « Non Approvata » di ogni singolo credito, dandone comunicazione al Fornitore.

È, in ogni caso, esplicitamente esclusa ogni garanzia del Factor a fronte di sconti, arrotondamenti e abbuoni di prezzo che il debitore, anche senza titolo, trattenga all'atto del pagamento ovvero, quando il credito sia espresso in valuta estera, a fronte di oscillazioni di cambio o di modificazione dei rapporti di parità tra divise.

ARTICOLO 6 — L'accredito al Fornitore dell'ammontare della cessione avverrà al momento dell'incasso del credito, rimanendo inteso che farà carico al Fornitore quanto eventualmente trattenuto dal Debitore a titolo di sconto e/o riduzione di prezzo ai sensi del precedente art. 5.

In caso di mancato pagamento del Debitore alla scadenza, il Factor accrediterà al Fornitore la Parte Approvata del credito entro 210 giorni dalla data di scadenza stessa, o dopo che sia trascorso il più lungo periodo medio di ritardo, desunto dai precedenti pagamenti del Debitore.

Il Factor non sarà tenuto ad effettuare alcun accredito al Fornitore quando risulti, o il Debitore adduca, a motivo del mancato pagamento, uno dei fatti previsti dall'art. 14, 2° comma, come causa di decadenza dell'approvazione del credito, intendendosi in tal caso il credito come non mai approvato sin dall'inizio.

L'importo già accreditato, ai sensi del 2° comma del presente articolo, dovrà essere rimborsato dal Fornitore al Factor qualora il credito non dovesse essere riconosciuto valido, nel suo intero ammontare, dagli organi della procedura concorsuale a carico del Debitore ovvero ove dovesse in qualsiasi momento risultare che il mancato pagamento da parte del Debitore sia derivato dal verificarsi di uno dei fatti previsti dal citato art. 14.

ARTICOLO 7 — Il Factor potrà, a suo insindacabile giudizio, effettuare versamenti anticipati a valere sui crediti ceduti.

Tali versamenti, oltre spese, competenze e commissioni, dovranno essere rimborsati dal Fornitore in ogni caso di recesso o risoluzione del Rapporto di Factoring a norma dei successivi art. 18 e 19, nonché nei casi previsti dagli art. 13 e 14.

ARTICOLO 8 — Il Fornitore s'impegna a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti al Factor vengano dai Debitori effettuati solamente al Factor stesso, astenendosi inoltre da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso diretto.

Ove tuttavia il Debitore dovesse effettuare erroneamente pagamenti a mani del Fornitore, quest'ultimo è obbligato a trasmettere subito al Factor i titoli, debitamente girati, o i valori pervenutigli, astenendosi dal negoziarli.

Il Fornitore si impegna altresì a non concedere riduzioni di prezzo né ad autorizzare restituzioni di merci, a qualsiasi titolo, se non con il consenso del Factor. Nel caso in cui, peraltro, le merci venissero restituite ad iniziativa del Debitore, il Fornitore si impegna a mettere immediatamente a disposizione del Factor le merci stesse, sempreché non abbia già rimborsato i versamenti anticipati effettuati dal Factor.

ARTICOLO 9 — Quale corrispettivo per l'insieme dei servizi resi dal Factor e per gli oneri e rischi relativi, spetterà allo stesso un compenso, calcolato percentualmente sull'importo complessivo del credito ceduto, alla cui corresponsione è condizionata sospensivamente l'efficacia delle approvazioni concesse.

Quando si verifichi l'ipotesi di cui all'art. 7, spetterà al Factor anche una percentuale, in ragione d'anno, sulle somme anticipate. Tale percentuale sarà calcolata per l'intero periodo intercorrente tra la data del versamento anticipato e la data in cui è avvenuto il pagamento da parte del Debitore o, in caso d'insolvenza, la data dell'accredito da parte del Factor ai sensi dell'articolo 6 ovvero la data del rimborso da parte del Fornitore ai sensi dell'art. 13.

ARTICOLO 10 — Tutte le partite di dare e avere che sorgeranno in dipendenza del Rapporto di factoring, saranno annotate dal Factor in un conto speciale tenuto in armonia con le presenti Condizioni Generali o di altre pattuizioni fra le parti.

Il Factor procederà alla chiusura periodica del conto inviandone per raccomandata un estratto al Fornitore.

Il conto s'intenderà approvato se il Fornitore non avrà inviato le sue eventuali contestazioni per raccomandata al Factor entro 15 giorni dalla data di spedizione dell'estratto conto.

ARTICOLO 11 — In relazione a ciascun credito ceduto, il Fornitore garantisce, assumendo illimitata responsabilità in merito e rinunciando sin da ora ad ogni eccezione in proposito, che:

- a) l'importo è incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni forniti e di servizi resi;
- b) il Fornitore ha adempiuto o adempirà esattamente i contratti in base ai quali il credito è sorto;
- c) nessun Debitore ha crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, del credito ceduto;
- d) il Fornitore è legittimo ed assoluto titolare del credito e questo è legalmente trasferibile al Factor;
- e) il Fornitore ha offerto e offrirà in cessione al Factor tutti i suoi crediti nei confronti di ogni singolo Debitore;
- f) nessun credito accettato in cessione dal Factor è stato, o sarà ceduto, o in qualche modo trasferito ad altri;

g) le merci, i beni o i servizi oggetto della fornitura da cui è sorto il credito, e gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegni o privilegi né vincolati in alcun modo a favore di altri che del Factor.

ARTICOLO 12 — I pagamenti effettuati dal Debitore o i recuperi comunque realizzati saranno imputati anzitutto a diminuzione della Parte Approvata del credito e, dopo che tale parte sarà stata interamente coperta, alla Parte non Approvata del credito.

ARTICOLO 13 — Il Fornitore, assumendo la garanzia della Parte non Approvata del credito, dovrà rimborsare al Factor tutte le somme da questi eventualmente corrispostegli a titolo di versamento anticipato non appena venga informato dal Factor che il Debitore non ha effettuato il relativo pagamento o si presume che non intenda o non possa effettuarlo.

Se il Fornitore non provvederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta del Factor, questi potrà assumere tutte quelle iniziative (transazioni con il debitore, concessioni di riduzioni di prezzo, vendite delle merci a terzi, costituzione di diritti di garanzia sulle medesime, ecc.) e promuovere tutte quelle azioni giudiziarie, anche solidalmente nei confronti del Fornitore e del Debitore, che, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportune per la tutela dei propri interessi.

In caso di rimborso da parte del Fornitore, la cessione s'intenderà risolta ad ogni effetto e il Fornitore riacquisterà la disponibilità del credito.

ARTICOLO 14 — In caso di mancato pagamento da parte del Debitore, il Fornitore non dovrà rimborsare al Factor le somme da questi eventualmente corrispostegli a titolo di versamento anticipato sulla Parte Approvata del credito.

L'approvazione si considererà peraltro decaduta:

- a) quando il mancato pagamento del Debitore dipenda in qualche modo da atto o comportamento del Fornitore;
- b) quando il Debitore rifiuti o contesti, in tutto o in parte, le merci o i servizi o comunque adduca una inadempienza del Fornitore;
- c) quando il Debitore eccepisca l'esistenza di un credito da compensare con il suo debito;
- d) quando il Debitore intraprenda, o dichiari di voler intraprendere, un'azione contro il Fornitore;
- e) quando il Fornitore, senza il consenso del Factor, modifichi una qualsiasi delle condizioni dei Contratti di Fornitura comunicate al Factor con il modulo di cui all'art. 3 (« Richiesta d'Approvazione di Credito »);
- f) quando il mancato pagamento derivi da cause di forza maggiore o, nel caso di crediti verso debitori esteri, quando particolari situazioni di fatto o di diritto impediscano il trasferimento dei fondi;
- g) quando risulti che il Fornitore non ha ottemperato all'obbligo, previsto dall'art. 4, di offrire in cessione al Factor tutti indistintamente i suoi crediti nei confronti di ogni singolo Debitore.

Nei casi sopra indicati, le relative cessioni di credito saranno considerate « pro solvendo », e cioè, ad ogni effetto, come non approvate, con tutte le conseguenze previste nelle presenti Condizioni Generali e, in particolare, nel precedente art. 13 per quanto riguarda l'obbligo di rimborso dei versamenti anticipati eventualmente disposti dal Factor a favore del Fornitore.

ARTICOLO 15 — Qualora, per effetto di eccedenze delle somme incassate rispetto ai versamenti anticipati effettuati, il Factor risultasse debitore del Fornitore e fosse altresì creditore nei confronti dello stesso Fornitore in forza di crediti, anche se non scaduti, accettati in cessione o comunque garantiti a favore di terzi, le eccedenze di cui sopra potranno essere integralmente trattenute dal Factor per l'estinzione, anche anticipata, dei crediti ceduti o garantiti, operandosi in tal modo la compensazione volontaria di cui all'articolo 1252 Cod. Civ.

ARTICOLO 16 — Il Fornitore dovrà collaborare con il Factor per salvaguardarne gli interessi.

A richiesta del Factor, il Fornitore dovrà stipulare gli atti e firmare le lettere e i documenti necessari od utili al Factor per incassare i crediti ceduti e le somme accessorie.

Egli dovrà inoltre rilasciare le dichiarazioni e consegnare i documenti costitutivi e probatori che verranno richiesti dal Factor relativamente ai crediti ceduti, al titolo degli stessi ed alle eventuali garanzie che li assistono.

Sia prima che dopo il perfezionamento delle singole cessioni, il Fornitore è tenuto a comunicare al Factor tutti i fatti e le notizie di cui fosse venuto a conoscenza circa la solvibilità dei Debitori ceduti.

ARTICOLO 17 — Il Factor potrà eseguire in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di speciali incaricati, gli opportuni controlli sull'azienda e sulle scritture contabili del Fornitore, anche non attinenti ai crediti offerti in cessione, e potrà trarre copie ed estratti anche autentici dei documenti o scritture che riterrà di acquisire.

ARTICOLO 18 — Sia il Factor che il Fornitore potranno, in qualsiasi momento, comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, senza obbligo di motivazione, la rispettiva intenzione di non procedere ulteriormente nei rapporti previsti dalle presenti Condizioni Generali con riferimento ai crediti non ancora ceduti.

ARTICOLO 19 — Il rapporto di factoring potrà essere risolto sia dal Factor che dal Fornitore ai sensi dell'art. 1453 Cod. Civ.

Il Factor potrà, inoltre, risolverlo ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., dandone comunicazione al Fornitore con lettera raccomandata, nei casi seguenti:

- 1) qualora il Fornitore non adempia esattamente una qualsiasi delle obbligazioni previste negli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13 e 14;
- 2) qualora il Fornitore sia posto in liquidazione, divenga insolvente, sia dichiarato fallito, venga sottoposto ad amministrazione controllata o abbia chiesto l'ammissione a concordato preventivo;
- 3) qualora il Fornitore non paghi, entro 10 giorni dalla notifica, la somma indicata in un atto di precetto fondato su una sentenza di condanna definitiva o su un qualsiasi provvedimento giudiziale definitivo o provvisorio.

ARTICOLO 20 — Lo scioglimento del Rapporto di Factoring ai sensi dei precedenti articoli 18 e 19 non comporterà la risoluzione delle singole cessioni già concluse, le quali continueranno ad essere regolate dalle presenti Condizioni Generali e per le quali continueranno ad avere vigore tutte le obbligazioni e le garanzie assunte dal Fornitore. Ciò fintantoché non saranno stati dal Fornitore stesso integralmente rimborsati, per capitale, interessi ed accessori, a norma dell'art. 7, i versamenti anticipati effettuati a suo favore dal Factor.

Sino a quando tale rimborso non sarà avvenuto, il Factor tratterà integralmente ogni somma incassata sino a totale estinzione di tutti i versamenti anticipati, ancorché relativi ad altri crediti ceduti non ancora scaduti o incassati.

In caso di scioglimento del rapporto, tutte le proposte di cessione non ancora accettate per iscritto dal Factor si intenderanno automaticamente decadute.

ARTICOLO 21 — Le cessioni s'intenderanno concluse a Milano a tutti gli effetti, ivi compresi quelli della competenza fiscale e giudiziaria.

Per tutte le controversie relative alle presenti Condizioni Generali ed alle conseguenti cessioni di credito è competente il Foro di Milano.

Ogni eventuale spesa di registrazione del presente atto come dei singoli atti di cessione di credito farà carico esclusivamente al Fornitore.

Il Fornitore dichiara, a tutti gli effetti, di accettare specificamente ai sensi dell'articolo 1341 Cod. Civ., i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali:

art. 2 (esclusività del rapporto e piena disponibilità del credito per il Factor); art. 3 (riduzione e revoca dell'approvazione); art. 4 (obbligo di cessione di tutti i crediti su uno stesso debitore); art. 6 (obbligo di rimborso di accrediti non dovuti); art. 7 - 13 - 14 (obbligo di rimborso dei versamenti anticipati ricevuti); art. 8 (obbligo di trasmettere ogni incasso diretto e divieto di autorizzare riduzioni di prezzo e restituzione di merce); art. 10 (approvazione delle scritture contabili e degli estratti conto); art. 12 (imputazione degli incassi alla parte approvata del credito); art. 14 (decadenza dell'approvazione); art. 15 (compensazione volontaria); art. 18 - 19 (scioglimento del rapporto); art. 20 (validità delle cessioni di credito sino ad integrale rimborso dei versamenti anticipati); art. 21 (foro convenzionale e oneri di registrazione).

ifitalia

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.

capitale sociale L. 40.000.000.000 interamente versato
Società di factoring del Gruppo Banca Nazionale del Lavoro
e di Eibanca

Direzione Generale - Via V. Pisani, 15
20124 Milano - Tel. 02/67781
telex 312104 IFITAL
Casella Postale N. 1517
Telegr. Ifitalia Milano

Sece Legale
Via Vittorio Veneto, 7 - 00187 Roma

all. 4



Segreteria Fidi/

Spettabile

RACCOMANDATA

Milano,

Con riferimento alle « Condizioni Generali per le future operazioni di factoring » sottoscritte in data nonchè alle successive modifiche ed integrazioni, comunichiamo qui di seguito le condizioni concordate per il rapporto di factoring in essere con VV.SS.

L'amministrazione e l'incasso dei crediti sono regolati come segue:

- **Commissioni di factoring:**% (.....)
da percepire, salvo modifiche, una tantum sull'ammontare delle fatture in essere sulle nostre evidenze contabili;
- **Spese:** Lit. mensili di tenuta conto; postali ed eventuali reclamateci.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia le competenze di cui sopra sono assoggettate ad IVA.

Gli eventuali versamenti anticipati a fronte dei crediti cedutici sono effettuati come segue:

- **Tasso d'interesse:**% (.....)
da percepire mensilmente, salvo modifiche.
Sugli estratti conto sarà evidenziato il tasso di interesse applicato. In caso di sue modifiche, ogni nuovo tasso sarà riportato con l'indicazione della rispettiva decorrenza dalla quale è calcolato. Tali modifiche, in quanto non eccepite entro 15 giorni dalla data di spedizione degli estratti conto, s'intenderanno da VV.SS. approvate ad ogni effetto.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia gli interessi calcolati non sono assoggettati ad IVA.

Nell'attesa che ci ritorniate, con cortese sollecitudine, l'allegata copia della presente firmata dal Vostro legale rappresentante per benessere ed accettazione, restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi occorrenza e porgiamo i nostri migliori saluti.

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA

ifitalia

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.

capitale sociale L. 40.000.000.000 interamente versato
Società di factoring del Gruppo Banca Nazionale del Lavoro
e di Efbanca

Direzione Generale - Via V. Pisani, 15
20124 Milano - Tel. 02/67781
telex 312104 IFITAL
Casella Postale N. 1517
Telegr. Ifitalia Milano

Sede Legale
Via Vittorio Veneto, 7 - 00187 Roma

all. 5



Segreteria Fidi/

Spettabile

RACCOMANDATA

Milano,

Con riferimento alle « Condizioni Generali per le future operazioni di factoring » sottoscritte in data nonchè alle successive modifiche ed integrazioni, comunichiamo qui di seguito le condizioni concordate per il rapporto di factoring in essere con VV.SS.

L'amministrazione e l'incasso dei crediti sono regolati come segue:

- **Commissioni di factoring:**% (.....)
da percepire, salvo modifiche, una tantum sull'ammontare delle fatture in essere sulle nostre evidenze contabili;
- **Spese:** Lit. mensili di tenuta conto; postali ed eventuali reclamateci.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia le competenze di cui sopra sono assoggettate ad IVA.

Gli eventuali versamenti anticipati a fronte dei crediti cedutici sono effettuati come segue:

- **Tasso d'interesse:**% (.....)
da percepire trimestralmente, salvo modifiche.
- Sugli estratti conto sarà evidenziato il tasso di interesse applicato. In caso di sue modifiche, ogni nuovo tasso sarà riportato con l'indicazione della rispettiva decorrenza dalla quale è calcolato. Tali modifiche, in quanto non eccepite entro 15 giorni dalla data di spedizione degli estratti conto, s'intenderanno da VV.SS. approvate ad ogni effetto.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia gli interessi calcolati non sono assoggettati ad IVA.

Nell'attesa che ci ritorniate, con cortese sollecitudine, l'allegata copia della presente firmata dal Vostro legale rappresentante per benessere ed accettazione, restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi occorrenza e porgiamo i nostri migliori saluti.

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA

SCHEMA CONTRATTO : MEDIOfACTORING

- A. TIPO DI CONTRATTO** : Normativo
- B. FORMALIZZAZIONE E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA DATA CERTA** : Sottoscrizione di entrambe le parti e registrazione
- C. ASPETTI GENERALI**
- I. La cessione nei contratti di factoring
- C.1. Esclusiva : Art. 2, 1° c.
 - C.2. Globalità : Art. 3 (solo per debitori concordati)
 - C.3. Disponibilità dei crediti : Art. 4, 1° c. e Art. 2, 2° c.
- II. Obblighi del fornitore
- C.4. Comunicazione - Informazione - Consenso ad ispezioni : Art. 6 e Art. 18
 - C.5. Condizioni di vendita : Art. 5 e Art. 9, 2° c.
 - C.6. Sconti e abbuoni : Art. 5 e Art. 9, 2° c.
 - C.7. Sconti non autorizzati : Non previsti.
 - C.8. Restituzione di merci : Art. 5, 2° c.
- III. C.9. Compensazione : Art. 17

IV. Scioglimento	
C.10. Durata e recesso	: Art. 19; indeterminata
C.11. Risoluzione	: Art. 20 (clausola risolutiva espressa, u.c.)
D. GESTIONE DEI CREDITI	
D.1. Comunicazione della cessione al debitore	: Art. 15
D.2. Contabilizzazione	: Art. 12, 1° c. e Art. 10, 1° c.
D.3. Riscossione dei crediti e pagamento al fornitore	: Art. 16
D.4. Mancata riscossione crediti accettati in cessione con rivalsa	: Art. 12, 3° c.
D.5. Imputazione dei pagamenti	: Non previste
D.6. Spese legali	
E. GARANZIA	
E.1. Definizioni	: Art. 1, 8° c.
E.2. Concessione della garanzia	: Art. 7, 1° c. - Art. 8, 1° e 2° c. - Art. 9, 1° c.
E.3. Revoca	: Art. 8, 3° e 4° c.
E.4. Decadenza	: Art. 11
E.5. Sospensione (contestazioni del debitore)	: Non prevista
E.6. Inefficacia	: Non prevista
E.7. Esclusione	: Art. 9, 2° c.
E.8. Pagamento sotto garanzia	: Art. 10, 1° c.
F. ANTICIPAZIONI	
F.1. Versamento	: Art. 13, 1° c.
F.2. Rimborso	: Art. 13, 2° c.
F.3. Costi	: Art. 14


G. CONDIZIONI PARTICOLARI

- : 1. Sono espressamente pattuiti i seguenti costi e spese
- commissioni di gestione
 - commissioni di garanzia
 - commissioni plusfactoring
 - commissioni confirming
 - commissioni export
 - spese di handling
 - spese di istruttoria pratica
 - spese istruttoria pro-soluto
 - tasso e capitalizzazione(import e export)
 - gg valuta incassi
 - gg banca incasso effetti
 - commissioni max scoperto

2. Interessi di mora : Non previsti

H. OSSERVAZIONI

- : Le condizioni generali sono sempre integrate da altra lettera per il pro solvendo (che fissa la % di finanziamento e le modalità di rimborso degli anticipi e la deroga dell' art. 1186 c.c.) o per il pro soluto (specificazione puntuale delle modalità di funzionamento della garanzia).



MEDIOFACTORING S.p.A.

FACTORING DI CARIPLO
BANCO DI SICILIA I.B.I. E REALE MUTUA

VIA FILODRAMMATICI 3/5
20121 MILANO
TELEFONO 8887.1

Member effective Factors Chain International

Capitale Sociale 34.000.000.000
Tribunale 220430
C.C.I.A.A. 1119069

Telex 325241
Casella Postale 1328 Milano
C.F. e P. IVA 06760500154

CONDIZIONI GENERALI per le future operazioni di Factoring

Il rapporto di factoring tra MEDIOFACTORING S.p.A. con sede legale in Milano, via Filodrammatici, 3/5

e la
con sede legale in _____ codice fiscale _____
qui di seguito indicata come il "Fornitore", sarà regolato dalle norme contenute nelle presenti Condizioni Generali:

ARTICOLO 1 — Le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:

- "Factor" indicherà, oltre MEDIOFACTORING S.p.A. anche il Factor esterno o la Società corrispondente di cui MEDIOFACTORING S.p.A. si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;
- "Rapporto di factoring" indicherà il rapporto derivante dal contratto stipulato tra il Factor ed il Fornitore, nell'ambito del quale vengono posti in essere i vari negozi giuridici previsti nelle presenti Condizioni Generali e in altri documenti che deroghino specificatamente alle stesse;
- "Contratti di Fornitura" indicherà i contratti di compra-vendita o di fornitura stipulati tra il Fornitore e il Debitore, in base ai quali il Fornitore trasferisce o fornisce, o si obbliga a trasferire o fornire, a titolo oneroso, merci o servizi al Debitore;
- "Debitore" indicherà la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - che sia tenuta ad effettuare un pagamento al fornitore in relazione a contratti relativi a consegna di merci o prestazioni di servizi;
- "Credito" indicherà il diritto del Fornitore di ricevere dal Debitore il pagamento del prezzo delle merci vendute, o dei servizi prestati, nonché il potere di richiedere tale pagamento ed eventualmente di agire per ottenerlo;
- "Cessione" indicherà il negozio mediante il quale il Fornitore cederà i crediti al "Factor";
- "Ammontare della cessione" indicherà quanto il Factor dovrà incassare dal Debitore in forza della cessione di credito da parte del Fornitore;
- "Parte Approvata del Credito" indicherà quella parte del credito - o anche il 100 % dello stesso - che il Factor accetterà pro soluto;
- "Parte non Approvata del Credito" indicherà quella parte del credito - o anche il 100 % dello stesso - che il Factor accetterà pro solvendo.

ARTICOLO 2 — Il Fornitore non potrà porre in essere con terzi altri rapporti di Factoring, né continuativi né occasionali, e non potrà conferire a terzi alcun mandato a riscuotere quei crediti che egli abbia ceduto al Factor, né compiere alcun atto di disposizione dei crediti stessi.

Il Fornitore dovrà far sì che tutti i contratti di Fornitura siano regolati dalla legge italiana, vengano eseguiti nel rispetto delle norme valutarie e doganali e non contengano clausole lesive degli interessi del Factor.

ARTICOLO 3 — Il Fornitore dovrà sottoporre al Factor l'elenco completo di tutta la sua clientela (debitori) indicando per ciascun nominativo l'ammontare dell'esposizione in essere e di quella mediamente futura.

Inoltre - durante lo svolgimento del rapporto di factoring - dovrà comunicare tempestivamente al Factor l'acquisizione di eventuale nuova clientela.

Il Factor comunicherà, anche solo verbalmente, al Fornitore l'elenco di quei nominativi a carico dei quali - a suo insindacabile giudizio - sarà disposto ad accettare la cessione del credito.

Sarà, però, in piena ed inderogabile facoltà del Factor di revocare in qualsiasi momento l'accettazione come sopra data per quei nominativi che non risultassero più di suo gradimento: salvo per i crediti già accettati in cessione, sempreché la consegna delle merci o la prestazione dei servizi al debitore ceduto fosse già avvenuta.

Il Fornitore si impegna a non cedere ad altri i crediti a carico dei nominativi prescelti fintantochè duri il rapporto di factoring o previo precisi accordi col Factor.

Il Fornitore dovrà offrire in cessione al Factor entro e non oltre 30 giorni dalla data di spedizione della merce, tutti indistintamente i suoi crediti nei confronti di ogni singolo Debitore.

Le cessioni accettate dal Factor saranno comunicate al Debitore mediante l'invio per raccomandata dell'apposito modulo firmato dal Fornitore.

ARTICOLO 4 — In relazione a ciascun credito ceduto, il Fornitore garantisce, assumendo illimitata responsabilità in merito e rinunciando sin da ora ad ogni eccezione in proposito, che:

- a) l'importo è incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni forniti e di servizi resi;
- b) il Fornitore ha adempiuto o adempirà esattamente i contratti in base ai quali il credito è sorto;
- c) nessun Debitore ha crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, del credito ceduto;
- d) il Fornitore è legittimo ed assoluto titolare del credito e questo è legalmente trasferibile al Factor;
- e) il Fornitore ha offerto e offrirà in cessione al Factor tutti i suoi crediti nei confronti di ogni singolo Debitore;
- f) nessun credito accettato in cessione dal Factor è stato, o sarà ceduto, o in qualche modo trasferito ad altri;
- g) le merci, i beni o i servizi oggetto della fornitura da cui è sorto il credito, e gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegni o privilegi né vincolati in alcun modo a favore di altri che del Factor.

Il Factor è autorizzato di pieno diritto ed in ogni momento a verificare presso il debitore ceduto l'esistenza dei crediti che gli sono stati ceduti.

ARTICOLO 5 – Il fornitore non potrà modificare in alcun modo - senza il consenso del Factor - le condizioni di vendita che sono alla base del credito ceduto. In particolare non potrà concedere proroghe sui termini di pagamento fissati.

Il Fornitore si impegna altresì a non concedere riduzioni di prezzo né ad autorizzare restituzioni di merci, a qualsiasi titolo, se non con il consenso del Factor. Nel caso in cui, peraltro, le merci venissero restituite ad iniziativa del Debitore, il Fornitore si impegna a mettere immediatamente a disposizione del Factor le merci stesse, sempreché non abbia già rimborsato i versamenti anticipati effettuatigli dal Factor.

ARTICOLO 6 – Il Fornitore si impegna a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti al Factor vengano effettuati solamente al Factor stesso, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso diretto.

Nel caso il Debitore dovesse effettuare erroneamente pagamenti a mani del Fornitore, quest'ultimo è obbligato a trasmettere subito al Factor il relativo importo o titoli, debitamente girati, o i valori pervenutigli, astenendosi dal negoziarli.

Inoltre il Fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo col Factor per salvaguardarne gli interessi.

A richiesta del Factor, il Fornitore dovrà stipulare gli atti e firmare le lettere e i documenti necessari ed utili al Factor per incassare i crediti ceduti e le somme accessorie.

Egli inoltre dovrà rilasciare le dichiarazioni e consegnare i documenti costitutivi e probatori che verranno richiesti dal Factor relativamente ai crediti ceduti, al titolo degli stessi ed alle eventuali garanzie che li assistono.

Il Fornitore è tenuto a comunicare al Factor tutti i fatti e le notizie di cui fosse venuto a conoscenza prima e dopo la avvenuta cessione dei crediti, circa la solvibilità dei debitori ceduti, l'esigibilità dei crediti e/o ogni fatto o evento che potesse influire sulla loro riscossione.

ARTICOLO 7 – Salva diversa espressa pattuizione, tutte le cessioni di credito si intendono accettate dal Factor "Non Approvate" (pro solvendo), ossia con garanzia da parte del Fornitore della solvenza del Debitore.

A questo proposito il Fornitore esonera il Factor dall'osservanza della norma di cui al secondo comma dell'articolo 1267 codice civile che pone a carico del cessionario l'onere di iniziare o di proseguire con diligenza le istanze contro il debitore ceduto per la realizzazione del credito.

ARTICOLO 8 – Il Fornitore potrà sottoporre all'approvazione preventiva del Factor tutti i crediti derivanti dai Contratti di Fornitura già conclusi, inviando al Factor, per ciascuna fornitura o blocco di forniture, l'apposito modulo "Richiesta d'Approvazione di Credito", contenente anche le modalità di fornitura, debitamente riempito e sottoscritto.

Il Factor accetterà, rifiuterà o limiterà la propria approvazione soltanto mediante restituzione di una copia del predetto modulo, debitamente completata e firmata. Nessun'altra comunicazione o dichiarazione, anche scritta, sarà ritenuta valida.

Il Factor potrà ridurre o revocare, in qualsiasi momento, la propria approvazione di credito, dandone notizia al Fornitore con qualsiasi mezzo idoneo. Eventuali comunicazioni verbali avranno efficacia dal momento in cui verranno effettuate e saranno, comunque, sempre confermate per iscritto.

La riduzione o la revoca dell'approvazione non avrà tuttavia efficacia per i crediti già accettati in cessione dal Factor e approvati, sempreché la consegna delle merci o la prestazione dei servizi al Debitore sia già avvenuta.

ARTICOLO 9 – Il Factor determinerà all'atto dell'accettazione della cessione, la "Parte Approvata" e quella "Non Approvata" di ogni singolo credito, nei limiti e con le modalità determinate dal modulo "Richiesta di Approvazione di Credito", regolata all'articolo precedente.

E', in ogni caso, esplicitamente esclusa ogni garanzia del Factor a fronte di sconti, arrotondamenti e abbuoni di prezzo che il Debitore, anche senza titolo, trattenga all'atto del pagamento ovvero, quando il credito sia espresso in valuta estera, a fronte di oscillazioni di cambio o di modificazione dei rapporti di parità tra divise.

ARTICOLO 10 – In caso di mancato pagamento del Debitore alla scadenza, il Factor accrediterà al Fornitore la Parte Approvata del credito entro 150 giorni dalla data di scadenza stessa, o dopo che sia trascorso il più lungo periodo medio di ritardo, desunto dai precedenti pagamenti del Debitore.

Il Factor non sarà tenuto ad effettuare alcun accredito al Fornitore quando risulti, o il Debitore adduca, a motivo del mancato pagamento, uno dei fatti previsti dall'art. 11, 1° comma, come causa di decadenza dell'approvazione del credito, intendendosi in tal caso il credito come non mai approvato sin dall'inizio.

L'importo già accreditato, ai sensi del 1° comma del presente articolo, dovrà essere rimborsato dal Fornitore al Factor qualora il credito non dovesse essere riconosciuto valido, nel suo intero ammontare, dagli organi della procedura concorsuale a carico del Debitore ovvero ove dovesse in qualsiasi momento risultare che il mancato pagamento da parte del Debitore sia derivato dal verificarsi di uno dei fatti previsti dal citato art. 11.

ARTICOLO 11 – L'approvazione si considererà peraltro decaduta:

- a) quando il mancato pagamento del Debitore dipenda in qualche modo da atto o comportamento del Fornitore;
- b) quando il Debitore rifiuti o contesti, in tutto o in parte, le merci o i servizi o comunque adduca una inadempienza del Fornitore;
- c) quando il Debitore eccepisca l'esistenza di un credito da compensare con il suo debito;
- d) quando il Debitore intraprenda, o dichiari di voler intraprendere, un'azione contro il Fornitore;
- e) quando il Fornitore, senza il consenso del Factor, modifichi una qualsiasi delle condizioni dei Contratti di Fornitura comunicate al Factor con il modulo di cui all'art. 8 ("Richiesta di Approvazione di Credito");
- f) quando il mancato pagamento derivi da cause di forza maggiore o, nel caso di crediti verso debitori esteri, quando particolari situazioni di fatto o di diritto impediscano il trasferimento dei fondi;
- g) quando risulti che il Fornitore non ha ottemperato all'obbligo, previsto dall'art. 3, di offrire in cessione al Factor tutti e distintamente i suoi crediti nei confronti di ogni singolo Debitore.

Nei casi sopra indicati, le relative cessioni di credito saranno considerate "pro solvendo", e cioè, ad ogni effetto, come non approvate con tutte le conseguenze previste nelle presenti Condizioni Generali e, in particolare all'art. 16 per quanto riguarda l'obbligo di rimborso dei versamenti anticipati eventualmente disposti dal Factor a favore del Fornitore.

ARTICOLO 12 – L'accredito al Fornitore dell'ammontare della cessione avverrà al momento dell'incasso del credito, rimanendo inteso che farà carico al Fornitore quanto eventualmente trattenuto dal Debitore a titolo di sconto e/o riduzione di prezzo ai sensi del precedente art. 9.

Il Factor è comunque autorizzato a ricevere i pagamenti di tutti i crediti d'impresa del Fornitore, anche se non sono stati oggetto di cessione al Factor ed è manlevato da ogni relativa responsabilità, ivi compresa l'eventuale revocatoria dei pagamenti da esso ricevuti. In ogni caso è facoltà del Factor portare detti pagamenti a compensazione di suoi crediti verso il Fornitore.

I pagamenti effettuati dal Debitore o i recuperi comunque realizzati saranno imputati anzitutto a diminuzione della Parte Approvata del credito e, dopo che tale parte sarà stata interamente coperta, alla Parte non Approvata del credito.

ARTICOLO 13 – Il Factor potrà, a suo insindacabile giudizio, effettuare versamenti anticipati a valere sui crediti ceduti.

Tali versamenti, oltre spese, competenze e commissioni, dovranno essere rimborsati dal Fornitore in ogni caso di recesso o risoluzione del Rapporto di Factoring a norma dei successivi art. 19 e 20, nonchè nei casi previsti dagli art. 11 e 16.

ARTICOLO 14 – Quale corrispettivo per l'insieme dei servizi resi dal Factor e per gli oneri e rischi relativi, spetterà allo stesso un compenso, calcolato percentualmente sull'importo complessivo del credito ceduto, alla cui corresponsione è condizionata sospensivamente l'efficacia delle approvazioni concesse.

Quando si verifichi l'ipotesi di cui all'art. 13, spetterà al Factor anche una percentuale, in ragione d'anno, sulle somme anticipate. Tale percentuale sarà calcolata per l'intero periodo intercorrente tra la data del versamento anticipato e la data in cui è avvenuto il pagamento da parte del Debitore o, in caso d'insolvenza, la data dell'accredito da parte del Factor ai sensi dell'art. 12, ovvero la data del rimborso da parte del Fornitore ai sensi dell'art. 16.

ARTICOLO 15 – Tutte le partite di dare e avere che sorgeranno in dipendenza del Rapporto di Factoring, saranno annotate dal Factor in un conto speciale tenuto in armonia con le presenti Condizioni Generali o di altre pattuizioni fra le parti.

Il Factor procederà alla chiusura periodica del conto inviandone per raccomandata un estratto al Fornitore.

Il conto s'intenderà approvato se il Fornitore non avrà inviato le sue eventuali contestazioni per raccomandata al Factor entro 15 giorni dalla data di spedizione dell'estratto conto.

ARTICOLO 16 – Il Fornitore, assumendo la garanzia della Parte non Approvata del credito, dovrà rimborsare al Factor tutte le somme da questi eventualmente corrispostegli a titolo di versamento anticipato non appena venga informato dal Factor che il Debitore non ha effettuato il relativo pagamento o si presume che non intenda o non possa effettuarlo.

Se il Fornitore non provvederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta del Factor, questi potrà assumere tutte quelle iniziative (transazioni con il Debitore, concessioni di riduzioni di prezzo, vendite delle merci a terzi, costituzione di diritti di garanzia sulle medesime, ecc.) e promuovere tutte quelle azioni giudiziarie, anche solidalmente nei confronti del Fornitore e del Debitore che, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportune per la tutela dei propri interessi.

In caso di rimborso da parte del Fornitore, la cessione s'intenderà risolta ad ogni effetto e il Fornitore riacquisterà la disponibilità del credito.

ARTICOLO 17 – Qualora, per effetto di eccedenze delle somme incassate rispetto ai versamenti anticipati effettuati, il Factor risultasse debitore del Fornitore e fosse altresì creditore nei confronti dello stesso Fornitore in forza di crediti, anche se non scaduti, accettati in cessione o comunque garantiti a favore di terzi, le eccedenze di cui sopra potranno essere integralmente trattenute dal Factor per l'estinzione, anche anticipata, dei crediti ceduti o garantiti, operandosi in tal modo la compensazione volontaria di cui all'articolo 1252 Codice Civile.

ARTICOLO 18 – Il Factor potrà eseguire in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di speciali incaricati, gli opportuni controlli sull'azienda e sulle scritture contabili del Fornitore, anche non attinenti ai crediti offerti in cessione, e potrà trarre copie ed estratti anche autentici dei documenti o scritture che riterrà di acquisire.

ARTICOLO 19 – Sia il Factor che il Fornitore potranno, in qualsiasi momento, comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, senza obbligo di motivazione, la rispettiva intenzione di non procedere ulteriormente nei rapporti previsti dalle presenti Condizioni Generali con riferimento ai crediti non ancora ceduti.

ARTICOLO 20 – Il rapporto di factoring potrà essere risolto sia dal Factor che dal Fornitore ai sensi dell'articolo 1453 Codice Civile.

Il Factor potrà, inoltre, risolverlo ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, dandone comunicazione al Fornitore con lettera raccomandata, nei casi seguenti:

- 1) qualora il Fornitore non adempia esattamente una qualsiasi delle obbligazioni previste negli articoli 2 - 3 - 4 - 6 - 11 - 13 - 14 e 16;
- 2) qualora il Fornitore sia posto in liquidazione, divenga insolvente, sia dichiarato fallito, venga sottoposto ad amministrazione controllata o abbia chiesto l'ammissione a concordato preventivo;
- 3) qualora il Fornitore non paghi, entro 10 giorni dalla notifica, la somma indicata in un atto di precetto fondato su una sentenza di condanna definitiva o su un qualsiasi provvedimento giudiziale definitivo o provvisorio.

ARTICOLO 21 – Lo scioglimento del Rapporto di Factoring ai sensi dei precedenti articoli 19 e 20 non comporterà la risoluzione delle singole cessioni già concluse, le quali continueranno ad essere regolate dalle presenti Condizioni Generali e per le quali continueranno ad avere vigore tutte le obbligazioni e le garanzie assunte dal Fornitore. Ciò fintantochè non saranno stati dal Fornitore stesso integralmente rimborsati, per capitale, interessi ed accessori, a norma dell'art. 13, i versamenti anticipati effettuati a suo favore dal Factor.

Sino a quando tale rimborso non sarà avvenuto, il Factor tratterrà integralmente ogni somma incassata sino a totale estinzione di tutti i versamenti anticipati, ancorchè relativi ad altri crediti ceduti non ancora scaduti o incassati.

In caso di scioglimento del rapporto, tutte le proposte di cessione non ancora accettate per iscritto dal Factor si intenderanno automaticamente decadute.

ARTICOLO 22 – Le cessioni s'intenderanno concluse a Milano a tutti gli effetti, ivi compresi quelli della competenza fiscale e giudiziaria.

Per tutte le controversie relative alle presenti Condizioni Generali ed alle conseguenti cessioni di credito è competente il Foro di Milano.


Ogni eventuale spesa di registrazione del presente atto come dei singoli atti di cessione di credito farà carico esclusivamente al Fornitore.

Il Fornitore dichiara, a tutti gli effetti di accettare specificamente ai sensi dell'articolo 1341 Codice Civile, i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali:

Art. 2 (esclusività del rapporto e piena disponibilità del credito per il Factor) – **Art. 3** (obbligo di cessione di tutti i crediti su uno stesso debitore) – **Art. 5** (divieto di autorizzare riduzioni di prezzo e restituzione di merce) – **Art. 6** (obbligo di trasmettere ogni incasso diretto) – **Art. 8** (riduzione e revoca dell'approvazione) – **Art. 10** (obbligo di rimborso di accrediti non dovuti) – **Art. 11** (decadenza dell'approvazione) – **Artt. 11 - 13 - 16** (obbligo di rimborso dei versamenti anticipati ricevuti) – **Art. 12** (imputazione degli incassi alla parte approvata del credito) – **Art. 15** (approvazione delle scritture contabili e degli estratti conto) – **Art. 17** (compensazione volontaria) – **Artt. 19 - 20** (scioglimento del rapporto) – **Art. 21** (validità delle cessioni di credito sino ad integrale rimborso dei versamenti anticipati) – **Art. 22** (foro convenzionale e oneri di registrazione).

MEDIOFACTORIZING SPA

FACTORIZING DI
CARIPLO - BANCO DI SICILIA - I.B.I. E REALE MUTUA
CAPITALE SOCIALE 34.000.000.000



data.

Abbiamo il piacere di comunicarVi le condizioni che regoleranno il rapporto di factoring con VV.SS. — che avrà per oggetto i crediti derivanti dalle vendite e/o dalle prestazioni da Voi effettuate a nominativi di nostro gradimento, nonché degli altri servizi concordati con VV.SS. — a decorrere dalla data di sottoscrizione delle "Condizioni Generali per le future operazioni di factoring".

commissioni di gestione:% (.....) da percepire una tantum sull'ammontare dei crediti ceduti con un minimo garantito annuo di Lit.

commissioni di plusfactoring:% (.....) da percepire sull'ammontare delle fatture scadute da oltre ... gg.

commissioni di garanzia:

-% (.....) da percepire mensilmente sulla parte approvata dei crediti ceduti;
 -% (.....) da percepire mensilmente sulla parte approvata dei crediti segnalatici;
 -% (.....) da percepire mensilmente sulla parte non approvata dei crediti ceduti;
 -% (.....) mensile con una franchigia di ... mesi sull'importo delle approvazioni di credito da noi concesse e da Voi non utilizzate;
 -% (.....) da percepire sull'importo delle approvazioni di credito da noi concesse;
- con un minimo garantito annuo di Lit.

commissioni di confirming:% (.....) da percepire una tantum sull'ammontare di ciascuna conferma d'ordine o di pagamento e/o di ciascun impegno di firma da noi rilasciato su Vs. richiesta, con un minimo garantito annuo di Lit.

commissioni export:% (.....) da percepire una tantum sull'ammontare dei crediti ceduti nei confronti di debitori residenti nei Paesi esteri concordati, con un minimo garantito annuo di Lit.

spese: Lit. di tenuta conto;

Lit. per ciascuna fattura ceduta;

Lit. una tantum quali spese per istruttoria pratica e registrazione contratto;

Lit. quale contributo per spese di informazione per ogni approvazione di credito da noi concessa e/o rinnovata; postali, bancarie ed eventuali altre reclamateci;

assoggettate ad IVA ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; oltre al recupero delle spese di bollo.

La nostra Società si riserva di modificare tutte le condizioni suesposte in presenza di variazioni dei costi sostenuti.

I saldi debitori del conto a VV.SS. intestato presso di noi, nonché i versamenti anticipati da noi effettuati a fronte dei crediti ceduti, saranno remunerati ai seguenti tassi di interesse:

.....% (.....) con capitalizzazione posticipata;

.....% (.....) con capitalizzazione posticipata;

.....% (.....) da percepire in via anticipata con le modalità in uso per lo sconto di portafoglio commerciale;

per gli anticipi in valuta estera: costo della nostra provvista maggiorato di punti percentuali;

salvo modifiche in relazione alle variazioni del costo del denaro riflettenti l'andamento del mercato monetario; tali modifiche risulteranno dall'estratto conto periodico e si intenderanno da VV.SS. approvate negli stessi termini e modalità contrattualmente previsti per tale documento;

ed alle seguenti altre condizioni:

- commissione di massimo scoperto pari a 1/8 di punto percentuale;

- gg. sugli incassi effettuati a mezzo portafoglio;

- gg. sugli incassi effettuati col sistema R.I.D.;

- gg. in caso di sconto di crediti regolati a mezzo rimessa diretta.

Ai sensi delle vigenti disposizioni del DPR 642/72 e successive variazioni e modificazioni Vi informiamo che sugli estratti conto e/o corrispondenza con Voi intercorrente l'imposta di bollo verrà applicata nella misura agevolata prevista dall'art. 20 della tariffa allegata al predetto decreto - attualmente Lit. 300 - (circolare ministeriale n. 415755 del 1.8.73). In ottemperanza a quanto precede, pertanto, viene a stabilirsi con VV.SS. un rapporto di "conto corrente improprio" il cui numero vi verrà comunicato col primo di tali documenti e verrà riportato su tutti i documenti fra noi correnti.

Nell'augurarci che il rapporto con VV.SS. possa essere di reciproca soddisfazione e nel confermarVi che siamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore occorrenza, Vi preghiamo di volerci dare il Vostro assenso sottoscrivendo per accettazione la copia allegata.

Distinti saluti.

MEDIOFACTORIZING SpA

MOD. FIDI-1 LGG

SCHEMA CONTRATTO : PRIMEFACTOR

- A. TIPO DI CONTRATTO** : Patrimoniale/Traslativo
- B. FORMALIZZAZIONE E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA DATA CERTA** : Scambio di corrispondenza commerciale con repertoriazione della lettera di condizioni generali e particolari
- C. ASPETTI GENERALI**
- I. La cessione nei contratti di factoring**
- C.1. Esclusiva : Art. 1, 2° c. : non è generale, ma solo per i debitori individuati al precedente 1° c.
 - C.2. Globalità : Art. 1, 1° c. : come per l' esclusiva, il discorso vale per i debitori individuati
 - C.3. Disponibilità dei crediti : Art. 1, 1° c. - Art. 3, u.c. - Art. 4, 1° c.4
- II. Obblighi del fornitore**
- C.4. Comunicazione - Informazione - Consenso ad ispezioni : Art. 12, 1° c. : SI comunicazione ed informazione. Non previsto consenso ad ispezioni
 - C.5. Condizioni di vendita : Art. 4, u.c.
 - C.6. Sconti e abbuoni : Art. 4, u.c.: con preventivo consenso del Factor
 - C.7. Sconti non autorizzati : Art. 5, 4° c.: sono esclusi dall' eventuale garanzia
 - C.8. Restituzione di merci : Non prevista
- III. C.9. Compensazione** : Art. 8, 2° c. - Art. 9, 1° c.

IV. Scioglimento

- : C.10. Durata e recesso : Art. 14, 1° C.: a tempo indeterminato con facoltà di recesso senza preavviso e obbligo di motivazione
- : C.11. Risoluzione : Art. 14, u.c.

D. GESTIONE DEI CREDITI

- : D.1. Comunicazione della cessione al debitore : Art. 8, 1° c
- : D.2. Contabilizzazione : Art. 6, 2° c.
- : D.3. Riscossione dei crediti e pagamento al fornitore : Art. 10, 1° c. : obbligo per il cedente di rimborsare i versamenti anticipati solo nel caso di recesso e/o risoluzione; non previsto in caso di sem-
plice mancato pagamento alla scadenza da parte del debitore
- : D.4. Mancata riscossione crediti accettati in cessione con rivalsa : Art. 9, 2° c.
- : D.5. Imputazione dei pagamenti : Non previste
- : D.6. Spese legali

E. GARANZIA

- : E.1. Definizioni : Art. Non prevista
- : E.2. Concessione della garanzia : Art. 5, 1° C.
- : E.3. Revoca : Art. 5, u.c.: la garanzia è valida sino a revoca
- : E.4. Decadenza : Art. 11, 3° c.
- : E.5. Sospensione (contestazioni del debitore) : Art. 11, 1° e 2° c.
- : E.6. Inefficacia : Non prevista
- : E.7. Esclusione : Art. 5, u.c. : v. precedente punto C7
- : E.8. Pagamento sotto garanzia : Art. 6, 3° c.

F. ANTICIPAZIONI

- F.1. Versamento
- F.2. Rimborso
- F.3. Costi

: Art. 7
: Art. 10, 1° e 2° c.
: Art. 6, 1° c. ed Art. 10: non vengono tuttavia menzionati direttamente "compensi", bensì "spese e costi" (Art. 6, 1° c.) e "competenze, interessi ed accessori" (Art. 10)

G. CONDIZIONI PARTICOLARI

: 1. Sono espressamente pattuiti i seguenti costi e spese - commissione di gestione (pro solvendo e pro soluto): per mese o secca sull' ammontare dei crediti ceduti

- spese di gestione: per fattura/nota di credito (handling)
- spese di istruttoria: in sede di concessione e successivi rinnovi
- tasso di interesse: con capitalizzazione da indicare volta per volta
- giorni di valuta: su incassi e su bonifici (versamenti anticipati, ecc.
- giorni banca per incasso effetti
- spese per effetto
- scarto minimo sui versamenti anticipati

2. Interessi di mora :

H. OSSERVAZIONI

: -

Spett.
PRIMEFACTOR S.P.A.
Galleria San Federico 16
10121 TORINO

Facciamo seguito alle intese intercorse per confermarVi che il rapporto di factoring con la Vostra Società sarà disciplinato dalle seguenti «Condizioni Generali» oltre che da eventuali separate pattuizioni da considerarsi, a tutti gli effetti, come parti integranti e sostanziali della presente.

CONDIZIONI GENERALI PER LE OPERAZIONI DI FACTORING

Articolo 1. Con la stipula del contratto di factoring il Fornitore cede al Factor, che acquista, tutti i crediti, presenti e futuri, derivanti dalla propria attività di impresa, sui singoli debitori preventivamente concordati. Non sono ceduti solo i crediti che il Factor abbia preventivamente indicato come «non fattorizzabili» quali ad esempio quelli derivanti da contratti di fornitura condizionati, o rappresentati solo da fatture pro-forma, o di importo unitario oppure con scadenza inferiore al minimo richiesto perchè l'operazione sia economicamente conveniente, o che superano il «plafond» ammesso per ogni singolo debitore. Per tutta la durata del presente contratto il Fornitore si obbliga a non porre in essere con terzi alcun rapporto di factoring nè continuativo nè occasionale nei confronti dei debitori di cui al comma precedente. Resta qualunque salvo per quanto previsto dall'articolo 14, primo comma. Il Factor potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, accettare anche cessioni di credito non sottoposte alla sua preventiva approvazione. È facoltà del Factor comunicare al Fornitore, in qualunque momento, di non voler più acquistare crediti futuri verso il debitore che, a causa delle sue mutate condizioni patrimoniali, non risultasse più di suo gradimento.

Articolo 2. Il Fornitore si obbliga a portare a conoscenza del debitore ceduto la stipulazione del contratto di factoring con i criteri e le modalità indicati dal Factor. Il Fornitore dovrà provvedere, inoltre, ad apporre su ciascuna fattura relativa ai criteri ceduti la seguente dicitura (od altra analoga che venisse comunicata): «Il pagamento dell'importo relativo alla presente fattura per produrre effetti liberatori dovrà pervenire esclusivamente alla PRIMEFACTOR S.P.A. - Galleria San Federico 16 - Torino, in quanto il credito è stato ceduto alla predetta società per effetto del contratto di factoring a Voi precedentemente comunicato. Pertanto Vogliate immediatamente segnalare alla stessa PRIMEFACTOR S.P.A. ogni notizia di eventuali contestazioni riferentesi a merci o servizi ricevuti». La spedizione dell'originale delle fatture al debitore ceduto dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata A.R. a cura del Fornitore fatti salvi diversi accordi.

Articolo 3. In relazione ai singoli crediti ceduti, il Fornitore dovrà trasmettere al Factor, entro 30 gg. dalla data di emissione, copia delle fatture accompagnate dagli ordini, dalle conferme di ordini, dai documenti di spedizione delle merci e dai documenti accessori del credito e da quant'altro fosse ritenuto dal Factor necessario o utile a documentare ed a riscuotere il credito. Qualora a fronte dei crediti ceduti siano stati emessi titoli di credito di qualsiasi natura gli stessi dovranno essere girati e/o consegnati al Factor. Delle singole cessioni verrà data notizia ai debitori ceduti mediante scambio di corrispondenza commerciale. Il Fornitore si impegna a far sì che tutti i contratti di fornitura siano regolati dalla legge italiana e vengano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali e valutarie vigenti.

Articolo 4. Il Fornitore garantisce, per ciascun credito ceduto, la piena disponibilità e l'esclusiva titolarità dello stesso e che il relativo importo gli è dovuto incontestabilmente dal debitore quale corrispettivo di forniture di beni o servizi che non sono gravati da pegni, privilegi o vincolati in alcun modo a favore di altri che non del Factor. Inoltre il Fornitore garantisce l'assenza di qualsiasi ragione creditoria opponibile in compensazione dal debitore. Ove il debitore dovesse effettuare erroneamente pagamenti al Fornitore, quest'ultimo è obbligato a rimettere immediatamente al Factor quanto pervenutogli a fronte dei crediti medesimi. Il Fornitore si impegna a non modificare le condizioni ed i termini di pagamento, nè a concedere riduzioni di prezzo, nè ad accettare restituzioni dei beni senza il consenso preventivo del Factor.

Articolo 5. I crediti si intendono acquistati dal Factor pro-solvendo, cioè con diritto di rivalsa da parte dello stesso nei confronti del Fornitore in caso di mancato pagamento del debitore. Su richiesta scritta del Fornitore i crediti potranno essere acquistati dal Factor pro-soluto, cioè senza rivalsa nei confronti del Fornitore. Il Factor dovrà

confirmare per iscritto al Fornitore l'eventuale approvazione dell'acquisto dei crediti pro-soluto e le relative condizioni (data di approvazione, percentuale di copertura del rischio, modalità di pagamento e importo massimo di garanzia per ciascun debitore).

È comunque esclusa ogni garanzia del Factor a fronte di sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo operati dal debitore, anche senza titolo, all'atto del pagamento ed altresì, quando il credito sia in valuta estera, per oscillazioni di cambio o modificazione dei rapporti di parità fra divise. La garanzia è valida esclusivamente per le fatture aventi data di emissione successiva a quella dell'approvazione da parte del Factor. L'importo massimo della garanzia per ciascun debitore ha carattere rotativo, salvo diverso accordo scritto fra il Factor ed il Fornitore. La garanzia è valida fino a revoca da parte del Factor.

Articolo 6. Il prezzo delle cessioni di credito sarà pari al valore nominale dei crediti ceduti, dedotte le spese ed i costi per realizzarli. Tali spese e costi saranno stabiliti in una pattuizione separata. L'accredito al Fornitore di crediti acquistati si intende che avverrà al momento dell'incasso del credito stesso. In caso di mancato pagamento del debitore di un credito acquistato pro-soluto dal Factor, il relativo ammontare verrà accreditato al Fornitore entro 210 giorni dalla data di scadenza del credito o dopo che sia trascorso il più lungo periodo medio di ritardo desunto dai precedenti pagamenti del debitore, salvo quanto previsto dall'articolo 9, primo comma. Nessun accredito da parte del Factor potrà essere preteso qualora risulti che il mancato pagamento da parte del debitore sia imputabile ad uno dei fatti previsti dall'articolo 11; in tal caso dovrà anche essere restituito dal Fornitore l'eventuale versamento anticipato che fosse già stato effettuato dal Factor a norma del successivo articolo 7.

Articolo 7. Dietro richiesta del Fornitore il Factor potrà, a suo insindacabile giudizio ed alle condizioni da pattuirsi, fornire i seguenti servizi:

- versamenti anticipati del prezzo rispetto alle scadenze dei crediti ceduti, nella misura e nei tempi ritenuti più opportuni;
- operazioni di sconto di portafoglio commerciale, di anticipi su ordini o su crediti vantati dal Fornitore nei confronti di terzi, assistiti o meno dalla cessione dei relativi crediti;
- messa a disposizione del Fornitore di informazioni commerciali sui potenziali clienti del Fornitore medesimo.

Articolo 8. Le partite contabili derivanti dal rapporto di factoring dovranno essere evidenziate in appositi conti intestati al Fornitore, tenuti presso il Factor e disciplinati da specifiche pattuizioni fra le parti. È espressamente convenuta la compensazione fra debiti e crediti liquidi del Fornitore. Detti conti verranno chiusi mensilmente e l'estratto conto si intenderà approvato se decorsi 20 giorni dalla data di spedizione il Fornitore non avrà comunicato per iscritto le sue eventuali osservazioni.

Articolo 9. Il Factor ha diritto di trattenere le eventuali eccedenze che si dovessero verificare a favore del Fornitore e compensarle con crediti, anche non scaduti, vantati nei confronti dello stesso Fornitore, acquistati da terzi o, comunque, garantiti a favore di terzi. I pagamenti del debitore a fronte dei crediti acquistati parte pro-solvendo e parte pro-soluto verranno imputati anzitutto a copertura totale della parte acquistata senza rivalsa e quindi della parte acquistata con rivalsa.

Articolo 10. I versamenti anticipati di cui all'articolo 7, oltre competenze, interessi ed accessori, dovranno essere rimborsati in caso di recesso e di risoluzione del rapporto di factoring, entro 15 giorni da apposita richiesta scritta. Decorso inutilmente tale termine, il Factor potrà agire indifferentemente nei confronti del Fornitore, degli eventuali garanti, dei terzi aventi causa nonchè del debitore ceduto, essendo esonerato espressamente dagli oneri previsti dall'articolo 1267, 2° comma Cod. Civ. Il Fornitore potrà evitare il rimborso qualora offra al Factor in cessione altri crediti per un pari ammontare su altri debitori graditi e accettati dal Factor. Il Factor sarà comunque tenuto, non appena sia stato rimborsato dal Fornitore, a restituire al Fornitore i titoli di credito insoluti, le copie delle fatture e quant'altro fosse necessario allo stesso Fornitore per il recupero del credito.

Articolo 11. Qualora i crediti siano stati acquistati pro-soluto, il Fornitore non sarà tenuto a restituire quanto eventualmente corrispostogli dal Factor a titolo di versamento anticipato in caso di mancato pagamento del debitore; peraltro l'approvazione rimarrà sospesa quando il debitore non adempia all'obbligo di pagare, in tutto o in parte, il proprio debito corrispondente al credito acquistato senza rivalsa dal Factor per uno dei seguenti motivi:

- a) atto o comportamento del Fornitore volto a impedire l'esecuzione del pagamento medesimo;
- b) rifiuto o contestazione, da parte del debitore, di tutti o parte dei beni e/o servizi;
- c) contestazione o inizio di azione legale da parte del debitore, per inadempienza del Fornitore;
- d) esistenza di un credito del debitore da compensare con il suo debito.

L'approvazione riprenderà efficacia, nei limiti dell'importo originario o del minor importo riconosciuto, se entro 60 giorni dalla scadenza del credito debitore e Fornitore avranno raggiunto una amichevole composizione della controversia, oppure se, e quando, il diritto del Fornitore a ricevere il pagamento sarà stato definitivamente accertato dal Giudice.

L'approvazione si considererà anche sospesa per:

e) ammissione del debitore ceduto alla procedura di « amministrazione controllata » o « amministrazione straordinaria », fermo restando che l'approvazione riprenderà la sua efficacia all'atto della chiusura della procedura.

L'approvazione si considererà decaduta nei seguenti casi:

- f) definizione a favore del debitore delle cause che ne avevano provocato la sospensione (punti a, b, c, d);
- g) modificazione da parte del Fornitore e senza il consenso del Factor delle condizioni contrattuali di fornitura che avevano permesso l'acquisto del credito senza rivalsa;
- h) mancato pagamento da parte del debitore per cause di forza maggiore o nel caso di crediti verso debitori esteri, per particolari situazioni di fatto o di diritto che impediscano il trasferimento dei fondi;
- i) violazione da parte del Fornitore dell'obbligo di cedere tutti i suoi crediti nei confronti di ogni singolo debitore;
- l) elevazione di protesti, proposizione di azioni cautelari od esecutive, presentazione di istanza di ammissione ad una procedura concorsuale contro il debitore ceduto, o deliberazione di messa in liquidazione dell'impresa del debitore ceduto, purchè gli eventi di cui alla presente lettera l) si siano verificati in un momento antecedente o contestuale alla data di approvazione.

Verificandosi la decadenza dell'approvazione, i crediti in questione verranno considerati acquistati « pro-solvendo », con tutte le conseguenze previste per quanto riguarda l'obbligo di rimborso degli eventuali versamenti anticipati, ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 12. Il Fornitore deve collaborare con il Factor per salvaguardarne gli interessi. In particolare sarà tenuto a comunicare al Factor ogni fatto o circostanza, di cui fosse venuto a conoscenza che possa essere utile ai fini della valutazione e della solvibilità dei debitori, nonché l'esistenza di eventuali rimostranze, eccezioni o contestazioni in relazione alle singole forniture. Il Factor, nella gestione e nel recupero dei crediti ceduti, terrà nel debito conto gli interessi del Fornitore a mantenere buoni rapporti commerciali con i propri clienti, nei limiti in cui ciò non pregiudichi le proprie ragioni di credito.

Articolo 13. Il Factor è autorizzato a sostituire a sé, in tutto o in parte, nei diritti verso il debitore estero, altro corrispondente estero di sua scelta, con impegno del Fornitore a tenerlo indenne da ogni rivalsa di tale altro corrispondente relativamente ai suoi rapporti con il debitore.

Articolo 14. Il rapporto di factoring è a tempo indeterminato e ciascuna parte potrà, in qualsiasi momento, comunicare all'altra a mezzo lettera raccomandata, senza obbligo di preavviso o di motivazione, la propria intenzione di recedere dal rapporto. Il recesso o la risoluzione del rapporto di factoring non avrà effetto nei riguardi dei crediti già acquistati, per i quali continueranno a valere tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore fino a completo rimborso, per capitale, interessi ed accessori, dei versamenti anticipati effettuati a suo favore dal Factor. Ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ. la risoluzione del rapporto di factoring potrà verificarsi in caso di violazione, da parte del Fornitore, degli obblighi previsti dagli articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 12.

Articolo 15. Le cessioni si intendono concluse a Torino a tutti gli effetti, compresi quelli di competenza fiscale e giudiziaria. Per tutte le controversie relative al presente contratto ed ai singoli crediti ceduti è competente esclusivamente il Foro di Torino. Le spese di registrazione del presente contratto come quelle eventuali dei singoli atti di cessione, sono esclusivamente a carico del Fornitore.

Il Fornitore

Timbro e Firma

Il Fornitore dichiara, a tutti gli effetti, di accettare specificatamente, ai sensi dell'articolo 1341 Cod. Civ. i seguenti articoli del presente contratto:

- Articolo 1 (cessione globale dei crediti su uno stesso debitore ed esclusiva);
- Articolo 4 (piena disponibilità del credito per il Factor - obbligo di trasmettere ogni incasso diretto - divieto di autorizzazione a riduzioni di prezzo e restituzioni di merce);
- Articolo 6 (obbligo di restituzione di accrediti non dovuti);
- Articolo 8 (approvazione delle scritture contabili e degli estratti conto);
- Articolo 9 (imputazione degli incassi alla parte del credito accettata senza rivalta);
- Articolo 10 (obbligo di restituzione dei versamenti anticipati);
- Articolo 11 (sospensione e decadenza dell'approvazione dei crediti);
- Articolo 13 (sostituzione del Factor);
- Articolo 14 (scioglimento del rapporto);
- Articolo 15 (foro convenzionale e oneri di registrazione).

Il Fornitore

Timbro e Firma

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 605 del 29/9/1973 e successive modificazioni e integrazioni Vi comunichiamo i seguenti nostri dati:

- ragione sociale: _____
- sede legale: _____
- domicilio fiscale: _____
- n. di partita IVA: _____
- n. di codice fiscale: _____

Resta inteso che ci impegnamo a comunicarVi tempestivamente per iscritto ogni variazione ai dati sopraindicati. Nell'attesa di un Vs. riscontro porgiamo distinti saluti.

Il Fornitore

Timbro e Firma

Spett.
PRIMEFACTOR S.P.A.
Galleria San Federico 16
10121 TORINO

Con riferimento alle «Condizioni generali per le operazioni di factoring» sottoscritte il _____, di cui la presente forma parte integrante, restano convenute le seguenti condizioni particolari:

- Commissioni di gestione export:
(pro-solvendo) % (_____)
 per mese secca, da applicare sull'importo nominale dei crediti cedutiVi, rappresentati da fatture con data di scadenza massima non eccedente i 90 gg. dalla data di emissione;

- Commissioni di gestione export:
(pro-soluto) % (_____)
 per mese secca, da applicare sull'importo nominale dei crediti cedutiVi, rappresentati da fatture con data di scadenza massima non eccedente i 90 gg. dalla data di emissione. L'addebito della predetta commissione non determina di per sè l'automatica garanzia dei crediti ceduti. In tutti i casi di decadenza dell'approvazione del credito le commissioni riscosse resteranno da V.V.S.S. acquisite a titolo di penale;

- Spese di gestione export: Lire (_____)
per fattura/nota credito, oltre eventuali altre spese da V.V.S.S. sostenute per servizi prestati nel nostro interesse;

- Spese di istruttoria export: Lire (_____)
per ogni nominativo proposto in cessione;

- Tasso di interesse: costo della divisa sul mercato (LIBOR) più spread nella misura del % (_____)
da conteggiare sui versamenti anticipati in valuta.

Ci impegnamo a pagare tutte le Vs. competenze entro 30 gg. dalla data di fatturazione delle stesse. Prendiamo atto che l'inosservanza da parte ns. di tale obbligo comporterà l'automatica decadenza delle garanzie accordateci.

Dichiariamo inoltre di assumere a nostro carico ogni eventuale differenza cambio che dovesse verificarsi nel corso delle operazioni relative al rapporto di factoring con V.V.S.S. in essere.

Distinti saluti.

Timbro e Firma

Spett.
PRIMEFACTOR S.P.A.
Galleria San Federico 16
10121 TORINO

Con riferimento alle «Condizioni generali per le operazioni di factoring» sottoscritte il _____, di cui la presente forma parte integrante, restano convenute le seguenti condizioni particolari:

- Commissioni di gestione: (pro-solvendo) _____ % (_____)
 per mese secca, da applicare sull'importo nominale dei crediti cedutiVi;

- Commissioni di gestione: (pro-soluto) _____ % (_____)
 per mese secca, da applicare sull'importo nominale dei crediti cedutiVi. L'addebito della predetta commissione non determina di per sè l'automatica garanzia dei crediti ceduti. L'importo complessivo degli indennizzi e spese liquidabili per ogni annualità assicurativa viene fissato in 40 volte le commissioni pro-soluto relative alla medesima annualità. In tutti i casi di decadenza dell'approvazione del credito le commissioni riscosse resteranno da V.V.SS. acquisite a titolo di penale;

- Spese di gestione: Lire _____ (_____)
per fattura/nota credito, oltre eventuali altre spese da V.V.SS. sostenute per servizi prestati nel nostro interesse;

- Spese di istruttoria: Lire _____ (_____)
in occasione del primo affidamento e di ogni successivo rinnovo;

- Tasso di interesse: _____ % (_____)
tasso da conteggiare sui versamenti anticipati, salvo variazioni collegate all'andamento del mercato monetario, con capitalizzazione _____ ;

- Giorni valuta: su incassi gg. _____ (_____)
su bonifici gg. _____ (_____);

- Giorni banca per incasso effetti: _____ gg. _____ (_____);

- Spese per effetto: Lire _____ (_____);

- Sconto minimo su versamenti anticipati: _____ % (_____)
da calcolare sull'ammontare totale dei crediti cedutiVi e anticipabili a Vs. insindacabile giudizio ai sensi dell'art. 7 delle «Condizioni generali per le operazioni di factoring». Ci impegnamo pertanto a mantenere tale sconto per tutta la durata del rapporto, rimborsandoVi immediatamente delle somme eventualmente necessarie per il ripristino dello sconto stesso.

Distinti saluti.

Timbro e Firma

SCHEMA CONTRATTO : SPEI FACTORING

- A. TIPO DI CONTRATTO** : Normativo
- B. FORMALIZZAZIONE E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA DATA CERTA** : Scambio di corrispondenza
- C. ASPETTI GENERALI**
- I. La cessione nei contratti di factoring
- C.1. Esclusiva : SI Art. 2
 - C.2. Globalità : SI Art. 4 I
 - C.3. Disponibilità dei crediti : Art. 4, III
- II. Obblighi del fornitore
- C.4. Comunicazione - Informazione - Consenso ad ispezioni : Art. 4 II, V
 - C.5. Condizioni di vendita : Art. 4 VI
 - C.6. Sconti e abbuoni : Art. 4 VI
 - C.7. Sconti non autorizzati : Non previsti.
 - C.8. Restituzione di merci : Art. 4 VI u.c.
- III. C.9. Compensazione : Art. 8 (Art. 1252 c.c.)

IV. Scioglimento		
C.10. Durata e recesso	:	Art. 9: indeterminata (viene precisata la sorte dei plaf. debitori)
C.11. Risoluzione	:	Art. 10
D. GESTIONE DEI CREDITI		
D.1. Comunicazione della cessione al debitore	:	
D.2. Contabilizzazione	:	Art. 8
D.3. Riscossione dei crediti e pagamento al fornitore	:	All' atto dell' incasso, ma non è espresso
D.4. Mancata riscossione crediti accettati in cessione con rivalsa	:	Art. 5
D.5. Imputazione dei pagamenti	:	Art. 6
D.6. Spese legali	:	Non previste
E. GARANZIA		
E.1. Definizioni	:	Art. 6
E.2. Concessione della garanzia	:	Art. 6
E.3. Revoca	:	Art. 6
E.4. Decadenza	:	Art. 6
E.5. Sospensione (contestazioni del debitore)	:	Non prevista
E.6. Inefficacia	:	Non prevista
E.7. Esclusione	:	Non prevista
E.8. Pagamento sotto garanzia	:	Art. 6
F. ANTICIPAZIONI		
F.1. Versamento	:	Art. 1
F.2. Rimborso	:	Art. 5
F.3. Costi	:	Art. 7, commissioni, interessi e recupero spese

G. CONDIZIONI PARTICOLARI

- : 1. Sono espressamente pattuiti i seguenti costi e spese - fido
- %le erogazione
- commissioni
- interessi
- spese

2. Interessi di mora : Non previsti nei confronti del cedente; aggravio di interessi in caso di scioglimento del contratto

H. OSSERVAZIONI

- : Il contratto appare impostato per aver effetto normativo, nonostante talune espressioni facciano a volte pensare ad un intento traslativo (v. art.1).

CONDIZIONI GENERALI DI FACTORING

che disciplinano le operazioni con la
SPEI FACTORING S.p.A., con sede in ROMA, Viale dell'Arte n° 68, C.A.P. 00144, capitale sociale
L. 10.000.000.000, Tel. 06/5916058-5916076, codice fiscale e partita IVA 05105830581
approvate da

Ditta/Società _____ _____
con sede in _____, Via _____
cod. fisc. _____, partita IVA _____
richiedente i servizi di factoring con lettera _____
Registro Società Tribunale N° _____ C.C.I.A.A. N° _____

Premesse interpretative

Factor: Sta ad indicare la SPEI FACTORING S.p.A.
Fornitore o Cedente: Indica chi richiede i servizi di factoring
Debitore o Cliente: È da intendersi colui o coloro che acquistano
beni e/o servizi dal fornitore

1 - Oggetto del contratto e prestazioni del Factor

Il fornitore si impegna a cedere, siccome cede al Factor, i crediti di impresa presenti e futuri derivanti dalla fornitura a terzi di beni e/o servizi la cui accettazione rimane comunque in facoltà del Factor.

Da parte sua il Factor, per i crediti ceduti e da esso accettati, curerà la contabilizzazione, la riscossione e l'eventuale contenzioso con le modalità e nei termini appresso indicati.

Il Factor a suo insindacabile giudizio, a richiesta del fornitore, potrà effettuare versamenti anticipati sull'ammontare dei crediti ceduti.

L'accettazione da parte del Factor delle singole cessioni risulterà da comunicazione al Cedente dal riepilogo dei crediti in carico.

Il Factor per i crediti ceduti potrà, a sua discrezione, volta per volta, accettare cessioni di credito -pro soluto-, assumendo in tutto o in parte il rischio della insolvenza del debitore e con le modalità di cui al successivo punto 6.

2 - Esclusiva

Il fornitore non potrà stipulare con altri rapporti di factoring né comunque effettuare direttamente o indirettamente cessioni di alcun credito di impresa senza il preventivo consenso del Factor.

3 - Regolamentazione del rapporto

Il rapporto di factoring è regolato esclusivamente dalle condizioni previste dal presente disciplinare, salve le condizioni particolari su termini e modalità da stipularsi per iscritto.

4 - Obblighi del Fornitore

I (modalità) - Il Fornitore, entro 30 giorni dalla data di spedizione della merce o dalla prestazione dei servizi - e comunque mal prima di aver effettuato la prestazione da cui sorge il credito - dovrà offrire in cessione i singoli suoi crediti al Factor ed in particolare tutti i crediti nei confronti di ciascun Debitore accettato, fornendo

copia dei relativi ordini e delle fatture, con i documenti di spedizione e trasporto ed ogni altro documento accessorio, unitamente ai titoli debitamente girati al Factor.

II (notizie) - Il Fornitore si impegna a fornire al Factor, senza riserva alcuna, tutti i dati, le notizie ed ogni utile elemento per una migliore valutazione tecnico-commerciale dei suoi Debitori e ciò sia prima che dopo le cessioni, fino alla effettiva riscossione dei crediti. Di tutte le notizie di cui si è detto il Factor si impegna a fare uso riservato.

III (garanzie) - Il Fornitore, con riferimento ad ogni credito ceduto, garantisce che:

- a) il credito ceduto è incondizionato, liquido, vero, reale ed esigibile alle scadenze concordate e di conseguenza si riferisce a forniture o a prestazioni di servizi effettivamente eseguiti, con il rispetto delle modalità contrattuali e le specifiche pattuite col Debitore;
- b) i beni e le merci relativi alla fornitura che dà origine al credito ceduto non sono vincolati in favore di alcuno né gravati da pegni, privilegi ed altre garanzie, a favore di terzi, se non del Factor;
- c) il credito è di sua piena proprietà e disponibilità in quanto non ceduto a terzi, né sequestrato, né pignorato, né soggetto ad altri vincoli;
- d) nessun Debitore ha crediti verso il Cedente che possano essere imputati a compensazione sia pure parziale dei crediti ceduti al Factor.

IV (controlli) - Il Factor è autorizzato in ogni momento a verificare presso il Debitore ceduto l'esistenza dei crediti accettati ed inoltre potrà eseguire direttamente o tramite speciali incaricati gli opportuni controlli sulle scritture contabili del Fornitore e potrà trarre copia ed estratti anche autentici a lui necessari.

V (collaborazione al recupero dei crediti) - Il Fornitore, a richiesta del Factor, dovrà stipulare gli atti, firmare le lettere ed i documenti necessari ed utili al Factor stesso per incassare i crediti ceduti per sorte, interessi ed accessori.

Sempre a richiesta del Factor, il Cedente dovrà tempestivamente consegnare i documenti costitutivi e probatori dei singoli crediti ceduti per azionare gli stessi.

VI (sconti, abbuoni, deduzioni, atti di disposizione non autorizzati) - Il Cedente si impegna a fare in modo che il pagamento dei crediti ceduti al Factor venga dai Debitori effettuato a questo, astenendosi da qualsiasi iniziativa mirante all'incasso diretto, ivi comprese procure o deleghe a terzi per l'incasso, e comunque da qualsiasi atto di disposizione dei crediti ceduti.

Ai fini di quanto sopra, vengono considerati atti di disposizione del credito e non sono pertanto ammessi da parte del Cedente, dopo la proposta di cessione, in via esemplificativa e non esclusiva: riduzioni di prezzo, cambiamenti delle modalità di pagamento, autorizzazioni a restituire la merce e quanto altro. Resta inteso che solo il Factor, quale titolare dei crediti ceduti, potrà effettuare tali operazioni.

Ad incasso avvenuto, il Factor provvederà ad accreditare al Cedente gli importi corrisposti dal Debitore, fatto salvo quanto disposto al successivo capitolo 8.

Ove il Debitore provveda erroneamente ad effettuare pagamenti al Cedente, ovvero a restituirgli la merce, il Fornitore dovrà immediatamente trasmettere al Factor gli importi incassati o i titoli di credito ricevuti, debitamente girati, ovvero mettere a disposizione del Factor la merce restituitagli senza che ciò abbia effetto liberatorio o anche solo sospensivo dei pagamenti e ciò fino all'integrale restituzione degli eventuali anticipi ricevuti, oltre spese e quanto altro sostenuto dal Factor.

5 - Delle cessioni

Tutte le cessioni di credito, salvo diverso accordo scritto, se accettate dal Factor si intendono accettate «pro solvendo», ossia con garanzia da parte del Cedente della solvenza del Debitore; di conseguenza, il Cedente dovrà rimborsare al Factor tutte le somme che questo gli ha corrisposto a titolo di versamento anticipato, oltre alla commissione ed agli interessi concordati, non appena avrà avuto comunicazione dal Factor che il Debitore non ha effettuato il relativo pagamento o vi è motivo di ritenere che questo non intenda o non possa effettuarlo, in tutto o in parte, ovvero divenga operante la garanzia di cui al precedente punto 4, n. III, salvo quanto disposto ai successivi capitoli 9 e 10.

In difetto di rimborso entro giorni 15 dalla richiesta, il Factor potrà agire, anche giudizialmente, in solido, sia nei confronti del Cedente sia del Debitore.

Il Factor potrà inoltre, senza doverne in nessun modo rispondere al Cedente, stipulare transazioni ed accordi con il Debitore, anche riducendo i prezzi praticati e costituendo garanzie, fermo restando che gli accordi così stipulati non limitano e non esonerano il Cedente dalle sue responsabilità, rimanendo egli obbligato nei confronti del Factor fino all'integrale recupero di sorte, interessi e commissioni.

Resta inteso che l'intervenuto integrale pagamento da parte del Cedente comporta la retrocessione della cessione in suo favore ed il riacquisto della disponibilità del credito. Pagamenti parziali, invece, non comportano alcuna surroga nelle porzioni di credito saldato, fino all'integrale recupero del credito vantato dal Factor.

Il Fornitore esonera il Factor dall'osservanza di cui al secondo comma dell'art. 1267 codice civile che pone a carico del cessionario l'onere di iniziare e di proseguire con diligenza le istanze contro il Debitore ceduto per la realizzazione del credito.

6 - Cessioni «pro soluto»

Su richiesta scritta del Fornitore, da effettuarsi esclusivamente sull'apposito modulo «Richiesta di appro-

vazione», il Factor potrà accettare cessioni di credito «pro soluto» ossia con garanzia da parte del Factor della solvenza del Debitore. In questo caso il Factor fisserà, a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione scritta al Cedente, per ciascun Debitore sottoposto al suo preventivo esame e per i casi in cui abbia accordato l'approvazione, una linea di credito. Il Factor si riserva di revocare, in qualsiasi momento, la predetta linea di credito per i Debitori ceduti che non risultassero più di suo gradimento, dandone comunicazione scritta al Cedente, salvo per i crediti già accettati in cessione.

Se l'ammontare delle cessioni di credito a carico di uno stesso Debitore ceduto dovesse superare la linea di credito stabilita, si conviene che la parte eccedente sia accolta «pro solvendo».

Nel caso in cui il Debitore abbia effettuato pagamenti tali da ricostituire adeguata capienza nella linea di credito, la parte accettata «pro solvendo» sarà considerata «pro soluto», sempre nei limiti della linea del fido.

In caso di mancato pagamento del Debitore alle scadenze previste, il Factor accrediterà al Cedente la parte garantita del credito dopo 360 giorni a partire dalla data di scadenza ovvero dopo che sarà trascorso il più lungo periodo medio di ritardo desunto dai precedenti pagamenti del Debitore. Se nei confronti di un Debitore sono state accettate dal Factor cessioni «pro solvendo» e «pro soluto», i pagamenti effettuati dal Debitore verranno imputati anzitutto alla parte accettata «pro soluto» e soltanto dopo a quella «pro solvendo».

La «approvazione» e la garanzia di pagamento «pro soluto» prestata dal Factor sono sottoposte a condizione risolutiva e si intenderanno come mai concesse e prive di ogni e qualsiasi effetto al verificarsi anche di uno solo dei seguenti fatti:

- a) quando il Debitore ceduto intraprenda azione legale contro il Cedente o rifiuti o contesti in tutto od in parte la merce od i servizi od adduca una inadempienza del Fornitore e ciò indipendentemente dalla fondatezza delle eccezioni;
- b) quando il Debitore ceduto eccepisca l'esistenza di un credito da compensare con il suo debito;
- c) quando il Cedente, senza il previo consenso del Factor, modifichi una qualsiasi delle condizioni di fornitura comunicate a suo tempo al Factor con il modulo «Richiesta di approvazione» o compia qualsiasi atto dispositivo del credito ceduto;
- d) quando il Cedente, in violazione di quanto previsto ai capitoli 2, 4-I, abbia violato l'esclusiva ovvero abbia ommesso di dare in cessione al Factor tutti i suoi crediti nei confronti del Debitore ceduto;
- e) quando, comunque, il mancato pagamento da parte del Debitore sia in qualsiasi modo dovuto a fatto imputabile al Fornitore ovvero dipenda da cause di forza maggiore o, nel caso di crediti verso Debitori esteri, quando particolari situazioni di fatto e di diritto impediscano il trasferimento di fondi;
- f) quando il credito non sia riconosciuto valido nel suo intero ammontare dagli Organi della procedura concorsuale a carico del Debitore ceduto.

Resta inoltre inteso che il Cedente decadrà ab initio a tutti gli effetti da ogni garanzia concessagli e quindi dal «pro soluto», in caso di sua inadempienza agli obblighi indicati nelle presenti Condizioni Generali di factoring, con particolare riferimento al puntuale pagamento delle commissioni, degli interessi e di ogni altra somma dovuta al Factor in virtù delle cessioni effettuate e degli anticipi ricevuti.

Nei casi tutti nel presente articolo indicati, di risoluzione e di decadenza dalla garanzia, le cessioni di credito che ne godevano verranno considerate come fatte ed accettate «pro solvendo».

7 - Compensi dovuti al Factor

Quale corrispettivo per l'insieme dei servizi resi dal Factor e per gli oneri e rischi relativi, spetteranno allo stesso commissioni e rimborsi spese per come concordato.

Verificandosi il versamento anticipato a valere sui crediti ceduti, spetterà al Factor un interesse sulle somme anticipate. Tale interesse sarà calcolato per il periodo intercorrente tra la data del versamento anticipato e la data in cui avverrà il pagamento da parte del Debitore ceduto o, in caso di insolvenza di questo, fino al pagamento effettuato dal Cedente, nelle cessioni accettate «pro solvendo»; nelle cessioni accettate «pro soluto», fino a 360 giorni dopo la data di scadenza del credito, ovvero fino al più lungo termine di cui al precedente capitolo 6.

8 - Contabilizzazione

Tutte le partite di dare e di avere relative al rapporto di factoring verranno annotate dal Factor in un conto speciale tenuto seguendo le presenti Condizioni Generali.

Il Factor eseguirà periodicamente la chiusura del conto inviando un estratto conto al Cedente con raccomandata.

Se il Cedente non avrà inviato le eventuali contestazioni entro 15 giorni dalla data di spedizione dell'estratto conto, questo si intenderà approvato.

Resta inteso che il Factor avrà il diritto di compensare in ogni momento, dando luogo a compensazione ex art. 1252 codice civile, eccedenze a proprie mani e quindi propri debiti, con debiti del Cedente, anche mediante estinzione anticipata dei crediti ceduti o garantiti.

9 - Durata e recesso

Il contratto è a tempo indeterminato e decorre dalla data di sottoscrizione e si intende pienamente efficace se non disdetta da una delle due parti contraenti secondo le modalità e nei termini di cui appresso.

Sia il Factor, sia il Cedente, potranno in qualsiasi momento recedere dal presente contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, senza necessità di preavviso. Il recesso avrà effetto esclusivamente per le operazioni future. Per quanto riguarda le singole cessioni già accettate dal Factor, queste resteranno ugualmente valide e continueranno ad essere regolate dalle presenti Condizioni Generali, rimanendo in vigore tutte le obbligazioni e garanzie assunte sia dal Factor sia dal Cedente in relazione alle stesse. Ciò, fino a che non saranno stati dal Cedente integralmente rimborsati, per capitale, interessi ed accessori, i versamenti precedentemente anticipati a suo favore dal Factor e pagate le relative commissioni, ferma restando, per altro, la facoltà del Factor di richiedere, unitamente al recesso dal contratto, il pagamento immediato di ogni proprio credito nei confronti del cedente, anche per gli anticipi effettuati su crediti a scadere, con relativi interessi.

Il Factor, sino ad integrale rimborso di ogni suo credito, anche relativo ad anticipi su cessioni di credito a scadere, tratterrà in compensazione ogni somma incassata.

Per quanto riguarda le linee di fido «pro soluto», l'avvenuto recesso di una delle parti comporta l'arresto del meccanismo automatico di trasformazione del «pro solvendo» in «pro soluto» per effetto dei pagamenti intervenuti, con la conseguenza che il «pro soluto» non potrà in nessun caso estendersi alle partite che risulteranno «pro solvendo» alla data di consegna alla posta della raccomandata che comunica il recesso.

10 - Risoluzione

Il Factor potrà risolvere il contratto di factoring per effetto della presente clausola risolutiva espressa, a mezzo lettera raccomandata, nei casi in cui:

- 1) il Cedente si renda inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni da esso assunte di cui ai capitoli 2, 4, 5 e 7, con le conseguenze, per il «pro soluto», al precedente capitolo 6 previste;
- 2) quando il Cedente versi in stato di insolvenza o comunque sia soggetto a procedure concorsuali, o più semplicemente a decreto ingiuntivo, protesto, pignoramento, sequestri di ogni tipo, ovvero il Cedente sia messo in liquidazione.

Il contratto potrà essere, inoltre, sempre risolto ai sensi dell'art. 1453 cod. civile.

Salvo quanto non espressamente indicato, la risoluzione avrà i medesimi effetti del recesso anche sulle cessioni in essere.

11 - Foro competente

Le cessioni si intenderanno concluse a Roma a tutti gli effetti ivi compreso quello della competenza fiscale e giudiziaria. Per ogni controversia relativa al rapporto di factoring e quindi alle presenti «Condizioni», alle conseguenti cessioni di credito ed alle eventuali condizioni sottoscritte a parte, è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Le spese di registrazione del presente atto, come dei singoli atti di cessione di credito e gli oneri fiscali che non fossero per legge a carico del Factor, sono a carico del Cedente.

Il Cedente (firma) _____

Il Cedente dichiara di aver letto attentamente le suesposte Condizioni Generali e di accettare specificamente, ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, i seguenti capitoli: 2 (esclusiva del rapporto); 4 (obblighi del Fornitore, modalità, cessioni, notizie, garanzie sui crediti, controlli, collaborazione al recupero dei crediti, sconti, abbuoni ed atti di disposizione non autorizzati); 5 (delle cessioni: effetti «pro solvendo» - obbligo di restituzione delle somme ricevute in anticipo - solidarietà tra Cedente e Debitore - facoltà del Factor di transigere col Debitore - esonero per il Factor dagli obblighi di cui all'art. 1267 cod. civile, il comma); 6 («pro soluto»: revoca delle linee di credito e imputazione dei pagamenti prima al «pro soluto», condizione risolutiva e decadenza dal «pro soluto»); 8 (contabilizzazione - approvazione estratti conto - compensazione volontaria); 9 (durata e recesso: validità delle cessioni fino a totale rientro crediti Factor - effetti sul «pro soluto»); 10 (risoluzione: clausola risolutiva espressa); 11 (Foro competente).

Il Cedente (firma) _____

(data) _____

Serv. Fidi

Spettabile

Prot.n.

CONTRATTO DI FACTORING - CESSIONE DI CREDITI PRO SOLVENDO
CONDIZIONI PARTICOLARI

In relazione al contratto di factoring tra noi stipulato, ferme restando le condizioni generali, Vi confermiamo le seguenti pattuizioni aggiuntive tra noi intervenute:

- potremo effettuare anticipazioni a Vostro favore fino ad una concorrenza complessiva di Lit. per cessioni pro solvendo di crediti esigibili nei giorni vantati nei confronti di nominativi di nostro gradimento, assistiti dalla cessione dei crediti stessi mediante scambio di corrispondenza commerciale riconosciuta dai debitori ceduti nei termini e con le modalità di cui all'art. 1 delle "Condizioni generali".
 - l'anticipazione per ogni operazione non potrà essere superiore all' dell'ammontare dei crediti ceduti, pertanto sarà Vostro obbligo mantenere lo scarto sopra stabilito tra l'ammontare dei crediti e quello delle nostre anticipazioni, per tutta la durata del rapporto, impegnandoVi a rimborsarci immediatamente, ove del caso, tutte quelle somme necessarie per ripristinare lo scarto stesso;
 - la commissione in nostro favore, computata sul monte crediti ceduto, sarà dallo per crediti scadenti entro giorni, per scadenze superiori sarà dallo per ogni mese o frazione di ulteriore dilazione, da corrispondere in via anticipata, fino al mese dell'effettivo pagamento;
 - le anticipazioni di che trattasi e ogni altro rapporto finanziario saranno contabilizzati in un conto corrente improprio contraddistinto dal n. che dovrà essere riportato nella Vostra contabilità ;
-
- il c/c sarà regolato da un tasso nominale annuo del - con rendiconto con facoltà della SPEI di variare detto tasso in relazione alla variazione del costo della provvista;
 - vi verranno inoltre addebitate Lit. per spese distruttoria;
 - gli interessi, le commissioni non liquidate in via anticipata e le spese di cui sopra, verranno da Voi corrisposte alla ricezione del nostro estratto conto.
 - in caso di risoluzione (ai sensi dell'art. 10 delle condizioni generali di factoring) il tasso di interesse da applicarsi sulle somme a qualsiasi titolo anticipate, per il periodo successivo alla data della lettera di risoluzione, sarà pari al valore del Prime Rate ABI in vigore quel giorno, maggiorato di sette punti percentuale.

Vi preghiamo di restituirci copia della presente sottoscritta per accordo ed accettazione e Vi porgiamo distinti saluti.

SCHEMA CONTRATTO : SUD FACTORING

A. TIPO DI CONTRATTO	:	Traslativo
B. FORMALIZZAZIONE E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA DATA CERTA	:	Sottoscrizione di entrambi e registrazione
C. ASPETTI GENERALI		
I. La cessione nei contratti di factoring		
C.1. Esclusiva	:	Art. 3
C.2. Globalità	:	Art. 3
C.3. Disponibilità dei crediti	:	Art. 4
II. Obblighi del fornitore		
C.4. Comunicazione - Informazione - Consenso ad ispezioni	:	Art. 21
C.5. Condizioni di vendita	:	Art. 13
C.6. Sconti e abbuoni	:	Art. 13
C.7. Sconti non autorizzati	:	Art. 13
C.8. Restituzione di merci	:	Art. 13
III. C.9. Compensazione	:	

IV. Scioglimento

C.10. Durata e recesso : Art. 23: indeterminata
 C.11. Risoluzione : Art. 24 e Art 25

D. GESTIONE DEI CREDITI

D.1. Comunicazione della cessione al debitore :
 D.2. Contabilizzazione : Art. 7, 1° c - Art. 17
 D.3. Riscossione dei crediti e pagamento al :
 fornitore : Art. 7, 2° c.
 D.4. Mancata riscossione crediti accettati in :
 cessione con rivalsa : Art. 19
 D.5. Imputazione dei pagamenti : Art. 15
 D.6. Spese legali :

E. GARANZIA

E.1. Definizioni : Art. 2
 E.2. Concessione della garanzia : Art. 9, 1° e 3° c. - Art. 10 - Art. 26, 27
 E.3. Revoca : Art. 9, 4° c. - Art. 10 - Art. 30
 E.4. Decadenza : Art. 9, 5° c. - Art. 14
 E.5. Sospensione (contestazioni del debitore) : Non prevista
 E.6. Inefficacia : Art. 28
 E.7. Esclusione : Art. 9, 2° c.
 E.8. Pagamento sotto garanzia : Art. 12

F. ANTICIPAZIONI

F.1. Versamento : Art. 8, 1° c.
 F.2. Rimborso : Art. 8, 2° c. - Art. 12, 2° c.
 F.3. Costi : Art. 16

G. CONDIZIONI PARTICOLARI

- : 1. Sono espressamente pattuiti i seguenti costi e spese - commissioni factoring
- commissioni plusfactoring
- interessi
- spese tenuta conto e postali

2. Interessi di mora : Non previsti

H. OSSERVAZIONI

- : Particolare attenzione dedicata al pro-soluto con inclusione di due diversi gruppi di clausole, uno relativo all' approvazione e l' altro al plafond. Apparentemente non c'è differenza.

Tra la SUD FACTORING SpA con sede legale a Bari alla Via De Rossi n. 200, in persona di _____, cod. fisc. è partita IVA 03753850720 (in seguito denominata "factor") da una parte e _____ con sede in _____ in persona di _____, cod. fisc. e partita IVA _____ (in seguito denominata "fornitore") dall'altra.

PREMESSO

che la Sud Factoring S.p.A. ("factor"), nell'ambito della propria attività offre i seguenti servizi:
A) gestione, contabilizzazione, amministrazione, sollecito ed incasso dei crediti d'impresa;
B) in via eventuale, lo smobilizzo anticipato rispetto alle scadenze dei crediti ceduti;
C) informazioni commerciali, collaborazione nella valutazione dei nominali debitori da acquisire da parte della propria clientela, consulenza commerciale, recupero dei crediti inoluti e/o impegnati;
D) assunzione del rischio del credito in essere nei confronti di uno o più debitori della clientela acquisita preventivamente determinata;
E) quant'altro utile e/o necessario per l'acquisizione, l'approntamento e l'esecuzione dei contratti di fornitura nell'ambito dell'attività imprenditoriale;
S.p.A. ai patti ed alle condizioni qui di seguito riportate; ("fornitore") intende avvalersi dei suddetti servizi e prestazioni offerti dalla Sud Factoring tutto ciò premesso, le parti come innanzi costituite convengono quanto appresso:

CONDIZIONI GENERALI PER LE OPERAZIONI DI FACTORING

ARTICOLO 1 - La premessa forma parte integrante del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante dello stesso contratto, tutte le dichiarazioni delle parti precedenti e successive al perfezionamento dell'accordo.

ARTICOLO 2 - Significato delle espressioni usate
"Rapporto di factoring" indicherà il rapporto derivante dal contratto stipulato tra il factor ed il fornitore nell'ambito del quale vengono eseguite le rispettive prestazioni previste nelle presenti Condizioni Generali ed in altri accordi integrativi che deroghino specificatamente alle stesse;
"Contratto di fornitura" indicherà i contratti di compravendita e di fornitura tra fornitore e debitore, in base ai quali il fornitore trasferisca o fornisca, o si obbliga a trasferire o fornire, a titolo oneroso, merci o servizi al debitore;
"Fornitore" indicherà il cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring;
"Debitore" indicherà la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - che sia tenuta ad effettuare un pagamento al fornitore in relazione a contratti relativi a consegna di merci o prestazioni di servizi;
"Credito" indicherà il diritto del fornitore di ricevere dal debitore il pagamento del prezzo delle merci vendute o dei servizi prestati, nonché il potere di richiedere tale pagamento ed eventualmente agire per ottenerlo;
"Cessione" indicherà il negozio mediante il quale il fornitore cede i crediti al factor;
"Ammontare della cessione" indicherà quanto il factor dovrà incassare dal debitore in forza della cessione di credito da parte del fornitore;
"Controversia commerciale" indicherà qualunque controversia, contrasto, disaccordo o problema insorto con il debitore in grado di ridurre, modificare e/o estinguere le ragioni creditorie vantate nei confronti dello stesso in relazione tanto al singolo credito quanto ad ogni altro credito per fornitura di beni o prestazioni di servizi;
"Garanzia del credito" indicherà l'assunzione del rischio dell'adempimento dello stesso da parte del factor;
"Approvazione del credito" indicherà la verifica dei presupposti di fatto, che rendono operante la garanzia;
"Parte non Approvata del credito" indicherà quella parte del credito - o anche il 100% dello stesso - che il factor accetterà pro solvendo.

ARTICOLO 3 - Esclusività del rapporto di factoring
Il fornitore nell'impegnarsi sin d'ora a non porre in essere con terzi, salvo preventivo espresso consenso del factor, altri rapporti di factoring né continuativi, né occasionali, con il presente atto cede irrevocabilmente al factor tutti indistintamente i crediti presenti e futuri, con pagamento dilazionato vantati nei confronti dei propri debitori, come da separato elenco, dei quali il factor si riserva l'esame e, con riferimento a ciascun nominativo, a suo insindacabile giudizio la revoca dell'accettazione prestata.

ARTICOLO 4 - Requisiti dei crediti oggetto del contratto
In relazione a ciascun credito ceduto il fornitore dichiara e garantisce, assumendone illimitata responsabilità in merito e rinunciando sin da ora ad ogni eccezione:
a) che l'importo è incontestabilmente dovuto dal debitore ceduto quale corrispettivo dei beni forniti e servizi resi;
b) che ha adempito o adempirà esattamente alle obbligazioni derivanti dai contratti in base ai quali il suo credito è sorto;
c) che non sussistono crediti che possano dal debitore ceduto essere imputati a compensazione, sia pure parziale del credito ceduto;
d) che è il legittimo ed assoluto titolare del credito e questo è legittimamente trasferibile al factor;
e) che ha ceduto al factor tutti i suoi succeduti crediti di ogni singolo debitore;
f) che nessun credito oggetto della cessione nei confronti del factor è stato, o sarà ceduto, o in qualche modo trasferito ad altri;
g) che le merci, i beni o i servizi oggetto della fornitura da cui è sorto il credito e gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pigni o privilegi né vincolati in alcun modo a favore di terzi diversi dal factor.

ARTICOLO 5 - Ricognizione ed individuazione dei singoli crediti - Forma e modalità
La ricognizione e l'individuazione dei singoli crediti, ceduti con il presente contratto, sarà effettuata dal fornitore al factor, mediante lettera commerciale da inviarsi entro 30 gg. dalla data di consegna della fornitura o di esecuzione della prestazione di servizi, a cui i relativi crediti si riferiscono.
A norma dell'art. 1263 cod. civ. il factor acquista i crediti con tutti i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori dei crediti. Se ai crediti sono connessi effetti cambiali o altri titoli, rispetto ad essi varranno, sia nei confronti del fornitore che degli acquirenti e di ogni altro loro coobbligato, le norme allora in vigore tra le aziende di credito italiane per i servizi di incasso, di accettazione e sconto degli effetti.
In relazione ai singoli crediti ceduti il fornitore si obbliga a trasferire al factor quant'altro ritenuto utile e/o necessario per provare e documentare i crediti medesimi, avuto particolare riguardo alle copie e/o originali delle fatture, degli ordini e delle conferme relative, nonché dei documenti di spedizione delle merci e degli altri documenti accessori.

ARTICOLO 6 - Comunicazione al debitore - Forma e modalità
Il fornitore comunicherà al debitore, su appositi moduli, predisposti dal factor, la stipulazione del contratto di factoring con l'indicazione espressa che, a seguito di tale accordo, il debitore sarà tenuto a pagare i debiti per le forniture esclusivamente al factor. Pertanto, i pagamenti relativi avranno efficacia liberatoria solo se saranno effettuati allo stesso factor.
Analoghe indicazioni saranno contenute sulle fatture relative alle specifiche forniture. Sulle fatture stesse verrà, inoltre, indicato che ogni reclamo o eccezione va comunicato tempestivamente anche al factor.
Il fornitore si adopererà perché il debitore accetti il trasferimento al factor dei crediti nella forma richiesta.
Il fornitore si attenerà, inoltre, alle ulteriori forme e modalità che il factor riterrà utili e/o necessarie per portare a conoscenza del debitore la cessione a favore del factor ed il corrispondente obbligo a carico del debitore medesimo ad effettuare esclusivamente al factor il relativo pagamento.

ARTICOLO 7 - Gestione dei crediti
Il factor provvederà alla gestione dei crediti ceduti, contabilizzando i crediti medesimi a nome del fornitore, dettagliati in apposite evidenze contabili intestate ai singoli debitori e curandone l'incasso.
Ad avvenuto ricevimento del pagamento del debitore, l'incasso verrà annotato a decurtazione dell'ammontare complessivo dei crediti e della conseguente esposizione del debitore medesimo, nonché a decurtazione della esposizione del fornitore nei confronti del factor in dipendenza degli anticipi eventualmente erogati.
Le movimentazioni effettuate saranno segnalate al fornitore mediante periodici documenti contabili.
Il pagamento del debitore, qualora non effettuato a scadenza, sarà sollecitato secondo le procedure adottate dal factor e già note al fornitore.
L'amministrazione dei crediti sarà effettuata dal factor tenendo conto dell'interesse del fornitore a mantenere con i propri debitori buoni rapporti, fermo restando che ciò non potrà mai pregiudicare o, comunque, limitare le ragioni di credito spettanti al factor ed i conseguenti diritti e/o facoltà del cessionario.

ARTICOLO 8 - Versamenti anticipati

A fronte degli avvenuti trasferimenti dei crediti ed a valore sull'ammontare complessivo dei crediti ceduti in essere, a seguito della richiesta del fornitore, il factor potrà - a suo insindacabile giudizio - effettuare versamenti anticipati in misura percentuale dei crediti e/o parimenti, disporre altre facilitazioni utili al fornitore e/o necessarie per l'acquisizione, l'approntamento e l'esecuzione di contratti di fornitura con la propria clientela.

Il fornitore è, in ogni caso, obbligato a trasmettere prontamente le somme necessarie a copertura di quanto il factor fosse costretto esigere dal debitore ceduto in misura ridotta rispetto all'ammontare originario del credito ceduto per effetto di sconti, abbuoni, arrotondamenti, deduzioni di prezzo, contestazioni, restituzioni di merci e qualsivoglia ulteriore evento, che comportino la decurtazione dell'ammontare dei crediti senza la corrispondente decurtazione dei versamenti anticipati e/o dalle altre facilitazioni.

ARTICOLO 9 - Richiesta di garanzia dei crediti

- In caso di richiesta di garanzia dell'insolvenza del credito il fornitore, per tutti i crediti derivanti da contratti di fornitura già conclusi, dovrà preventivamente inviare al factor, per ciascun debitore, l'apposita "Richiesta d'Approvazione di Crediti" contenente anche le modalità di fornitura, debitamente riempita e sottoscritta. Il factor accetterà, rifiuterà o limiterà la richiesta di garanzia solo mediante restituzione di una copia del predetto modulo, debitamente compilato e firmato. Nessuna altra comunicazione o dichiarazione anche scritta sarà ritenuta valida.
- È in ogni caso esclusa ogni garanzia del factor a fronte di sconti, arrotondamenti e abbuoni del prezzo che il debitore, anche senza titolo, trattenga all'atto del pagamento, ovvero, quando il credito sia espresso in valuta estera a fronte di oscillazioni di cambio o di modifiche dei rapporti di parità tra divise.
- Tutti i crediti sono ceduti pro solvendo dal fornitore. Spetterà, invece, unicamente al factor, ed a suo insindacabile giudizio, successivamente, determinare la "Parte Approvata" di ogni singolo credito in relazione ai limiti ed alle modalità previste dal modulo di Richiesta d'Approvazione di Crediti dandone comunicazione al fornitore. Il factor potrà ridurre o revocare, in qualsiasi momento, la propria garanzia dandone notizia al fornitore con qualsiasi mezzo idoneo. Eventuali comunicazioni verbali, avranno efficacia dal momento in cui verranno effettuate e saranno, comunque, sempre confermate per iscritto. La riduzione o la revoca della garanzia non avrà tuttavia efficacia per i crediti già ceduti ed approvati pro soluto dal factor e sempre che le relative consegne delle merci o prestazioni dei servizi, siano già avvenute.
- La garanzia dichiarata e riconosciuta decadrà automaticamente - senza necessità per il factor di darne avviso al fornitore - qualora entro 3 mesi dalla data dell'accettazione da parte del factor non vengano dal fornitore ceduti i relativi crediti al factor nei modi e nei termini di cui all'art. 5 che precede.

ARTICOLO 10 - Operatività della garanzia del credito

La garanzia del factor - salvo casi particolari - sarà valida sino a revoca ed il suo ammontare avrà carattere di rotatività intendendosi a tal riguardo che il pagamento, da parte del debitore, dei crediti riferiti a tale importo garantito, renderà lo stesso disponibile per un importo uguale al pagamento ricevuto. Conseguentemente, i crediti successivi per data di emissione delle fatture a partire dalla più vecchia rientreranno automaticamente nell'importo garantito medesimo, beninteso, nel limite massimo dello stesso e fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal precedente art. 9 in relazione ai crediti medesimi.

La garanzia sarà condizionata sospensivamente alla corresponsione della commissione di factoring pro soluto.

La concessione della garanzia a favore del fornitore sarà limitata a quanto risulterà dovuto dal debitore in linea capitale, con espressa esclusione quindi di quanto altro dovuto, ad esempio per interessi di ritardato pagamento etc..

La revoca della garanzia del credito farà cessare automaticamente il carattere di rotatività e, pertanto, all'atto della revoca i crediti eccedenti l'ammontare massimo del plafond - e, per quanto ovvio, quelli successivi alla data della revoca - resteranno definitivamente esclusi dalla garanzia medesima.

ARTICOLO 11 - Obblighi del fornitore in caso di revoca della garanzia del credito

In caso di revoca della garanzia, il fornitore collaborerà con il factor affinché i rischi a carico di quest'ultimo non siano aggravati.

Pertanto, sino a quando il debitore avrà nei confronti del factor una esposizione dipendente da crediti ceduti (relativa quindi anche a crediti non approvati) il fornitore sarà obbligato a non modificare - se in contrasto con gli interessi del factor - i termini e le modalità di pagamento riguardanti tutti i crediti sorti nei confronti del suddetto debitore medesimo, successivamente alla data della revoca del factor.

In caso di inosservanza di tale obbligo da parte del fornitore la garanzia del factor si intenderà come mai accordata e, conseguentemente, priva di qualsiasi effetto a favore di esso fornitore.

ARTICOLO 12 - Pagamento del credito approvato e casi di restituzione

L'importo corrispondente al credito approvato non pagato dal debitore sarà dal factor accreditato a favore del fornitore trascorsi 180 giorni dalla scadenza della relativa fattura.

Qualora il factor effettui il pagamento del credito approvato e, successivamente, il credito venga a qualsiasi titolo riconosciuto invalido o comunque non dovuto o revocato a seguito di azioni proposte dal debitore o dagli organi della procedura concorsuale a cui lo stesso è sottoposto o da terzi, il fornitore è obbligato a semplice richiesta del factor, a rimborsare l'importo accreditato gli aumentato degli interessi convenzionali e delle spese.

ARTICOLO 13 - Riduzione di prezzo e/o restituzione di merci

In dipendenza della intervenuta conclusione del contratto di factoring, il fornitore non può modificare - senza il preventivo consenso del factor - le condizioni e modalità previste dal contratto di fornitura da cui il credito deriva, né accordare proroghe dei termini di pagamento stabiliti.

Il fornitore si obbliga a non concedere riduzioni di prezzo né autorizzare restituzioni di merci e qualsiasi titolo senza il preventivo consenso del factor.

Nel caso in cui, peraltro, le merci venissero restituite ad iniziativa del debitore, il fornitore si obbliga a rimborsare tempestivamente il factor e, in mancanza di rimborso immediato, a consegnare le merci medesime al factor ai sensi e per gli effetti dell'art. 2786 cod. civ..

ARTICOLO 14 - Decadenza della garanzia ed esigibilità del credito

La garanzia del credito prestata dal factor decade:

- a) quando il mancato pagamento del debitore dipenda da atto o comportamento del fornitore;
- b) quando il debitore rifiuti o contesti, in tutto o in parte, i beni o i servizi o comunque adduca una inadempienza del fornitore;
- c) quando il debitore eccepisca l'esistenza di un credito da compensare con un suo debito avuto particolare riguardo a quello derivante da risarcimento danni;
- d) quando il debitore intraprenda o dichiari di voler intraprendere un'azione nei confronti del fornitore;
- e) quando il mancato pagamento derivi da cause di forza maggiore avuto particolare riguardo a provvedimenti dell'Autorità Governativa, moratorie legali, disposizioni che impediscano di fatto e di diritto il trasferimento di fondi, guerre, avvenimenti politici e militari nonché calamità naturali;
- f) quando sia stata modificata senza il preventivo consenso scritto del factor anche una qualsiasi delle condizioni e/o modalità del contratto di fornitura previste con la concessione della approvazione del factor e comunicata al fornitore con la copia del modulo "Richiesta di Approvazione di Credito";
- g) quando al factor non siano stati ceduti tutti indistintamente i crediti vantati nei confronti del debitore;
- h) quando da parte del fornitore non siano state corrisposte tempestivamente le commissioni di factoring previste per l'Approvazione;
- l) quando il fornitore non provvederà tempestivamente a comunicare qualsiasi notizia circa la mancanza di solvibilità del debitore di cui avesse conoscenza.

Al verificarsi di ciascuna delle ipotesi suddette, le posizioni saranno e tutti gli effetti considerate pro solvendo ed i relativi crediti saranno considerati non approvati.

In caso di decadenza della garanzia del credito, il factor potrà richiedere al fornitore di rimborsare quanto integralmente dovuto in relazione al credito medesimo.

ARTICOLO 15 - Imputazione dei pagamenti

I pagamenti effettuati dal debitore, ancorché diversamente imputati, nonché i recuperi comunque realizzati, e gli importi che andranno a decurtazione dei crediti (per note di credito e/o note di debito etc.) si intenderanno (nel rapporto di factoring che vincola il fornitore ed il factor) - ad ogni effetto - imputati anzitutto a decurtazione dei crediti garantiti ed approvati e, una volta conseguita la loro integrale copertura, a decurtazione dei crediti non approvati.

ARTICOLO 16 - Corrispettivi dovuti al factor - Rimborsamento spese

I servizi resi dal factor con la gestione dei crediti sono remunerati mediante la corresponsione di una commissione detta di "factoring pro solvendo" determinata percentualmente sull'ammontare dei crediti nella misura a parte convenuta.

L'assunzione del rischio del credito è remunerata al factor mediante la corresponsione di una commissione detta di "factoring pro soluto" determinata percentualmente sull'ammontare dei crediti, dovuta secondo le modalità e nella misura a parte convenuta.

I versamenti anticipati, le facilitazioni comportanti erogazioni in danaro, nonché ogni altra ragione di credito dipendente dal rapporto con il factor sono remunerati mediante la corresponsione di interessi convenzionali computati - in base ad un tasso, stabilito nella misura a parte convenuta, che potrà modificarsi in relazione alle variazioni intervenute nel costo del danaro riflettenti l'andamento del mercato finanziario - sulla esposizione vantata dal factor nei confronti del fornitore rappresentata dai conti correnti speciali e per l'intera durata della esposizione medesima.

servizi non comportanti erogazioni di danaro sono remunerati al factor secondo le modalità e la misura da convenire a parte.
Il fornitore sarà, altresì, tenuto a rimborsare al factor le spese sostenute per servizi richiesti a terzi nel proprio interesse avuto particolare riguardo a quelle bancarie, postali, di notifica ed alle altre eventuali reclamate.
Il fornitore sarà, inoltre, tenuto a rimborsare le spese sostenute dal factor per le azioni di natura legale rivolte a conseguire il recupero dei crediti ceduti che - in caso di garanzia del credito - saranno a carico del fornitore in proporzione all'entità dei crediti non approvati ed a carico del factor in proporzione a quelli approvati.

ARTICOLO 17 - Regolamentazione contabile

Tutte le ragioni di credito del factor dipendenti dai versamenti anticipati e/o altre facilitazioni, interessi, commissioni di factoring pro solvendo e pro soluto, spese e quant'altro dovuto dal fornitore, saranno dal factor annotate a debito del fornitore in uno o più conti speciali accessi a suo nome presso il factor a fronte dell'ammontare complessivo dei crediti in essere.

I conti di cui sopra saranno tenuti in armonia con le presenti norme e modalità e con quant'altro eventualmente concordato.

Il factor, periodicamente, nel procedere alla chiusura dei conti stessi, invierà al fornitore i relativi estratti conto.

Tali estratti conto ed ogni altro documento contabile si intenderanno a tutti gli effetti approvati dal fornitore in assenza di comunicazione delle eventuali specifiche contestazioni da effettuarsi comunque a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre 15 gg. dalla data di spedizione degli estratti e/o documenti.

Gli estratti conto e gli altri documenti contabili costituiranno piena prova nei confronti del fornitore e dei terzi.

ARTICOLO 18 - Pagamenti del debitore disposti a favore del fornitore

Il fornitore si obbliga ad intervenire presso il debitore affinché lo stesso effettui i pagamenti direttamente ed esclusivamente al factor.

Il fornitore si obbliga a trasmettere al factor tutti i pagamenti relativi a crediti ceduti che il debitore dovesse eventualmente disporre a suo favore.

ARTICOLO 19 - Rimborso di crediti da parte del fornitore

Il fornitore si obbliga, a semplice richiesta del factor, a rimborsare quanto integralmente dovuto in relazione ai crediti ceduti pro solvendo qualora il debitore - una volta completata la procedura di sollecito - non abbia eseguito il relativo pagamento.

Per i suddetti crediti, il fornitore esonerà il factor dall'osservanza della norma di cui al secondo comma dell'art. 1267 cod. civ. che pone a carico del cessionario l'onere di iniziare o di proseguire con diligenza le istanze contro il debitore ceduto per la realizzazione del credito.

L'obbligo di rimborso posto a carico del fornitore, viene riferito all'intera esposizione vantata nei confronti del debitore insolvente, intendendosi verificata nei confronti del fornitore medesimo la decadenza dal beneficio del termine.

Per quanto ovvio i diritti e le facoltà spettanti al factor quale cessionario restano fermi ed impregiudicati sino a quando il rimborso medesimo o il relativo pagamento del debitore non sia stato integralmente effettuato.

Anche prima della scadenza dei crediti pro solvendo e del completamento della procedura di sollecito, il fornitore si obbliga a semplice richiesta del factor al rimborso prorogato qualora il factor presuma che il debitore non intenda o non possa effettuare il pagamento.

Il fornitore si obbliga a rimborsare al factor il pagamento effettuato dal debitore e già accreditato e/o versato a favore dello stesso factor qualora il pagamento medesimo - a qualsiasi titolo - fosse revocato, annullato, o dichiarato invalido o non dovuto in dipendenza di procedura concorsuale a carico del debitore o di azioni proposte nei confronti dello stesso da terzi.

ARTICOLO 20 - Effetti del mancato rimborso

In mancanza di rimborso, per i casi sopra previsti, il factor potrà assumere tutte le iniziative (transazioni con il debitore, concessioni di riduzioni di prezzo, etc.) e promuovere tutte le azioni che riterrà opportune per la tutela dei propri interessi sia nei confronti del debitore che anche solidalmente nei confronti del fornitore.

Per quanto ovvio tutte le somme che dovessero a qualsiasi titolo - anche per oneri fiscali e spese legali - residuare a credito del factor in relazione alle iniziative e/o azioni assunte saranno ad esclusivo carico del fornitore e saranno dallo stesso rimborsate a semplice richiesta del factor.

ARTICOLO 21 - Collaborazione con il factor - Controlli sul fornitore

Il fornitore collaborerà con il factor per la salvaguardia degli interessi di quest'ultimo quale cessionario.

In particolare, il fornitore si obbliga a perfezionare - a semplice richiesta del factor - gli atti ed a consegnare i documenti che il factor riterrà utili o necessari per incassare i crediti ceduti, così pure a comunicare tutti i fatti e le notizie di cui è a conoscenza relativi alla solvibilità del debitore ceduto ed alla capacità dello stesso a far fronte agli impegni di pagamento ivi compresa la modifica della ragione sociale o ditta, l'interruzione, cessazione e modificazione dell'attività, il cambiamento intervenuto nella compagine sociale, i pignoramenti, i sequestri e le procedure concorsuali a suo carico.

Il fornitore è, altresì, obbligato a consentire al factor di eseguire in qualsiasi momento direttamente o a mezzo di speciali incaricati gli opportuni controlli sulla propria azienda e sulle scritture contabili anche non attinenti ai crediti ceduti e a trarne copie ed estratti.

ARTICOLO 22 - Compensazione volontaria

Il factor - qualora fosse debitore del fornitore per effetto di eccedenze delle somme incassate rispetto ai versamenti anticipati effettuati e/o altre facilitazioni disposte ed, altresì, creditore dello stesso in forza di crediti anche se non scaduti, già ceduti o, comunque, garantiti a favore di terzi potrà trattenerne integralmente le eccedenze ora dette per l'estinzione anche anticipata dei crediti ceduti o garantiti operando in tal modo la compensazione volontaria di cui all'art. 1252 cod. civ..

ARTICOLO 23 - Recesso dal rapporto di factoring

Sia il factor che il fornitore potranno in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo, l'intenzione di non procedere ulteriormente nel rapporto in relazione ai crediti non ancora ceduti.

ARTICOLO 24 - Risoluzione del rapporto di factoring - Clausola risolutiva espressa

In aggiunta alla ipotesi di risoluzione del contratto di factoring di cui all'art. 1453 cod. civ. il factor, atteso il valore essenziale delle sottoindicate clausole, potrà risolvere il rapporto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. dandone comunicazione al fornitore con lettera raccomandata:

- in caso di inadempimento totale o parziale da parte del fornitore anche di una sola delle clausole di cui agli articoli 3 (esclusività del rapporto di factoring), 4 (oggetto del contratto), 5 (ricognizione ed individuazione dei singoli crediti-forma e modalità), 8 (versamenti anticipati), 11 (obblighi del fornitore in caso di revoca della garanzia del credito), 12 (pagamento del credito approvato e casi di restituzione), 13 (riduzione di prezzo e/o restituzione di merci), 14 (decadenza della garanzia ed esigibilità del credito), 16 (conspettivi e rimborso delle spese dovuti al factor), 18 (pagamenti del debitore disposti a favore del fornitore), 19 (rimborso di crediti da parte del fornitore), 20 (effetti del mancato rimborso), 21 (collaborazione con il factor-controlli sul debitore), 30 (revoca e/o riduzione dell'approvazione), 31 (oneri e spese);
- nel caso in cui il fornitore venga posto in liquidazione o assoggettato a procedura concorsuale o comunque divenga insolvente;
- nel caso in cui il fornitore non paghi entro 10 gg. dalla ricezione di apposita lettera racc. a.r. o atto equipollente la somma indicata in tale missiva, al factor a qualunque titolo dovuta.

La risoluzione di diritto diverrà senz'altro operativa a seguito di comunicazione che, a mezzo lettera racc. a.r. o altro mezzo idoneo equipollente, sarà data dal factor al fornitore nel suo domicilio eletto per contratto.

ARTICOLO 25 - Effetti dello scioglimento del rapporto

Lo scioglimento del rapporto di factoring ai sensi dei precedenti articoli 23-24 lascia fermi ed impregiudicati i diritti spettanti al factor quale cessionario; in particolare non comporterà la risoluzione dei trasferimenti dei crediti già realizzati per i quali continueranno ad avere vigore tutte le obbligazioni e le garanzie assunte dal debitore. Ciò fintantoché non saranno stati dal fornitore stesso integralmente rimborsati per capitale, interessi ed accessori i versamenti anticipati effettuati a suo favore dal factor e le competenze a quest'ultimo spettanti e maturate.
Sino a quando tale rimborso non sarà avvenuto, il factor tratterà integralmente ogni somma incassata sino a totale estinzione di tutti i versamenti anticipati, ancorché relativi ad altri crediti ceduti non ancora scaduti o incassati.

In caso di scioglimento del rapporto, tutte le richieste di approvazione avanzate dal fornitore nei confronti del factor, ma da quest'ultimo non ancora approvate per iscritto, si intenderanno automaticamente decadute unitamente alla garanzia già accordata.

ARTICOLO 26 - Garanzia rilasciata dal factor

Il factor rilascia, a favore del fornitore e su sua richiesta specifica, garanzia contro il rischio derivante dal mancato pagamento del credito ceduto. Il "Plafond di Credito" indicherà l'ammontare di garanzia su un debitore, valido sino a revoca ed avente caratteristica di rotatività, cosicché qualora il plafond sia totalmente utilizzato da crediti approvati, ad ogni pagamento dei debitori, relativo ai crediti stessi, si renderà disponibile per pari importo il plafond innanzi menzionato. Ne

conseguenza che i crediti non coperti dalla garanzia — in successione di data a partire dalla meno recente e, comunque, nei limiti della garanzia medesima — sempre che sussistano i requisiti specificati al successivo art. 28, automaticamente e senza ulteriore manifestazione di volontà, si trasformeranno da "non approvati" in "approvati".

ARTICOLO 27 - Percentuale della garanzia prestata
La garanzia del factor, se non diversamente specificato, sarà pari al 100% dell'ammontare in linea capitale di ogni singolo credito approvato. Il factor potrà, in ogni caso, previa corrispondente riduzione della relativa commissione spettantegli, stabilire una diversa percentuale di garanzia mediante la quale sarà determinata la parte di credito approvato che, a seguito di mancato pagamento da parte del debitore, sarà accreditato al fornitore come "garantito".

ARTICOLO 28 - Validità ed efficacia della garanzia
La validità e l'efficacia della garanzia decorreranno dalla data di accoglimento della richiesta. Tale data risulterà dall'apposito modulo restituito al sensi dell'art. 9, comma 2.

ARTICOLO 29 - Requisiti dei crediti necessari per l'approvazione
Saranno approvati quei crediti che nell'ambito dell'importo garantito:

- 1) risultino da fatture aventi data di emissione pari o successiva alla data di decorrenza della garanzia;
- 2) risultino individuati entro e non oltre 45 gg. dalla data di emissione delle fatture;
- 3) presentino termini di pagamento indicati sulle fatture uguali o più brevi rispetto a quelli garantiti;
- 4) comportino modalità di pagamento con rischio uguale o minore a quelle determinate nell'atto di concessione di garanzia, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta; ricevuta bancaria; tratta semplice o autorizzata; cessione di portafoglio; tratta accettata o pagherò.

ARTICOLO 30 - Revoca e riduzione dell'approvazione
Il factor potrà, in qualsiasi momento, revocare la garanzia o ridurre l'ammontare della stessa, dandone notizia al fornitore con qualsiasi mezzo idoneo. Eventuali comunicazioni verbali dovranno essere confermate per iscritto. Resta comunque inteso che la garanzia decadrà automaticamente, senza necessità di particolare avviso, qualora da parte del fornitore non verranno ceduti al factor crediti per un periodo continuativo di tre mesi.

In tal caso la revoca e la riduzione decorreranno dal giorno successivo all'invio della comunicazione resa al fornitore con qualsiasi mezzo idoneo. La revoca e la riduzione succitate avranno effetto anche per i crediti rappresentati da fatture aventi data di emissione successiva alla data di decorrenza del provvedimento di revoca o riduzione, nonché per i crediti sorti anteriormente, sempre che la consegna delle merci o la prestazione dei servizi non siano ancora state effettuate. La revoca di un "Plafond di Credito" parzialmente o totalmente inutilizzato non impedirà, peraltro, l'accoglimento di crediti per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data di decorrenza del provvedimento, sempre che tali crediti abbiano i requisiti specificati al precedente art. 29 e le relative fatture siano data di emissione pari o antecedente a quella di decorrenza del provvedimento stesso. In caso di revoca di un "Plafond di Credito", il fornitore sin d'ora è obbligato a cedere al factor i crediti derivanti dalle forniture effettuate al debitore successivamente alla revoca ed a non modificare per i crediti relativi — a danno del factor — i termini e le modalità di pagamento sino a che il debitore non avrà provveduto all'integrale pagamento dei crediti "approvati" alla data della revoca. In difetto, la garanzia si intenderà come mai accordata e, conseguentemente, i crediti saranno considerati "non approvati" e quindi non garantiti. La riduzione di un "Plafond di Credito" fa cessare per l'importo ridotto il carattere di relatività che resta quindi limitata al nuovo minor ammontare della garanzia stessa.

ARTICOLO 31 - Oneri e spese
Ogni eventuale spesa, comunque connessa e relativa al presente atto ed ai singoli atti di esecuzione del presente contratto (anche di natura fiscale e tributaria) saranno a carico esclusivo del fornitore che sarà, pertanto, tenuto al versamento immediato del relativo importo, a semplice richiesta del factor.

ARTICOLO 32 - Foro competente
Il presente contratto e tutti gli atti che ne eseguono e/o realizzano le singole clausole si intenderanno a tutti gli effetti — ivi compresi quelli della competenza fiscale e giudiziaria — conclusi a Bari.

Il Foro di Bari è esclusivo competente per tutte le controversie relative alla interpretazione ed esecuzione del presente atto e degli atti allo stesso inerenti e conseguenti.

Resta in facoltà del solo factor di scegliere a suo insindacabile giudizio il Foro di Bari o quello di una delle proprie sedi secondarie, filiali o agenzie ovvero anche quello del domicilio del fornitore così come da quest'ultimo eletto ai sensi del successivo art. 33.

ARTICOLO 33 - Elezione di domicilio
A tutti gli effetti della presente il factor elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale ed il fornitore in

a/Via/Piazza _____ ed in mancanza presso la locale casa comunale.

_____ Timbro e firma del fornitore

SUD FACTORING S.p.A. _____

_____ Timbro e firma del fornitore

Dichiaro a tutti gli effetti di accettare ai sensi di cui agli artt. 1341-1342 cod. civ. art. 3 (esclusività del rapporto di factoring), art. 4 (requisiti dei crediti-oggetto del contratto), art. 5 (ricognizione ed individuazione dei singoli crediti-forma e modalità), art. 8 (versamenti anticipati), art. 9 (richiesta di garanzia dei crediti), art. 10 (operatività della garanzia del credito), art. 11 (obblighi del fornitore in caso di revoca della garanzia del credito), art. 12 (pagamento del credito approvato e casi di restituzione), art. 13 (riduzione di prezzo e/o restituzione di merci), art. 14 (decadenza della garanzia ed esigibilità del credito), art. 15 (imputazione dei pagamenti), art. 16 (corrispettivi dovuti al factor-rimborso spese), art. 17 (regolamentazione contabile), art. 18 (pagamenti del debitore disposti a favore del fornitore), art. 19 (rimborso del credito da parte del fornitore), art. 20 (effetti del mancato rimborso), art. 21 (collaborazione con il factor-controlli sul fornitore), art. 22 (compensazione volontaria), art. 23 (recesso dal rapporto di factoring), art. 24 (risoluzione del rapporto di factoring e clausola risolutiva espressa), art. 25 (effetti dello scioglimento del rapporto), art. 28 (validità ed efficacia della garanzia), art. 30 (revoca o riduzione dell'approvazione), art. 31 (oneri e spese), art. 32 (Foro competente), art. 33 (elezione di domicilio).

_____ Timbro e firma del fornitore

_____ Timbro e firma del fornitore

SUD FACTORING S.p.A. _____

_____ Timbro e firma del fornitore

Spettabile
SUD FACTORING Spa
Via De Rossi, 200
70122 BARI

RAPPORTO DI FACTORING

Corrispettivi dovuti alla Vs. Società

Ci riferiamo al rapporto di factoring con la Vs. Società, di cui alle "Condizioni Generali per le future operazioni di factoring" sottoscritte in data

In relazione a ciò, Vi confermiamo di avere preso buona nota che l'amministrazione e l'incasso dei crediti ceduti saranno da Voi effettuate alle seguenti condizioni:

- commissioni di factoring :

da percepire per mese o frazione di mese sull'ammontare dei crediti ceduti rilevati alla fine di ciascun mese sulle Vs. evidenze contabili.

- commissioni di plusfactoring

per mese o frazione di mese da percepire sull'ammontare complessivo nominale dei crediti ceduti il cui pagamento non sia pervenuto alla Vs. Società entro i 360 gg. dalla data di assegnazione del credito alla Vs. Società.

- spese

: di tenuta conto; postali ed eventuali bancarie reclamateVi

assoggettate ad I.V.A. ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Vi confermiamo, altresì, di avere preso buona nota che i versamenti anticipati a fronte dei crediti cedutiVi saranno remunerati mediante la corresponsione di interessi convenzionali - non assoggettati ad I.V.A. ai sensi delle vigenti disposizioni in materia - in base al seguente:

- tasso di interesse :

con liquidazione trimestrale;

salvo modifiche in relazione alle variazioni intervenute nel costo del denaro riflettenti l'andamento del mercato finanziario che rileveremo dagli addebiti portati dagli estratti di chiusura dei conti a noi intestati presso di Voi, da intendere approvati in assenza di ns. specifica contestazione entro e non oltre i 15 gg. dalla data di ricevimento.

Distinti saluti.

VERBALE SOTTOCOMMISSIONE CONTRATTUALISTICA

Il giorno 28.3.1991 presso la sede della Barclays Factoring SpA in Milano si è riunita la Sottocommissione Contrattualistica Assifact.

Sono presenti:

COMIT FACTORING

Dott. Bruscia

SAN PAOLO FACTORING

Dott.ssa Ferro Milone

BARCLAYS FACTORING

Dott.ssa Perego

CREDIT FACTORING

Dott. Foti

Risultano assenti MEDIOFACTORING (Dott. Sacchi) e CENTROFACTORING (Dott.ssa Frati).

ORDINE DEL GIORNO:

Riesame dell'analisi svolta dalla Sottocommissione sui contratti adottati dalle Associate alla luce della Legge N. 52/91.

In apertura di riunione, la Dott.ssa Ferro Milone sottolinea l'importanza della nuova legge sulla cessione dei crediti d'impresa (N. 52 del 12.2.1991) e dei nuovi problemi che la stessa pone a livello contrattuale.

La Dott.ssa Ferro Milone comunica che il Consiglio Assifact ha già incaricato i propri Vicepresidenti Avv. Del Frate ed Avv. Sciumè di redigere, sulla scorta della relazione di sintesi dei lavori svolti dalla Commissione Amministrativa e Legale congiunta e della analisi elaborata dalla Sottocommissione Contrattualistica, uno schema contrattuale unitario che tenga conto delle innovazioni introdotte dalla nuova disciplina.

Il Dott. Bruscia comunica, peraltro, che la Camera di Commercio di Milano ha approvato i nuovi "Usi in tema di factoring", che si allegano al presente verbale.

A questa stregua la Sottocommissione ritiene opportuno rivedere brevemente le osservazioni svolte nel corso del lavoro di analisi circolarizzato nel febbraio 1991 alla luce dei nuovi problemi posti dalla Legge N. 52/91.

Per semplicità e facilità di consultazione viene utilizzato lo schema di analisi del precedente elaborato.

A) TIPO DI CONTRATTO

La Sottocommissione osserva che la legge - la quale peraltro non può essere considerata tout court legge sul factoring - porterebbe ad equiparare il contratto di factoring al negozio di compravendita (con tutti i problemi relativi alla nozione di corrispettivo) ed a indirizzare quindi verso la scelta del modello a contenuto traslativo.

A tal punto si pone il quesito circa la possibilità di sopravvivenza del contratto a contenuto normativo.



B) FORMALIZZAZIONE E MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA DATA CERTA

La nuova legge non esclude l'applicazione della disciplina del Codice Civile; il che porta a ritenere - agli effetti dell'acquisizione della certezza della data del contratto e delle successive cessioni (anche in massa dei crediti futuri) - che valgano i principi civilistici così come elaborati dalla Giurisprudenza (la data certa del pagamento peraltro deve intendersi quale criterio sussidiario di opponibilità ai terzi della cessione).

Qualora si ritenga inoltre che la causa del contratto di cessione dei crediti d'impresa sia la compravendita, al fine di evitare di scontare l'imposta di registro, il contratto di cessione potrà essere formalizzato per corrispondenza commerciale, con acquisizione della data certa mediante timbro postale, così come già previsto per i contratti a contenuto traslativo.

C) ASPETTI GENERALI

C.1 ESCLUSIVA

Le osservazioni già formulate nel precedente elaborato possono essere qui riprese, essendo la nuova Legge, ad avviso della Sottocommissione, ininfluyente su questa particolare clausola.

C.2 GLOBALITA'

La clausola della globalità dovrà necessariamente essere rivista alla luce dell'art.3 Legge 52/91 e della possibilità di effettuare la cessione di crediti futuri anche in massa nei termini ivi previsti.

L'applicazione del disposto dell'articolo in esame conduce inoltre a ritenere utile una revisione della modulistica di inizio rapporto nella quale occorrerà far riferimento agli ordini ed ai contratti, presenti e futuri eventualmente stipulandi entro i 24 mesi, con il debitore ceduto cui viene indirizzata la L.I.R. stessa. Ad avviso dei presenti non vi sarà tuttavia bisogno di modificare l'iter successivo alla comunicazione della L.I.R..

Alla luce di quanto sopra, possono ormai ritenersi superate le osservazioni contenute negli ultimi due paragrafi relativi al punto C.2 del precedente elaborato.

C.3 GARANZIE DEL FORNITORE

Rimangono le osservazioni già sviluppate: la legge difatti nulla dispone per il caso vi sia un divieto di cessione (come invece UNIDROIT, nel quale si afferma (art. 6) il principio secondo cui la cessione al Factor è efficace nonostante il patto di incedibilità, a meno che il debitore abbia lo stabilimento in uno Stato che si sia espressamente riservato in relazione alla disposizione del predetto art. 6).



C.4 COMUNICAZIONE - INFORMAZIONE - CONSENSO ED ISPEZIONI

Vengono ribadite le osservazioni svolte a commento della clausola in questione: il consenso alle ispezioni totale ed omnicomprensivo contenuto negli attuali contratti dovrebbe essere trasformato in un obbligo del cedente a fornire copia della documentazione contabile relativa ai crediti ceduti.

In questo senso si veda anche l'art. 4 lett. b dei nuovi "Usi in tema di factoring" della Camera di Commercio di Milano.

Ad avviso dei presenti la clausola, così riformulata, acquisterebbe particolare importanza per il controllo sui crediti indicati nelle singole cessioni effettuate in esecuzione all'art. 3 della legge 52/91 (Cessione di crediti futuri e di crediti in massa).

C.5 CONDIZIONI DI VENDITA

C.6 SCONTI ED ABBUONI

C.7 SCONTI NON AUTORIZZATI

C.8 RESTITUZIONE DI MERCI

C.9 COMPENSAZIONE

Le nuove norme sono del tutto ininfluenti sulle predette clausole

C.10 DURATA E RECESSO

C.11 RISOLUZIONE

Le osservazioni già formulate in capo a C.10 possono essere mantenute. La Commissione sottolinea peraltro che l'art. 7 comma 2 della Legge 52/91 prevede la facoltà di recesso del Curatore del fallimento del cedente, limitatamente alle cessioni dei crediti non ancora sorti con il conseguente obbligo - per il Curatore - di restituire al Factor in moneta "buona" il corrispettivo a suo tempo versato al cedente.

Il che lascia supporre che, con la nuova legge, il contratto di factoring continui ad esistere ed a sviluppare i propri effetti anche successivamente al fallimento del cedente.

A questa stregua sarà opportuno rivedere la clausola relativa allo scioglimento del contratto ed in particolare la clausola risolutiva espressa contenuta in alcuni contratti.

Si osserva peraltro come la facoltà di recesso debba essere riconosciuta anche al Factor.

Si ritiene infine che le norme dettate dal già citato art. 7 per il fallimento possano essere applicate anche ad altre procedure (Amministrazione Straordinaria).

D) GESTIONE DEI CREDITI

D.1 COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE AL DEBITORE

L'art. 5 comma 3 della legge ribadisce la validità delle norme del Codice Civile in tema di pagamento del debitore a terzi.

Permane quindi la necessità di comunicare al debitore l'avvenuta



cessione del credito a mezzo raccomandata al fine di renderla opponibile al debitore medesimo.

Anche i nuovi "Usi in tema di factoring" della Camera di Commercio di Milano prevedono la comunicazione della cessione al debitore nei medesimi termini (art. 6).

D.2 CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI

Dati i noti riflessi della nuova legge sul profilo contabile-fiscale dell'attività delle società di factoring, la Commissione ritiene che tutte le clausole contrattuali in materia di contabilizzazione dovranno essere riviste dopo che la Commissione Tecnico Amministrativa avrà svolto il proprio lavoro di revisione delle procedure di contabilizzazione.

D.3 RISCOSSIONE DEI CREDITI E PAGAMENTO AL FORNITORE

La nuova legge disciplina la cessione dei crediti pecuniari verso corrispettivo.

La dizione utilizzata porta quindi a ritenere che la causa del contratto di cessione dei crediti d'impresa sia la compravendita.

La Commissione è concorde nel ritenere che il termine "corrispettivo" stia ad indicare il valore nominale del credito ceduto (detratti ovviamente i compensi convenuti per il Factor), pagabile al momento dell'incasso o alla data concordata.

D.4 MANCATA RISCOSSIONE DEI CREDITI ACCETTATI IN CESSIONE CON RIVALSA

La Commissione rileva come l'art. 4 della Legge 52/91 preveda in capo al cedente il rischio di insolvenza del debitore ceduto.

In caso di mancata riscossione dei crediti ceduti il Factor verrà perciò liberato dall'obbligo di pagare il residuo corrispettivo pattuito.

D.5 IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

D.6 SPESE LEGALI

Anche queste clausole contrattuali ad avviso dei presenti devono essere riviste alla luce dei risultati del lavoro svolto dalla Commissione Tecnico Amministrativa.

Le osservazioni svolte nel precedente elaborato in merito alla vaghezza delle clausole attinenti agli aspetti operativi e contabili possono peraltro essere ritenute ancora valide.

E) GARANZIA

Le osservazioni svolte nel lavoro di analisi sul punto possono essere nella sostanza mantenute, pur tenendo conto del fatto che l'art. 4 della nuova legge riserva al Factor la facoltà di rinunciare in tutto o in parte alla garanzia del cedente, con ciò invertendo la disciplina

civilistica (art. 1267 C.C.).

In merito alla decadenza (E.4) si osserva che la conoscenza da parte del cedente dello stato di insolvenza del debitore all'atto della cessione comporta (ove previsto) la decadenza della garanzia e quindi l'inapplicabilità del diritto di rivalsa riconosciuto al cedente dal 2° comma dell'art. 6. Non comporterà invece decadenza della garanzia la conoscenza acquisita solo al momento del pagamento o comunque in un momento successivo alla cessione.

Ad avviso della Commissione le clausole relative alla garanzia dovranno essere riviste in funzione di un effettivo coordinamento con quanto previsto dal 2° comma dell'art. 6.

F) ANTICIPAZIONI

La Commissione ribadisce l'importanza che le anticipazioni effettuate dal Factor vengano considerate quali anticipazioni sul prezzo (e richiama a tal proposito quanto osservato in tema di definizione del corrispettivo).

Si pone peraltro il problema del pagamento e della sua data certa agli effetti previsti dall'art. 5 Legge 52/91, per l'analisi dei quali si rimanda al commento sulla Legge.

G) CONDIZIONI PARTICOLARI

Le nuove norme sono del tutto ininfluenti sulle predette clausole.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Al termine del presente lavoro di riesame la Commissione ritiene di mantenere e riproporre i suggerimenti già presenti nel precedente studio -vedasi in particolare quanto osservato sulla corresponsione del corrispettivo e sulla sua entità: a pag. 33 dell'analisi - che dovranno quindi aggiungersi ai suggerimenti svolti nel presente scritto

La Commissione a tal punto ritiene di aver terminato la rilettura dell'elaborato alla luce della nuova normativa sulla disciplina di acquisto dei crediti d'azienda e giudica esaurito il proprio compito di "segnalazione" dei nuovi problemi posti dalla legge 52/91.

Firmato:

S. Perego

A. Ferro Milone

Allegato: USI IN TEMA DI FACTORING - CCIAA MILANO



USI IN TEMA DI FACTORING

Art. 1 - Nozione

Si suole denominare factoring il contratto con il quale un imprenditore, detto cedente o fornitore, trasferisce o si obbliga a trasferire a titolo oneroso mediante cessioni di credito ad altro soggetto, detto cessionario o factor, la totalità o parte dei crediti anche futuri, derivanti dall'esercizio dell'impresa, verso i propri clienti, detti debitori ceduti, ottenendone la controprestazione in servizi e/o denaro.

Il factor suole anticipare in tutto o in parte l'importo dei crediti ceduti.

Art. 2 - Forma del contratto

Il contratto di factoring si suole stipulare per iscritto.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Il contratto a tempo determinato si intende tacitamente rinnovato per un egual periodo, se una delle parti non comunica all'altra disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Il contratto a tempo indeterminato può essere disdetto con un congruo preavviso, mediante lettera raccomandata.

Art. 4 - Obblighi del fornitore-cedente

Il fornitore/cedente deve consegnare al factor, al più presto e normalmente entro 30 giorni dall'esecuzione della fornitura, i documenti probatori del credito, ivi compresi gli eventuali effetti cambiari emessi o girati dal debitore ceduto e i documenti di garanzia concernenti il credito, previa apposizione della propria girata sui documenti che ne siano suscettibili.

E' altresì tenuto, nei confronti del factor a:

- a) trasmettere le somme eventualmente ricevute a fronte dei crediti ceduti;
- b) fornire su richiesta del cessionario la necessaria documentazione amministrativa e contabile relativa ai debitori offerti in cessione;
- c) comunicare le notizie che possano modificare la valutazione dei rischi assunti e la solvibilità dei debitori ceduti;

- d) eseguire le formalità occorrenti per portare a conoscenza del debitore ceduto la cessione del credito e per consentire al factor ogni azione, anche stragiudiziale, a tutela del credito ceduto;
- e) cedere al factor, salvo patto contratio, la globalità dei crediti vantati nei confronti del singolo debitore ceduto.

Il fornitore cedente inoltre non può concedere riduzione di prezzo al debitore ceduto né autorizzare restituzione di merce o modificare tutti i termini di pagamento, salvo preventivo accordo con il factor.

Art. 5 - Prestazioni del factor

Il factor è tenuto a:

- a) gestire ed incassare i crediti ceduti e liquidare il relativo importo secondo le modalità pattuite;
- b) tenere informato il fornitore-cedente della gestione dei crediti;
- c) assumere, per i crediti approvati ai sensi dell'art. 8, il rischio di insolvenza del debitore ceduto accreditando al fornitore-cedente il relativo importo, entro 150-210 giorni dalla data della scadenza.

art. 6 - Notifica di cessione del credito

Il fornitore-cedente o il cessionario, comunicano al debitore ceduto l'avvenuta cessione del credito solitamente con lettera raccomandata.

Art. 7 - Cessioni di credito non notificate

Qualora il fornitore cedente e il cessionario abbiano convenuto di non comunicare la cessione al debitore ceduto, il fornitore cedente può incassare i crediti ceduti nell'interesse e per conto del factor, al quale riverserà le somme incassate.

Art. 8 - Approvazione dei crediti ceduti

Nel factoring il cedente garantisce la solvibilità del debitore ceduto, salvo che il factor, approvando il credito ceduto, rinunci a tale garanzia.

L'approvazione da parte del factor dei crediti ceduti implica l'assunzione del rischio dell'insolvenza e suole avvenire mediante restituzione, da parte del factor, di apposita richiesta redatta dal fornitore-cedente e controfirmata dal factor stesso.

L'approvazione potrà essere data dal factor, sempre per iscritto, invece che per i singoli crediti, entro un livello predeterminato, anche con carattere di rotatività, in relazione ad ogni

debitore ceduto.

Art. 9 - Revoca dell'approvazione

Il factor può revocare l'approvazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al fornitore; la revoca ha effetto purché il fornitore-cedente ne venga a conoscenza prima che abbia eseguito la fornitura.

Art. 10 - Conti periodici

Il factor invia almeno mensilmente al fornitore-cedente:

- a) estratto conto con l'indicazione, per ciascun debitore dell'importo dovuto;
- b) estratto conto relativo alla situazione di dare e avere tra le parti.

Gli estratti conto si intendono approvati se il fornitore-cedente non li contesta entro 20 giorni dalla ricezione.